

ANTIGONE



Rivista *ANTIGONE*

a cura dell'associazione Antigone onlus

SEDE OPERATIVA: via Silvano n. 10, fabbricato D, scala I, 00158 Roma

SEDE LEGALE: via della Dogana Vecchia n. 5, 00186 Roma

TEL.: 06 443631191 - FAX: 06 233215489

SITO: www.associazioneantigone.it - E-MAIL: segreteria@associazioneantigone.it

DIRETTORE RESPONSABILE: Claudio Sarzotti (Università di Torino)

CO-DIRETTORE: Stefano Anastasia (Università di Perugia)

COMITATO SCIENTIFICO: Amedeo Cottino (Università di Torino); Alessandro De Giorgi (San José State University); Luigi Ferrajoli (Università di Roma Tre); Paolo Ferrua (Università di Torino); Carlo Fiorio (Università di Perugia); Francesco Maisto (magistrato); Alberto Marcheselli (Università di Torino); Antonio Marchesi (Università di Teramo); Pio Marconi (Università di Roma La Sapienza); Alessandro Margara (Fondazione Giovanni Michelucci); Luigi Marini (magistrato); Dario Melossi (Università di Bologna); Giuseppe Mosconi (Università di Padova); Mauro Palma (PC-CP, Consiglio d'Europa); Massimo Pavarini (Università di Bologna); Livio Pepino (Associazione studi giuridici Giuseppe Borrè); Tamar Pitch (Università di Perugia); Franco Prina (Università di Torino); Eligio Resta (Università di Roma Tre); Iñaki Rivera Beiras (Universitat de Barcelona); Marco Ruotolo (Università di Roma Tre); Loïc Wacquant (University of California, Berkeley)

REDAZIONE

COORDINATORI: Daniela Ronco, Giovanni Torrente

CORPO REDAZIONALE: Rosalba Altopiedi, Noemi Bertoletti, Cristiana Bianco, Cecilia Blengino, Valeria Casciello, Dario Stefano Dell'Aquila, Valeria Ferraris, Patrizio Gonnella, Susanna Marietti, Simona Materia, Michele Miravalle, Andrea Molteni, Silvia Mondino, Marta Pastorelli, Silvia Riccetti, Alvise Sbraccia, Vincenzo Scalia, Alessio Scandurra, Francesca Vianello

IN COPERTINA: Giovanni Battista Piranesi, *Carceri d'invenzione (1745-1761)*, Tavola XI, ediz. Jaspard, Polus et CIE, Monaco, 1961; tavole riprodotte da Bracon-Duplessis, con prefazione di Marguerite Yourcenar (collezione privata)

STAMPA TIPOGRAFICA: Vulcanica S.r.l. - Nola (NA) - Ottobre 2016

Pubblicazione realizzata con il contributo della Compagnia di San Paolo di Torino

Editoriale Scientifica Srl

via San Biagio de' Librai, 39 - 80138 Napoli

TEL./FAX: 081 5800459

SITO: www.editorialescientifica.com - EMAIL: info@editorialescientifica.com

ANTIGONE
SEMESTRALE DI CRITICA
DEL SISTEMA PENALE E PENITENZIARIO

Editoriale Scientifica
Napoli

ANTIGONE

SEMESTRALE DI CRITICA DEL SISTEMA PENALE E PENITENZIARIO

(ISSN = 1828-437X)
2 FASCICOLI ANNUALI

ITALIA/ ITALY	45,00 €
Singolo fascicolo	24,00 €
ESTERO/FOREIGN	90,00 €
Abbonamento online	45,00 €

Francesco Buongiorno

UFFICIO ABBONAMENTI
editoriale.abbonamenti@gmail.com

INDICE

(N. 2 – 2015 In memoria di... Nils Christie e Massimo Pavarini)

Editoriale	7
di Claudio Sarzotti	

Sezione Nils Christie

Thomas Mathiesen, <i>Remembering Nils Christie (1928-2015)</i>	13
Jørgen Ystehede, <i>No future without forgiveness: personal memories of Nils Christie</i>	17
Amedeo Cottino, <i>In ricordo di Nils Christie, uomo, amico e studioso</i>	21
Elisabetta Grande, <i>“L’ingiustizia riparativa” nel nome di Nils Christie. Rischi e pericoli di una composizione privata del conflitto</i>	31
Luciano Eusebi, <i>Su violenza e diritto penale</i>	51
Patrizio Gonnella, <i>Christie e Antigone</i>	77

Sezione Massimo Pavarini

Giuseppe Mosconi, <i>La prevenzione della devianza: oltre la chimera della sicurezza</i>	87
Rossella Selmini, <i>La “terza via”: una rilettura del pensiero di Massimo Pavarini sulle politiche di sicurezza urbana in Italia</i>	117
Claudio Sarzotti, <i>Lo storico “revisionista” dell’istituzione penitenziaria</i>	137
Stefano Anastasia, <i>Il contributo di Massimo Pavarini ad Antigone. Un percorso di lettura</i>	161

Rubriche

Dibattiti internazionali

<i>Migrazioni, criminalizzazione e nuova divisione del lavoro. Per un’economia politica del controllo dell’immigrazione in Europa</i> di Alessandro De Giorgi	177
---	-----

Rubrica Prison Movies

Sulla scena del crimine nell'epoca della sua riproducibilità tecnica 207
di Claudio Sarzotti

Rubrica giuridica

Le istanze dei detenuti e la loro tracciabilità di Lorenzo Tardella 219

Recensioni

A. Cottino, *C'è chi dice no*, di Alfonso Di Giovine 225

P. Buffa, *Umanizzare il carcere. Diritti, resistenze, contraddizioni ed opportunità di un percorso finalizzato alla restituzione della dignità ai detenuti*, di Perla Allegri 231

L. Eusebi (a cura di), *Una giustizia diversa. Il modello riparativo e la questione penale*, di Silvia Mondino 233

G. Ferrari (a cura di), *Pena conDivisa. Rischi psicosociali e valorizzazione della professionalità degli operatori dell'Amministrazione penitenziaria*, di Alessandro Maculan 235

Note sugli Autori 239

Editoriale

Claudio Sarzotti

Quando scompaiono due studiosi del valore di Nils Christie e Massimo Pavarini in un così breve lasso di tempo (il primo il 27 maggio 2015, quattro mesi dopo il secondo) la prima reazione, oltre a quella umana di chi li ha conosciuti come compagni di ricerca (si vedano le testimonianze qui raccolte di Thomas Mathiesen, Jørgen Ystehede, Patrizio Gonnella e Stefano Anastasia), è quella di rammaricarsi per la perdita del loro contributo futuro alla riflessione scientifica. Come avrebbero interpretato le nuove ondate di terrorismo dell'integralismo islamico che stanno insanguinando l'Europa e il mondo? Come ci avrebbero aiutato a comprendere le dinamiche con cui tale fenomeno viene narrato dai media e ad attuare strategie di contenimento efficaci e non populiste?

Domande che ovviamente non potranno trovare risposta, ma che ci stimolano a fare un primo bilancio e a tentare una prima sistemazione dell'opera di due Autori che hanno fornito contributi illuminanti su di una molteplicità di temi che rientrano in varie discipline che si occupano della penalità. Da tale punto di vista, infatti, entrambi non sono facilmente classificabili, in quanto sembrano aver preso alla lettera l'insegnamento di Popper, secondo il quale le discipline scientifiche servono solamente come "unità amministrative" al fine di gestire i concorsi universitari: "non ci sono discipline; né rami del sapere – o piuttosto, di indagine: ci sono soltanto problemi e l'esigenza di risolverli" (Id., *Poscritto alla logica della scoperta scientifica*, il Saggiatore, Milano, 1984, vol. I, p. 35).

E proprio questa esigenza risulta essere alla base della ricerca sia di Christie che di Pavarini, al di là del loro inquadramento accademico. Tale atteggiamento, teso a risolvere questioni e non a produrre analisi teoriche fini a sé stesse, consente a coloro che oggi cominciano a riflettere sulla loro eredità intellettuale anche di inserirla nei propri personali percorsi di ricerca. È il caso dei saggi di Amedeo Cottino

e Luciano Eusebi qui raccolti, entrambi incentrati sull'apporto che il pensiero di Christie ha fornito alle loro attuali ricerche. Il primo analizza nell'opera di Christie quei contributi che hanno affrontato il tema dell'indifferenza alla violenza da parte di coloro che non la esercitano, ma vi assistono passivamente. I concetti chiave di spersonalizzazione dell'Altro e di assenza di vicinanza alla vittima che Cottino ricava dall'eredità di Christie hanno notevoli assonanze con quelli che poi sviluppa nel suo ultimo libro *C'è chi dice no* (qui approfonditamente compendiato e commentato da Alfonso Di Giovine nella rubrica *Recensioni*). Allo stesso modo, Luciano Eusebi, richiamandosi sinteticamente alle riflessioni sulla non violenza di Christie, propone una concezione del diritto penale (o, per meglio dire, di politiche sulla criminalità) che non si impone con l'uso della forza, ma che instaura un rapporto dialogico col cittadino, dialogo indispensabile per rendere la conformità alla legge il frutto del consenso liberamente espresso e non del timore della sanzione. Una società del dialogo che ricorda molto da vicino, senza che forse lo stesso Eusebi ne sia consapevole, quella "società buona e spessa", ad alta integrazione sociale e con minimo tasso di controllo formale, che Christie auspicava come rimedio al conflitto e alla violenza istituzionale. Peraltro, come tutti i grandi pensatori che sono necessariamente complessi, dall'opera di Christie si possono far derivare conseguenze pratiche anche molto diverse. È il caso ad esempio delle pratiche della *restorative justice* rispetto alle quali Eusebi sembra trovare una linea di continuità con l'eredità del norvegese, mentre Elisabetta Grande è del parere che ciò che oggi nel mondo occidentale va sotto il nome di giustizia riparativa operi un profondo travisamento di quella eredità, in particolare attraverso una professionalizzazione degli interventi e una prospettiva conciliativa extra-statuale che favoriscono gli interessi delle grandi *corporations* multinazionali.

Del resto, anche un autore come Massimo Pavarini può dar vita ad interpretazioni non del tutto concordanti che qui trovano espressione nei saggi di Rossella Selmini e Giuseppe Mosconi. La prima, infatti, tende a collocare il penologo bolognese nel filone del realismo criminologico di sinistra, interpretando la sua collaborazione alle politiche di sicurezza locali nel progetto *Città sicure* della Regione Emilia

Romagna come un segno inequivocabile di un approccio riformista che venne in seguito tradito da scelte di politica criminale del sistema politico e degli enti locali, rivelatisi inadeguati ad un compito così arduo come quello di instaurare una prospettiva inclusiva e non repressiva di tale politica. Mosconi tende, invece, a rivendicare la piena appartenenza di Pavarini alla criminologia critica e ad attribuire quel tradimento a ragioni che vanno ben al di là di scelte politiche italiane, ma a condizioni strutturali di carattere socio-economico che hanno investito l'intero mondo occidentale (di cui l'attuale emergenza terrorismo islamico non rappresenta che il tragico epilogo) e che pongono in discussione la stessa utilizzabilità del concetto di sicurezza così come è stato declinato sino ad ora.

A mio modo di vedere, queste interpretazioni discordanti sull'eredità di Pavarini sono dovute al suo oscillare tra i due poli della teoria marxista strutturale di Rusche e Kirchheimer e dei modelli più complessi di ricostruzione storica dell'evoluzione della penalità che si collocano in una prospettiva meno deterministica e più vicina ai cd. modelli *policy-choice*. Ricostruendo tale oscillazione, a partire dai suoi testi che riguardano la storia moderna dell'esecuzione penale come ho cercato di proporre nel mio saggio, credo sia possibile trovare una linea interpretativa del pensiero di Pavarini fedele al suo atteggiamento scettico nei confronti della capacità del sapere in generale, e della penologia in particolare, di trovare soluzioni concrete ai problemi che pure contribuisce a delineare. Un atteggiamento disincantato, ma mai rinunciatario, che lo portò a suggerire (solo per celia?) di iscrivere tale disciplina al *Collège de Pataphysique*, accolta di artisti specializzati in quella scienza che non era in grado di fornire che soluzioni immaginarie a problemi concreti. E ciò che forse Massimo ha voluto lasciarci è stata proprio la traccia di un sentiero impervio (ma forse l'unico praticabile) che si inerpica sul confine, epistemologicamente sottile, tra costruzionismo e realismo pragmatico, ovvero le due tendenze che hanno caratterizzato il dibattito filosofico degli ultimi decenni.

Sezione Nils Christie

Remembering Nils Christie (1928-2015)

Thomas Mathiesen

Nils Christie has passed away. He died on 27 May 2015, following a traffic accident. The surgeons did everything to save his life. They didn't manage. KROM - The Norwegian Association of Penal Reform, symbolically received the message of Nils' death during our Annual Meeting, which, at that, took place on the anniversary of the founding meeting of KROM (27 May 1968).

Nils' sudden passing away is a terrible tragedy to all of us. To his family and close relatives, of course, but also to his many friends and colleagues at home and abroad, and to Norwegian society and the world. He was one of the founders of criminology in Norway. His many books, which were translated into many languages, testify to that. But he was much more than a criminologist. He was widely and deeply engaged in several of the major problem areas of the society in which he lived. Schools and education were one of those areas. His book *What if we didn't have schools? (Hvis skolen ikke fantes)* has become a classic in Norway. The way in which the book posed a major question is typical of Nils Christie.

He was also engaged internationally. His participation and many lectures and talks at the many small and large conferences and seminars are a token of this. Through his international engagement he received a number of honorary awards in many countries. But it was the modern punitive practices of many countries that preoccupied him in particular. He strongly held that words easily become empty. We need new words which do not hide reality. Rather than using the word "punishment", he liked to talk about "pain" and "pain infliction". A society needs far less "pain infliction".

Three further notions characterized his activity as a university teacher, in Norway as well as in other countries. Firstly, his ability to

nurture good ideas, making them blossom and become even better. Many generations of students - and young as well as elderly researchers - have benefitted from this ability. Secondly, his originality. He had a superb ability to think in original terms where others were more mundane. He often posed original counter-questions which made others - also others who thought differently - consider new ideas and thoughts. Thirdly, he was also original in a different way. He was, pure and simple, an Inventor! Inventions are made by technicians and people in the natural sciences. But also by social scientists - now and then. I here give you two examples.

In the first place, the invention of *Conflict Resolution Boards*. Conflicts which contain elements of “crime” (Nils did not like the word) are brought back to those who own them; that is, they are pulled out of the hands of lawyers and criminal justice agencies. In *Conflict Resolution Boards* the conflicts are (ideally) transformed into discussions between human beings, where solutions are found. *Conflict Resolution Boards* represent a long history. Nils Christie is by far the most important inventor in question.

Secondly, the invention of the “importation model” in criminal policy. The “importation model” is even more representative of Nils Christie’ ability to think of other ways of doing things than the ordinary. In earlier times, specialists like medical doctors, teachers, social workers and others were employed by the prison system or the prison governor. Christie’s idea, his invention, was to employ them quite differently. He proposed to employ them outside the prison system, and to bring them into, or import them, from the outside and into the prison system. The aim was to alleviate at least some of the pressure from the prison system.

I remember so well the exact time when Nils Christie in fact made the invention of the “importation model”. On a cool evening in the fall of 1969 Nils was sitting in the rear of a bus full of lively people. They were on their way to the first large KROM conference in the mountains, where they were going to discuss criminal policy. The conferences have been held nearly every year since, the last one in 2014. Nils was writing avidly on his lecture for the next day, on models for prison organizations, including the “importation model”. He

gave the lecture the next morning. It was a success. Much may be said about the “importation model”, but it is extremely important and put into practice in most Norwegian prisons today. The lecture from 1969 is printed in a book published by KROM, called *Instead of prison (I stedet for fengsel)*, edited by Rita Østensen in 1970.

Those of us who knew Nils Christie will miss him greatly. A great thinker and close friend has passed away.

No future without forgiveness: personal memories of Nils Christie

Jørgen Ystehede
University of Oslo

I have many fond memories of Nils Christie but when I now think about Nils, there are two that especially come to mind.

The first memory is from the winter of 2009. I had just started working at the Department in Oslo. Part of my job as press contact/web editor/research consultant was creating media buzz around the research at the department. We got the idea – novel at the time – to publish lectures in criminology on YouTube. I asked Nils, and he immediately agreed. I remember we walked through the snow and down the windy *Universitetsgata* (*University Street*) to the old Faculty building *Domus Academica* in the city center, stopping on the way to talk to one who Nils called “an old friend of mine”. The old friend was a Roma lady whose favorite spot to sit was – as it still is – outside the entrance to the university garden. When we arrived in the room – *Kollegieværelset* – we had chosen to film the session, we just pressed play on the recorder – and immediately, seemingly effortless, Nils started explaining why this room, why this place where we were sitting was so important to him. Having spent more than 50 years at the Faculty of Law, I felt as a welcomed guest to his home. I remember sitting there listening, somewhat awestruck at the fortune of being given a “private” lecture by a man who to me – given my interest in history – was the very embodiment of the history of Norwegian criminology. Although the technical qualities of our “YouTube experiment” leaves much to be desired – shot with a borrowed hand-held camera, at times with a blurry focus, at times with poor sound quality – Nils managed to transcend these technical limitations by his sheer pres-

ence and oratory skills. To me this film on YouTube¹ one of many examples of how he would captivate audiences by telling stories, stories that illuminated and made one think, or perhaps the way he would put it: how telling small stories can provide answers to big questions.

My second favorite memory is also of Nils telling stories: this time his version of the parable of the lost son.

I think it was in 2012 that we had a group visiting from Poland. I might be mistaken about the year. Every year for as long as I have been working at the Department, people from all over the world come to meet Nils. I do remember though that this group came from Poland, though not from where in Poland. Some were from NGOs; some were formal government official types. Their interest was in the Norwegian form of restorative justice – so they wanted to meet the Founding Father of the Norwegian Mediation Service. Cutting through formalities in his kind manner, Nils told them that to him the idea of mediation was a simple one. To explain, he told the visitors that a few years back he had visited a museum in Poland close to where they lived and seen a painting of the biblical story of the prodigal son. It is not that Nils was a religious person to my knowledge – this was not his intention with telling this story. I think it was more that by starting with something familiar for this group of Polish visitors he managed to communicate across language barriers and other barriers his profound humanist message, a message which is one I especially admire him for. As I understand it, it is this: that it is possible to tell a person that we see what you do, we know what you have done, we do not always like it or will accept it, but still, no matter what, you can always return – become part of society and the community – part of us.

Just after the tragedy of the 2011 Norway attacks once again publicly communicated this message – though not in the form of a story of a mythical family reunion. Just a few weeks after the attack, newspaper headlines read “*My hope is that Anders Breivik will come back to society*”. Nils quoted Desmond Tutu that there is no future without forgiveness. This stirred quite a bit of controversy in a country still

¹ See <https://www.youtube.com/user/krimrsosis>.

trying to grasp the horrors of what had happened. Many reacted and felt that it was too soon to say something like this, that feelings were still too raw, also that he was wrong: that Breivik should never be allowed to come back to society. I remember feeling torn. I partly agreed with the critics – but on the other hand, I felt blessed to be living in a country where someone could dare to voice this message even in a troubled time.

I still do not know if I quite believe Nils; that monsters do not exist and that forgiveness and tolerance is for everyone. Yet I will deeply miss – in private conversations and in the public discourse – this gentle man of principle.

In ricordo di Nils Christie, uomo, amico e studioso

Amedeo Cottino

Abstract: *L'Autore prende in esame alcuni elementi del pensiero di Christie che affrontano il tema della violenza e di come essa possa essere tollerata da coloro che non la esercitano direttamente. Partendo da una ricerca sul tema del collaborazionismo al regime nazista in Norvegia, Christie ha teorizzato come elementi fondamentali che rendono possibile l'accettazione di azioni violente, che possono giungere sino all'annientamento delle persone, siano l'assenza di vicinanza tra carnefice e vittima e l'impossibilità di quest'ultima di poter "ridefinire la situazione" nella quale prende forma il loro rapporto. Per eliminare o attenuare questi due elementi occorre, secondo Christie, costituire la cd. "società buona", ovvero una società ad alta integrazione e a basso livello di controllo formale. Una "società spessa" che non abbia bisogno di creare "buoni nemici" per mantenere la propria coesione sociale.*

Keywords: *violenza, diniego, vittima, integrazione sociale, nemico pubblico*

1. Premessa

Ancora uno dei grandi studiosi norvegesi ci ha lasciato. Dopo Vilhelm Aubert, dopo Torstein Eckhoff, è mancato recentemente Nils Christie, un uomo con una ricchezza interiore che si riverberava non soltanto nei rapporti di amicizia, ma nella vita professionale, nelle scelte che operava. Una ricchezza che si fondava sulla fiducia incrollabile nell'Umano.

Nils era un ingenuo. Una meravigliosa ingenuità la sua, che diventava provocazione nei rapporti con i colleghi quando, ad esempio, sempre con leggerezza, costringeva l'interlocutore ad abbandonare o, per lo meno, a dubitare delle proprie certezze. Molti dei titoli dei suoi libri – da *Se la scuola non ci fosse* (Id., 1975) a *Il buon nemico* (N. Christie, K. Bruun, 1985) – mascherano, seppure "malamente", questa ingenuità. Ed il mio scrivere qui – di là dal lamento per la perdita

di un amico – vuole documentare quanto Nils Christie, proprio per queste ragioni, vada ricordato e debba continuare ad essere presente sulla scena scientifica e politica d'oggi.

2. Noi e l'Altro

Nils amava “spiazzare” il suo interlocutore, come quando, con un sorriso divertito, raccontava della visita dell'omicida in permesso premio, venuto a trovarlo per condividere una tazza di caffè. E poi c'era il progetto rimasto incompiuto, da lui finanziato, di attrezzare una vecchia cascina nel centro di Oslo, dove barboni e studiosi avrebbero trovato l'occasione per incontri e scambi di esperienze. Una parte dello stabile avrebbe alloggiato i ricercatori, ed un'altra ospitato una mensa; luogo ideale dove scambiarsi idee ed esperienze.

Nils sapeva vedere, come pochi altri, le risorse dell'Umano anche laddove esse potevano sembrare inesistenti o quasi. Una domenica, or sono molti anni fa, mi portò a visitare un villaggio che si ispirava alla visione di Rudolf Steiner, il fondatore della antroposofia, per farmi conoscere, tra gli altri, una persona che, all'interno della comunità, aveva il compito di servire il caffè agli ospiti. Costui era cieco dalla nascita, ma, mi fece notare Nils, a palese riprova che un posto nel mondo c'è per tutti, era un vero professionista; era uno che non versava mai una goccia della bevanda fuori della tazza.

3. L'Altro è uno di noi

Questa qualità – questo suo essere “preparato” a “riconoscere” l'Altro¹ - rappresentava il suo autentico strumento conoscitivo. Uno strumento che veniva prima di qualsiasi metodologia. Tra le molte ricerche sul campo che Nils condusse, ce n'è una in particolare che illustra appieno questo suo talento. È un'indagine che tocca un tema

¹ Sulle nozioni, rispettivamente, di preparazione e riconoscimento, cfr. A. Cottino (2015).

particolarmente sensibile nella Norvegia del secondo dopoguerra, unico tra i Paesi scandinavi ad opporre alle truppe naziste occupanti una resistenza armata: il tema del collaborazionismo. Che cosa era avvenuto?

Nell'ambito della più generale politica di deportazione dei resistenti dei vari Paesi occupati, il terzo *Reich* aveva internato in Norvegia quasi 2000 prigionieri jugoslavi. La gestione dei *lager* -ufficialmente chiamati campi di concentramento, ma, in realtà, campi di sterminio – era stata affidata principalmente alle SS e, in misura minore, ai collaborazionisti norvegesi. Degli internati, dopo un anno, era sopravvissuto meno di un terzo: “Le condizioni di vita erano terribili; fame, gelo, malattie e le violenze di ogni tipo perpetrate dalle guardie avevano ucciso, nel periodo che va dall'estate del 1942 alla Pasqua del 1943, 1747 detenuti su una popolazione di 2547. [...]. A guerra conclusa, 47 delle guardie norvegesi vennero processate e condannate per omicidio e maltrattamenti dei prigionieri” (N. Christie, 1972).

Toccò a Nils Christie – e forse la scelta non fu casuale – provare a dare, per usare le sue stesse parole, “una spiegazione all'inspiegabile”. Che le SS di guardia ai *Lager* fossero responsabili delle peggiori effe-ratezze era risaputo. Erano state ‘formate’ proprio a questo compito². Ma che anche i norvegesi le avessero commesse, no, questo pareva agli occhi di tutti, appunto, inspiegabile. Un “inspiegabile” che, in realtà, celava un significato più profondo. Ché il termine voleva soprattutto esprimere l'inaccettabilità dell'idea che *anche* dei norvegesi si fossero potuti macchiare di tali infamie.

Scriva infatti Nils: “Come aveva potuto succedere una cosa simile? E soprattutto: come fu possibile che anche i norvegesi non soltanto avessero collaborato ma avessero svolto, in maggioranza, parte attiva nello sterminio?” (Id., 1972, p. 60). Va subito ricordato che Nils conduceva la ricerca all'inizio degli anni Settanta. Dunque non era trascorso ancora un decennio da quando uno studioso americano³ aveva clamorosamente smentito l'idea fortemente radicata e diffusa

² Si veda, per tutti, la testimonianza di Rudolf Höss (1961).

³ Mi riferisco agli esperimenti di S. Milgram (1964).

secondo cui i responsabili delle atrocità (il riferimento di routine era ai nazisti che avevano gestito i campi di sterminio) fossero persone caratterizzate da qualche tipo di patologia; fossero cioè soggetti costituzionalmente diversi dalla maggioranza della gente. Ed i suoi risultati avevano creato scompiglio dentro e, naturalmente, in maggior misura, fuori della comunità scientifica⁴. E, ovviamente, anche in Norvegia questo sentire era largamente condiviso. Dunque Nils andava contro corrente, poiché si muoveva in una temperie culturale dove l'idea che i 'mostri' fossero fatti della nostra stessa stoffa era molto difficile da digerire. Ma Nils era *preparato*. Era *preparato* a capire ciò che gli avrebbero raccontato le ex-guardie.

Scriva ancora: "Ho parlato con la maggior parte degli assassini e dei violenti e con un campione di guardie che, presumibilmente, non avevano esercitato alcuna violenza sui prigionieri, [...] e ho constatato che le differenze tra gli assassini e i violenti da un lato, e i guardiani che non vennero mai messi sotto accusa, dall'altro, sono poche e non significative" (*ibidem*). E a questa prima constatazione segue immediatamente una precisazione: "Detto in linguaggio di tutti i giorni, ciò che mi ha colpito di più è la presenza diffusa di persone comuni in entrambi i gruppi [...] Naturalmente, queste considerazioni possono dipendere dalla mia modesta capacità di osservazione. Ma fino a quando qualcuno non sa fare meglio di me, sono decisamente dell'opinione che le guardie di quei campi, compresi i violenti – salvo qualche eccezione, non erano *diversi dal norvegese medio*" (*ibidem*). Che cos'è allora che aveva fatto la differenza, si chiede Nils, e risponde: "Essi fanno eccezione soltanto per due ragioni: la prima che *erano più giovani degli altri*. E forse, per questa ragione, *percepiro i prigionieri*

⁴Peraltro ancora oggi l'idea che una persona qualsiasi, un comune cittadino, "uno di noi", possa, in determinate circostanze, commettere delle atrocità inimmaginabili, viene percepita, prima ancora che inspiegabile, come inaccettabile. Scrive, a questo proposito, Tzvetan Todorov (1991): "In generale, noi facciamo molta fatica ad ammettere questa verità. È infinitamente più comodo, per ognuno di noi, pensare che il male, Kolyma e Auschwitz, ci sia esterno, e che noi non abbiamo nulla da spartire con i mostri che l'hanno commesso [...]. Noi preferiamo dimenticare di vedere che il male dei campi non è estraneo alla specie umana [...]" (traduz. mia).

in maniera diversa dalla media. [La seconda, n. d. r.], che essi non *furono mai abbastanza vicini* ai prigionieri in maniera tale da viverli come esseri umani” (*ivi*, pp. 58-59).

E qui, con quest’ultima notazione, siamo arrivati al punto centrale della riflessione di Nils. Sicuramente egli non si faceva illusioni sul fatto che la vicinanza costituisse di per se stessa una sorta di ‘medicina universale’, un fattore di prevenzione della violenza, buono per tutte le stagioni. Forse, nella nozione di vicinanza, non intesa soltanto nel suo significato materiale, c’era qualcosa di più; quel “di più” che poteva impedire all’umano di diventare carnefice. È quel “di più” che Nils ravvisa nella vicenda del prigioniero jugoslavo. Una vicenda narrata in una lettera che egli riceve, a metà anni Settanta, da un ex-detenuo. È il racconto di come si è instaurato un dialogo tra il deportato e la guardia norvegese. Eccone alcune parti.

“Caro amico Nils Christie, sono uno degli ex prigionieri detenuti in Norvegia. [...]. Durante la prigionia ho imparato il norvegese grazie al tedesco. Un giorno - era il gennaio 1943 - ho trovato, sul retro della baracca delle guardie, un libretto - *Eiserne Portion des norwegisches Sprache* - un libro che i tedeschi avevano distribuito ai loro soldati. Ed è grazie a questo testo che iniziarono i miei primi tentativi di imparare il norvegese. Naturalmente, di nascosto. Dopo il lavoro forzato, sfinito ed affamato, passavo le notti a leggere e a scrivere per imparare la lingua. [...]. Un giorno, era un lunedì di febbraio, stavamo andando in gruppi al lavoro - dieci uomini e una guardia - ed io ero l’ultimo, la guardia si rivolge al collega che guida il gruppo e gli chiede:

- Hai da accendere?
- No, risponde l’altro.

Ma io avevo dei fiammiferi - anche se era rigorosamente vietato. Allora li tiro fuori dalla tasca, mi giro verso la guardia e gli dico:

- Hai dei fiammiferi? E, contemporaneamente, allungo la mano e glieli offro dicendo: prego!

- Lui li prese. Dopo un po’ mi disse: Tu, prendi questa sigaretta.

Io la presi, incominciai a fumare, e dissi ‘grazie’ [...]. Infine incominciammo a lavorare. Lui mi stava davanti, con il fucile e la baionetta, guardando nella direzione da dove poteva venire la SS a controlla-

re. E così incominciammo a parlare e lui mi chiese come mai parlavo così bene il norvegese. Gli risposi che non era vero, che ero un principiante e autodidatta, e che era la prima volta che parlavo norvegese con qualcuno [...] tra l'altro gli dissi anche, che ero insegnante [...] e allora lui mi chiese perché ero stato catturato, perché ero in Norvegia, quale era la mia professione, se ero sposato, se avevo figli ecc. ecc.” (*ivi*, pp. 70-71).

Ecco la vicinanza, la vicinanza che innesca un processo di riconoscimento che si fonda sulle piccole cose, sull'agire quotidiano e che da queste trae alimento. Nel campo di concentramento norvegese, grazie ad essa, era stata possibile una radicale *ridefinizione della situazione*. Di conseguenza, alla relazione carnefice-vittima, era subentrato un rapporto tra due umani. Commenta Nils: “l'inevitabile era successo. Lui poteva parlare, spiegare, creare una comune piattaforma e, in tal modo, portare la guardia a prendere sul serio la *sua* definizione della situazione. Il dizionario gli aveva consentito di imporre una definizione di sé, il prigioniero, come essere umano, come uno di loro, uno come le guardie, e dunque queste si sarebbero percepite come non umani se gli avessero fatto del male” (*ivi*, p. 71).

A questo punto, a partire dalla constatazione che non esistono definizioni di per se stesse ‘giuste’ di ciò che costituisce un crimine o una violenza, Nils si chiede, innanzitutto, quali possano essere le situazioni che, in misura maggiore di altre, assicurano definizioni più favorevoli alla parte più debole. E la risposta che egli suggerisce è la seguente: dobbiamo immaginarci “situazioni dove il soggetto che ha meno potere, ha *comunque una possibilità di essere ascoltato*” [...]. Ora, se torniamo all'esempio dei campi di concentramento, [...] lì la sofferenza nasceva anche dal fatto che, in genere, i prigionieri non riuscivano a far conoscere il loro pensiero, a trasmettere la loro *definizione della situazione*, a chi deteneva il potere. Per contro, i pochissimi che ebbero questa opportunità, sperimentarono una situazione di maggior sicurezza” (*ivi*, p. 69, corsivo mio).

Dunque, continua Nils Christie, è plausibile ritenere che, più in generale, “siano due le condizioni che possono creare situazioni favorevoli per la parte più debole. La vicinanza fisica e la personalizzazio-

ne della relazione. [...] Quando le parti sono distanti, e quando non si vedono più come un tutto, diventa difficile per chi è debole ottenere una definizione comune della situazione. Per converso, nelle relazioni di prossimità, personalizzate, diventa più difficile per il detentore del potere evitare di capire *come* è la controparte, e come questa vive la situazione” (*ivi*, pp. 71-72). Onde la domanda: che ‘aspetto’ deve possedere una società affinché questi due requisiti vengano soddisfatti?

4. Quanto spesso deve essere una società?

Qui incontriamo quella che è stata da sempre l’idea di Nils di “società buona” (N. Christie, 1965). Una società buona è una società appunto *spessa*, come dice il titolo del libro già menzionato in precedenza. Qui tocchiamo anche il suo talento pedagogico (o la sua creatività? O entrambi?) nel presentare questo modello di società agli studenti, ché la fonte da cui attingo sono le lezioni del suo corso di sociologia. È la proposta di una società ad alta integrazione e con un basso tasso di controllo sociale formale, che egli sviluppa a partire dalle *vicende della carriola*. Sì, la *carriola*, questo attrezzo che, come pochi altri, è legato alla storia dell’uomo da quando – se possiamo azzardare – essendo diventato *homo sapiens*, ha inventato la ruota. Ché nel momento in cui la carriola viene soppiantata dal camion, si verificano una serie di effetti a catena e cioè, in primo luogo, la riduzione “delle opportunità dei membri di *vedersi* reciprocamente. In secondo luogo, l’immediata *personale dipendenza reciproca* viene fortemente ridotta” (*ivi*, p. 28). In opposizione a questo tipo di società connotata da un processo di “ingrandimento” di continua crescita, troviamo quella che Nils chiama la società “a germoglio”⁵, dove i membri sono fortemente visibili gli uni per gli altri, e in quanto persone fortemente dipendenti reci-

⁵ Il termine *knoppskytningmodell* – tradotto letteralmente – significa “modello di crescita della gemma” e sta ad indicare appunto il processo di crescita attraverso il quale, da un bocciolo, si distaccano, progressivamente, altre gemme. Il modello non significa soltanto che si opera su una scala di piccole unità, ma che il “rischio” di un’eccessiva specializzazione viene drasticamente ridotto.

procamente, queste società sono quelle che non hanno bisogno di un forte controllo sociale formale. Sono appunto le società spesse” (*ivi*, pp. 27-28). E per illustrare la sua critica, Nils descrive che cosa può succedere alla produzione della carriola, laddove, come è storicamente avvenuto, prevale invece il modello della società ad ingrandimento, va a dire una struttura sociale dove “le singole unità crescono e crescono”: “Ma se uno – soltanto uno – sa costruire carriole, e un altro – soltanto un altro – le maniglie, e un terzo e un quarto e un quinto, allo stesso modo, altre parti della carriola, tutto va a ramengo, nel momento in cui uno di loro si rompe un braccio” (*ivi*, p. 21). La vera questione dunque, prima ancora delle conseguenze della specializzazione, è il tipo di attrezzo che viene impiegato. Ché ce ne sono tipi che “uccidono le alternative e diventano, in tal modo, decisivi nel condizionare la vita non soltanto di coloro che li impiegano ma la vita di tutti” (*ivi*, pp. 20-21)⁶. Insomma, emergono differenze fondamentali tra i due tipi di società, sia per quanto riguarda la dipendenza reciproca, sia per ciò che concerne la reciproca visibilità. Ma quest’ultima caratteristica ha molto a che fare con il controllo sociale e, soprattutto, con lo sguardo che noi rivolgiamo al “diverso”, al deviante, ché, in una società *spessa*, non c’è bisogno di *buoni nemici*, vale a dire di quel gruppo di umani – dagli ebrei agli omosessuali, dai comunisti ai tossicodipendenti ai “clandestini” -, che non hanno potere e sono senza difese. Sono essi che, di volta in volta, forniscono al Potere, l’occasione a buon mercato e con garanzia di successo, per scaricare su di loro le responsabilità delle tensioni sociali.

Purtroppo, mai come oggi una nozione come questa è tragicamente attuale. Sta a noi, che di quella lezione siamo a lui debitori (cfr. N. Christie, K. Bruun, 1985), di non dimenticarla.

⁶ Il riferimento esplicito è a Ivan Illich (1972).

Riferimenti bibliografici

Christie N., Bruun K. (1985), *Den gode fiende. Narkotika politikk I Norden*, Universitetsforlaget, Oslo.

Christie N. (1975), *Hvor tett en samfunn?*, Universitetsforlag, Oslo.

Christie N. (1972), *Fangevoktere i konsentrasjonleire. En sociologisk undersøkelse av norske fangvoktere I «serberleirene» I Nord-Norge*, pubblicato in N. Christie, *Hvor tett en samfunn?*, cit.

Christie N. (1965), *Kriminal sosiologi*, Universitetsforlaget, Oslo.

Cottino A. (2015), *C'è chi dice di no*, Zambon, Francoforte.

Höss R. (1961), *Comandante ad Auschwitz*, Torino, Einaudi (ed. or. *Kommandant in Auschwitz*, Stuttgart, Deutsche Verlags-Anstalt, 1958).

Illich I. (1972), *Retooling Society*, in D. Weisstub, a cura di, *Law, Growth and Technology*, Centro intercultural de documentacion, Mexico.

Milgram S. (1964), *Obbedienza all'autorità. Il celebre esperimento di Yale sul conflitto tra disciplina e coscienza*, Milano, Bompiani (ed. or. *Obedience to Authority: an experimental view*, New York, Harper & Row, 1964).

Todorov T. (1991), *Face à l'extrême*, Paris, Seuil.

L'“ingiustizia riparativa” nel nome di Nils Christie. Rischi e pericoli di una composizione privata del conflitto

Elisabetta Grande

Abstract: *Al pensiero di Nils Christie, grande teorico dell'abolizionismo penale da poco scomparso, si fanno spesso risalire le odierne riforme che - in nome di una restorative justice - ricorrono, tanto oltre oceano quanto in Europa, a forme di giustizia penale conciliativa, declinate in particolare attraverso lo strumento della mediazione. La tesi sostenuta nel presente saggio è, al contrario, che quelle riforme (solo suggerite o già attuate) abbiano sovente assai poco a che vedere con il pensiero di Christie e con le sue proposte visionarie. Si tratta infatti di forme di conciliazione altamente professionalizzate, molto lontane dalle alternative all'intervento penale statale immaginate dal noto criminologo e vicine, piuttosto, alle alternative alla soluzione aggiudicativa attuate in campo civile fin dai tempi in cui Christie proponeva una ben diversa dissoluzione del reato e della pena statale nel “comune”. Il saggio esamina, quindi, i rischi e i pericoli della giustizia riparativa, così come la conosciamo oggi e propone una via penale non carceraria maggiormente in sintonia con le proposte di Nils Christie che, nell'odierna società sempre più liquida, appaiono ormai inattuabili.*

Keywords: *Nils Christie, abolizionismo penale, giustizia riparativa, ADR*

Con la dipartita di Nils Christie il mondo, accademico e non, perde una delle voci più radicali e critiche del pensiero criminologico dell'ultimo mezzo secolo. Considerato, insieme a Louk Hulsman e Thomas Mathiesen, uno dei padri dell'abolizionismo penale, egli è da molti ritenuto altresì l'ispiratore delle tante riforme che - in nome di una *restorative justice* - fanno crescente ricorso, tanto oltre oceano quanto in Europa, a forme di giustizia penale conciliativa, declinate in particolare attraverso lo strumento della mediazione¹. Mi pare, tut-

¹ Sulla giustizia riparativa, in particolare nella sua dimensione italiana, in un quadro di forte spinta da parte del legislatore europeo verso programmi riparativi nell'interesse

tavia, che la giustizia riparativa, così come la conosciamo attraverso quelle riforme (solo suggerite o già attuate), abbia sovente assai poco a che vedere con il pensiero di Christie e con le sue proposte visionarie. E' questo il tema che cercherò brevemente di sviluppare nelle pagine che seguono.

Nella sua lunga carriera di studioso, Nils Christie affronta principalmente il grande argomento dell'individualizzazione della società in cui viviamo - moderna, post-moderna o liquida (su cui fra tutti Bauman 2000, 2015), non importa come la vogliamo definire - attraverso il prisma dei conflitti sociali e del sistema penale. Secondo Christie, il venir meno delle relazioni di comunità sposta, infatti, sul terreno del diritto penale la soluzione di quelle dispute che un tempo avrebbero trovato composizione nel tessuto sociale, ovvero sia in seno al gruppo.

Il sistema formale, è questa la sua considerazione fondamentale, ha soppiantato il sistema informale di risoluzione delle dispute e queste ultime hanno smesso di costituire il carburante dei rapporti sociali. Ciò ha determinato a un tempo l'incattivimento del sistema penale, quale meccanismo istituzionale che dispensa inutile sofferenza², e il suo ampliamento a scapito delle comunità, conseguentemente deprivate della gestione del conflitto. I conflitti, rubati alla gente dallo Stato e dagli attori del suo meccanismo istituzionale, ossia i giuristi

esclusivo della vittima (cfr. *Direttiva dell'Unione Europea 2012/29/UE*, artt. 4 e 12) si veda per tutti, e da ultimo, il ricco volume a cura di Mannozi, Lodigiani (2016). Per uno studio comparato e in particolare con riguardo alla dimensione oltre oceanica della mediazione cfr. Mannozi (2003). Per un'illustrazione della *restorative justice*, da parte di chi ne è considerato l'ideatore cfr. Zehr (2014) -si veda, tuttavia, per uno studio che trova nel pensiero italiano di Gregoraci e Del Vecchio le radici di quella teorica, Mannozi (2015). Per uno studio empirico sulla giustizia riparativa in Europa, cfr. Vanfraechem, Aertsen, Willemsens (2010); per uno sguardo allo strumento del *conferencing* in luogo della mediazione, nella pratica della giustizia riparativa penale in Usa, Nuova Zelanda, Sud America e Europa, cfr. Zinsstag, Vanfraechem (2012). Infine, per un classico ormai della mediazione penale in Usa, Canada e Inghilterra, cfr. Umbreit (2000).

² “*Pain delivery*” è il termine poco *politically correct* che Nils Christie appositamente usa per disvelare la realtà nascosta dietro l'ipocrisia di una terminologia tecnica, che trasforma le celle (*cells*) in camere (*rooms*), i prigionieri in “compagni dentro” (*inmates*) e il dolore (*pain*) in sanzione criminale (*sentence*). Cfr. Christie (1981, cap. 2: *The Shield of Words*).

professionisti, devono ritornare alla gente per ripristinare il tessuto sociale in disfacimento sostiene, dunque, nel 1977 Nils Christie nel suo *Conflicts as property* (Christie, 1977). Riprendendo un'intuizione derivatagli da uno studio giovanile del 1952 sulle guardie norvegesi nei campi di concentramento tedeschi, che lo aveva convinto che i mostri e le mostruosità esistono solo in un contesto sociale diviso e divisivo (Christie, 1952 e 1972), in *Conflicts as property* il noto criminologo norvegese pone perciò le basi di una teorica che lo accompagnerà in ogni suo studio futuro e che lo porterà, fra i primi, a indagare gli interessi delle grosse multinazionali nel business carcerario (Christie, 1993), a sostenere che il reato non è altro che una costruzione politica e a perorare l'abolizione non solo del carcere, ma dello stesso sistema delle pene così come lo conoscono i sistemi statali e quindi del diritto penale quale meccanismo di controllo centralizzato degli individui e dei loro comportamenti (Christie, 1996a, 1996b, 2004).

Una tesi certamente rivoluzionaria, purtuttavia singolarmente simile alla proposta che sul diverso piano del diritto privato proprio nello stesso torno di anni i fautori dell'*Alternative Dispute Resolution* (ADR) *Movement* stavano con successo portando avanti negli Stati Uniti. Già nel 1976, infatti, l'allora Chief Justice Warren Burger (1976, p. 445), a fronte della vera o presunta insoddisfazione popolare nei confronti dell'amministrazione della giustizia e del sistema aggiudicativo formale, durante le giornate Roscoe Pound (*Pound Conference: Perspectives on Justice in the Future*) domandò: "Non esiste una via migliore"?³ La risposta non si fece attendere. In un saggio immediatamente successivo, infatti, Frank Sander (1976), professore a Harvard, delineò un sistema di giustizia multi-porte destinato al trionfo globale, in cui l'attore trovava una rosa di alternative alla soluzione giudiziale del suo caso. La via delle alternative al conflitto in Corte e alla sua decisione a somma zero era così stata aperta e dal quel momento in poi la forte spinta istituzionale verso sistemi conciliativi e alternativi di soluzione delle controversie civili (cosiddette *win/win transactions*)

³ Warren Burger riprese la stessa domanda a Chicago il 24 gennaio 1982, quale titolo della relazione annuale sullo stato del sistema giudiziario nell'incontro di metà anno presso l'American Bar Association a Chicago (Burger, 1982).

non si arrestò più e si diffuse a macchia d'olio prima in Inghilterra e poi nel continente europeo fino a raggiungere lidi non occidentali in cui i sistemi conciliativi tradizionali e sociali delle dispute avevano una storia e uno spessore che certamente nulla avevano da invidiare alle conciliazioni istituzionali di cui si facevano promotori i sistemi occidentali (Grande 1999; Nader, Grande 2002)⁴. Per quanto, infatti, le proposte di allentare la pressione sulle Corti e di ricorrere a metodi diversi dall'aggiudicazione per risolvere le dispute si richiamassero al passato idilliaco delle società a potere diffuso, vedremo fra breve come nella nostra società liquida, delle controversie *face to faceless*, la dissoluzione della comunità non poteva che condurre a una conciliazione puramente istituzionale e professionalizzata, a tutto vantaggio del più forte sul più debole, che nulla aveva più a che vedere con lo stemperamento della lite sul piano sociale auspicata da Nils Christie.

Interessante è per l'appunto notare come tanto la proposta partita da Warren Burger (e ripresa da quanti come Olson, 1991, attaccavano il sistema aggiudicativo demonizzando Corti, avvocati e tutti coloro che, cercando soddisfazione per i loro diritti, producevano una fantomatica “*litigation explosion*”⁵), quanto la teorica di un recupero alla

⁴ Per un quadro dell'espansione nel mondo dell'ADR in ambito civilistico si veda Varano (2007). Per una descrizione in chiave antropologica del processo civile in Inghilterra, che raramente raggiunge il suo epilogo naturale date le continue spinte centrifughe istituzionali verso un'alternativa alla decisione della Corte, cfr. Roberts (2008). Quest'ultimo significativamente nota (a p. 46): “Bisogna essere chiari riguardo a cosa comporta una ‘conciliazione’ in questi casi. L'immagine di due persone che cooperano per risolvere le loro diatribe attraverso un atto di comunicazione volontario è senza dubbio bellissima. Ma a prescindere dalla bellezza di questa immagine, la sua concreta attuazione è di fatto difficile. Mentre la retorica della conciliazione spontanea è preservata, dal punto di vista degli avvocati l'accordo può essere - e il più delle volte è - il culmine di un processo doloroso, caratterizzato da segreti e sospetti, durante il quale le richieste di una parte hanno ragione di quelle dell'altra solo quando quest'ultima decide che le sue risorse finanziarie non le permettono un'ulteriore esposizione al rischio insito nell'affrontare un processo. E così si raggiunge -spesso in modo riluttante - un accordo”. Sul versante statunitense un'analoga indagine è condotta da Galanter (2004). Sull'esplosione dell'ADR, anche a livello di conflitti internazionali, cfr. Nader (1988, 1993, 1999, 2003)

⁵ Molte furono le voci critiche che si alzarono da parte di chi denunciava la strumentalizzazione di un'inesistente *litigation explosion*. Fra le tante cfr. Galanter (1983,

società dei conflitti di Nils Christie, si ispirassero proprio a un modello alternativo “conciliativo” di tipo tradizionale. Anzi, entrambi sembrano aver avuto in mente lo stesso sistema della tradizione non occidentale: quello degli Arusha della Tanzania studiato da Phil Gulliver (1963, 1979) presso i quali il metodo di soluzione delle liti prendeva principalmente la forma del negoziato fra gruppi⁶. Per entrambi i modi non conflittuali attraverso cui nelle società a potere diffuso venivano regolate le dispute rappresentavano un modello cui ispirarsi, ma le premesse ideologiche dei due erano molto distanti fra loro, così come lo erano gli obiettivi in concreto perseguiti.

Per Burger (1984, p. 66) il richiamo al passato (“I nostri lontani predecessori abbandonarono lentamente il *trial by battle* e gli altri metodi barbari di risoluzione dei conflitti; anche noi dobbiamo abbandonare la totale fiducia nello strumento conflittuale per risolvere ogni tipo di controversia”) partiva dalla constatazione di una società moderna americana troppo litigiosa, che avrebbe dovuto essere pacificata e armonizzata. Ciò richiedeva la deviazione delle troppe liti, da cui essa sarebbe stata afflitta, verso canali alternativi al foro giudiziale che, ancorché conciliativi, ben potevano però rimanere altamente professionalizzati. Si trattava della mediazione (o arbitrato) obbligatoria (o), che divenne poi perfino “*court annexed*” e venne gestita da professionisti della riappacificazione. Per Christie, invece (che non aveva in mente la lite civile, ma l’azione penale e le sue conseguenze sul corpo e la psiche del condannato) la premessa era la scarsa litigiosità interna della nostra società, i cui legami in via di disfacimento avrebbero ottenuto un rinvigorismento dalla sottrazione dei conflitti al sistema formale delle Corti di giustizia e dalla loro consegna alle cure della gente. Riportate nel seno della comunità, le dispute avrebbero potuto trova-

1986, 1993); Abel (1982, 1987, 1988); Fiss (1983); Mastro (1991). Per un quadro critico, che mette a confronto la giustizia occidentale e non, mi permetto inoltre di rinviare a Grande, Mattei (2008).

⁶ Il riferimento ai modi di risoluzione delle dispute fra gli Arusha è esplicito in Christie (1977, p.2). Che il lavoro di Phil Gulliver sul negoziato presso gli Arusha abbia avuto un forte impatto sulla proposta di Warren Burger è invece suggerito da Laura Nader (Id., 2003, p. 70), che aveva avuto modo di appurarlo in una discussione informale.

re soluzione nei mille modi -visibili o invisibili, verbalizzati o muti- di cui il sistema informale è capace. Si tratta di quei modi che gli antropologi giuristi, mettendo in discussione ogni ferrea distinzione di matrice positivista fra regole giuridiche e regole sociali, hanno saputo illustrare studiando nel tempo le moltissime società c.d. tradizionali: mediazione, negoziato, ma anche meccanismi di ridicolizzazione delle parti, uso di sistemi di raffreddamento del conflitto, enfaticizzazione del senso di vergogna, ecc. (Christie, 1998, p. 6)⁷. E poiché com'è noto il pluralismo giuridico caratterizza ancora in qualche misura le nostre società occidentali (Romano, 1951; Grossi, 2005; 2006), tali modi avrebbero trovato nuovi spazi e vitalità nel mondo occidentale odierno, sostituendosi al sistema statale delle pene: un sistema che Christie dimostra essere inutile, cattivo e dannoso. Egli aborrisce conseguentemente qualsiasi professionalizzazione della soluzione mediata che deve, invece, nascere e svilupparsi all'interno del tessuto sociale.

Anche l'obiettivo ultimo della via conciliativa non statale, pur comunemente auspicata, è, nelle due prospettive, radicalmente differente: per Burger e per i fautori dell'ADR in ambito civilistico si tratta di accrescere l'efficienza del sistema giustizia, attraverso la limitazione del ricorso giudiziario per il danneggiato, a vantaggio della velocità degli scambi e del mercato. Si tratta però anche, come in molti hanno fatto presente e come i fatti hanno confermato⁸, di frustrare la richiesta dell'attore di far valere i suoi diritti in Corte a favore dei soggetti economici forti che, soprattutto al di fuori della lite giudiziaria, sanno far buon uso dell'asimmetria di potere che li avvantaggia. In quest'ottica lo spostamento della lite civile fuori dalle aule di giustizia, fa da pendant alle proposte (che in molti casi in terra statunitense nel tempo hanno ottenuto approvazione) di riduzione volta a volta dell'ammontare dei danni punitivi, della *class action* o del ruolo della

⁷ Per una breve disamina degli studi antropologici sul conflitto e la sua risoluzione, quale via per indagare l'esistenza di un diritto presso società senza leggi, tribunali, università o scrittura mi permetto di rinviare a Grande (1996; 2007a) e alla letteratura ivi citata.

⁸ Fra i tanti e oltre le tante voci critiche già citate si vedano Grillo (1991), Lindblom (2007) e per una disamina approfondita della prospettiva critica Nader (2002).

giuria. Si tratta, perciò, in ultima analisi, di tagliare all'attore debole quelle unghie che lo Stato gli aveva fornito prima di essere catturato dalle corporation e di far passare la falsa retorica che chi vuole la lite è disarmonico, è contro il buon andamento del sistema di giustizia, è dunque un anti-sociale. Non importa se a spingerlo è il desiderio di veder riparate le ingiustizie di un mondo multinazionalizzato, che lo schiaccia quando compra una televisione rotta o quando si trova a pagare un abbonamento sul cellulare che non sapeva neppure di avere acceso, o a soffrire le conseguenze di un inquinamento da amianto o di un allentamento dei sistemi sicurezza divenuti anti-economici nella fabbrica in cui lavora. Il suo anelito di giustizia viene comunque costruito come voglia di conflitto e quindi di disarmonia sociale e la spinta alla via conciliativa per la sua disputa, quella che Laura Nader (1990) ha chiamato *harmony ideology*, diventa uno strumento di controllo culturale, volto ad anestetizzare le spinte di cambiamento di chi potrebbe altrimenti essere portato a tentare un riequilibrio di quelle asimmetrie di potere di cui è vittima.

Di tutt'altro segno la finalità di Christie nel richiedere un'alternativa al foro giudiziale e al conflitto gestito dallo Stato. Qui l'attenzione è, come già si è detto, volta alla ricostituzione delle relazioni umani e sociali in dissolvimento attraverso la sostituzione della pena statale - che è fonte di inutile sofferenza per chi ne è colpito e di pericolo per i consociati dato l'alto tasso di recidiva di chi passa per il carcere - con un rimedio utile e ricostituivo di legami fra le persone. In definitiva l'obiettivo ultimo è l'abolizione dei reati, giacché ciò che in un contesto sociale atomizzato appare come un comportamento pericoloso e da reprimere attraverso la marginalizzazione del suo autore, in un contesto sociale coeso assume invece i contorni di una condotta che ben può essere compresa e interpretata attraverso le caratteristiche, conosciute, di chi ha agito e per questo può essere facilmente riportata nell'alveo di categorie diverse dal reato. Il crimine non esiste, ci spiega infatti Nils Christie, esistono solo atti indesiderati che possono essere classificati e affrontati con strumenti diversi a seconda del tasso di coesione della società. "Come percepiamo i comportamenti indesiderati dipende dalla nostra relazione con coloro che li pongono in essere"

(Christie, in Beiser 2009) dice Christie e ancora “solo gli atti esistono, atti cui spesso si attribuiscono diversi significati in diversi contesti” (Christie, in Giambalvo 2004).

La proposta del criminologo norvegese, a differenza di quella di Burger e dei fautori dell'ADR in civile, non è quindi business-centrica, ma umano-centrica. E' per questo che la seconda ha ottenuto un successo planetario, mentre quella di Christie è sempre stata considerata utopistica e impraticabile. Anzi, se nel 1977 il carcere come soluzione al problema criminale sembrava (quasi ovunque e certamente) negli Usa finalmente in declino, pochissimo tempo dopo proprio la cattura dello Stato da parte delle multinazionali doveva condurre alla carcerazione di massa, che ancora oggi caratterizza gli Stati Uniti e trova sempre più diffusione in Europa. Mentre, dunque, la soluzione auspicata da Burger ha una straordinaria affermazione perché è funzionale ai nuovi poteri economici sovrani, ossia le grandi *corporations*, il contrario vale per la proposta di Christie, giacché quegli stessi poteri, come Christie stesso ci racconta, traggono profitto non da una riduzione della pena pubblica, ma dal suo aumento sconsiderato e dall'esplosione carceraria che ne deriva.

In verità, già nel 1977, quando Christie delinea il nucleo centrale della sua proposta di eliminazione del sistema penale, non solo non esiste più la comunità e il gruppo, dissolti entrambi nella società *face to faceless*, ma anche lo Stato, che Christie accusa di aver rubato i conflitti alla gente, non è più che il simulacro di se stesso, mera maschera cattiva di un corpo e di un volto posseduti dai nuovi veri sovrani del diritto: i poteri economici privati. Se, infatti i grandi interessi privati lobbano com'è noto i parlamentari e ne finanziano, non senza successivi ritorni, le costosissime campagne elettorali dirigendone le politiche legislative, anche in campo penale le multinazionali delle prigioni, come CCA o Wackenhut Corrections Corporation (poi diventata GEO Group), sfruttano le paure create ad arte nella gente per scrivere direttamente insieme ai legislatori, che hanno supportato in campagna elettorale, le norme penali che richiedono reclusioni più lunghe e

più letti carcerari privati (Greene, 2007)⁹. Così lo Stato, mangiato dall'interno e attaccato nei suoi meccanismi democratici, dopo aver effettivamente "rubato" nei secoli passati le dispute alla gente per autoaffermarsi sul gruppo, crolla oggi sotto i colpi del nuovo sovrano, che a suo vantaggio lascia l'attore civile sprovvisto di strumenti di difesa di fronte alle ingiustizie del capitale e guadagna con il business della nuova mediazione professionalizzata, mentre sul piano penale colpisce con una detenzione lunga e disumana l'imputato povero sulla cui reclusione fa più affari di quanti ne farebbe se egli fosse libero (Grande, 2007b). Distruzione dello Stato democratico, quale rappresentante della gente e tutore degli interessi e bisogni del popolo, e dissoluzione di ogni struttura collettiva capace di contrapporsi alla logica del mercato puro (secondo le parole di Bourdieu, 1998), vanno a braccetto nell'ottica del nuovo sovrano, che vuole sostituirsi nella produzione delle norme e nella sua applicazione tanto allo Stato quanto al gruppo. La comunità, presso cui secondo Christie dovrebbero ritornare le dispute, già espulsa dall'ambito del diritto formale dallo Stato liberale che monopolizza il diritto e la violenza, è infatti oggi aggredita nella carne viva dal nuovo sovrano che più drasticamente la elimina sul piano sociale, utilizzando all'uopo fra l'altro proprio il diritto penale della cui produzione si è di fatto impadronito. Lo Stato moderno, nella sua crociata giacobina contro i gruppi intermedi fra l'individuo e se stesso, aveva infatti messo al centro di un diritto ormai centralizzato solo l'individuo e i suoi diritti, sospingendo fuori dalla giuridicità formale, per relegarlo al piano meramente sociale, ogni sistema di regole e di *dispute resolution* basato sul gruppo. Oggi l'obiettivo degli attori economici globali va oltre e mira all'atomizzazione crescente della società e all'eliminazione anche dal piano sociale di ogni struttura collettiva che, nel soddisfare i tanti bisogni del singolo (di divertimento, di cura degli anziani o dei bambini, di conoscenza o di ricerca del partner), si pone in diretta competizione con il mercato che di quei bisogni, ovviamente questa volta a pagamento, intende

⁹ Sul tema della collaborazione pervasiva dei poteri economici privati nella stesura delle norme degli Stati, non più sovrani, si veda, per un'analisi del caso francese, Goanecch (2013).

farsi carico al suo posto. La folla sempre più sola, secondo una felice espressione di David Riesman (che già nel 1950 titolava il suo libro *The lonely crowd*), consuma infatti di più, e per questo il mercato manda crescenti messaggi di disgregazione sociale, rendendo impossibile la sopravvivenza di quelle comunità locali cui Christie vorrebbe invece restituire le dispute, nella speranza di rivitalizzarle sul piano sia sociale che giuridico¹⁰. Già nel 1977 egli sa, tuttavia, che esse sono quasi morte (Christie, 1977, in part. p. 12) e proprio la successiva produzione normativa penale, di cui il nuovo sovrano è il vero artefice, le uccide definitivamente “rubando”, per usare un termine di Christie, le relazioni sociali agli uomini e alle donne. Dal 1977 ad oggi il diritto penale della paura, della prevenzione e della pericolosità sociale presunta ha, infatti, rotto sempre di più i legami sociali e di solidarietà fra le persone, creando diffidenza e divisione. E ciò perché ha dato vita a intere classi di soggetti pericolosi solo perché per esempio poveri (si pensi alla criminalizzazione dei senza tetto, Grande 2009; 2016a) o migranti (qui è la nuova categoria dell’immigrato “illegale” a creare il senso di allarme nei confronti di chi è straniero). O perché ha alimentato il timore che il vicino sia un potenziale deviato sessuale, pedofilo o *stalker*, solo perché ha un comportamento poco convenzionale o è un corteggiatore incompetente. Il diritto penale della paura ha, infatti, allargato l’ambito del (pesantemente) penalmente rilevante a comportamenti che fino a poco tempo fa apparivano largamente accettati o comunque sdrammatizzati all’interno della comunità (che anche per questo c’è sempre meno) creando, piuttosto che rubando conflittualità. Così chi fischia a una bella ragazza o fa l’esibizionista (come si diceva di coloro che quando io ero piccola mostravano le proprie nudità ai bambini al giardinetto, le cui mamme -ben sapendo che si trattava di persone innocue- dicevano loro semplicemente di non badarci) è oggi un soggetto pericoloso e come tale viene in molti casi punito, a volte addirittura obbligato -come in Usa dopo le *Megan’s laws*- a mettere per esempio sul campanello della propria casa la scrit-

¹⁰ Per una illustrazione di come l’aggressione della comunità e delle strutture collettive da parte del mercato e dei poteri economici forti passi anche attraverso la retorica dei diritti umani, cfr. Grande (2016b).

ta “qui vive un *sexual predator*” una volta che abbia scontato la pena carceraria. La costruzione di una categoria così spaventosa come quella di “predatore sessuale” (che negli USA può riguardare – e nella stragrande maggioranza dei casi colpiti da pena riguarda effettivamente - qualsiasi tipo di “*indecent liberty*” non seguita da alcun contatto fisico) alimenta la paura collettiva e, per quanto la possibilità per un bimbo di essere ucciso da un pedofilo sia pari ad essere colpito da un fulmine, non c’è mamma americana che non sia terrorizzata da un adulto che abbia un atteggiamento di tenerezza nei confronti del proprio bambino. Non solo i rapporti intergenerazionali sono così resi difficili dall’invadenza di un diritto penale al servizio della frantumazione sociale, ma anche le relazioni fra generi vengono irrigidite in schemi che devono essere prevedibili, possibilmente mediate da internet, che garantisce (insieme a un profitto certo per lo Zuckerberg di turno) un più alto tasso di percezione di sicurezza giacché la registrazione al sito sembra rendere rintracciabile il potenziale partner. Chi voglia usare i metodi di un tempo per corteggiare una persona sarà considerato come minimo sospetto e la sua non convenzionalità nel proporsi spaventerà chi dovrebbe invece esserne favorevolmente colpito, che lo accuserà di *stalking* sol che il corteggiatore non desista (ciò che peraltro molti ex-ragazzi della mia generazione hanno per esempio fatto per assicurarsi le grazie delle loro attuali spose). E se la tutela della privacy impone a San Francisco che due sconosciuti in ascensore guardino ciascuno per terra, le regole del bon ton - che se violate rendono il comportamento “pericoloso” - vogliono che fra due persone che non siano già intime, soprattutto se di generi diversi, non ci si rivolga complimenti che riguardano l’estetica o non ci si guardi negli occhi, o non si usino le regole di garbo minimo che richiedono che uno (generalmente il maschio, ma lo stesso vale per i rapporti giovani-vecchi) tenga la porta aperta all’altra/o. La *gender discrimination* (o la *age discrimination*) è lì in agguato e il comportamento che innesca un inizio di relazione sociale è debitamente stoppato. Il confine fra il lecito e l’illecito, fra ciò che è permesso e ciò che non lo è, fra la regola sociale e quella penale, diventa sempre più sbiadito e nel frattempo le persone subiscono un progressivo furto del bene più prezioso che

hanno: le relazioni umane, senz'altro lecite solo quando sono mediate (e quindi mercificate) dalla tecnologia.

In un siffatto contesto, in cui il mercato ha catturato lo Stato e ha distrutto quel che ancora ai tempi di *Conflicts as property* restava della comunità (il *neighborhood*, nelle parole di Christie), la restituzione delle liti alla gente non può più significare la consegna delle stesse al comune, ossia al sociale, come Christie auspicava. La sua sola restituzione possibile è adesso al privato. La *restorative justice* in campo penale, nelle forme altamente professionalizzate che ad essa oggi si richiamano, tanto nella fase che precede il processo penale (che così viene bypassato) quanto in quella ad esso successiva (ossia in sede di commisurazione o esecuzione della pena, che verrà corrispondentemente ridotta o sostituita da un accordo/incontro fra vittima e reo), rischia così di replicare le criticità della mediazione in campo civile. Non solo infatti, al pari di ciò che è già avvenuto per la mediazione civile, appare altamente probabile lo sviluppo di un' *industry* di professionisti della mediazione penale, di cui Christie ripudierebbe con sdegno ogni paternità¹¹. La gestione conciliativa fra vittima e autore (o supposto autore laddove il processo penale sia evitato) del torto corre soprattutto, inoltre, il serio pericolo di rimettere la questione penale nelle mani di un privato, spesso per di più animato da uno spirito di vendetta non mitigato dal tessuto sociale; o peggio, di rimetterla, così come è successo (*mutatis mutandis*) per la mediazione civile, alle asimmetrie di potere fra vittime e autori¹². In un mondo in cui gli attori principali non sono più persone fisiche, ma sono soprattutto persone giuridiche, laddove la vittima sia una persona fisica debole e l'autore (reale) un forte player globale (si pensi, tanto per fare qualche esempio, alle morti dovute all'irresponsabile inquinamento di un impianto petrolifero o all'incosciente mancato apprestamento delle misure di sicurezza nel luogo di lavoro di una impresa multinazionale o alla distribuzione di medicinali non autorizzati da parte di una

¹¹ Rappresenta senz'altro un manuale per il professionista della mediazione penale, Umbreit (2015) e già prima Umbreit (1998, aggiornato al 2006).

¹² Di tali rischi è consapevole, e si fa carico nel suo saggio conclusivo del lavoro collettaneo da lei curato, Grazia Mannozi (2015).

casa farmaceutica che voglia utilizzare come cavie dei bambini affetti da un'epidemia i meningite, e via dicendo), l'autore potrà facilmente farsi perdonare con l'esborso di una congrua somma di danaro, che rappresenta poco per lui, ma che è invece molto per la vittima assai meno abbiente. D'altronde anche quando la vittima sia economicamente forte e chi rischia di essere accusato di un reato ai suoi danni sia debole, la soluzione conciliativa presenta problematiche analoghe. Si pensi al caso limite dei grandi colossi della distribuzione come Wall Mart, Target o Safeway, che negli Stati Uniti recuperano, con l'aiuto di uno Stato catturato dal capitale, i propri crediti. Qui la fantasia supera l'immaginazione perché i piccoli (e normalmente poveri) debitori vengono convinti, attraverso la minaccia di un'accusa per truffa, a riparare in via conciliativa il danno e inoltre a iscriversi a pagamento a un corso di ordinata gestione finanziaria organizzato dall'agenzia di riscossione per dimostrare la serietà delle proprie scuse. A tal fine nasce una singolare partnership fra il pubblico e il privato dove il primo, ossia l'ufficio della pubblica accusa, mette a disposizione la propria carta intestata (che ovviamente spaventa), mentre il secondo, ossia la l'agenzia di riscossione crediti della "vittima", gli riconosce in cambio una piccola percentuale dei proventi così estratti (Grande, 2012).

In un'era di frammentazione sociale crescente e di sempre maggiore disuguaglianza economica e di potere fra le persone, quale quella che viviamo, la via per restituire umanità alla pena non mi sembra davvero più poter essere rappresentata dalla rivitalizzazione auspicata da Christie di un tessuto sociale ormai in grande misura inesistente. Soltanto il recupero della penalità a istituzioni davvero pubbliche, in senso ampio (e penso in particolar modo al ruolo che può svolgere la magistratura) e il più possibile partecipate, che riescano a svincolarsi dalla morsa del mercato e a ritornare a farsi carico dei bisogni della gente invece che di quelli degli attori economici forti, mi pare essere la possibile -ancorché difficile- strada per dare fiato alla proposta di Christie di abolizione dell'inutile sofferenza del corpo e della mente che la pena carceraria produce. Siffatte istituzioni pubbliche non potrebbero che ridurre drasticamente il penalmente rilevante, soprattutto quello della paura, così evitando di alimentare (piuttosto che resti-

tuire) i conflitti fra (al) la gente. Dovrebbero, poi, farsi inevitabilmente carico di cancellare, secondo gli auspici di Christie, il carcere (inutile e dannoso per tutte le persone fisiche, che stiano dentro o che stiano fuori) sostituendovi alternative creative. Le scuse, il risarcimento o la proposta di riparare il danno da parte dell'autore del fatto, e in via più generale l'incontro fra vittima e reo, potrebbero e dovrebbero certamente entrare a far parte del percorso di una pena altra rispetto al carcere, ma sempre all'interno di una gestione pubblica e autoritativa della stessa, che non la renda dipendente dagli umori o dalla forza della vittima o dell'autore (o sospetto tale), né che consideri la conciliazione prioritaria, indispensabile o necessariamente rilevante ai fini di stabilire se, come, quando o dove scontare la pena pubblica o quanta scontarne¹³. Pena pubblica, infatti, dovrebbe continuare a significare pena (ma non inutile sofferenza) nell'interesse della gente tutta e non solo della vittima (per la quale di norma la pena coincide invece con una sofferenza, anche fine a se stessa). Alla pretesa punitiva pubblica dovrebbe perciò corrispondere una sanzione che restituisca alla collettività qualcosa, per esempio attraverso lavori di pubblica utilità (anche particolarmente qualificati, laddove per esempio il condannato sia un manager); ma anche qualcuno, ossia un essere umano migliore, dei cui tanti problemi -magari attraverso opportuni incentivi- il percorso sanzionatorio (anche, ma certamente non solo e non necessariamente, attraverso un suo incontro con le vittime del suo reato) abbia saputo farsi carico, nella consapevolezza della corresponsabilizzazione della società nella genesi del reato¹⁴.

¹³ Per un monito a evitare che le impostazioni politico-criminali “vittimocentriche”, mettano in pericolo i principi garantistici del diritto penale classico e finiscano per accentuare “l'istanza punitiva, se non addirittura vendicativa” della giustizia penale, cfr. Palazzo (2016, pp. 71 ss.).

¹⁴ In questa direzione mi pare si muovano, sia pur timidamente, le ultime novità legislative italiane. Penso alla sospensione del processo con messa alla prova per gli adulti, disciplinata dalla legge 67 del 28 aprile 2014, in cui la mediazione con la persona offesa dal reato, proposta nell'istanza per la sospensione dall'imputato, sembrerebbe essere uno degli elementi, non il solo e non quello necessariamente determinante, su cui si basano l'accoglimento dell'istanza da parte del giudice e il successivo giudizio sull'esito positivo della messa alla prova; oppure penso all'archiviazione o al proscioglimento nei

E', questa mia, certamente una proposta assai lontana dal dissolvimento del reato nella comunità che immaginava Christie, pur tuttavia meno lontana – mi sembra - dal suo pensiero rispetto a quella composizione privata e privatizzata dei conflitti che, sotto l'etichetta di giustizia riparativa, viene talvolta perorata nel suo nome.

Riferimenti bibliografici

- Abel Richard (1982), a cura di, *The Politics of Informal Justice*, vol. 1 *The American Experience*, vol. 2 *Comparative Perspectives*, New York, Academic Press.
- Abel Richard (1987), *The Real Tort Crisis: Too Few Claims*, in "Ohio State Law Journal", 48, p. 443 ss.
- Abel Richard (1988), *The Crisis Injuries, Not Liability*, in Olson Walter, a cura di, *New Directions in Liability Law*, New York, The Academy of Political Science.
- Bauman Zigmunt (2000), *La solitudine del cittadino globale*, Milano, Feltrinelli.
- Bauman Zigmunt (2015), *Modernità liquida*, Roma-Bari, Laterza Editori (ottava edizione).
- Beiser Vince (2009), *Nils Christie: Empty the Prisons*, in "Wired Magazine" disponibile sul sito <http://www.wired.com/2009/09/ff-smartlist-christie/>
- Bourdieu Pierre (1998), *L'essence du néolibéralisme*, in "Le Monde Diplomatique", marzo, disponibile sul sito: <http://www.monde-diplomatique.fr/1998/03/BOURDIEU/10167>
- Burger Warren E. (1976), *Annual Report on the State of the Judiciary*, in "American Bar Association Journal", Vol. 62, No. 4, pp. 443-446.
- Burger Warren E. (1982), *Isn't there a better way?*, in "American Bar Association Journal", vol. 68, No. 3, pp. 274-277.

casi di particolare tenuità del fatto di cui al d.Lgs. 16 marzo 2015 n.28, dove l'esiguità dell'offesa non è rimessa alla valutazione del destinatario della medesima e non è quindi previsto (a differenza di quanto accade di fronte al giudice di pace ex art. 34 del d.lgs. n. 274/2000) un suo diritto di veto. In entrambi i casi la decisione sull'alternativa alla pena classica pare restare saldamente nelle mani del giudice e non finire in quelle della vittima, la cui opinione o il cui incontro con l'autore mantengono l'importanza che il primo ritenga opportuno ad essi attribuire: ciò, mi sembra, nell'ottica di una pena che non si "privatizza", ma che rimane pubblica.

- Burger Warren E. (1984), *The State of Justice*, in “ABA Journal”, Vol. 70, No. 4, pp. 62-66.
- Christie Nils (1952), *Fangevoktere i konsentrasjonsleire / Guards in concentration camps*, in “Nordisk Tidsskrift for Kriminal videnskab”, Vol. 40, pp. 439-458 e Vol. 41, pp. 44-60.
- Christie Nils (1972), *Fangevoktere i konsentrasjonsleire / Guards in concentration camps*, Oslo, Pax.
- Christie Nils (1977), *Conflicts as property*, in “The British Journal of Criminology”, vol. 17, pp. 1-15.
- Christie Nils (1981), *Limits to Pain*, Oxford, Robertson.
- Christie Nils (1993), *Crime Control as Industry. Towards GULAGS, Western Style?*, London and New York, Routledge (edizione ampliata 1994).
- Christie Nils (1996a), *Sosialkontroll / Social control*, in Høigård, Cecilie, LivFinstad, a cura di, *Kriminologi*, Oslo, Pax, pp. 87-95.
- Christie Nils (1996b), *Kriminologi / Criminology*, in Boe Erik, a cura di, *Veienmotrets studiet*, Oslo, Tano-Aschehoug, pp. 340-347.
- Christie Nils (1998), *Roots of a Perspective*, disponibile sul sito http://folk.uio.no/christie/dokumenter/roots_of_a_perspective.htm
- Christie Nils (2004), *A Suitable Amount of Crime*, London & New York, Routledge.
- Fiss Owen (1983) *Against Settlement*, “Yale Law Journal”, 93, p. 1073 ss.
- Galanter Marc (1983), *Reading the Landscape of the Disputes: What We Know and Don't Know (and Think We Know) about our Allegedly Contentious and Litigious Society*, in “UCLA Law Review”, 4 (31).
- Galanter Marc (1986), *The Day After the Litigation Explosion*, in Maryland Law Review“, 3 (46).
- Galanter Marc (1993), *News from Nowhere: The Debase Debate on Civil Justice*, in “Denver University Law Review“, 77 (71).
- Galanter Marc (2004), *The Vanishing Trial: An examination of Trial sand Related Matters in the Federal and State Courts*, in “Journal of Empirical Legal Studies“, vol.1, n. 3, pp. 459-570.
- Giambalvo Maurizio (2004), *Nils Christie, autore di saggi sulle politiche e il sistema penitenziario. Intervista a Nils Christie*, disponibile al sito di ristretti orizzonti: <http://www.ristretti.it/commenti/2004/febbraio/christie.htm>.
- Goanech Mathilde (2013), *Il ruolo delle consulenze private nello Stato. Quei lobbisti che scrivono le leggi francesi*, in “Le Monde Diplomatique”, n. 1, anno XX, p. 1.
- Grande Elisabetta (1996), *L'apporto dell'antropologia alla conoscenza del diritto (piccola guida alla ricerca di nuovi itinerari)*, in “Rivista critica del diritto privato”, vol. XIV, pp. 467-500.

- Grande Elisabetta (1999), *Alternative Dispute Resolution, Africa and the Structure of Law and Power: The Horn in Context*, in "Journal of African Law", 43, pp. 63-70.
- Grande Elisabetta (2007a), *Conflict*, voce in Clark David, a cura di, *Encyclopedia of Law and Society. American and Global Perspectives*, Los Angeles-London, SagePublication, vol.1, pp. 241-244.
- Grande Elisabetta (2007b), *Il terzo strike. La prigionia in America*, Palermo, Sellerio.
- Grande Elisabetta (2009), *Povero nemico. Diritti negati negli Stati Uniti d'America*, in "Quaderni fiorentini per la storia del pensiero giuridico moderno", vol. 38, pp. 1081-1138.
- Grande Elisabetta (2012), *Il business odioso del partenariato*, apparso su "Il Manifesto" di sabato 15 dicembre 2012 e disponibile in rete al sito <https://anpicatania.wordpress.com/2012/12/16/il-business-odioso-del-partenariato-fonteil-manifesto-autriceelisabetta-grande/>
- Grande Elisabetta (2016a), *Cronaca di una vergogna annunciata. Povertà e diritti negati: da Gainesville (Florida) a Padova (Italia)*, in "Questione Giustizia online".
- Grande Elisabetta (2016b), "I'm doing it for myself". *The Aggressive Promotion of the Individual Self as the Dark Side of Women's Rights*, in De Lauri Antonio, a cura di, *The Politics of Humanitarianism. Power, Ideology and Aid*, I.B. Taurus, pp. 77-97.
- Grande Elisabetta, Mattei Ugo (2008), *Giustizia allo specchio*, in De Lauri Antonio, a cura di, "Antropologia", VIII, vol.11, pp. 25-39.
- Greene Judith (2007), *Banking on the Prison Boom*, in Herivel Tara, Wright Paul, a cura di, *Prison Profiteers. Who Makes Money from Mass Incarceration*, pp. 3-26.
- Grillo Trina (1991), *The Mediation Alternative: Process Dangers for Women*, in "Yale Law Journal", 100, p. 1545 ss.
- Grossi Paolo (2005), *Il diritto tra potere e ordinamento*, Napoli, Editoriale Scientifica.
- Grossi Paolo (2006), *Società, diritto, Stato. Un recupero per il diritto*, Milano, Giuffrè.
- Gulliver Phil H. (1963), *Social Control in an African Society. A Study of the Arusha, Agricultural Masai of Northern Tanganyika*, Boston, Boston University Press.
- Gulliver Phil H. (1979), *Disputes and Negotiations: A Cross-Cultural Perspective*, New York Academic Press.
- Lindblom Per Henrik (2007), *La risoluzione alternativa delle controversie: l'oppio del sistema giuridico? Prospettive in materia di ADR in generale e nel contesto svedese in particolare*, in Varano Vincenzo, a cura di, *L'altra Giustizia*, Milano, Giuffrè, pp. 219-253.
- Mannozi Grazia (2003), *La giustizia senza spada. Uno studio comparato su giustizia riparativa e mediazione penale*, Milano, Giuffrè.

- Mannozi Grazia (2015), *Traduzione e interpretazione giuridica nel multilinguismo europeo: il caso paradigmatico del termine “giustizia riparativa” e delle sue origini storico-giuridiche e linguistiche*, in “Rivista italiana di diritto e procedura penale”, pp. 137-153.
- Mannozi Grazia (2016), *La “visione” di Raffaello: giustizia, filosofia, poesia e teologia*, in Mannozi G., Lodigiani G.A., a cura di, *Giustizia riparativa. Ricostruire legami, ricostruire persone*, Bologna, il Mulino, pp. 225-240.
- Mannozi Grazia, Lodigiani Giovanni Angelo (2016), a cura di, *Giustizia riparativa. Ricostruire legami, ricostruire persone*, Bologna, il Mulino.
- Mastro Randy M. (1991), *The Myth of the Litigation Explosion*, in “Fordham Law Review”, 199 (60).
- Nader Laura (1988), *The ADR Explosion: The Implications of Rhetoric in Legal Reform*, in *Windsor Yearbook Access to Justice*, pp. 269-191.
- Nader Laura (1990) *Harmony Ideology: Justice and Control in a Mountain Zapotec Village*, Stanford, Stanford University Press.
- Nader Laura (1993), *Controlling Processes in the Practice of Law: Hierarchy and Pacification in the Movement of Re-Form Dispute Ideology*, in “Ohio State Journal on Dispute Resolution”, 9 (1), pp. 1-25.
- Nader Laura (1999), *The Globalization of Law: ADR as ‘Soft’ Technology*, in *American Society of International Law Proceeding*, Washington D.C.
- Nader Laura (2002), *The Life of the Law. Anthropological Projects*, Berkeley, University of California Press.
- Nader Laura (2003), *Le forze vive del diritto*, a cura di Elisabetta Grande, Napoli, Edizioni Scientifiche Italiane.
- Nader Laura, Grande Elisabetta (2002), *Current Illusions and Delusions about Conflict Management in Africa and Elsewhere*, in “Law and Social Inquiry”, vol. 27, pp. 573-594.
- Olson Walter K. (1991), *The Litigation Explosion. What Happened When America Unleashed the Lawsuit*, Dutton, Truman Talley Books.
- Palazzo Francesco (2016), *Giustizia riparativa e giustizia punitiva*, in Mannozi Grazia, Lodigiani Giovanni A., a cura di, *Giustizia riparativa. Ricostruire legami, ricostruire persone*, Bologna, il Mulino, pp. 67-81.
- Riesman, David (1950), with Nathan Glazer, Reuel Denney, *The Lonely Crowd. A Study of the American Changing Character*, New Haven, Yale University Press, (ed. 2001).
- Roberts Simon (2008), *Un tribunale civile inglese secondo una prospettiva antropologica*, in “Antropologia”, vol. 11, pp. 40-56.

- Romano Santi (1951), *L'ordinamento giuridico*, Firenze, Sansoni.
- Sander Frank (1976), *Varieties of Dispute Resolution*, in 70 *F.R.D. (Federal Rules Decisions Articles)*, 111.
- Umbreit Mark (1998), *The Victim Sensitive Victim Offender Mediation Training Manual*, aggiornato al 2006 e disponibile online sul sito http://www.cehd.umn.edu/ssw/RJP/Projects/Victim-Offender-Dialogue/VOM_&_Conferencing/VOM_Training_Manual_06.pdf.
- Umbreit Mark (2000), *The Handbook of Victim Offender Mediation. An Essential Guide to Practice and Research*, San Francisco, Jossey-Bass-Wiley Company.
- Umbreit Mark, Lewis Ted (2015), *Victim Offender Mediation: Training Manual. A Composite Collection of Training Resource Materials* disponibile online sul sito http://www.cehd.umn.edu/ssw/rjp/resources/Program_Development/Victim-Offender-Mediation-Manual.pdf.
- Vanfraechem Inge, Aertsen Ivo, Willemsens Jolien (2010), a cura di, *Restorative justice realities: empirical research in a European context*, Den Haag, Eleven International Publishing.
- Varano Vincenzo (2007), a cura di, *L'altra Giustizia*, Milano, Giuffrè.
- Zher Howard (2014), *The Little Book of Restorative Justice: Revised and Updated*, New York, Good Books.
- Zinsstag Estelle, Vanfraechem Inge (2012), a cura di, *Conferencing and Restorative Justice: International Practices and Perspectives*, Oxford, Oxford University Press.

Su violenza e diritto penale

Luciano Eusebi

Abstract: *L'Autore, a partire dalla riflessione di Christie secondo la quale occorre rifiutare la violenza della sanzione penale per superare le ragioni che hanno portato al conflitto tra vittima e reo, pone in discussione le tradizionali teorie della pena che partono dal presupposto dello Stato come gestore egemone della forza legittima, come "oligarca della violenza". Un'efficace politica criminale deve promuovere il consenso dei cittadini alla prescrizioni dello Stato, piuttosto che un'obbedienza ottenuta attraverso il timore della sanzione. Il rapporto Stato-reo deve essere visto come rapporto biunivoco in cui il condannato restituisce con la pena qualcosa alla società, ma, al tempo stesso, riceve da essa risorse in termini di riabilitazione e risocializzazione. Da questo punto di vista, le pratiche della restorative justice possono essere utili per raggiungere l'autentico obiettivo del diritto penale che non è quello di infliggere la sanzione, ma di riguadagnare il consenso del consociato rispetto alle norme trasgredite. Ciò conduce anche ad una corretta concezione laica del perdono che implica la rinuncia alla vendetta da parte della vittima e l'assunzione di responsabilità da parte dell'offensore.*

Keywords: *violenza, sanzione penale, nozione di Stato, politiche criminali, restorative justice, vittima, perdono*

1. «Un'asimmetria necessaria tra il delitto e la pena»

«Confondere la giustizia con la vendetta (...) contribuirebbe solo ad accrescere la violenza, pur se istituzionalizzata» (FRANCESCO, 2014). Sono parole di papa Francesco (una fonte sufficientemente autonoma per slegare l'affermazione da indirizzi criminologici o dottrinali predefiniti), le quali propongono in estrema sintesi il *rischio*, come si dirà, che corrono, fin dai tempi antichi, i sistemi giudiziari di risposta ai reati.

Che tale risposta debba *mimare*, nei suoi contenuti, quelli propri di ciascun reato è stato ritenuto, in effetti, dalla nostra tradizione giuridica (almeno con riguardo all'inflizione della condanna) addirittura

tura ovvio. Per cui invece di *progettare* la prevenzione delle condotte criminose, s'è accreditata la dinamica retributiva come lo strumento necessitato onde poterla conseguire. Peraltro, attraverso un configurarsi molto discrezionale dei suddetti contenuti, dato che il concetto retributivo di corrispettività nulla dice di certo circa la pena da applicare per i singoli reati: salvo esigere che essa rappresenti un *danno* per il suo destinatario (*negativo per negativo*). Talvolta producendo, in tal modo, una mitigazione rispetto al taglione (è il caso della rinuncia alla pena di morte per l'omicidio volontario), ma in molti casi no.

Se il reato, dunque, in linea di principio – a prescindere, ora, dal problema inerente ai criteri di selezione, tutt'altro che *ontologici*, dei fatti criminosi – rappresenta una frattura dei vincoli di reciproco affidamento tra le persone che *costringe l'altro* (o *gli altri*) a subire un'offesa¹, cioè rappresenta, *lato sensu*, un atto di violenza, la configurazione della pena, in termini *speculari*, come danno finisce per renderla essa pure partecipe di una (analoga e contraria) conformazione *violenta*.

Ed è palese, in un simile quadro, l'esito costituito da una radicale estraneità al diritto penale di quanto auspicava, circa le conseguenze del reato, Nils Christie, alla cui memoria le presenti note sono dedicate: «prima e, preferibilmente, invece della violenza e in ogni fase successiva, si deve tentare di creare le condizioni per il dialogo», un dialogo che possa auspicabilmente far emergere, e *superare*, le motivazioni che abbiano condotto al delinquere (N. CHRISTIE, 2012, p. 150).

Come, altresì, l'orientamento summenzionato rende incomprensibile un'esigenza *costitutiva*, invece, per la riaffermazione, dinnanzi

¹ Cfr. già in questo senso L. PICOTTI (1993, p. 547 ss.): «La fondamentale esigenza sistematica, oltre che costituzionale e politico-criminale, di una concezione strettamente oggettiva del fatto tipico risulta rafforzata, e non attenuata, dal rilievo che la nozione di "oggettività" cui va riferita non deve essere intesa in una riduttiva accezione fisico-materiale, propria dei meri accadimenti naturali [...], ma deve comprendere anche o, meglio, porsi *dal punto di vista* della dimensione *intersoggettiva* dei *rapporti sociali*». Cfr. anche F. PALAZZO (1992, p. 469), secondo cui «l'interesse "tutelando" [...] dovrebbe presentare – almeno tendenzialmente – un connotato strutturale tale da renderlo rispettivamente fruibile ed aggredibile all'interno di una *relazione interpersonale* socialmente apprezzabile», e, più recentemente, G. DE FRANCESCO (2015, p. 860), che identifica il reato «quale espressione di uno squilibrio 'intollerabile' nelle relazioni interpersonali».

al negativo, di ciò che vorrebbe essere *altro* dal negativo, cioè per la riaffermazione della giustizia: l'esigenza – la fa valere ancora una volta, con rara capacità di sintesi, papa Francesco – di «un'asimmetria *necessaria* tra il delitto e la pena» (ID., 2014, corsivo nostro).

Orbene, la sanzione penale richiede davvero di assumere la medesima natura *violenta* del fatto criminoso? Non può che essere così?

2. Affrancare lo Stato dal ruolo di gestore (egemone) della violenza: sull'irriducibilità a tale ruolo di una politica criminale costituzionalmente orientata

Perché *non sia così* è necessario procedere dalla visione che si ha dello Stato. Ove, infatti, valga il presupposto – tutt'altro che rimosso sia nelle costruzioni dottrinali, sia soprattutto, nel sentire comune – secondo cui lo Stato si caratterizza come soggetto che evoca a sé il monopolio della violenza, in quanto mezzo ritenuto necessario alla organizzazione dei rapporti sociali, la partita è chiusa: in tale quadro, la potestà punitiva, cioè la tipologia più intensa dell'intervento statale nella sfera dei diritti individuali, non può che essere percepita, e dunque costruita, come espressione di violenza, sebbene in forme, se si vuole, *governate* o, come si diceva, *istituzionalizzate*. Così che il punire rappresenterebbe, insieme al muovere guerra (esso pure legittimato secondo regole intese ad accreditarlo come *giusto*), l'espressione più tipica del ruolo di gestore unico della violenza – di una violenza *giusta* – attribuito allo Stato².

Su questa via, del resto, la pena potrebbe anche essere intesa soltanto *prima facie* come *risposta* a una pregressa violenza perpetrata da qualcuno, manifestandosi, piuttosto, come un esercizio pianificato di violenza (torna il problema relativo ai criteri di selezione della criminalità) nei confronti di soggetti deboli: soggetti pur sempre autori di fatti illeciti, ma che fungerebbero da *capro espiatorio* quali destinatari di pene con cui lo Stato lascerebbe intendere di proteggere l'ordine

² Si consenta, in proposito, il rinvio a L. EUSEBI (2014, p. 437 ss.; 2010, p. 109 ss.).

sociale, esimendosi, in tal modo, dall'intervenire sui fattori che favoriscono le condotte criminose (specie quelle meno evidenti e più redditizie) o che producono, comunque, ingiustizia nella società, e perpetuando, conseguentemente, determinati assetti del potere.

Così che se lo Stato viene descritto, o si autocomprende, come oligarca della violenza si rischia di offrire un devastante pretesto di legittimazione per chi intenda sovvertire, a sua volta con la violenza, la violenza ravvisata nelle istituzioni dello Stato³: secondo una prospettiva drammaticamente immemore di quanto ha rappresentato la

³ Questo tema emerge in G. BERTAGNA, A. CERETTI, A. MAZZUCATO (2015, p. 83): «Noi pensavamo – afferma una delle persone un tempo compartecipi della «lotta armata» – che la violenza dello Stato e la violenza della rivoluzione fossero distinte. In realtà, se scegli il terreno della violenza, diventi simmetrico a chi ha il monopolio della violenza, nel caso specifico lo Stato. Non fai altro che riprodurre ciò che vorresti combattere. È un discorso di simmetria: pensi di essere il nemico di quell'altro, in realtà *ne stai diventando il figlio*». La frase – ripresa anche in D. PULITANÒ (2016a, p. 2) – indica, insieme, la (fondamentale) presa di distanze da un'opzione per la violenza (v. *infra*, nel testo), ma anche una non superata visione dello Stato come artefice di violenza. Orientamento, quest'ultimo, che, da un lato, impedisce di pensare a modalità diverse da quelle tradizionali della risposta ai reati e, dall'altro, rischia di rimanere nel solco di un atteggiamento antagonista nei confronti delle pubbliche istituzioni che, secondo Pulitanò, «riecheggia il 'né con lo Stato né con le BR', slogan dell'estremismo di fine anni '70» (*ibidem*). Il rilievo opposto da Pulitanò, secondo cui tale posizione «non coglie la differenza, sul piano giuridico e morale, fra usi legittimi e illegittimi della violenza» (*ibidem*) finisce, tuttavia, per accreditare la prospettiva di una potestà punitiva pur sempre concepita come esercizio, ancorché legittimo, di violenza e, come tale, non suscettibile di evoluzione circa il modello di giustizia cui si ispira. È una lettura che vorrebbe essere realistica e premessa di conseguenze garantistiche, ravvisate nella strategia puramente delimitativa costituita dal c.d. *diritto penale minimo*, come si evince, in particolare, dall'analisi di L. FERRAJOLI (2002, p. 330): «un sistema penale è giustificato soltanto se la somma delle violenze – delitti, vendette e punizioni arbitrarie – che esso è in grado di prevenire è superiore a quella delle violenze costituite dai delitti non prevenuti e dalle pene per essi comminati», sulla base dell'assunto icastico di cui alla prima pagina dell'*Introduzione* alla sua opera, secondo cui «la pena, comunque la si giustifichi e circoscriva, è una seconda violenza che si aggiunge al delitto». A noi pare, tuttavia, che solo affrancando il punire – beninteso senza infingimenti moralistici – dall'idea di un'inflizione legittima della sofferenza possa darsi una rivalutazione *sostanziale* delle garanzie individuali dinnanzi alla potestà punitiva, il cui ambito operativo, del resto, non s'è davvero contratto negli ultimi decenni (cfr. L. EUSEBI, 2002).

costruzione ancorché imperfetta di istituzioni democratiche, le quali hanno aperto vie d'accesso un tempo inimmaginabili, per molti, alla tutela di esigenze primarie.

Affinché la risposta ai reati non sia improntata al modello dell'inflizione coattiva di un danno corrispondente alla gravità ravvisata nel reato (di un *male* che si vorrebbe produca del bene, in termini di prevenzione) occorre pertanto, prioritariamente, abbandonare l'idea che la modalità propria dell'agire da parte dello Stato per assicurare il rispetto della legge non possa che coincidere, anche in contesti democratici, con un esercizio della violenza.

In altre parole, occorre non identificare il potere dello Stato di esigere comportamenti o imporre sanzioni – il potere *esecutivo*, nell'accezione originaria del termine – con l'esercizio di violenza. Un intento che, a prima vista, potrebbe apparire contraddittorio o velleitario, se è vero che il costringere si realizza o *manu militari* o manifestando la capacità di far valere, per il caso della non adesione a un comando, conseguenze indesiderate: il che in effetti corrisponde, ove avvenga *illegalmente*, a quanto l'art. 610 del codice penale descrive in rubrica come *violenza privata*.

Rispetto, tuttavia, all'esercizio dei poteri statuali possono individuarsi – *dovrebbero sussistere* – alcune peculiarità, rispetto ai fini e ai modi che lo caratterizzano, suscettibili di differenziarlo in maniera *sostanziale* dall'esercizio delle violenze. Caratteristiche, queste, che si rivelano decisive per la legittimazione stessa di quei poteri: tanto più con riguardo alla risposta nei confronti dei fatti criminosi.

Appare in primo luogo necessario, mutuando alcune espressioni di Massimo Pavarini, che la prevenzione dei reati (o, se si vuole, la sicurezza sociale) sia declinata come «bene pubblico»: il che può avvenire solo attraverso la «produzione di maggiore “sicurezza dei diritti per tutti”, *in primis* di coloro – i più deboli – che soffrono di minore tutela dei propri» (M. PAVARINI, 2001, p. 55). Il soggetto che esercita poteri nell'ambito della prevenzione dei reati è lo stesso soggetto, pertanto, chiamato ad agire per «rimuovere gli ostacoli di ordine economico e sociale che, limitando di fatto la libertà e l'eguaglianza dei cittadini, impediscono il pieno sviluppo della persona umana» (art. 3, comma

2, Cost.). Al contrario di chi usa violenza, che ordinariamente sfrutta e fomenta condizioni di ingiustizia.

Soprattutto però, ai nostri fini, la Costituzione vuole che lo Stato, nello stesso momento in cui applica sanzioni penali, *si faccia carico* del destino di chi viene condannato, perseguendo la tutela della società e il riconsolidarsi del consenso intorno al precetto trasgredito attraverso strategie di prevenzione generale *reintegratrice*⁴. L'orientamento costituzionale delle pene alla *rieducazione* del condannato (salve le tradizionali riserve sulla scelta di quel termine) non costituisce affatto un'opzione complementare o di chiusura: l'art. 27, terzo comma, è l'unica norma che la Costituzione dedica espressamente alla pena e, in tal modo, implica un'opzione chiarissima in senso contrario all'identificazione dell'agente di reato come un *nemico* estraneo all'orizzonte della corresponsabilità sociale (sia rispetto al suo agire, che rispetto al suo futuro). Laddove, invece, chi usa violenza non manifesta alcuna considerazione o, se si vuole, alcuna *premura* verso il destinatario dei suoi atti.

Inoltre, va considerato che la gestione del problema criminale è retta dal diritto: il diritto penale non è il diritto di applicare le pene, bensì segnala che c'è un *diritto* anche con riguardo all'intervento sul problema della criminalità (più diritto *criminale*, dunque, che diritto *penale*)⁵: un diritto che non riguarda soltanto le procedure, ma anche la salvaguardia/promozione della dignità di tutti i soggetti coinvolti nel fatto criminoso, fra i quali lo stesso agente di reato, e che dunque, diversamente dal diritto (?) di guerra, non consente mai la distruzione (fisica o esistenziale) di un altro essere umano. Mentre chi usa violenza *degrada* l'altro, in misura più o meno intensa, rispetto al diritto di essere riconosciuto come titolare di una uguale dignità.

⁴ Si consenta il rinvio, circa questo concetto, a L. EUSEBI, 2015.

⁵ Cfr. per esempio, sul tema, M. PAVARINI (1985, p. 19): «la critica [degli abolizionisti] al processo di formalizzazione del diritto penale moderno finisce per delegittimare il ruolo giocato, nella tutela delle libertà individuali, dai principi liberali classici»; sebbene, infatti, appaiano esposti al rischio «di tradursi in vuote parole prive di reali contenuti solo che si osservi[no] criticamente le nostre prassi giudiziarie», «rimane però sempre da notare che questi principi sono stati elaborati e si sono progressivamente imposti come *limiti* al potere punitivo dello Stato e non certo come legittimazione del potere punitivo statale».

In sintesi, le istituzioni pubbliche sono tenute ad agire col senso della corresponsabilità sia verso i presupposti del reato, sia verso le conseguenze, *erga omnes*, dei provvedimenti sanzionatori: affinché questi ultimi possano comunque rappresentare una *chance* positiva per i loro destinatari nonché, in particolare, circa la relazione tra di essi, la società e le persone offese dal reato.

3. La violenza come *rischio* degenerativo dei sistemi penali

Se, dunque, si tengono distinti il potere di obbligare e il potere di infliggere, quale contenuto dell'obbligo, conseguenze analoghe a quelle proprie di una condotta – il reato – indifferente alla sfera dei diritti altrui (siano essi individuali o comunitari), allora diviene possibile tornare a riflettere sui criteri accettabili della risposta agli illeciti penali, prendendo commiato dalla loro identificazione acritica con il modello retributivo.

Un modello il quale ravvisa, per l'appunto, l'elemento caratterizzante tale risposta nell'applicare al destinatario una *poena* (e non nel cercare di ricostruire qualcosa *con lui* e *rispetto a lui*): vale a dire nell'applicare un patimento, un danno e, quindi, una *violenza* (nel senso ristretto di cui alle norme del codice penale che vedono in essa solo *una* tra le forme di costrizione). Così che l'eventuale realizzarsi, in sede esecutiva, di esiti risocializzativi costituisce, al massimo, un fatto non deprecabile, ma estraneo all'essenza della pena, ravvisata nel *far soffrire* (che è altra cosa dal richiedere l'impegno connesso, per esempio, a un percorso reintegrativo).

Non si vede, tuttavia, perché l'obbligare debba tradursi nel costringere a subire qualcosa che sia pensato, *tout court*, come un danno.

Sarebbe impossibile, peraltro, escludere che la commissione di un reato comporti il soggiacere a determinate conseguenze: sia con riguardo all'esigenza di impedire il conseguimento di vantaggi illegalmente perseguiti, sia con riguardo all'esigenza di riaffermare la validità della norma trasgredita e di elaborare la frattura dei rapporti intersoggettivi che si esprime, come si diceva, nel fatto criminoso.

D'altra parte, lo stesso *rinvio al sociale*, talora evocato, della gestione di tali fatti non ne garantirebbe la razionalità e neppure la corrispondenza al «senso di umanità» richiesto dall'art. 27, terzo comma, della Costituzione; inoltre, finirebbe per dare rilievo soltanto agli illeciti che più facilmente destano allarme sociale e rimarrebbe esposto ai condizionamenti dei portatori di interessi contrari alla legge.

Si tratta, allora, di interrogarsi su *che cosa*, senza darlo per scontato, debba esigere l'ordinamento giuridico dinnanzi alla commissione dei reati. E nulla vieta, in questo senso, che il contenuto dell'obbligo possa avere natura progettuale, invece di configurarsi come un corrispettivo; che sulla conformazione di quel contenuto, una volta accertati i fatti e le responsabilità, possa ristabilirsi un'interazione (nel quadro, per esempio, di sanzioni prescrittive o ingiunzionali) tra l'ordinamento stesso e l'agente di reato; che sia data la possibilità all'imputato di non giungere all'eventuale sentenza di condanna, attraverso un progetto riparativo o un percorso di messa alla prova; che il perseguimento degli obiettivi di prevenzione possa avvenire grazie a un iter rielaborativo dei fatti il quale coinvolga, come accade con la mediazione penale, la stessa persona offesa (o un soggetto rappresentativo dei beni aggrediti); che la risposta all'illecito possa consistere, invece che nella detenzione, in un contributo rafforzato alle esigenze dello Stato sociale, come avviene con la pena pecuniaria per tassi o con il lavoro di pubblica utilità; e così via.

Tutti strumenti che presuppongono il *potere di obbligare* da parte dello Stato, ma che non per questo escludono il recupero di un rapporto dialogico tra l'ordinamento giuridico e chi dell'esercizio di quel potere risulti destinatario: delineando anzi – paradossalmente? – un'opportunità affinché ciò possa avvenire.

Ciò secondo una prospettiva di rilievo fondamentale ai fini della prevenzione dei reati, ove si consideri che la stabilità della medesima non dipende da contingenti effetti intimidativi sempre esposti a essere resi vani ove restino elevate le *chance* d'impunità (cosa per molti versi inevitabile, specie nel contesto di ordinamenti non totalitari) e tali, comunque, da presupporre forme del punire contraddittorie rispetto ai valori costituzionali di cui vorrebbero evitare l'offesa, bensì dipen-

de dall'attitudine del sistema giuridico a guadagnare il *consenso* dei consociati – prestato *per scelta* e non per timore – circa il rispetto dei precetti penali: cioè dalla capacità di favorire, anche sul piano sanzionatorio, il riconoscimento delle *buone ragioni* di stili comportamentali conformi a quei precetti e, pertanto, la riacquisizione di un atteggiamento responsabile verso i beni che siano stati aggrediti.

Per cui l'avvenuto *recupero*, in quest'ultimo senso, di chi abbia delinquito rappresenta un fattore di prevenzione *generale* ben più credibile e ben più solido dell'approccio al condannato, in veste di *nemico* della società, come strumento di intimidazione od oggetto di neutralizzazione: posto che quell'avvenuto recupero consolida in maniera particolarmente significativa, coinvolgendo lo stesso trasgressore, l'autorevolezza di un dato precetto, cioè la sua capacità di aggregare consenso sociale, manifestandosi in grado, altresì, di produrre effetti destabilizzativi nelle organizzazioni criminose (le quali non ha caso cercano di impedire, talvolta anche con mezzi cruenti, le defezioni, cfr. B. SPRICIGO, 2015).

A meno di non ritenere a priori *illiberale*, con qualche forzatura ideologica, il perseguimento stesso da parte dello Stato dell'obiettivo di persuadere alla legalità e di reintegrare gli agenti di reato. Ma non si tratta, com'era nelle impostazioni tipiche del positivismo, di avallare procedure che facciano del condannato l'oggetto passivo di un intervento inteso a rimodellare coattivamente la sua personalità. All'opposto, si tratta di considerare anche chi abbia delinquito come un *interlocutore* il quale, in un contesto reso quanto più possibile dialogico, resta capace di scelte autonome nuove: sia con riguardo alla valutazione di esperienze criminose pregresse e all'atteggiamento da assumere verso di esse, sia con riguardo al suo futuro.

Del resto, risulterebbe poco comprensibile l'idea che lo Stato democratico abbia sì il compito di fissare precetti intesi alla tutela dei beni fondamentali prevedendo sanzioni per il caso della loro trasgressione, ma non possa promuoverne l'osservanza o creare le condizioni, in sede sanzionatoria, affinché lo stesso trasgressore sappia recuperare la disponibilità a rispettarli. Quasi che sia più rispettoso, nel nome di una concezione molto astratta della libertà, interrompere ogni dialogo tra società e trasgressore, limitandosi a dosare il ricorso alla detenzio-

ne. Come se l'entità edittale delle pene rappresentasse nulla più che il catalogo dei prezzi (a pagamento incerto) per l'acquisto di una merce particolare, costituita dal reato.

Beninteso: di certo non si potrebbe affermare che lo Stato punisce, attraverso i suoi organi giudiziari, in rappresentanza dell'intera società in quanto la medesima, nel suo complesso, risulta esente da contraddizioni, ingiustizie e, dunque, corresponsabilità. Un dato, questo, che dovrebbe costituire l'antidoto nei confronti di qualsiasi *populismo* penale, ma soprattutto far sì che il ricorso al diritto penale venga messo in campo soltanto *dopo* aver progettato un intervento politico-criminale complessivo rispetto alla problematica criminologica di volta in volta presa in esame: onde evitare che il punire funga da alibi per non affrontare le suddette contraddizioni e per non adottare – in quanto incidenti su interessi consolidati – quelle scelte di prevenzione primaria (legislative e di politica sociale) che, pure, risultano fondamentali a fini di contrasto dell'agire criminoso⁶.

E tuttavia bisogna considerare che proprio e soltanto una risposta sanzionatoria la quale assuma caratteristiche progettuali, piuttosto che di corrispettivo, si pone in grado di interpretare in senso, per così dire, *biunivoco* la risposta susseguente alla commissione di un reato. Non solo, cioè, come effetto di un *debito* contratto dal soggetto agente nei confronti delle persone offese e della società (suscettibile di sollecitare a una responsabilizzazione e a una riparazione circa l'illecito posto in essere), ma anche come occasione perché possano avere rilievo profili di *credito* che facciano capo a quel medesimo soggetto – si pensi a deficit nelle opportunità socio-esistenziali di cui abbia potuto disporre durante la sua vita – nei confronti della società.

Solo attraverso modalità sanzionatorie di tipo progettuale (anche) la società, in altre parole, può *restituire* qualcosa all'autore di reato, in

⁶ K. LÜDERSSEN (2005, p. 153), ipotizza in proposito che «se il diritto penale fino a oggi non ha affidato simili problemi ad altri settori del diritto ciò è accaduto perché questi ultimi hanno a loro volta l'abitudine, nel momento in cui le cose si fanno complicate, di passare il testimone al diritto penale»: resta peraltro da chiedersi fino a che punto quel *passaggio* del testimone sia avvenuto, e tuttora avvenga, *in buona fede*. Al medesimo testo fa riferimento F. STELLA (2005, p. 223 ss.).

termini di impegno nei suoi confronti, ove il medesimo abbia vissuto situazioni di deprivazione o necessità, comunque, di aiuto con riguardo alla sua condizione di vita (va dunque superato lo *status quo* per cui le caratteristiche personali dell'autore restano di fatto irrilevanti nel momento della condanna, a meno che non si giunga a escludere o ritenere diminuita l'imputabilità).

Tutto questo esige, peraltro, che anche nei casi in cui si consideri inevitabile il ricorso alla detenzione rimanga fermo l'orientamento risocializzativo: sia con riguardo alle attività svolte in carcere (a quello che la legge descrive, con termine inadeguato, come *trattamento* penitenziario), sia attraverso l'applicabilità progressiva delle misure alternative. Altro, infatti, è abbandonare l'idea – che aveva caratterizzato una certa fase della sensibilità penalistica nel secondo dopoguerra – secondo cui il fine risocializzativo necessiterebbe della permanenza in carcere quale strumento *proprio* del suo perseguimento (come se la detenzione costituisse *in sé* uno strumento di reintegrazione sociale): senza alcuna necessità, pertanto, di ridefinire i criteri con cui si infliggono le pene. Altro, invece, è concludere che laddove, per motivazioni insuperabili di tutela della società, si faccia ricorso al carcere ciò renda impraticabile perseguire finalità risocializzative: in tal modo ravvisando, di fatto, nel carcere una *discarica* ove relegare soggetti irrimediabilmente reputati come *nemici* (e rinunciando a favorire, fra l'altro, l'affrancamento del condannato da vincoli di natura criminosa proprio nei casi in cui ciò potrebbe assumere il maggior significato generalpreventivo).

Da quanto s'è detto pare, in sintesi, potersi derivare che il contenuto di violenza, nel senso che s'è descritto, delle sanzioni penali non ne costituisce affatto una prerogativa necessitata, ma rappresenta, semmai, un *rischio* degenerativo (sebbene operante *ab immemorabili*) dei sistemi penali, il quale risulta in grado di delegittimarli.

Se il diritto penale, infatti, opera in sede sanzionatoria secondo il medesimo criterio di chi commette un reato, ispirandosi allo schema della corrispettività (dunque con indifferenza rispetto alla realtà esistenziale di chi viene punito, cui ritiene di dover arrecare un danno), finisce per offrire ai consociati un modello di comportamento fondato sulla risposta col male a ciò che si ritiene un male.

E poiché l'incontro con realtà negative – o invero, sovente, con realtà che si giudicano tali solo perché non rispondenti agli interessi del giudicante – non costituisce affatto un caso raro nella vita, simile modello funge da moltiplicatore culturale della violenza: in un senso esattamente opposto a ciò che l'obiettivo della prevenzione di atti offensivi dovrebbe richiedere. Tanto più in quanto l'inflizione giudiziaria di un mero *pacti* risulta del tutto premeditata, realizzandosi sulla base di una lettura impropria della giustizia – *si risponde al negativo col negativo, e solo al bene con il bene* – frutto di ponderazione legislativa e tale da proporsi come criterio generale dell'agire umano.

La manifestazione estrema di questo modello – la pena di morte – rende facilmente comprensibile come l'uccisione di Stato destabilizzi la percezione dell'intangibilità della vita nel contesto sociale e renda plausibile il mutuare quel medesimo modello nell'agire ordinario (*se lo Stato uccide una persona ormai inoffensiva, ben potrei avere ragioni più forti...*). Ma una dinamica consimile vale rispetto a qualsiasi scelta legale che faccia propri contenuti di violenza. Non a caso, del resto, le teorie classiche della c.d. guerra *giusta* hanno utilizzato percorsi argomentativi analoghi a quelli delle impostazioni penalistiche di carattere retributivo.

«Hai fallito – scrive Ivar Benjamin Østebø, di 16 anni – all'assassino di settantasette ragazzi, nell'isola di Utoya in Norvegia il 22 luglio 2011, dopo essere fortunatamente sfuggito alla sua furia omicida: «Non ci puoi colpire, noi siamo più grandi di te. Noi non risponderemo al male con il male, *come vorresti tu*. Noi combattiamo il male con il bene. E noi vinceremo» (cfr. http://www.corriere.it/esteri/11_agosto_01/breivik-lettera-sopravvissuto_8e0a1c3e-bc5a-11e0-9ecf-692a-b361efb9.shtml, 1-2 agosto 2011, corsivo nostro)⁷.

⁷ Sui rischi che l'eccidio norvegese venga, invece, strumentalizzato sul piano mediatico, più in altri paesi che in Norvegia, per screditare l'orientamento risocializzativo (e in genere l'*umanizzazione*) dell'apparato sanzionatorio penale – che in Norvegia non conosce l'ergastolo, essendo la pena massima applicabile, e applicata nel caso in esame, quella detentiva di anni ventuno – cfr. M. GIAMBALDO, 2012, p. 19.

4. Profili di un ossimoro perseguibile: la *pena* come progettualità reintegrativa

Il problema, allora, non è disquisire su quando un atto, pur sempre, di violenza possa dirsi *giusto*, confidando solo di poterne ridurre, in tal modo, la casistica. Il problema, piuttosto, è operare perché il ricorso alla violenza, comunque espressa, non abbia a riprodursi, per quanto possibile, nella società: fermo il fatto che atti gravi di prevaricazione necessitano di essere gestiti su un piano ulteriore a quello puramente risarcitorio e ferma, comunque, la necessità di agire sui profitti conseguiti in modo criminoso.

Del resto, l'ambito delle condotte illecite che richiedono un intervento pubblico diverso da questo affidabile all'autorità amministrativa non risulta riducibile oltre certi limiti: per cui se la visione della giustizia resta retributiva, il *punire* secondo il criterio del corrispettivo rimarrà tutt'altro che marginale.

Ora, la costruzione di un modello sanzionatorio *diverso* appare ricollegabile, come si accennava, all'idea della risposta al reato intesa come *progetto*, secondo una prospettiva di *prevenzione generale reintegratrice*.

Il che corrisponde a una nozione *estesa* di giustizia riparativa (*restorative justice*), tale da ricomprendere tutte quelle forme di risposta al reato che, attraverso il loro stesso contenuto, cercano di *ricostruire* – sia sul piano materiale, sia sul piano relazionale – con riguardo a ciò che il fatto illecito ha compromesso. In antitesi rispetto alla logica classica di una pena concepita come *retribuzione* del reato, per quanto accompagnata da alcune concessioni *ex post* a intenti risocializzativi (o di mera deflazione penitenziaria): che, tuttavia, non sono in grado di scardinare, anche nel sentire sociale, l'impianto di una strategia preventiva ricondotta all'intimidazione e alla neutralizzazione.

Vengono dunque in considerazione sia provvedimenti di natura più tecnicamente riparativa, ove il danno del reato risulti suscettibile, in qualche misura, di essere ridotto, sia provvedimenti di carattere restaurativo, inerenti alle condizioni che abbiano favorito la condotta criminosa, o all'impegno in favore del bene aggredito, o al rapporto

incrinato con la vittima e con la società, sia in particolare – secondo l’accezione più tipica della *restorative justice* – provvedimenti di mediazione penale, che comportano una rielaborazione diretta del fatto criminoso tra l’autore o l’indagato consenziente e la persona offesa (o un soggetto esponenziale dei beni che abbiano patito danno o pericolo).

In questo quadro, «la giustizia riparativa ha scompigliato le carte delle teorie sul diritto penale e sulla pena: ha rovesciato la prospettiva retributiva dominante e l’idea che la violenza sia un’*amara necessità* della giustizia, innovando radicalmente il modo di intendere la risposta all’illecito»; essa, infatti, «sa incontrare la violenza (...), ma non la *usa* per rispondere al reato, e dunque non la legittima e se ne tiene lontana» (C. MAZZUCATO, 2015, pp. 295 e 297)⁸.

Simile orientamento, peraltro, è in grado di assumere rilievo anche nei casi in cui appaia irrinunciabile disporre una detenzione: altro, infatti, è concepire quest’ultima come pena rappresentativa della gravità, che dovrebbe *compensare*, ravvisata nel reato, altro ritenerla – senza frode delle etichette – come elemento di una strategia che, in presenza di determinate caratteristiche del reato commesso, possa consentire di recuperare, nel minor tempo possibile, le condizioni di una prosecuzione con modalità diverse dell’iter sanzionatorio, fino al pieno reinserimento sociale.

S’è detto, nondimeno, che la stessa giustizia riparativa esigerebbe, per poter essere efficace (per poter persuadere a essere accolta), di configurarsi come succedanea a una minaccia tradizionale della pena, che ne esprimerebbe il carattere di *violenza*⁹. Ma anche da questo punto di vista le cose, forse, possono essere lette in modo diverso: la circo-

⁸ L’assunto, concernente un iter particolare di *mediazione* ormai non rilevante a fini processuali (l’inciso omesso precisa: «la sa ospitare nelle narrazioni e nella parresia»), risulta generalizzabile.

⁹ Cfr. G. MANNOZZI (2015, p. 235): «nonostante rinunci alla *vis* coercitiva del processo e alla durezza della pena come ritorsione, la giustizia riparativa mutua la propria capacità di essere applicata in modo da promuovere e garantire una egual tutela delle parti dall’esistenza del diritto penale e perciò, in definitiva, dalla violenza fondatrice di quest’ultimo». Riprende tale passo, e tale argomento, anche D. PULITANÒ (2016b, p. 9).

stanza, infatti, per cui l'ordinamento giuridico offra, *in prima battuta*, strumenti sanzionatori che mirino a ristabilire relazioni, piuttosto che prevedere la mera perdita di diritti (soprattutto, la libertà personale), non è priva di rilievo circa il significato complessivo dell'intervento penale e il modo d'intendere la prevenzione.

In tal modo, il diritto manifesta di essere interessato a una logica che è opposta a quella della violenza, così che la stessa *seconda battuta* sanzionatoria di carattere più tradizionale può ritenersi espressione del *potere di obbligare* da parte dello Stato, piuttosto che della volontà di rispondere al reato secondo la logica del danno e della sofferenza. D'altra parte, il rifiuto (non frequente) di opportunità orientate alla reintegrazione o l'inosservanza di prescrizioni non necessitano di ricondurre in modo automatico all'esecuzione di una pena detentiva: secondo un criterio del ricorso, in tali contesti, a pene maggiormente incisive sui diritti individuali che abbia carattere di *gradualità*, come ipotizzato, per esempio, all'art. 34 della bozza di riforma del codice penale predisposta dalla Commissione Pisapia.

5. Sul ruolo ambiguo del concetto di proporzionalità

Emerge peraltro, a questo punto, l'esigenza che si discuta circa uno dei paradigmi più consolidati della tradizione penalistica: se, infatti, la risposta al reato viene a costituire, in forme diverse, un *progetto* piuttosto che una ritorsione, ciò implica la rinuncia al rapporto di *proporzionalità*, e dunque di specularità, tra reato e pena. Esito il quale, tuttavia, trova resistenze anche in Autori, come Massimo Donini, che pure hanno fortemente sostenuto l'abbandono di un paradigma sanzionatorio fondato sulla *ripetizione del male* (cfr. M. DONINI, 2013, in part. pp. 1174 ss. e 1210 ss.; v. altresì, S. CECCHI, 2015, p. 81 ss. con alcune annotazioni critiche di chi scrive, nella *Prefazione* al medesimo volume, p. 25).

La preoccupazione prioritaria, a tal proposito, è di carattere garantistico: fermo che a tutti è chiaro come sia del tutto discrezionale la scelta della pena – dello spazio edittale – corrispondente al reato

cui si attribuisca la funzione di paradigma (di solito il reato per antonomasia: l'omicidio), si vorrebbe che le pene per gli altri reati fossero desumibili in base al medesimo rapporto che si ritenga sussistere tra la loro rispettiva gravità e quella del reato che funge da modello; sebbene con ampi spazi di mitigazione dei livelli sanzionatori di partenza in tal modo definiti, tenuto conto, in particolare, delle condotte di carattere riparativo che siano state poste in essere, o comunque accettate, dal soggetto agente. Un medesimo schema argomentativo, poi, dovrebbe guidare il giudice nella determinazione della pena all'interno dello spazio edittale definito dal legislatore, così da evitare sanzioni indominabili nella loro entità o, comunque, tali che a un reato meno grave possa corrispondere una pena più onerosa.

Simile impostazione, per quanto possa rappresentare pragmaticamente un passo in avanti rispetto al retribuzionismo classico, ha tuttavia dei costi rilevantissimi, che, a ben vedere, rischiano di inficiare l'intero impianto della giustizia riparativa. Senza che si debbano trascurare, nondimeno, le istanze garantistiche cui intende dare espressione.

Essa, in particolare, esige pur sempre un'entità sanzionatoria omogenea – che ovviamente continuerebbe a consistere in un *quantum* di detenzione – attraverso la cui modulazione in sede di condanna si tratterebbe di rendere aritmeticamente rappresentabile al contesto sociale il giudizio di disvalore sul fatto commesso, salvo poi – nella prospettiva risalente della *Unterschreitung* roxianiana (cfr. C. ROXIN, 1978, p. 183 ss.) – la considerazione quanto alla pena concretamente inflitta dei summenzionati accadimenti riparativi, non escludendosi la stessa rinuncia a punire.

Ciò, dunque, lascia sussistere la centralità, non solo teorica, di un computo della pena detentiva inteso quale contrappasso necessario perché emerga la gravità dell'illecito commesso (il negativo resta identificato come tale attraverso la *analogia* negatività della sanzione ad esso riferita). Con l'effetto per cui si persisterà nel vedere in quel corrispettivo la pena *giusta*, quella che si dovrebbe applicare, e che produrrebbe maggiore prevenzione, se non si cedesse a indulgenzialismi riparativi: rimanendo con ciò ben saldo, nel sentire comune (e ben al

di là dell'orizzonte penalistico), il modello della giustizia retributiva.

A noi pare che un chiarimento risulti indispensabile: l'esigenza garantistica che le tipologie e le entità massime delle sanzioni siano fissate dal legislatore non necessita di accreditarsi come l'individuazione della pena *corrispondente* alla gravità del reato commesso, ma come la determinazione, nei suoi limiti, di una strategia sanzionatoria conforme agli obiettivi perseguiti dal diritto penale e pertanto, secondo il modello che abbiamo proposto, alla prospettiva di una prevenzione generale (non solo formalmente) *reintegratrice*.

Non esistendo alcuna *schuldagemessene Strafe*, cioè alcuna pena che possa dirsi *in sé* corrispondente alla colpevolezza del fatto (e pertanto autonoma da valutazioni ulteriori, siano esse o meno esplicitate), la garanzia reale di ciascun individuo nei confronti della potestà punitiva pubblica è data esclusivamente, in altre parole, dalla scelta del tipo di prevenzione e, più in generale, di politica criminale che s'intenda perseguire: una scelta etico-sociale di fondo, che risulti antitetica alle teorizzazioni dell'agente di reato come nemico e conforme a una lettura finalmente non riduttiva dell'art. 27, terzo comma, della Costituzione.

Così che le decisioni assunte a livello legislativo e giudiziario in ambito sanzionatorio possano risultare argomentabili (e sindacabili) sulla base di un preciso modello della risposta al reato e possano effettivamente adeguarsi – secondo i limiti definiti dal legislatore per il perseguimento della suddetta strategia sulla base dei fattori caratterizzanti il fatto colpevole – alle peculiarità dei diversi accadimenti criminali e alla situazione personale dell'autore. Non trascurando come nel diritto penale classico la considerazione del reato riferita, pressoché esclusivamente, al suo *nomen iuris* abbia portato ad assimilare sul terreno sanzionatorio situazioni talora diversissime, che invece dovrebbero condurre a modalità della risposta giudiziaria significativamente differenziate.

Ne deriva che il giudizio sulla intrinseca gravità di un determinato fatto colpevole dovrebbe poter essere desunto dal processo e, semmai, dall'insieme dei significati che assume la strategia sanzionatoria nel suo complesso, e non da entità *aritmetiche* della risposta al reato: col

rischio, in quest'ultimo caso, di un'inevitabile rincorsa – ampiamente constatabile nell'ambito del *populismo* penale – all'inasprimento delle pene edittali e delle condanne per intenti di enfaticizzazione retorica della (pur indiscutibile) riprovevolezza di certe condotte; come pure col rischio di un ricorso alla pena per soddisfare istanze emotive di re-azione sociale all'offesa di determinati beni, ostatico rispetto a forme ben più adeguate di controllo delle condotte pericolose e non di rado indifferente a ponderazioni serie in tema di colpevolezza.

Deve ritenersi compatibile, per esempio, col principio di colpevolezza il fatto che nell'ambito del reato colposo di evento la condanna o meno a una pena detentiva – anche, ormai, di lunghissima durata – possa dipendere, a parità della tenuta di una condotta pericolosa, *esclusivamente dal caso*, cioè dalla eventualità, di norma del tutto minoritaria, che a quella condotta consegua l'effettivo realizzarsi dell'evento non voluto corrispondente al rischio posto in essere?

6. Dimensioni laiche del perdono

È dunque possibile una giustizia *senza spada*? (cfr. G. MANNOZZI, 2003). Se si tratta di una giustizia che non intende *ferire* la risposta può essere affermativa. È in grado di obbligare, ma non vuol far uso della lama: non mira a recidere, separare, espellere, sconfiggere, abbrutire. E non è poco. A maggior ragione perché non stiamo parlando di una giustizia privatizzata, nel cui ambito diventa possibile, oltre alla vendetta, anche semplicemente dimenticare l'accaduto, bensì di come la società possa ragionevolmente *fare giustizia* dinnanzi a un atto di ingiustizia: onde tornare a rendere giusti rapporti che non lo sono stati.

Per questo i percorsi della giustizia riparativa sono rimasti distinti da quelli dell'abolizionismo penale, che sostanzialmente *nega* il problema criminale (nel nome di pur indubitabili ingiustizie dei processi di criminalizzazione e di penalizzazione), onde esonerarsi dal farsi carico di come affrontarlo.

Ha ragione Nils Christie quando afferma che «il crimine non esiste come fenomeno naturale» (Id., 2012, p. 132). Esistono i fatti offensivi,

le scelte personali, le trame di rapporti in cui le condotte deplorevoli s'inseriscono: ciò che molto diritto penale contemporaneo, ormai, neppure mostra di voler conoscere¹⁰. E la «punizione» – intesa nel senso corrente del termine – è «una, ma solo una, tra diverse opzioni»: per cui, dopo aver preso in considerazione «gli *atti indesiderati* come punto di partenza», si tratta di chiedersi «come questi atti debbano essere trattati» (*ibidem*, corsivo nostro). Ma proprio in forza di ciò «l'abolizionismo nella sua forma radicale non è [...] una posizione sostenibile» (*ibidem*).

Sarebbe stato facile per la giustizia riparativa teorizzare percorsi affrancati dal contaminarsi con le brutture dei sistemi penali, esibendo singoli episodi di riconciliazione extragiudiziaria. Ma la scommessa è proprio quella di dimostrare che una giustizia diversa è possibile, o meglio *indispensabile*, nell'ambito dei rapporti pubblici: ben al di là del diritto penale, l'umanità non può permettersi ulteriori secoli di ritorsioni, se non altro perché da settant'anni la guerra – anche una sedicente guerra *giusta* – può distruggere l'intera umanità. E il diritto penale – nella sua estensione transnazionale – rappresenta la punta dell'iceberg quanto al senso della giustizia recepito nella cultura globalizzata, ma proprio per questo può anche costituire la chiave di una svolta.

Sì, ma: la vittima «certamente non ha *diritto* (nel senso di pretesa *giuridica*) a *comportamenti moralmente significativi del reo*»; e, «tanto meno, la vittima potrebbe essere giuridicamente obbligata, o indotta dall'autorità, a *comportamenti moralmente significativi nei confronti del reo*». In altre parole, «la *restorative justice dà rilievo a bisogni (riconciliazione, ricomposizione di fratture nei legami sociali) che non costituiscono oggetto di diritti, né del reo né della persona offesa*» (D. PULITANÒ, 2016b, p. 13). Per cui si tratterebbe di «ragionare sui *limiti* di una possibile giustizia di Cesare» (*ibidem*).

¹⁰ «La criminalità – in particolare quella di massa – cessa sempre più di essere oggetto di conoscenza in una prospettiva causale e quindi, alla fine, cessa di essere oggetto di conoscenza *tout court*, se non nella sola dimensione statistica»: così M. PAVARINI (2016, p. 12) che in tutto questo vede manifestarsi l'orientamento secondo cui «dalla criminalità – come realtà nociva – ci si difende riducendo i rischi di vittimizzazione, da un lato, e neutralizzando selettivamente i “nemici”, dall'altro».

Il fatto è, tuttavia, che nulla di ciò che il diritto penale intenda perseguire può essere imposto: a parte la retribuzione fine a se stessa o la neutralizzazione fisica del condannato (ma le strategie neutralizzative non hanno mai ridotto i tassi complessivi di criminalità). Si tratta di riconoscere, piuttosto, che la prevenzione costituisce un processo dinamico, *motivazionale*, il quale ha a che fare con l'autonomia delle persone, siano esse incensurate o ritenute colpevoli. Sempre diffidando di chi millanti, in tema di criminalità, *soluzioni finali*.

Era il positivismo che credeva di poter ricostruire le persone, dopo averle *violato* come persone, fino a manipolare la sfera più intima del loro essere. Il retribuzionismo riguardava la libertà al passato, come se fossimo in grado di ponderarne l'utilizzo (mentre possiamo accertare empiricamente solo i fattori che su di essa abbiano inciso), in quanto fattore giustificativo del punire. Il positivismo, all'opposto, *negava* la libertà, pietra d'inciampo per tutti gli autoritarismi. La *restorative justice*, invece, riguarda la libertà *al futuro*: poiché *crede* in essa, quale *chance* che ogni individuo può sempre, ancora una volta, giocare. Il che implica la possibilità del rifiuto. Per la giustizia riparativa il soggetto nei cui confronti s'è aperto, o s'è *già concluso*, un *procedimento penale resta un interlocutore*: non si trasforma, per ciò solo, in un mero *mezzo*, *sul quale*, o *mediante il quale*, agire, ritenendo, in tal modo, di poter fare prevenzione.

Per cui, certamente, «il buon esito del percorso del reo dopo la sentenza – fino al pentimento – è un obiettivo possibile e positivo, cui la giustizia istituzionale può legittimamente *tendere* (la parola utilizzata nell'art. 27 Cost.!)»: dunque «non è un esito che possa essere *preteso*, men che meno imposto»; ed è sempre utile far richiamo all'esigenza di evitare il «capovolgimento della moralità di scelte di uomini liberi in moralismo gestito dall'autorità» (*ivi*, p. 14). Ma ciò non può condurre a trascurare che la giustizia riparativa costituisce l'*unico modello* finora proposto nell'ambito della dottrina penalistica in grado di rendere compatibile la potestà punitiva pubblica con l'imperativo kantiano rivolto a impedire la *reductio a res* – a uno *strumento* – di un essere umano, in quanto dotato di autonomia: senza per questo renderlo destinatario di un mero danno (la cui inflizione, peraltro, im-

plica, come in un circolo vizioso, un modello preventivo strumentale, fondato sulla deterrenza).

A meno di ritenere valorizzata la libertà di un essere umano (in palese contrasto con l'art. 3, secondo comma, della Costituzione) attraverso la cesura di qualsiasi relazionalità sociale nei suoi confronti, come attestato dall'intento di apportargli un danno e di relegarlo, quale nemico, nella solitudine della sofferenza che gli viene deliberatamente inflitta. O a meno di contestare, in radice, la legittimazione dello Stato a far valere determinati precetti comportamentali, rispetto alla loro negazione, e ciò perfino con riguardo alla salvaguardia di beni fundamentalissimi: il che, però, scardinerebbe la stessa ragion d'essere del diritto.

Tutto questo investe anche la questione del perdono? Se con ciò s'intende la disponibilità da parte di chi abbia subito un danno a non chiedere alcuna conseguenza di quel danno, per ragioni che possono essere le più varie, come quelle che si radicano in un rapporto affettivo o nella fiducia che proprio tale rinuncia possa scuotere l'offensore, ciò, in effetti, attiene soltanto alla sfera delle scelte personali. Ma è questa l'essenza del perdono? Il perdono non consiste in un'inerzia tolstoiana dinnanzi al male, anche se talora, come s'è detto, può esprimersi pure in questo modo. Implica, piuttosto, due requisiti caratterizzanti: la rinuncia a volere il male dell'offensore (alla *vendetta*) e l'apertura (l'interesse) a superare la frattura relazionale correlata al fatto illecito, sulla base di una seria responsabilizzazione dell'autore rispetto a quanto accaduto: posto che in assenza di questa apertura *pregressa* qualsiasi mutamento degli stili di vita risulta alquanto improbabile¹¹.

Ma se ciò è vero, l'antinomia tra vendetta e perdono è per così dire *intrinseca* alla sfida rappresentata dal diritto rispetto alla mera *ripetizione del male*: per cui in effetti, nel senso predetto, «non c'è giustizia senza perdono»; così che «nella misura in cui si affermano un'etica e una cultura del perdono, si può anche sperare in una "politica del per-

¹¹ Sui requisiti, e sui presupposti filosofici e teologici, di una giustizia del *primo passo* cfr. F. STELLA, 2005, p. 201 ss.

dono” espressa in atteggiamenti sociali e in *istituti giuridici* nei quali la stessa giustizia assuma un volto più umano» (cfr. GIOVANNI PAOLO II 2002, n. 8, corsivo nostro). Affermazioni, queste, la cui provenienza da una fonte religiosa non ne inficia la portata sul terreno della laicità: del resto, la relegazione del perdono tra i concetti di natura confessionale ne ha ampiamente pregiudicato l’incidenza critica rispetto al diritto.

La ragion d’essere del diritto penale non sta nell’infliggere una pena, intesa come requisito del *fare giustizia*. Fermo il far sì che il reato non produca vantaggi, sta nel (porre in essere condizioni per) *riguadagnare* scelte di adesione dell’autore al rispetto delle norme trasgredite, attraverso la *responsabilizzazione* (grazie anche a impegni riparativi o attività di mediazione) nei confronti dell’offesa arrecata e delle esigenze correlate alla convivenza sociale. Il che può non escludere, quando vi sia il pericolo serio, altrimenti, della ripetizione di reati gravi, il perseguimento delle medesime finalità nell’ambito di un ricorso, temporalmente determinato, alla restrizione della libertà personale: suscettibile di modificarsi ove simile responsabilizzazione appaia progredire.

È proprio questo orientamento delle sanzioni penali che risulta in grado di produrre prevenzione generale, senza mortificare la dignità di coloro cui siano applicate. Un equivoco troppo a lungo perpetuatosi si sostanzia nella persuasione che le pene avrebbero come destinatari dei loro effetti (esemplari) i consociati: effetti, questi, aleatori, presuntivi, impalpabili, rispondenti a una prospettiva che riduce il condannato, inevitabilmente, a un mezzo. Si tratta, invece, di muovere dalla consapevolezza per cui gli unici destinatari sui quali il diritto penale agisce davvero sono i soggetti che coinvolge nei suoi provvedimenti e gli unici risultati che il diritto penale può realmente constatare riguardano quei medesimi soggetti. Se, dunque, è fondamentale per i sistemi penali promuovere l’autorevolezza, le buone ragioni, la capacità di persuasione dei precetti violati, ciò non potrà che avvenire con riguardo al soggetto – l’autore di reato – del quale immediatamente si occupano e non potrà che investire la sua responsabilizzazione nei confronti dell’illecito commesso.

Solo quando il diritto penale riesce a guadagnare il consenso dello stesso autore di reato circa la validità e l'intangibilità del precetto trasgredito si realizza un fatto che assume rilievo generalpreventivo, in quanto consolida (e in parte ripristina) con una forza singolare, data la provenienza di simile scelta, l'attitudine di quel precetto a trovare adesione fra i consociati.

Gli altri esiti *diretti* dell'intervento penale – interruzione di un'attività criminosa, avocazione dei profitti, tutela della società dal pericolo di recidive gravi, risarcimento del danno – attengono a profili di *difesa* della società o di natura civilistica, *non alla prevenzione generale*: salva solo una qualche incidenza dissuasiva della presa d'atto che, in un dato caso, s'è dovuto rispondere di un certo reato e della ricorrenza in cui ciò avviene per quel tipo di reato.

«È il precetto, non la sanzione, la regola di giustizia»: e pertanto «l'attenzione verso il precetto è fondamentale»¹². La prevenzione, in altre parole, si gioca essenzialmente sull'adesione ai precetti, cui le stesse sanzioni penali sono chiamate a contribuire: ma ciò non accade ove il contenuto delle pene, inteso quale corrispettivo, smentisca le istanze che intende far valere, in tal modo colorandosi di violenza. Il *punire* – mutuando Domenico Pulitanò – «deve poter evidenziare un profilo buono, moralmente positivo» (ID., 2016b, p. 3).

Si tratta, in effetti, di ricostruire nessi tra assunzioni di responsabilità e capacità di giudizio che non risultino più unilaterali¹³. Valga l'approdo firmato da alcune persone che erano state coinvolte nella lotta armata: «*Riteniamo valore supremo e inviolabile il riconoscimento della persona e della vita umana e rifiutiamo ciò che in passato ci aveva portati a negarla e demonizzarla, identificandola unicamente con la sua funzione*»¹⁴.

¹² Così D. PULITANÒ (2016a, p. 13; 2016b, p. 2). Chi scrive, a sua volta, aveva posto in evidenza il ruolo cardine dei precetti ai fini della prevenzione generale già molti anni orsono: si veda il capitolo a ciò deputato in L. EUSEBI (1990, p. 47 ss.). Sul tema, resta fondamentale la riflessione di C. MAZZUCATO (2006, p. 63 ss.).

¹³ In questo senso, richiamando Hannah Arendt, D. PULITANÒ (2016a, p. 15).

¹⁴ Così la *Lettera degli «ex»* riportata in G. BERTAGNA, A. CERETTI, A. MAZZUCATO (2015, p. 78 ss.), richiamata anche in D. PULITANÒ (2016a, p. 3).

Riferimenti bibliografici

- Bertagna G., Ceretti A., Mazzucato A. (2015), a cura di, *Il libro dell'incontro. Vittime e responsabili della lotta armata a confronto*, il Saggiatore, Milano.
- Cecchi S. (2015), *Partire dalla pena*, in S. Cecchi, G. Di Rosa, T. E. Epidendio, *Partire dalla pena. Il tramonto del carcere*, Liberilibri, Macerata.
- Christie N. (2012), *Una modica quantità di crimine*, trad. it. di D. Zazzi, Colibrì, Paderno Dugnano.
- De Francesco G. (2015), "Interpersonalità" dell'illecito penale: un 'cuore antico' per le moderne prospettive della tutela, "Cassazione Penale", 2.
- Donini M. (2013), *Per una concezione post-riparatoria della pena. Contro la pena come raddoppio del male*, in "Rivista italiana di Diritto e Procedura Penale".
- Eusebi L. (2015), *Riforma penitenziaria o riforma penale?*, "Diritto Penale e Procedura", p. 1334 ss.
- Eusebi L. (2014), *La legittima difesa come categoria alla prova. Fine della nozione di guerra giusta e problemi aperti*, "Monitor Ecclesiasticus".
- Eusebi L. (2010), *Visioni della giustizia e giustificazioni della guerra*, in C. Bresciani - L. Eusebi, a cura di, *Ha ancora senso parlare di guerra giusta? Le recenti elaborazioni della teologia morale*, Dehoniane, Bologna.
- Eusebi L. (2002), *Oltre la prospettiva del diritto penale «minimo»*, in U. Curi, G. Palombarini, *Diritto penale minimo*, Donzelli, Roma, p. 185 ss.
- Eusebi L. (1990), *La pena in crisi. Il recente dibattito sulla funzione della pena*, Morcelliana, Brescia.
- Ferrajoli L. (2002), *Diritto e ragione. Teoria del garantismo penale*, 7ª ed., Laterza, Roma-Bari.
- Francesco (2014), *Lettera ai partecipanti al XIX Congresso Internazionale dell'associazione Internazionale di Diritto Penale e del III Congresso dell'Associazione Latinoamericana di Diritto Penale e Criminologia*, con commento di L. Eusebi, "Rivista Italiana Diritto Procedura Penale", n. 1, p. 1019 ss.
- Giambaldo M. (2012), *Prefazione a N. Christie, Una modica quantità di crimine*, cit.
- Giovanni Paolo II (2002), *Messaggio per la XXXV Giornata mondiale della pace. Non c'è pace senza giustizia. Non c'è giustizia senza perdono*, 1° gennaio, nn. 8 e 15, http://w2.vatican.va/content/john-paul-ii/it/messages/peace/documents/hf_jp-ii_mes_20011211_xxxv-world-day-for-peace.html.
- Lüderssen K. (2005), *Il declino del diritto penale*, Giuffrè, Milano.
- Mannozi G. (2015), *La «visione» di Raffaello: giustizia, filosofia, poesia e teologia*,

- in G. Mannozi, G. Lodigiani, a cura di, *Giustizia riparativa. Ricostruire legami, ricostruire persone*, il Mulino, Bologna.
- Mannozi G. (2003), *La giustizia senza spada. Uno studio comparato su giustizia riparativa e mediazione penale*, Giuffrè, Milano.
- Mazzucato C. (2015), *La giustizia dell'incontro. Il contributo della giustizia riparativa al dialogo tra responsabili e vittime della lotta armata*, in G. Bertagna, A. Ceretti, A. Mazzucato, a cura di, *Il libro dell'incontro*, cit.
- Mazzucato C. (2006), *Dal buio delle pene alla luce dei precetti: il lungo cammino del diritto penale incontro alla democrazia*, in I. Marchetti, C. Mazzucato, *La pena 'in castigo'. Un'analisi critica su regole e sanzioni*, Vita e Pensiero, Milano.
- Palazzo F. (1992), *I confini della tutela penale: selezione dei beni e criteri di criminalizzazione*, in "Rivista Italiana di Diritto e Procedura Penale", 2.
- Pavarini M. (2016), *Governare la penalità. Struttura sociale, processi decisionali e discorsi pubblici sulla pena*, "Ius17", 3, numero monografico).
- Pavarini M. (2011), *Degrado, paure e insicurezza nello spazio urbano*, in M. Donini, M. Pavarini, a cura di, *Sicurezza e diritto penale*, Bononia University Press, Bologna, p. 55 ss.
- Pavarini M. (1985), *Introduzione a N. Christie, Abolire le pene. Il paradosso del sistema penale*, trad. it. di G. Urzì, Edizioni Gruppo Abele, Torino.
- Picotti L. (1993), *Il dolo specifico. Un'indagine sugli 'elementi finalistici' delle fattispecie penali*, Giuffrè, Milano.
- Pulitanò D. (2016a), *Sul libro di un incontro fra vittime e responsabili della lotta armata*, www.penalecontemporaneo.it, 18 gennaio.
- Pulitanò D. (2016b), *In dialogo con "Luciano Eusebi, La Chiesa e il problema della pena, Milano [rectius, Brescia] 2014"*, www.penalecontemporaneo.it, 7 aprile.
- Roxin C. (1978), *Prävention und Strafzumessung*, in *Festschrift für H.-J. Bruns*, Heymann, Köln-Berlin-Bonn-München.
- Spricigo B. (2015), *La giustizia riparativa nel sistema penale e penitenziario in Nuova Zelanda e Australia: ipotesi di complementarità*, in "Rivista Italiana di Diritto e Procedura Penale", p. 1941 ss.
- Stella F. (2005), *La giustizia e le ingiustizie*, il Mulino, Bologna.

Un ricordo di Christie ad Antigone

Patrizio Gonnella

Era la primavera del 2000. In Italia papa Giovanni Paolo secondo aveva promosso il Giubileo delle carceri. I detenuti erano più o meno lo stesso numero rispetto a quello attuale ovvero erano intorno ai 54 mila. Negli Stati Uniti per ancora pochi mesi Bill Clinton sarà il Presidente. Il novembre successivo inizierà l'era di George W. Bush. I detenuti nelle prigioni americane nel 2000 erano circa 2 milioni, come oggi, nonostante l'approccio più mite di Barack Obama e i suoi tentativi di riforma della giustizia criminale. Incontrai proprio in quel frangente per la prima volta Nils Christie. Eravamo a Lecce ai tempi in cui il sociologo delle religioni Pietro Fumarola invitava abolizionisti e garantisti a dialogare sulla giustizia. Nils Christie aveva pubblicato in Italia quattro anni prima per Eleuthera *'Il business penitenziario. La via occidentale al gulag'*. Insieme a Francesca Paci, oggi giornalista de La Stampa, lo intervistammo per Fuoriluogo, inserto del Manifesto. Il reato non esiste era il suo refrain. Il reato è un'invenzione artificiosa del decisore politico. Così lui argomentava: *"Ci sono molte cose pessime al mondo, cose che io personalmente disapprovo, ma la questione è se esse costituiscono dei reati oppure no: è un problema di definizione. Noi dobbiamo decidere cosa è criminale e cosa non lo è. Cosa assomiglia al criminale: il cattivo, l'incomprensibile, l'involontario? Niente di tutto questo lo è necessariamente, c'è una grande libertà nelle definizioni. La maggior parte dei comportamenti che consideriamo criminali hanno a che vedere con dei conflitti, ma i conflitti possono anche essere mediati. Possiamo leggerli come le contraddizioni insite nella natura umana. Dobbiamo lavorare su vie alternative al sistema delle pene, dobbiamo occuparci di riconciliazione e di compensazione delle vittime. Nella vita civile accade che sorga un conflitto, segno di un disagio, e che si entri in contrasto con la polizia, con le istituzioni. A quel punto non dobbiamo essere interessati alla soluzione più facile, ossia alla vittoria dello Stato che sconfigge il criminale."*

In primo luogo mi soffermo sul linguaggio. Christie non si affida a un linguaggio per esperti. Il suo non è un linguaggio tecnocratico. Non usa termini che rinviano a motivazioni giuridico-filosofiche. Non cerca di legittimarsi con le parole all'interno di un pensiero storicamente solido e fondato. Non si pone in continuità espressa con nessuno nella storia delle idee. Si affida a un linguaggio immediato da tutti comprensibile. Entra con nettezza dentro la semantica del diritto penale che riduce se stesso a una partita da giocarsi contro il criminale che va sconfitto. Christie non è preoccupato di legittimarsi davanti alla comunità scientifica dei penalisti o più in generale dei giuristi. Le sue parole hanno qualcosa di 'religioso', di 'cristiano', di 'anarchico'. La riconciliazione rinvia al Vangelo e al sacramento della Confessione. *"La misericordia di Dio sarà sempre più grande di ogni peccato"*: ha twittato Papa Francesco usando l'account @Pontifex in ben nove lingue. I due linguaggi non sono distanti. Il tweet di papa Francesco è tratto da *'Misericordiae Vultus'*, la Bolla con cui è stato indetto il Giubileo Straordinario della Misericordia. *"Nessuno può porre un limite all'amore di Dio che perdona"* afferma con chiarezza Papa Francesco nel testo della Bolla per il Giubileo. Dio perdona. Perché lo Stato no? Perché lo Stato anziché affidarsi alla riconciliazione ha deciso di affidarsi al conflitto penale, allo spettacolo del processo e alla pena carceraria? La confessione cos'altro è se non una mediazione di un conflitto? Nella dottrina cristiana non si può mediare solo quello che si decide che non è mediabile. Per Papa Francesco vi è una sola eccezione: *"Non esiste alcun peccato che Dio non possa perdonare! Nessuno! Solo ciò che è sottratto alla divina misericordia non può essere perdonato, come chi si sottrae al sole non può essere illuminato né riscaldato"* (Discorso ai partecipanti a Corso della Penitenzieria, 12 marzo 2015). Per cui tutto è nelle mani e nella disponibilità del peccatore, del criminale. *"Dio ci comprende anche nei nostri limiti, ci comprende anche nelle nostre contraddizioni. Non solo, Egli con il suo amore ci dice che proprio quando riconosciamo i nostri peccati ci è ancora più vicino e ci sprona a guardare avanti. Dice di più: che quando riconosciamo i nostri peccati e chiediamo perdono, c'è festa nel Cielo. Gesù fa festa: questa è la Sua misericordia"*. Papa Francesco parla di contraddizioni. Christie di conflitti e disagi. Siamo là. Chi va alla ricerca nel pensiero

di Christie di una logica ferrea, di soluzioni giuridiche che funzionino, di alternative capaci di reggere all'abolizione del diritto penale sbagliato piano. Christie non era interessato a dimostrare scientificamente che la sua proposta reggesse ai dubbi dei liberali, dei riduzionisti, dei garantisti. Il suo era un altro piano, quello di ciò che è umano e giusto fare. Non troppo diversamente da quanto Papa Francesco o un uomo di Chiesa è interessato a fare.

La proposta abolizionista di Nils Christie è una proposta che parte da una dura analisi critica degli affari selvaggi del mondo capitalista neo-liberale. Rinvia a una visione comunitaria anti-statalistica e anti-liberista. *“Ci sono tantissimi soldi che girano intorno al sistema carcerario, c'è un business edilizio che alimenta una grossa industria, in particolare negli Stati Uniti. Per costruire un carcere e mettere insieme una équipe che lo gestisca ci vuole parecchio denaro. La situazione negli Usa è tale che nei distretti territoriali mettere su prigionieri conviene. Per molti paesi le carceri sono una grossa risorsa industriale mai in crisi. Ne è un esempio il fiorire di prigionieri privati: un modo fra i tanti per fare soldi sul crimine. Il controllo penale si sta lentamente sostituendo alla sicurezza sociale. Per esempio il sistema newyorkese con la sua tolleranza zero è molto costoso, e questo significa una riduzione della spesa per il sistema scolastico. Così quest'ultimo si deteriora, mentre cresce il sovraffollamento delle carceri che diventano sempre di più una scuola del crimine. Una situazione di tragica idiozia. La stessa cosa accade in California dove, bilanci alla mano, è facile verificare che si spende molto di più per le carceri che non per la scuola, e c'è una potente lobby che lucra sull'industria delle prigionieri.”* Così Nils Christie rispondeva a una sollecitazione intorno alla scelta del titolo italiano del suo libro. La parola chiave è comunità. Il crimine deve essere compreso, risolto, masticato dentro la comunità. Per capire la proposta di Nils Christie è meglio affidarsi alle letture di Levi-Strauss e Papa Francesco piuttosto che a quelle di criminologi classici e studiosi del diritto positivo. Al limite è più utile collegarsi alla concezione della politica e della comunità di Hannah Arendt che ha scritto della rilevanza della cittadinanza attiva, della presa in carico collettiva della questione diritti umani e dignità. Ogni forma di esclusione dalla comunità comporta una lesione della dignità umana, che a sua volta è la *grundnorm* del sistema dei

diritti fondamentali, il diritto ad avere diritti. È la comunità politica a doversi occupare di tutti coloro i quali ne infrangono le regole scritte.

Pensiero e vita in Nils Christie, come in Louk Hulsman, erano indistinguibili. Il suo ottimismo si fondava sulla fede nei confronti dell'umanità. Dunque la sua proposta abolizionista partiva da un'analisi incontrovertibile del fallimento delle politiche punitive e proibizioniste per poi non preoccuparsi troppo di dimostrare logicamente le sue tesi dirette al superamento del diritto penale. È stato accusato di difetto di realismo politico. Eppure la sua analisi non difettava mica di critica al reale, quello tragico. Sempre nell'intervista che ci rilasciò allora così rispose a una domanda sulla questione dell'approccio proibizionista alle droghe: *“La droga è la piaga più grossa del sistema penitenziario occidentale. Tutte le difficoltà di gestione sono legate proprio allo stato di tossicodipendenza di gran parte dei detenuti. Non dobbiamo però dimenticare che si tratta di un problema importato dagli Stati Uniti, e ciò è assolutamente ed indissolubilmente legato al proibizionismo. Ho intervistato molte persone detenute, e una parte di esse non aveva mai fatto uso di droghe prima di entrare in prigione. Poi ci sono quelli che finiscono dentro per consumo personale o piccolo spaccio. Il problema non è quindi la droga, ma il modo scellerato con cui si è deciso di combatterla. Sono convinto che proprio tale approccio, più che la droga stessa, sia davvero una piaga importata dall'America in tutto il mondo, e in particolare a Mosca. Dobbiamo dichiarare guerra al modo in cui gli Usa hanno deciso di dichiarare guerra alla droga. Basta pensare ai numeri. Negli Usa ci sono più di 700 prigionieri, qui in Italia ne avete circa 200, in Russia 685. I russi hanno accettato lo stesso sistema repressivo degli americani nella lotta alla droga e le prigionie sono sempre più affollate: i drogati - come prodotto del sistema proibizionista - sono, insieme alle prostitute, la popolazione più numerosa nelle carceri.”* Non c'è nulla di visionario in queste parole. Il dato di partenza è inequivocabile, regge al passar del tempo visto che dopo sedici anni, tanti ne sono trascorsi da quell'incontro, finanche Barack Obama, presidente degli Usa, sta mettendo in discussione il paradigma repressivo della *war on drug*. Nils Christie non viveva sul pianeta Marte. Ha partecipato finanche alla discussione politica nel nostro Paese. Durante la campagna elettorale per le elezioni politiche del 2013 intervenne in uno dei comizi di Beppe Grillo.

Questi alcuni stralci del suo discorso rivolto al pubblico dei 5 Stelle: *“Buongiorno, mi chiamo Nils Christie, sono un criminologo, ma ho studiato sociologia. Il mio primo studio è stato sui guardiani dei campi di concentramento; sono tanto vecchio da aver vissuto la seconda guerra mondiale e aver lavorato sui campi di concentramento, non solo in Germania ma anche in Norvegia, su guardiani norvegesi, alcuni dei quali furono condannati dopo la guerra per il loro terribile comportamento verso i prigionieri, mentre la maggior parte si comportò in maniera accettabile. Questo mio piccolo studio, tanti anni fa, fu anche il primo che feci nel campo della criminologia; quello che cercavo di scoprire era se ci fosse grande differenza fra i due gruppi nella stessa situazione, fra coloro che uccidevano e quelli che non lo facevano. Entrambi erano sotto il comando tedesco, a quel punto, e i prigionieri erano persone miserevoli, affamate, provenienti dalla Jugoslavia e quello che ho scoperto era una differenza che ha lasciato un segno indelebile nella mia vita: la differenza fondamentale stava nella capacità di vedere i prigionieri come esseri umani, di essere tanto vicini da vedere che quelle persone così miserevoli, affamate, sporche, in grado di scaricare un amico per poter afferrare un pezzo di pane, erano proprio come saremmo stati noi nella medesima situazione. Penso che ci siano alcuni atti nei confronti dei quali gli stati devono reagire ma la questione non è prigionie o non prigionie, bensì il numero di carcerati, o di prigionieri, o di denaro, e inoltre: quale tipo di persona mettiamo in prigione? Si tratta di un punto importante per tutti gli Stati Europei moderni ed è che la maggior parte dei carcerati vengono dalle fasce più basse della popolazione; sono poveri che hanno troppo di niente: sono persone prive di denaro, prive di scolarizzazione, prive di abitazione, e molto spesso sono soli, senza familiari, senza coniuge, senza figli; sono quindi i più miserevoli a finire in prigione. Il problema principale, molto spesso, non consiste negli atti da loro commessi, ma piuttosto nel far sì che la loro condizione diventi migliore di quella in cui si trovavano prima che compissero gli atti che hanno portato alla loro condanna. Penso sia molto importante rendersi conto che la prigione, il più delle volte, è dannosa per gli individui; esiste per far soffrire le persone, che effettivamente soffrono, La cosa importante nella politica carceraria di un qualsiasi paese civile sarebbe cercare misure alternative*

al carcere e molto spesso questo significa accompagnarli verso uno standard di vita accettabile: provare a cercare un'abitazione, cercare alternative nei periodi di disoccupazione. Poi ci sono alcune persone per cui c'è bisogno dell'autorità statale; abbiamo avuto un caso così in Norvegia, le atrocità del 22 Luglio di qualche anno fa, dove il colpevole fece esplodere il principale edificio governativo e uccise senza pietà, uno dopo l'altro, dei giovani socialisti in un campo estivo. Sarebbe stato impensabile non reagire contro una persona del genere, e la reazione c'è stata. Esiste un'alternativa, che io ritengo molto promettente: abbiamo molti casi in Norvegia, in cui qualcuno provoca un danno ad altri, che proviamo a portare in quelli che noi chiamiamo 'Conflict solving boards' – in Europa la chiamano 'giustizia riparativa', un termine che non mi piace per vari motivi -; si tratta di un posto dove le persone possono incontrarsi, quelli che hanno commesso atti inaccettabili e quelli che si considerano, spesso a ragione, le vittime: possono discutere e provare a ristabilire una relazione. In fondo è quello che abbiamo sempre fatto, prima che nascessero gli stati forti; nei villaggi c'era la possibilità di incontrarsi, di discutere: in questo ambito, il colpevole ha la possibilità di vedere la vittima soffrire e la vittima ha l'opportunità di vedere il colpevole nella sua condizione, spesso miserevole; e vedere che dietro la facciata di uomo forte e terribile si nasconde, forse, un comunissimo essere umano... Quando parliamo di punizione abbiamo di fronte alcune grandi questioni morali e provenendo dalla stessa cultura europea, è molto facile ricordare a noi stessi e agli altri che dobbiamo essere il più possibile benevoli e anche che dobbiamo cercare di ridurre la sofferenza nella nostra società; e dobbiamo renderci conto che esiste un sacco di sofferenza che magari non è necessaria. Bisogna riflettere su come affrontare la devianza in un modo che tenga conto dei nostri più profondi valori morali. Grazie per avermi ascoltato e buona fortuna per questo paese, che amo molto."

Come si vede le sue tesi sono più morali che giuridiche in senso stretto. Se così non fosse poco si spiegherebbe una conclusione disarmante rispetto alle preoccupazioni sullo squilibrio poliziesco del sistema penitenziario italiano: "Quanti detenuti avete in Italia? 54.000? Quante guardie? 44.000? E allora non abbiate paura dei troppi poliziotti... ognuno potrebbe portarsi a casa un detenuto, e avreste risolto

il problema delle carceri!” Il tema del controllo di polizia dunque è da risolversi dentro il vasto, articolato ma entusiasmante contenitore che è l’umanità stessa. Quando Eligio Resta ci ricorda che la più grande e non risolvibile contraddizione della tortura sta nel fatto che i crimini contro l’umanità sono un prodotto dell’umanità non è troppo distante da Nils Christie. Nel giugno del 2014 invitai Nils Christie a un convegno che avrebbe dovuto tenersi a Roma. Rispose che non poteva più permettersi di viaggiare per motivi di salute. Ci lascia invece per sempre il 27 maggio del 2015 non per malattia ma perché investito da un autobus. Sono certo che avrebbe definito populistiche, sbagliate, sciocche, pericolose le recenti norme italiane sull’omicidio stradale. E se oggi potesse parlare con un sorriso chiederebbe che quell’autista non venga punito.

Sezione Massimo Pavarini

La prevenzione della devianza: oltre la chimera della sicurezza

Giuseppe A. Mosconi

Abstract: *L'articolo riassume in primis gli elementi fondamentali delle politiche di Nuova prevenzione, per come sono stati definiti dai progetti delineati e promossi da Massimo Pavarini, all'inizio degli anni '90, nonché i termini e motivi del loro progressivo svuotamento e della loro sostanziale inefficacia. Vengono quindi richiamate una serie di questioni teoriche non approfondite, né adeguatamente verificate, a completamento del quadro esplicativo delle criticità rilevate con riferimento a quei progetti. Successivamente vengono focalizzati i motivi che rischiano di rendere quelle questioni desuete, e inapplicabili, se non inquadrare in un contesto analitico ridefinito con attenzione all'attualità. In esso vanno riproposte la questione della definizione della sicurezza tra bene primario o secondario, il paradosso dell'insicurezza come rassicurazione, il contrasto tra insicurezza per problemi reali e materiali, e insicurezza fantasmatica. Ma vanno soprattutto considerate la crisi e il superamento del Welfare, come effetto della globalizzazione neoliberista, i mutamenti culturali in corso, tra enfattizzazione e rimozione dei motivi di insicurezza, il mutamento dei fenomeni che provocano oggi insicurezza, in quanto incommensurabili e incontrollabili. Alla luce di questo quadro si propone l'abbandono definitivo della categoria di sicurezza, in quanto ambiguo, strumentale, infondato e inconsistente, nel quadro delle trasformazioni in corso. Di contro si propone di ricollocare le prospettive di superamento nella cornice delle politiche per la conquista e la tutela dei beni comuni.*

Keywords: *Massimo Pavarini, politiche di sicurezza, enti locali, crisi del Welfare, beni comuni*

1. Premessa

Quando agli inizi degli anni '90 Massimo Pavarini, fondando la rivista *Sicurezza e Territorio*, introdusse sulla scena della sociologia della devianza italiana le ipotesi teoriche e operative della “Nuova

Prevenzione” (d’ora in avanti NP), non può sfuggire il fatto che questo nuovo approccio alla “questione criminale” fu presentato come l’apertura di nuove potenzialità di destrutturazione della costruzione penalistica della stessa e di deciso arretramento delle “frontiere mobili della penalità” (M. Pavarini, 1992, pp. 11-14)¹. Se certamente non va trascurato il fatto che tale proposta risultava in qualche maniera influenzata dal nuovo “realismo di sinistra” inglese di Jock Young, in quanto risposta consapevole ai problemi della sicurezza, tuttavia è necessario rilevare come, a differenza di quella, il progetto di Massimo si dispiegava come dimensione alternativa allo strumento penale, e non come ricorso più deciso allo stesso, pur nei limiti e negli intenti di tutela delle classi svantaggiate, proprio del progetto neorealista. È vero, d’altra parte, che il tema della prevenzione della devianza è stato costitutivamente e sistematicamente associato a quello della sicurezza, quasi come un suo naturale corollario. Ciò ne ha comportato un suo progressivo appiattimento dentro schematizzazioni che, mentre si reggono sull’idea che questo paradigma sia definitivamente acquisito, in realtà tendono a riprodurre automaticamente molti dei limiti e delle deformazioni che lo stesso avrebbe dovuto essere destinato a superare. È nostro intento, in questo scritto, ricostruire in modo sintetico i principali aspetti che hanno coniugato il rapporto tra prevenzione e sicurezza nel progetto iniziale, per poi focalizzare alcuni rilievi critici formulati da Massimo negli anni successivi, nel corso dell’evolversi dell’esperienza di *Città sicure*. A ciò seguiranno alcune considerazioni critiche sulla fondatezza e l’utilizzabilità del concetto di sicurezza, nel quadro della crisi attuale.

2. I principi della “Nuova Prevenzione”

È dunque necessario cercare di riassumere per punti gli aspetti principali del progetto della *Nuova Prevenzione*, nella loro significatività, ma anche nella loro problematicità.- *Prevenzione come alternati-*

¹ Il riferimento è anche al ciclo di seminari sul tema della “frontiere mobili della penalità”, organizzati da Alessandro Baratta e Massimo Pavarini a Bologna, presso la Facoltà di Giurisprudenza, nella seconda metà degli anni ‘90.

va alle forme di prevenzione esistenti in campo penale e amministrativo. La NP nasce ovviamente come alternativa, in campo penalistico, tanto alla prevenzione generale, come deterrenza e disincentivo al compimento di atti criminali, qual è quella riferita ad una delle funzioni legittimanti della pena detentiva; quanto alla prevenzione speciale, come funzione incapacitante o rieducativa della pena stessa, finalizzata ad evitare nuovi atti delittuosi da parte del reo (L. Ferrajoli, 1998; T. Mathiesen, 1996).

D'altra parte si tratta di una prevenzione lontana dalle misure proprie della "prevenzione di polizia", volte a limitare la libertà di azione e di movimento di soggetti considerati come pericolosi (fogli di via, diffide, confino, libertà controllata), o a presidiare e controllare il territorio, specie nelle zone giudicate "a rischio".

Di contro a queste forme tradizionali ed acquisite, la nuova idea di prevenzione si propone, da un lato, di intervenire nelle situazioni in cui potrebbero manifestarsi fenomeni devianti, per destrutturare le condizioni del loro determinarsi, dall'altro, di decostruire le modalità tradizionali di gestione del problema, affidandolo a nuove agenzie, culture, modelli interpretativi e di intervento.

- *Destutturazione del rapporto tra criminalità, sicurezza e controllo penale.* Il tema della sicurezza in un'area territorialmente definita, con particolare attenzione ai pericoli determinati da attività devianti o illegali, viene in genere riferito, per un verso, alla frequenza e alla gravità di atti delittuosi, per l'altro, alla possibilità di prevenirli o di perseguirli attraverso attività di sorveglianza o repressive da parte delle forze dell'ordine. Questo approccio appare incentrarsi attorno ad un'equazione tanto lineare da essere divenuta un luogo comune: più criminalità = meno sicurezza = più controllo (necessario). Il che può tradursi nel suo inverso: più controllo = meno criminalità = più sicurezza. Il carattere puramente apparente e ideologico di tale linearità risulta evidente solo se si consideri che più esteso è il numero degli arresti e delle condanne, maggiormente grave appare il pericolo della criminalità, il che si traduce in maggiore allarme sociale ed in richiesta di maggiore sicurezza, secondo i termini di un prevedibile circolo vizioso. Sotto questo profilo, le politiche di NP venivano a stravolgere i termini della suddetta equazione: se più controllo (repressivo) = più criminalità = meno sicurezza, allora meno controllo (repressivo) = meno criminalità

= più sicurezza. In altre parole, la sostituzione dei tradizionali mezzi di controllo repressivo e coercitivo con le politiche di NP avrebbe dovuto determinare meno criminalità e meno insicurezza.

- *Indipendenza tra andamento della criminalità e livello di intensità dei sentimenti di insicurezza.* Le politiche di NP, fin dall'inizio, si sono definite nella consapevolezza dell'indipendenza esistente tra l'andamento della delittuosità e quello dell'insicurezza percepita. I termini degli indicatori possono infatti non corrispondere all'esperienza concreta dei soggetti, e al conseguente senso soggettivo di sicurezza, in rapporto all'esposizione concreta a pericoli di vittimizzazione o a reati effettivamente constatati. Molti possono essere i fattori che determinano, al di fuori dell'intervento repressivo e di controllo, il senso di maggiore o minore sicurezza: ad esempio, il senso di maggiore o minore vulnerabilità fisica e precarietà in relazione a diverse variabili personali o sociali, ecc. Ma anche e soprattutto il clima di più o meno elevato panico morale, in quanto mediaticamente agito e politicamente implementato, attorno ai temi della criminalità e della sicurezza².

La complessità che caratterizza entrambi questi termini può definire diversi assetti di relazione tra gli stessi, così da rendere particolarmente problematica la scelta delle risposte adeguate a determinare maggiore sicurezza. "Prendere sul serio" il problema della criminalità e della insicurezza, sotto questo profilo, non può che significare analizzare la sostanza dei due termini e della relazione tra gli stessi quanto più obbiettivamente possibile.

Così, per quanto riguarda la criminalità, va ad esempio considerato quanto difficile risulti individuare le variabili che condizionano l'iter che va dalla denuncia per tramite delle forze dell'ordine alla definizione del dato ufficiale.

Quanto al rapporto tra sicurezza e insicurezza e i conseguenti atteggiamenti verso la criminalità, molte ricerche condotte, soprattutto

² Questi ed altri aspetti che relativizzano e rendono complesse le percezioni della sicurezza e della paura nella realtà italiana emergono nelle seguenti ricerche: G. Mosconi, 1999, 2000, 2002; G. Mosconi, D. Padovan, A. Sbraccia, 2002; CENSIS, 2000, G. Sacchini, 2004, Osservatorio europeo sulla sicurezza 2008, 2012, 2013, 2015; O. Firouzi Tabar, 2014. Per una rassegna, datata ma significativa, della letteratura europea in merito, vedi G. Mosconi, L. Toller, 1998; D. Padovan, F. Vianello, 1999.

in ambito e anglosassone e francese, hanno comunemente messo in luce sfasature e contraddizioni che rendono la definizione e la misurazione dell'insicurezza particolarmente problematiche. Ad esempio, la sfasatura tra la paura della criminalità in astratto (*concern*) e in concreto, come preoccupazione reale di poter rimanere personalmente vittime di qualche fatto criminoso (*fear*), l'influenza di molte aree di variabili nel determinare il senso di insicurezza, a prescindere dalla consistenza del pericolo: variabili soggettive (sesso, età, stato di salute ed efficienza fisica, istruzione, orientamento politico, "capitale sociale"), qualità della vita nella zona in cui si vive, il possibile livello di degrado della stessa, la presenza di possibili forme di "inciviltà", il clima politico e le retoriche mediatiche, la presenza di decise incoerenze tra affermazioni di nutrire in generale stati d'animo di paura e comportamenti di fatto, così che lo stato effettivo di paura risulta, in relazione agli stessi, evidentemente ridimensionato. Più in generale è dato riscontrare decise incongruenze tra ordini di atteggiamenti o di valutazioni all'interno delle tre aree: della paura, della disapprovazione e della punitività.

- *La dimensione locale e territoriale del tema della prevenzione e della sicurezza.* Il progetto di NP ha attribuito grande importanza alla dimensione locale e partecipativa della prevenzione. Essa, da un lato, viene ipotizzata come una condizione fondamentale per adottare soluzioni più specificamente adeguate alla natura e alla qualità dei fenomeni; dall'altro, come terreno di partecipazione della collettività locale alla interpretazione e alla gestione dei problemi. Devono perciò essere le amministrazioni locali, e in particolare i sindaci, a farsi carico dell'attivazione e della gestione delle nuove politiche, per quanto possibile in alternativa alle agenzie statali storicamente competenti, e soprattutto ai metodi astrattizzanti e schematicamente precostituiti della tradizionale repressione penale.

- *La centralità della ricerca, come mezzo per interpretare i fenomeni e programmare le politiche di intervento.* La ricerca sociologica sugli aspetti ora ricordati diventa uno strumento fondamentale per interpretare i fenomeni nella loro concretezza e sostanza, per decostruirne tanto le astratte definizioni legali, quanto le rappresentazioni stereotipate del linguaggio mediatico, della cultura diffusa, così come della strumentalità politica. Essa deve andare condotta in strutture e centri

specializzati, dotati di adeguate risorse e strumentazioni, con funzione di coordinamento tra realtà sociale, amministrazioni competenti e istanze partecipative della collettività.

- *Lo sviluppo di una vasta gamma di metodologie di intervento in forma integrata.* Le proposte di NP hanno inteso delinearci come fase più avanzata rispetto ai modelli più definiti e acquisiti di prevenzione nelle esperienze europee più note e consolidate (prevenzione situazionale all'inglese, sociale alla francese, primaria, secondaria, terziaria, ecc.), non tanto nel senso di uno spregiudicato *bricolage* di elementi variamente tratti dall'uno o dall'altro modello, o livello d'intervento; o di un tentativo di sintesi delle varie esperienze altrove sviluppate. Quanto piuttosto come un tentativo di approfondimento e di sviluppo delle potenzialità intrinseche ad un approccio che, constatati i limiti e le inadeguatezze delle precedenti esperienze, cerchi di andare oltre sulla strada dell'alternativa all'intervento penale, con la inevitabile conseguenza di ridefinire priorità, funzioni, caratteri e natura delle misure, forme di coordinamento tra le diverse agenzie e i diversi soggetti interessati, forme di sperimentazione di intervento, specie attraverso il metodo della "ricerca-azione". Prevenzione integrata come sviluppo, dunque, di concettualizzazioni e metodologie più avanzate.

- *Collocamento della prevenzione nel quadro di scelte in senso più ampio politiche.* Tra politiche di NP e scelte istituzionali più complessivamente politiche è inevitabile si disegni un quadro di interconnessione e di reciprocità. Per un verso, non è evidente la valenza politica complessiva delle scelte di intervento nell'ambito della devianza e della sicurezza, essendo questi fenomeni profondamente radicati nei processi economici, culturali, sociali, e nella natura del rapporto tra istituzioni e società civile, oggi particolarmente con dimensioni di carattere globale. Dall'altro, ogni scelta politica, sul terreno economico, istituzionale o amministrativo, può essere rilevante anche sotto il profilo dell'adeguatezza o meno alle istanze preventive, o sotto quello della natura delle possibili forme di controllo sociale, anche sotto il profilo della capacità di rassicurazione delle stesse. D'altra parte, le forme di prevenzione devono andare conseguentemente concepite come inserite in una visione complessiva della "cosa pubblica", dell'organizzazione socioeconomica e del rapporto tra istituzioni e società. Esse non possono perciò che connettersi a una prospettiva generale della

gestione della società e riferirsi a strategie e interventi che riguardano l'intera collettività.

- *Centralità della sperimentazione.* Le politiche di NP hanno conferito rilievo centrale al metodo della "ricerca-azione". Esso comporta una successione di fasi, con andamento circolare: formulazione di ipotesi interpretative di una o più situazioni problematiche, analisi dei fenomeni e dei contesti, progettazione degli interventi, attuazione degli stessi, valutazione dei risultati, eventuale conseguente riformulazione delle ipotesi interpretative e dei metodi operativi, e così via.

- *Alternatività alla sfera penale.* Questo approccio, nel suo insieme, alle questioni della devianza e del controllo sociale, dovrebbe svilupparsi nell'ottica di ridimensionare e sostituire lo strumento penale (e quindi carcerario), come retaggio storico di una visione schematicamente preconstituita e ideologica dei fenomeni in questione. Il risultato delle politiche di NP dovrebbe perciò essere quello, a un tempo, di diminuire i reati e le forme di devianza, aumentare, anche indipendentemente da questo aspetto, il senso di sicurezza, ridimensionare comunque l'intervento penale e ridurre decisamente gli ingressi in carcere e la quantità di reclusi. Potrebbe anzi essere quest'ultima la cartina di tornasole della positività delle tecniche e delle politiche adottate (M. Pavarini, 1992).

3. Le politiche adottate in Italia

A fronte della ricchezza e delle promettenti potenzialità del programma di NP, quanto avvenuto nei due decenni successivi all'avvio dello stesso è segnato da una disorientante riduttività e da una profonda delusione. Rossella Selmini, in questo stesso numero della rivista, focalizza i principali aspetti di questo processo regressivo che qui sintetizziamo.

- Il diffondersi nelle città italiane (essenzialmente del centro/nord), di modelli di prevenzione "integrata", cioè comprensivi di elementi di prevenzione situazionale, sociale e comunitaria, però con una forte prevalenza di tecniche di prevenzione situazionale, orientate cioè a intervenire preventivamente sulle condizioni di contesto che potrebbero favorire il compimento di illeciti, con riferimento al paradigma della "scelta razionale" (cfr. R. Selmini, 2000a, 2000b; M. Barbagli, U.

Gatti, 2005). Va peraltro rilevato che questo modello di “prevenzione integrata”, lì dove riscontrabile, si è concretizzato in una combinazione piuttosto casuale e disorganica di metodi e tecniche. Raramente ciò si è ispirato ad una scelta organica e coerente, orientata a ridefinire un modello più avanzato di integrazione delle stesse, nella logica di più complessive e sostanziali scelte politiche, cui abbiamo accennato. In questo quadro, le tecniche di sorveglianza e controllo del territorio (in particolare la videosorveglianza) e la minaccia/attuazione di misure repressive e di tecniche securitarie hanno assunto un ruolo egemone.

- Il tentativo di coordinamento tra istanze locali e istanze statali in tema di prevenzione si è risolto, al di là dei protocolli e delle statuizioni formali, in una riaffermazione di egemonia del centralismo statale e di conferma delle tradizionali attribuzioni di competenze di ruolo e forme di interventi tra i diversi settori delle forze dell'ordine e delle agenzie del controllo.

- Sono mancati l'elaborazione e l'approfondimento del senso di strategie preventive orientate a una nuova dimensione della sicurezza, con il rapido abbandono dell'attenzione alle cause sociali delle devianze e dei processi di emarginazione/esclusione, dell'attuazione di interventi assistenziali e solidaristici a favore delle fasce più deboli della popolazione, dell'elaborazione di politiche non repressive di gestione delle economie illegali (*in primis* droghe e prostituzione).

- Le istanze locali di prevenzione e di gestione della sicurezza, lungi dall'incentivare processi partecipativi, fondati sull'analisi dei contesti locali e sulla sperimentazione di strategie alternative, sono state tradotte nel decisionismo delle ordinanze dei sindaci, che si sono così aggiunte al decisionismo centralistico statale, anche per tramite delle Prefetture.

- Autoritarismo amministrativo e riaffermazione dello strumento penale si sono così sintonizzati in nuove strategie di carattere securitario, più adatte, aggiungiamo noi, a incrementare campagne di allarme sociale e a spendere immagini simboliche di misure rassicuranti, che a incentivare nell'opinione pubblica scelte razionali, documentate e consapevoli nella gestione partecipata dei problemi di sicurezza.

Ai termini fondamentali di questa ricostruzione, ritengo vada aggiunta qualche ulteriore osservazione, a partire dall'esperienza di *Città sicure* della regione Emilia Romagna³.

³ Il progetto *Città sicure* avviato dalla regione Emilia Romagna (presidente Pier

L'attività di ricerca e di analisi empirica dei contesti di intervento si è sviluppata a lato, senza interagire con le politiche e le metodologie operative, più come elemento di legittimazione e di costruzione d'immagine delle stesse, che come riferimento per la loro formulazione e ridefinizione *in itinere*, secondo i termini di quel processo sperimentale originariamente ipotizzato. Così gli interventi hanno a loro volta seguito più le istanze dell'agenda politica e delle emergenzialità, che quelli di una coerente sperimentazione orientata all'innovazione e al cambiamento, sotto il controllo dell'osservazione scientifica. In particolare, non è stato approfondito il rapporto problematico, necessariamente dialettico, non solo tra interventi situazionali e interventi sociali, ma anche tra interventi preventivi e repressivi, nel senso di immaginare i primi come un possibile terreno di sviluppo in grado di sostituire progressivamente, o, quantomeno di ridefinire sostanzialmente gli altri. Riprenderemo tra breve questo aspetto.

Non è stata data importanza alla necessità di pensare alle politiche di NP come sostanzialmente alternative all'intervento penale e ai processi di carcerizzazione, come strumento per mettere in discussione la loro egemonia nelle politiche di controllo. Penale e carcerario sono rimasti considerati come universi paralleli alle politiche di NP, trascurando di osservare quali effetti le stesse potevano produrre sull'andamento della criminalità, delle denunce delle incarcerazioni.

Inoltre, non si è assunto problematicamente il processo di mercificazione e di privatizzazione individualistica della sicurezza, presentata come bene da comprare, da assicurarsi, da accaparrare attraverso strumenti e *gadgets* più o meno efficaci (non escluse le armi), la segmentazione del territorio o l'acquisto di servizi di vigilanza privata (M. Pavarini, 2006, Z. Bauman, 2000, 2012). Il discorso della sicurezza e della prevenzione si è venuto perciò a sviluppare, di fatto, come un discorso "a lato", tranquillamente coesistente con le forme tradizionali di controllo sociale, di tipo repressivo, utile alla creazione di nuove

Luigi Bersani) nel 1995, coordinato da Massimo Pavarini e Cosimo Braccesi, aveva originariamente lo scopo di implementare le politiche di NP, coordinando il lavoro di ricerca con i progetti regionali e comunali in tema di sicurezza. È stato supportato per cinque anni da un consistente comitato scientifico composto di ricercatori, studiosi, funzionari e operatori, con il compito di analizzare fenomeni e costruire progetti.

competenze e nuovi settori amministrativi nelle amministrazioni locali, di nuovi investimenti in bilancio, con il conseguente rischio di burocratizzazione autoreferenziale dei nuovi settori attivati.

In questo quadro è comprensibile che, al di là delle affermazioni di principio che ispirano molti documenti e delibere locali, orientate a principi democratici, solidaristici e partecipativi, abbiano teso a prevalere, anche in molte amministrazioni locali, le forme più facili, politicamente spendibili di gestione della sicurezza, quelle più tradizionali, sperimentate e visibili, orientate alla sorveglianza del territorio, all'intervento emergenziale, alla videosorveglianza, alle operazioni di immagine e di costruzione di senso politico.

Il rapporto con le agenzie tradizionali del controllo sociale (Polizia di Stato, Carabinieri), se, come ci ricorda Rossella Selmini nel saggio in questa rivista, ha riaffermato la centralità e la supremazia dell'intervento statale rispetto alle competenze locali, d'altra parte, va considerato che queste stesse competenze hanno innescato dinamiche concorrenziali con le tradizionali agenzie statali, cosicché le pur presenti istanze di coordinamento programmatico e operativo si sono paradossalmente appiattite sul mero terreno del controllo e della repressione (penale e amministrativa,) così da confondere e oscurare la specificità originaria e vocazionale dell'intervento locale. Sul piano della prevenzione sociale, più che a strategie pianificate e organiche, si è dato luogo a finanziamenti "a pioggia" o altamente selettivi ad enti ed associazioni del Terzo Settore, spesso secondo criteri meramente clientelari, senza alcuna seria applicazione di metodi di programmazione, coordinamento e valutazione sui concreti risultati degli stessi e delle conseguenti progettualità.

4. Questioni teoriche e necessari approfondimenti

Questo insieme di limiti e di sostanziali inadeguatezze, che caratterizzano le politiche di NP e di gestione della sicurezza in Italia, a vent'anni dalla loro introduzione, se pure non vanno ignorati l'impegno e degli sforzi attivati in diverse esperienze in atto, vanno a mio parere ricondotti al mancato approfondimento di diversi nodi teorici, le cui implicazioni di metodo ritengo determinanti per la proficua

attuazione delle potenzialità tuttora presenti del progetto di NP, per come Massimo Pavarini lo aveva avviato. Ci limitiamo qui ad indicarne alcuni.

a) *La scelta del modello criminologico.* Se le politiche di NP hanno teso spesso a legittimarsi in quanto tali, a prescindere dai riferimenti criminologici cui implicitamente rimandano. Non è ovviamente indifferente assumere a riferimento modelli criminologici di tipo etiologico, o considerare la devianza e l'insicurezza come costruzioni sociali, secondo i paradigmi della criminologia critica. Se nel primo caso si interverrà principalmente verso i soggetti, in chiave incapacitante o correzionale, nel secondo la destrutturazione non può che passare attraverso una serie di interventi sul piano relazionale e interattivo, offrendo maggiori garanzie di non riprodurre politiche tradizionali con nuovi vocabolari, nonché di adeguarsi alla complessità della dimensione in cui la prevenzione si colloca. Sotto questo profilo anche l'eclettismo criminologico, oggi in voga, non appare particolarmente rassicurante. D'altra parte, è necessario approfondire il senso di un paradosso che si tende a dare per scontato, in quanto sarebbero proprio le politiche più conservatrici di prevenzione situazionale a superare il paradigma etiologico, per riferirsi tecnicamente alle semplici variabili di contesto, mentre proprio la prevenzione sociale, di per sé più progressista, nell'attribuire la devianza all'indigenza, al disagio e alla marginalità, sembra rifarsi ai più tradizionali modelli causalistici (M. Pavarini, 2006). In realtà, i termini di questo paradosso si dissolvono facilmente solo se si osserva che la prevenzione situazionale si concentra meramente sugli aspetti causalistici, comprimendoli drammaticamente alle sole variabili di contesto che incidono sulla sfera motivazionale dell'attore, e che, soprattutto, così facendo, riapre un ampio spazio all'intervento penale, come strumento di controllo e di deterrenza di tale implicita causalità; mentre la prevenzione sociale assume le cause sociali della devianza semplicemente come riferimento per destrutturare tanto le immagini della stessa, quanto le politiche tradizionalmente repressive di controllo della stessa, così intervenendo a decostruire l'apparato della normatività che sottende la costruzione sociale del fenomeno, in modo assolutamente congruo con la sua *mission*. A fronte di queste complessive osservazioni,

emerge l'esigenza di andare oltre la modellistica criminologica acquisita, per esempio nella direzione dell'auto-osservazione aperta dalla criminologia critica.

- b) *Il rapporto tra interventi preventivi e repressivi.* Già abbiamo considerato che assumere un modello di prevenzione integrata porti di fatto alla prevalenza delle politiche più tradizionali, di tipo repressivo. Ciò è facilmente spiegabile, perché si tratta del discorso più radicato nelle prassi istituzionali e nel senso comune, il più sperimentato, già strutturato e organizzato, il più rassicurante, e perciò più politicamente e mediaticamente spendibile. In tale ambito, la sostanziale coincidenza tra intervento di tipo poliziesco e intervento di tipo penale, tende a consolidarsi, così da inficiare le stesse idee fondanti della NP, rendendo ulteriormente problematico il rapporto con il versante preventivo sociale delle politiche di sicurezza. Per sciogliere queste tensioni e ambiguità è necessario che il momento repressivo e quello preventivo vadano teoricamente assunti dal punto di vista metodologico, come antitetici, nel senso che tanto più spazio ha la prevenzione, quanto meno la questione della sicurezza può venire affidata, in termini concettuali e applicativi, alla repressione. In altre parole, in linea di massima prima di dare via libera a politiche di tipo repressivo, dovrebbe essere dispiegata a pieno politiche di prevenzione sociale e di decostruzione dei processi istituzionali di stigmatizzazione. E comunque le misure di sorveglianza e repressive, in presenza di decise politiche preventive, non possono andare agite con le stesse modalità e gli stessi significati delle forme tradizionali, dovendo andare opportunamente riformulate, ridimensionate, ridefinite in coerenza con gli obiettivi non repressivi assunti. Tutto ciò presuppone, lungi dalle diffuse forme di ambiguità e di ibridazione tra modelli di prevenzione, decise scelte di principio e di metodo sul piano delle politiche adottate, in senso social-preventivo e decostruzionista.
- c) *La categoria di sicurezza.* Il potenziale semantico assolutizzante e autoreferenziale di questa parola rischia di legittimare qualsiasi intervento finalizzato alla sua affermazione. Se, come a breve vedremo, l'indebolimento delle politiche di welfare ha messo profondamente in crisi l'idea di "sicurezza sociale", si è venuta progressivamente delineando la contrapposizione tra due diverse concezioni di sicu-

rezza: da un lato, una sicurezza di tipo puramente individualistico, definita come integrità protetta della propria sfera fisica e patrimoniale (*safety*) (Z. Bauman, 2012). Dall'altro, un tipo di sicurezza di dimensione esistenziale e collettiva, profondamente minacciata dai cambiamenti e dai rivolgimenti politici, economici e culturali in corso, connessi alla globalizzazione: la crisi economica e politica mondiale, l'incertezza di prospettive future, l'instabilità lavorativa, il senso di isolamento, le guerre e le minacce ambientali, più recentemente l'incremento dei flussi migratori e il terrorismo del radicalismo islamico, in genere tutto ciò che dà alla nostra esistenza un senso di precarietà e di inquietudine, e rispetto a cui quell'altro tipo di insicurezza è solo un linguaggio espressivo, o un pretesto (Z. Bauman, 2000, 2012). D'altra parte l'insicurezza viene in genere definita con riferimento solo ad alcune classi sociali (medio-alta borghesia)⁴.

- d) *Il rapporto tra sicurezza e prevenzione*. È evidente che la definizione dell'oggetto della sicurezza si proietta direttamente su quello della prevenzione, perciò sul suo carattere. Prevenzione da che cosa? Da che danni potenziali? A tutela di chi? Quanto più il concetto di sicurezza sarà circoscritto e selettivo, tanto più quello di prevenzione sarà parziale e inadeguato. Ad esempio è chiaro che una prevenzione orientata a una sicurezza dei singoli, di tipo fisico o patrimoniale, sarà ben diversa di una prevenzione pensata per tutta la collettività, come insieme solidaristico di relazioni.
- e) *Il rapporto tra sicurezza e libertà*. Si tratta di considerare se la sicurezza rappresenti una condizione fondamentale per la libertà dei singoli e di tutti, o se l'aumento dei livelli e delle sfere di libertà individuale e partecipativa possa garantire migliori condizioni di sicurezza. A parte la diversa antropologia (negativa e positiva) che

⁴ Come ha sottolineato Baratta, si tratta invece di definire che tipo di sicurezza si intende affermare. Viene qui a delinearsi, in positivo, un tipo di sicurezza fondato sull'inclusione, di contro a una sicurezza orientato all'esclusione sociale; partecipativo e democratico, anziché puramente tecnologico; che concepisca gli agenti di polizia come cittadini, anziché i cittadini come poliziotti; basato sull'intervento dei servizi e degli enti pubblici, anziché sulla privatizzazione della sicurezza. Soprattutto una sicurezza fondata sulla tutela dei diritti fondamentali di tutti, anziché sulla difesa degli interessi di pochi, a prezzo della violazione dei diritti fondamentali e della riduzione delle libertà (A. Baratta, 2001).

sottende i due approcci, è evidente che nel primo caso si tenderanno a limitare libertà civili e diritti, come preconditione della sicurezza quantomeno degli interessi preminenti; nel secondo le maggiori libertà e tutele saranno garantite come preconditione di una società più libera, partecipativa, e quindi più sicura.

- f) *Sicurezza come fine o come mezzo.* Se la sicurezza sarà considerata come obiettivo fine a se stesso, ogni mezzo verrà attivato per ottenerla, anche a prezzo di decisi limiti posti alla libertà dei singoli e ai dinamismi sociali. Se invece sarà considerata come semplice mezzo, per il raggiungimento di più elevati obiettivi generali (qualità della vita, partecipazione, democrazia), essa andrà continuamente ridefinita e sperimentata, alla luce della valutazione critica delle definizioni e accezioni di volta in volta adottate, delle loro conseguenze e implicazioni.
- g) *Rapporto tra sicurezza e criminalità.* Si tratta anche qui di definire se una riduzione della criminalità, ipotizzata anche con i mezzi più tradizionalmente repressivi, possa garantire maggiore sicurezza, o se l'incrementare e diffondere dimensioni sociali rassicuranti, sviluppando benessere, partecipazione, solidarietà, equità sociale, possa anche ridurre il manifestarsi di fenomeni devianti, decrementare la criminalità.
- h) *Sicurezza oggettiva e sicurezza soggettiva.* L'idea che condizioni di sicurezza oggettiva siano un requisito fondamentale per il determinarsi di una percezione e di un vissuto soggettivo di sicurezza non può non confrontarsi con l'ipotesi che l'assunzione da parte dei soggetti di un atteggiamento libero, aperto, partecipativo, sicuro di sé, possa oggettivamente determinare condizioni di maggiore sicurezza.
- i) *Diverse percezioni di sicurezza.* Se, come abbiamo rilevato, la sicurezza viene oggi principalmente intesa come sicurezza fisica e patrimoniale, ciò è dovuto al fatto che questa risorsa viene riferita alla cultura e agli interessi di alcuni circoscritti strati sociali. Chiedersi invece sicurezza di chi e da che cosa induce ad analizzare come la sicurezza venga percepita in modo diverso a seconda dei diversi strati e gruppi sociali, delle diverse culture e identità. La sicurezza della donna sarà così diversa da quella degli uomini, così come quella dei ceti abbienti, o della media borghesia, sarà diversa da

quella dei soggetti marginali. Avremo così una sicurezza diversa per la classe lavoratrice, per i diversi gruppi di immigrati, per i senza fissa dimora, per i tossicodipendenti, per i nomadi, per i portatori di handicap, per i gli ex-detenuiti, per i giovani e per gli anziani. E tutte queste aspettative e percezioni dovrebbero concorrere in una dimensione ampia e articolata di sicurezza collettiva.

- j) *Diritto, diritti, bisogni*. La ridefinizione della sicurezza in termini di diritti pone un duplice problema. Da un lato, si tratta di individuare quali fonti di diritto si prendono in considerazione, secondo una necessaria definizione della gerarchia della fonti e, perciò, della scelta di priorità: diritto internazionale e normativa fondamentale sui diritti umani, carta costituzionale, legislazione statale, diritto penale, diritto di polizia, diritto amministrativo, delibere e disposizioni amministrative locali. Dall'altro, la strutturale tensione tra diritti formali e bisogni sostanziali, dove l'affermazione rituale e di principio dei primi non è certo sufficiente a modificare le condizioni strutturali e materiali che consentono la sostanziale soddisfazione dei secondi.
- k) *La cittadinanza*. Cruciale appare, alla luce della questione del rapporto tra diritti e bisogni, la definizione del concetto di cittadinanza. L'accezione della stessa come appartenenza ad una collettività istituzionalizzata all'interno di uno Stato-nazione, e quindi come riconoscimento formale e soggettivo di diritti civili, sociali e politici ai soli appartenenti alla stessa si pone decisamente in contrasto con l'idea di riconoscimento di diritti fondamentali di cui ogni essere umano è naturalmente titolare, la tutela dei quali rappresenta una condizione essenziale per la soddisfazione di bisogni sostanziali. Ovviamente è questa seconda accezione quella congruente con il tipo di sicurezza e le proposte di NP che stiamo cercando di delineare (T. Pitch, 2001, 2006; T. Pitch, C. Ventimiglia, 2001).
- l) *La comunità*. Questa entità viene spesso evocata come insieme di persone a un tempo destinatarie legittime di interventi e di politiche di sicurezza, e come portatrici di istanze di tutela e di rassicurazione, per la cui soddisfazione sono chiamate ad attivarsi e ad organizzarsi. Ora è evidente la differenza tra il possibile uso retorico di questa entità, evocata per legittimare politiche di sicurezza che le istituzioni, a diversi livelli, possono attivare, più o meno parzial-

mente o autoritariamente, a tutela delle stessa, e, di contro, una reale e concreta attivazione partecipativa di un insieme di persone presenti in un territorio, con lo scopo di determinare, anche attraverso il confronto tra diverse identità, percezioni e proposte, ma anche attivando vere e proprie forme di conflitto, condizioni di miglioramento sociale e territoriale, nella prospettiva di una maggiore sicurezza collettiva.

m) *Inclusione ed esclusione*. Collegato al punto precedente è questo aspetto troppo noto, dibattuto e complesso per richiamarne qui i termini. Qui, sotto il profilo che stiamo seguendo, le questioni che si pongono sono: quanto, chi si include? A che condizioni? Con che metodi e contenuti? Quali aspetti formali e sostanziali si confrontano nella definizione del potere/diritto di includere o escludere? Per non citarne che alcune.

n) *Il rapporto tra ordine e disordine*. Una definizione di questi due termini che non presupponga e si prefigga l'affermazione del primo sulla soppressione del secondo, ma ne accetti l'ineliminabile compresenza e tensione per amministrarla adeguatamente, prevenendone gli effetti più negativi, può ottenere l'effetto di prevenire quei risultati di deterioramento del conflitto e di estremizzazione dei fenomeni devianti che le politiche repressive spesso comportano. Se usciamo dall'idea luhmanniana dell'ordine come proprietà di un sistema autoreferenziale, per assumere il fatto che il disordine è connaturato all'ordine, e viceversa, come presumono le più recenti teorie della complessità (E. Morin, 1988; I. Prigogine, 2014), si tratta di gestirne tensioni e dialettiche, prevedendo e quantificando i danni, per prevenirne e ridurne la portata, senza pretendere di annullarla, secondo quanto perseguono le politiche di *zero tolerance*. La complessità, come il disordine, va accettata, interpretata, riconosciuta, in una certa misura gestita, anziché compressa in schemi riduttivi predefiniti.

o) *Il concetto di legalità*. *Last but not least*, esso può venire variamente interpretato come necessario rispetto della legge scritta e dei principi su cui si regge; come atteggiamento culturale diffuso, inteso come rispetto dei diritti e delle aspettative dell'altro e dei principi e dei metodi della civile convivenza; come rispetto sostanziale dei bisogni e dei diritti di ciascuno e di tutti, considerati nelle loro spe-

cificità, differenze, articolazioni. È evidente che la terza accezione porta a scelte di metodo nelle politiche di sicurezza profondamente diverse da quelle implicate dalla prima, e anche dalla seconda.

5. Mutamenti nel quadro socioeconomico di riferimento. Globalizzazione e crisi del Welfare

I riferimenti teorici che abbiamo focalizzato, come determinanti questioni di riferimento e di verifica nella prospettiva di un'efficace implementazione di politiche di NP, soprattutto se concepite come dischiuse alla prospettiva dell'alternativa alla penalità, fanno conto sulla presenza di presupposti e di variabili tutte da verificare, che di seguito sintetizziamo.

- a) La presenza, o la prospettiva progettuale, di un Welfare solido e attivo, disponibile ad intervenire a sostegno degli strati sociali più deboli, a sostenere settori di servizi e infrastrutture di base, che consentano condizioni di vita migliori e più eque per l'intera collettività, a promuovere politiche di inclusione e di cittadinanza sociale, implicanti un'attenuazione delle differenze sociali e la redistribuzione del reddito, in un nuovo quadro di sviluppo equo e sostenibile, di tutela sostanziale dei diritti costituzionali.
- b) L'affermarsi di un deciso processo di decentramento amministrativo, che conferisca agli enti locali competenze e risorse per implementare tanto politiche assistenziali, quanto politiche più specifiche di prevenzione della marginalità e del disagio, come delle devianze.
- c) La presenza di un contesto culturale dinamico e articolato, permeato di ambivalenze ed elementi contraddittori, che lascino spazio a forme di gestione della devianza diverse e alternative rispetto alle tradizionali misure repressive di controllo sociale⁵.
- d) La disponibilità diffusa a partecipare alle politiche locali, nella prospettiva di intervenire non tanto sui temi della devianza e delle sicurezza in quanto tali, quanto su aspetti che riguardano la qualità della vita e la gestione del territorio, in vista di un benessere condiviso.

⁵ Si veda in proposito la bibliografia di cui alla nota 3.

- e) La prevalente preoccupazione per ciò che minaccia le condizioni materiali di vita e la sicurezza sul piano economico-istituzionale generale, piuttosto che i pericoli per l'integrità fisica e patrimoniale dei singoli, simbolicamente enfatizzata.
- f) La presenza di una decisa tendenza riformatrice in ambito penale e penitenziario, orientata seriamente non solo a ridurre con decisione l'ambito di ciò che è penalmente rilevante, ma a conferire alla pena detentiva il carattere di *extrema ratio*, a fronte dello sviluppo di una serie di misure e metodi alternativi di gestione degli illeciti.

Ora è evidente che tutte queste condizioni sono altamente fragili e precarizzate, per non dire travolte dai processi di trasformazione in corso, così da costituire il quadro esplicativo dei limiti e dei fallimenti delle politiche di NP nell'esperienza italiana, più sopra riassunti, e da sollevare seri interrogativi sulla loro futura praticabilità. Massimo Pavarini, nelle sue riflessioni sugli esiti della sua ultra decennale esperienza di lavoro sul campo, già una decina d'anni fa metteva in luce la cogente connessione tra le politiche neoliberiste, la crisi del Welfare, l'indebolimento delle autonomie locali e il riaffermarsi a tutti gli effetti dello strumento penale e del securitarismo amministrativo come mezzi privilegiati di controllo della devianza e di ricostruzione di un consenso incentrato sull'enfaticizzazione della questione securitaria (M. Pavarini, 2006; R. Selmini, 2004, 2014). Altrettanto il nostro sottolineava come, in questo quadro, la sicurezza risultava come una risorsa attribuita in chiave selettiva, a vantaggio di un'area ristretta della popolazione, a scapito di vaste aree deboli e depauperate, di contro insicurizzate e irreversibilmente spinte ai margini e carcerizzate in modo sempre più esteso. È evidente l'influenza delle ricerche e delle analisi di Loïc Wacquant in questo approccio analitico, in quella connessione tra passaggio dallo stato assistenziale allo stato penale, e dispiegamento della "guerra ai poveri" (L. Wacquant, 2000, 2002, 2006; M. Pavarini, 2002b; G. Mosconi, 2003). Ma ciò che rende originale e stimolante l'analisi di Pavarini è l'emergere dell'impatto che questi processi hanno nel condizionamento e nel conseguente snaturamento delle politiche di NP, in quanto incapacitate a svilupparsi come possibile alternativa al dilagare dello strumento penale e alla "bulimia penitenziaria" (M. Pavarini, 2002b; G. Mosconi, 2003).

Ma, al di là del carattere preponderante di questa prima evidenza, nello spiegare il sostanziale fallimento delle politiche di sicurezza e NP, se percor-

riamo gli altri punti sopra elencati, come necessarie condizioni favorevoli allo sviluppo di politiche di NP alternative al controllo penale, emergono con evidenza gli elementi della precarietà, se non dell'infondatezza di quelle condizioni, come esito dell'evoluzione che caratterizza la situazione attuale.

Se partiamo dall'ultimo, è evidente lo stato di *empasse* in cui versano le prospettive di riforma in campo penale e penitenziario. A tacere delle fasi riformatrici e delle progettualità precedenti, dopo la stagione della varie misure di decongestionamento del sovraffollamento carcerario, a ridosso della sentenza Torreggiani della CEDU, è evidente, se facciamo eccezione per il progetto di legge per la legalizzazione delle droghe leggere, la situazione di sostanziale stallo in cui languono tanto i progetti di riduzione dell'intervento penale, a vari livelli, quanto quelli di umanizzazione e di riqualificazione delle condizioni detentive⁶. Così il monumentale prodotto degli *Stati Generali sull'Esecuzione Penale*, con la profusione di impegno e di lavoro dallo stesso sotteso, rischia di restare lettera morta, a fronte delle incertezze dell'attuale quadro politico e della precarietà degli equilibri di cui lo stesso è permeato.

Ma se si considerano gli altri punti sopra menzionati, essi, in quanto riferibili al comun denominatore dei processi culturali e del contesto che gli stessi disegnano, si delineano come precari e incerti a fronte delle trasformazioni in atto sul piano della percezione della sicurezza nel quadro della crisi globale, delle trasformazioni culturali sul piano dei riferimenti identitari, delle aspettative e delle mete sociali, dei processi comunicativi, della fiducia istituzionale, degli orientamenti politici e partecipativi, della percezione del sé e del contesto. Si tratta complessivamente di aspetti tutti riferibili alla categoria di sicurezza, alla sua fondatezza e utilizzabilità, di cui ci occuperemo, in modo necessariamente rapsodico, nel paragrafo successivo.

6. La decostruzione della sicurezza

Quando parliamo di sicurezza, sono inevitabili le domande "Di chi? Di che cosa? Da che cosa? Da chi?". Dando per acquisita la

⁶ Per una rassegna sulla legislazione "sfollacarceri" (cfr. F. D'Elia, 2014). Più in generale, sulla situazione connessa ai provvedimenti, vedi gli ultimi due rapporti di Antigone (2014, 2016).

classica tipologia baumaniana (*certainty, security, safety*) (Z. Bauman, 2012), è necessario preliminarmente richiamare alcuni aspetti di fondo, per definire il quadro in cui intendiamo muoverci. Se, riprendendo Baratta, la sicurezza va definita come un bene secondario, in quanto sintesi e strumento di tutela di una serie di sicurezze specifiche, riferibili ai diritti fondamentali della persona (salute, istruzione, casa, lavoro, reddito, libertà ecc., A. Baratta, 2001), è evidente come da diverso tempo la sicurezza sia intesa come bene primario, cioè come valore in sé, da affermarsi in quanto tale, senza riferimento ai singoli beni che dovrebbero venire sostanzialmente tutelati. In questo senso la sicurezza è stata assolutizzata ed enfatizzata come un bene in sé: individualistico, necessitante, urgente, quindi condiviso, irrinunciabile, assoluto, verosimilmente minacciato, e quindi da tutelarsi e istituzionalmente tutelabile, come terreno rifondativo di fiducia e di consenso (G. Mosconi, 2010)⁷. Abbiamo già rilevato come tale assolutizzazione dia luogo ad una sorta di paradosso, tale per cui la percezione di un diffuso senso di insicurezza, in quanto tale condiviso, dia luogo ad un nuovo rassicurante senso di appartenenza, che aggrega e consolida le persone della maggioranza consenziente attorno al comune vissuto di potenziali pericoli e alla comune mobilitazione per contrastarli e per pretendere dalle istituzioni tutele adeguate. Ma in che rapporto si pone questa percezione di sicurezza/insicurezza con il vissuto di una insicurezza che minaccia sostanzialmente la sicurezza dei singoli beni materiali e dei singoli diritti, di cui più sopra abbiamo detto? Di per sé potremmo ritenere che quanto più il senso di insicurezza viene riferito alle condizioni materiali di vita e alla tutela di diritti sostanziali, tanto meno esso è sensibile e riferibile a pericoli e nemici simbolicamente costruiti ed enfatizzati, come motivo di allarme sociale. Ma proprio l'assolutizzazione dell'immagine e della concezione di sicurezza di cui si è detto tende a impedire che i motivi sostanziali dell'insicurezza materiale che si determina nell'attuale crisi globale, vengano rimossi e sommersi sotto l'immagine assolutizzata di ciò che determina senso del pericolo; e ciò avviene tanto più quanto più quel pericolo viene

⁷ Per un approfondimento della definizione di sicurezza, con riferimento alla letteratura italiana, vedi R. Cornelli, 2008; A. Ceretti, R. Cornelli 2013; F. Tartaglia, A. Turolla, 2012; S. Paone, 2008, 2012.

rappresentato e percepito come minaccia contro condizioni materiali di vita. Non solo l'integrità fisica e patrimoniale, ma la casa, il lavoro, la salute, la libertà di movimento, la famiglia e il mondo degli affetti, i servizi, l'integrità culturale e molto altro. Sono tutti aspetti rappresentabili come minacciati dal pericolo del fenomeno migratorio, tanto più se reso inaccettabile e deprecabile dalle diffuse propensioni criminali. Ma quanto può reggere questa assolutizzazione? Solo finché quali beni vengono percepiti, da un lato, come fondamentali, necessari e irrinunciabili; dall'altro, come minacciati da precise figure di nemico pubblico.

Che siamo oggi oltre questo limite mi pare evidente sotto almeno tre aspetti:

- *Le dimensioni della crisi globale* sono tali da investire pesantemente la sfera della percezione soggettiva, riferibile alla qualità della vita. Senza voler accedere a facili catastrofismi, l'incertezza dell'orizzonte economico e politico internazionale, la riduzione del reddito e del suo potere d'acquisto, la crisi occupazionale e la precarizzazione del lavoro, l'assenza di prospettive, il deterioramento dei servizi, la corruzione e l'inaffidabilità che caratterizzano la sfera della politica, il deterioramento dell'ambiente e del territorio, le mutazioni climatiche, il senso di isolamento e il deteriorarsi delle relazioni umane, sono tutti aspetti, per limitarsi ai principali, troppo estesi e interrelati, per poter essere travisati e riferiti ad alcune figure negative, a mo' di nemico pubblico e di capro espiatorio. Ciò non significa che l'incremento dei flussi migratori, la loro incidenza su settori occupazionali, abitativi o di servizi, non possano essere vissuti con preoccupazione o con rifiuto, ma si tratta di aspetti incommensurabili e limitati, destinati a restare marginali a fronte del senso complessivo di disagio e di disorientamento indotto dalle dimensioni di crisi ora citate⁸.
- *La rimozione dell'insicurezza*. Certo questo vissuto dell'insicurezza non è tale da provocare una reazione di rifiuto conflittuale, proteso

⁸ Per alcuni riferimenti sulla globalizzazione e i suoi effetti vedi L. Levi, A. Mosconi, 2005; C. Marazzi, 2005; P. Barcellona, 1998; M. Hardt, A. Negri, 2003; P. Bevilacqua, 2011.

a provocare un mutamento radicale dei sistemi politici ed economici. Anzi la mole delle difficoltà è talmente complessa e indecifrabile da risultare soverchiante. Ciò non può che indurre rassegnazione, fatalismo, spaesamento, demotivazione, assenteismo e fuga dalla politica, che le più o meno effimere suggestioni populistiche non riescono a compensare. E tuttavia a ciò si accompagna un attaccamento più o meno inconsapevole al modello di vita e di benessere che si dà per scontato nella società occidentale, quasi che nulla, nonostante tutto, potesse metterlo seriamente in crisi. Il rifugiarsi ritualistico in *gadgets* simbolici di quel modello, che offrono l'illusione di poterlo materialmente praticare (internet, *smart phone*, *social network*, mode, *fun club* vari, eventi, centri commerciali, mondo mediatico, ecc.), cui si aggiungono disponibilità a comportamenti illegali, o dettati da mera opportunità e ottundimento di ogni criterio di giudizio, disegnano un mondo motivazionale fluttuante, dai contorni sfumati, rarefatto e scarsamente motivato, sostanzialmente inattaccabile da sollecitazioni esterne, per quanto drammatiche; peraltro non scevro da pulsioni violente contro soggetti inermi e marginali, o da veri e propri atteggiamenti razzisti. In questa dimensione, più che essere temute e rigettate figure pericolose di nemico pubblico (criminali, terroristi, oppositori radicali), vengono stigmatizzate e messe ai margini figure che simboleggiano ed esplicitano la crisi reale e il fallimento del modello di benessere: accattoni, tossicodipendenti, *writers*, immigrati poveri, *homeless*, giovani sfaccendati e rumorosi, nomadi. Figure quindi essenzialmente di perdenti che esplicitano ciò che non si vuole riconoscere, tracciando un limite al di qua del quale si è nella normalità, della rispettabilità e del decoro (T. Pitch, 2013). D'altro canto, chi assume un atteggiamento apertamente critico verso lo stato di cose esistenti e le tendenze *mainstream* viene facilmente stigmatizzato come figura incompatibile con questo modello di consenso (professorone, profeta di sventura, catastrofista, sfigato, buonista, bamboccione, etc.). D'altra parte il dramma dei rifugiati e dei continui naufragi in mare, con l'elevatissimo costo di vite umane, non possono non indurre atteggiamenti di ambivalenza, ispirati alla pietà e alla solidarietà verso così soverchianti drammi umanitari. Tale orientamento viene peraltro ad inserirsi in una tendenza già da tempo rilevata da

diverse ricerche, in base a cui i pregiudizi verso i migranti tendono progressivamente ad attenuarsi, in un processo di tendenziale assuefazione alla loro presenza, se non di vera e propria accoglienza (Osservatorio Europeo sulla sicurezza, 2008, 2012, 2013, 2015; AA.VV., 2008).

- *Il terrorismo e la violenza*. Il dilagare senza precedenti del terrorismo, di ispirazione islamica in particolare, a livello mondiale, in questi ultimi mesi aggiunge elementi particolari di criticità al quadro che sto cercando di ricostruire. Si ha l'impressione, o meglio si tratta di un'ipotesi, che, nonostante il suo efferato dilagare, il panico morale stenta a diffondersi, quasi a conferma di una normalità quotidiana e di sistema che non viene sentita come messa in discussione. Si tratta probabilmente di una tendenza alla rimozione che va di pari passo con la complessità, l'indecifrabilità e l'imprevedibilità del fenomeno, le cui dimensioni sono incommensurabili e imprevedibili. Esse infatti, in quanto rispondenti a oscure strategie politiche internazionali, si dispiegano in una dimensione incommensurabile rispetto alla propria quotidianità e alla specificità del proprio contesto di vita⁹. Il terrore globale, così come il continuo pullulare di eventi bellici, è così distante dal modello di normalità e di benessere cui continuiamo ad essere riferiti, da risultare inspiegabile e ingestibile. Più che sollecitare mobilitazione e reattività, i fatti di Parigi, di Monaco, di Dakka, di Nizza, per non citare che i più recenti, sembrano rafforzare l'assenteismo e la rimozione, come spesso avviene di fronte ad eventi estremi¹⁰.

L'insieme di queste considerazioni ci orientano verso la percezione dell'idea di sicurezza come di una categoria inutile e priva di sostanza. Da un lato, non c'è più nulla di cui sentirsi sicuri, nulla da assicurare. Le nostre ritualità assicuranti sono sospese sul vuoto. La sicurezza cui rimandano è essa stessa incerta e inconsistente così come effimera dal punto di vista motivazionale. Dall'altro, i pericoli che la minac-

⁹ Vedi in proposito un recente articolo di Bauman apparso sul *Corriere della Sera* del 27 maggio 2016 a p. 18 (*L'uomo forte e le democrazie*) che, dato il carattere della fonte, non riportiamo in bibliografia.

¹⁰ Nell'ambito della vasta letteratura sul terrorismo islamico vedi B. Ballardini, 2015; L. Napoleone, 2016; R. Guolo, 2015.

ciano, a tutti i livelli, sono imprevedibili e incommensurabili. Nizza esplose all'indomani di una cantata vittoria della sicurezza negli europei di calcio. Le stesse autorità, lungi dal chiamare alla mobilitazione e dal promettere sicurezza assoluta, come in un recente passato, sono costrette ad ammettere che sicurezza assoluta non può esistere.

Sicurezza, rischia dunque di essere una categoria assolutamente inutile e vuota, che non spiega più niente dal punto di vista scientifico e non può orientare, dal punto di vista operativo, più a nessuna delle prospettive che in questi decenni è valsa a legittimare e motivare. Essa al più vale a legittimare l'uso della forza di fronte alle emergenze estreme, così come, a sostegno di quanto affermato, a continuare a dispiegarsi strumentalmente contro qualcosa o contro qualcuno, a mo' di effimera e inutile vittima sacrificale di un rito privo di senso.

7. Prospettive e proposte

È giunto dunque il momento di porsi seriamente nella prospettiva di dismettere definitivamente la categoria di sicurezza quando si ragiona e si fa ricerca sui temi della devianza, dei conflitti, della violenza, del controllo sociale, penale in particolare. La stessa infatti, per come è stata declinata in questi ultimi decenni, è troppo inquinata di ambiguità, strumentalismi, contraddittorietà, ritualismi, per continuare a essere utilizzata come categoria scientifica, così come istanza operativa nelle politiche pubbliche. Per un verso, le amministrazioni e i partiti che propugnano le istanze e le retoriche della sicurezza sono costretti rapidamente a dismetterle, all'indomani delle loro affermazioni elettorali, se non vogliono ammettere la loro incapacità a controllare un fenomeno che, oltretutto, riveste dimensioni tali da sfuggire davvero alle loro capacità di controllo. Per l'altro la collettività, a fronte dell'evidente ingovernabilità della materia, tende ad elaborare autonomamente, in forma fantasmatica e proiettiva, le proprie forme di autorassicurazione. In base ad esse si pensa che gli immigrati non siano ancora troppi, che i flussi migratori si fermeranno, che le politiche istituzionali abbiano il fenomeno sotto controllo, che i nostri livelli e modelli di benessere siano sacri e inattaccabili, fuori discussione, tanto più quanto più è evidente il contrario.

Se dunque la questione della sicurezza è stata declinata tra una dimensione assoluta e una serie di fenomeni e soggettiinsicurizzanti particolari e locali, è giunto il momento di uscire dai termini asfittici di questo paradosso, di operare quel salto che ci porta definitivamente a collocare la percezione di ciò che abbiamo chiamato “sicurezza” nella sua dimensione globale e complessa; la stessa che caratterizza la crisi che stiamo attraversando. In questa prospettiva non ci sono alibi. Non si può affrontare la questione se non si affronta il problema della garanzia dei beni primari per l’intera umanità, la diminuzione del divario tra ricchezza e povertà attraverso la redistribuzione della ricchezza, l’assunzione che i segni di ripresa economica non possono che essere effimeri e limitati, che lo sviluppo non può essere illimitato, che le risorse naturali non sono infinite, che il pianeta ha delle sue condizioni di equilibrio che vanno rispettate, che i flussi migratori sono fenomeni fisiologici, legati al riequilibrio economico e demografico. In una parola, che qualsiasi rappresentazione particolare e rassicurante al di fuori di questo quadro è parziale e infondata, tanto quanto rischia di essere ideologicamente assolutizzante, e ulteriormenteinsicurizzante.

A fronte dei fallimenti dei tanti tentativi di questi anni, a cui l’analisi di Massimo Pavarini amaramente ci riporta, è necessario assumere la dimensione del limite complessivo al quale siamo giunti, per operare un rovesciamento di prospettiva. Se il Welfare non ha più spazio e fondamento, e non rientra più nella cultura e nelle pratiche della politica, a fronte del decadimento delle condizioni di vita e delle minacce sollevate dalla globalizzazione neoliberista, è necessario ridisegnare un orizzonte di necessaria riaffermazione e tutela di beni e diritti fondamentali, che non c’è bisogno di menzionare. Le istanze che erano proprie del Welfare possono allora estendersi e radicalizzarsi nella prospettiva dell’affermazione della tutela dei beni comuni. Non solo gli elementi della natura necessari a garantire l’equilibrio ambientale, insieme a livelli di vita degni dell’umanità, ma anche la cultura, l’arte, la comunicazione, la qualità delle relazioni umane, la partecipazione, la trasparenza della cosa pubblica e della gestione delle risorse economiche. Come già rilevato, questa prospettiva può esercitare una duplice ricaduta positiva sui temi che stiamo trattando, tanto nel far emergere i motivi più profondi e concreti delle insicurezze diffuse,

quanto nel ridisegnare un nuovo ordine di priorità, di motivazioni e di modalità di relazione tra gli esseri umani, in cui le forme di intolleranza e le strumentazioni variamente repressive cui si sono affidate in questi anni le retoriche rassicuranti siano definitivamente messe ai margini (G. Mosconi, 2011)¹¹.

In questa visuale i limiti che abbiamo più sopra rilevato a proposito delle politiche di NP e le condizioni che consentirebbero di superarli, e che, nella crisi del Welfare sono venute a mancare, tornano a ridisegnarsi come istanze irrinunciabili in una nuova dimensione partecipativa, e insieme di contrasto contro le tendenze involutive e gli effetti distruttivi dell'economia neoliberista, che coinvolge i livelli istituzionali in decisionalità e progettualità capaci di rapportare le istanze locali alle dimensioni globali, con gradualità, concretezza, coerenza e fondata consapevolezza.

Riferimenti bibliografici

- Aa.Vv. (2001a), *Les politiques de sécurité et de prévention en Europe*, Numero monografico di "Déviance et Société", XXV, 4.
- Aa.Vv. (2001b), *L'insicurezza dei cittadini e delle città. Nuovi conflitti e nuovi attori sociali*, numero monografico di "Rassegna Italiana di Sociologia", XLII, 1.
- Aa.Vv. (2008), *Subordinazione informale e criminalizzazione dei migranti*, numero monografico di «Studi sulla Questione Criminale», III, 3.
- Amerio Piero (1999), a cura di, *Il senso della sicurezza*, Unicopli, Milano.
- ANTIGONE (2014), *Oltre i tre metri quadri. XI rapporto sulle condizioni di detenzione in Italia*, Ed. Gruppo Abele, Torino.
- ANTIGONE (2016), *Galere d'Italia, XII rapporto sulle condizioni di detenzione*, Ed. Infinito, Formigine (MO).
- Ballardini Bruno (2015), *ISIS. Il marketing dell'Apocalisse*, Sellerio, Palermo.
- Baratta Alessandro (2001), *Diritto alla sicurezza o sicurezza dei diritti?*, in Anastasia Stefano, Palma Mauro, *La bilancia e la misura*, Franco Angeli, Milano, pp. 19-36.
- Barbagli Marzio, Gatti Umberto (2005), *Prevenire la criminalità*, il Mulino, Bologna.

¹¹ Sulla politica dei beni comuni, vedi in particolare U. Mattei (2011); P. Cacciari (2010); G. Viale (2011).

- Barcellona Pietro (1998), *Il declino dello Stato moderno*, Dedalo, Bari.
- Bauman Zygmunt (1997), *La società dell'incertezza*, il Mulino, Bologna.
- Bauman Zygmunt (2000), *La solitudine del cittadino globale*, Feltrinelli, Milano.
- Bauman Zygmunt (2012), *Paura liquida*, Laterza, Roma-Bari.
- Bevilacqua Pietro (2011), *Il grande saccheggio*, Laterza, Roma-Bari.
- Cacciari Paolo (2010), a cura di, *La società dei beni comuni*, Ediesse, Roma.
- Carrer Francesco (2000), *Sicurezza in città e qualità della vita*, CGIL SPI, Genova.
- CENSIS (2000), *Le paure degli italiani*, Censis, Roma.
- Ceretti Adolfo, Cornelli Roberto (2013), *Oltre la paura*, Feltrinelli, Milano.
- Cornelli Roberto (2008), *Paura e ordine nella modernità*, Giuffrè, Milano.
- Diamanti Ilvo, Bordignon Fabio (2001), *Sicurezza e opinione pubblica in Italia*, in "Rassegna italiana di Sociologia", XLII, 1, pp. 115-136.
- Ferrajoli Luigi (1998), *Diritto e ragione. Teoria del garantismo penale*, Laterza, Roma-Bari.
- Firouzi Tabar Omid (2014), *Una rassegna di ricerche sulla percezione della sicurezza in Italia: forza e vulnerabilità del paradigma securitario*, "Studi sulla Questione Criminale", IX, 3, pp.73-92.
- Guolo Renzo (2015), *L'ultima utopia. Gli Jihadisti europei*, Guerini & Associati, Milano.
- Hardt Michael, Negri Antonio (2003), *Impero*, BUR, Bologna.
- Lanzara Gianfranco, Pardi Francesco (1980), *L'interpretazione della complessità*, Guida, Napoli.
- Levi Lucio, Mosconi Antonio (2005), a cura di, *Globalizzazione e crisi dello stato sovrano*, Torino, CELID.
- Marazzi Christian. (2005), *Diario della crisi infinita*, Torino, CELID.
- Mathiesen Thomas (1996), *Perché il carcere?*, Ed. Gruppo Abele, Torino.
- Mattei Ugo (2011), *Beni comuni. Un manifesto*, Laterza, Roma-Bari.
- Melossi Dario (2002), *Stato, controllo sociale, devianza*, Bruno Mondadori, Milano.
- Milanesi Elena, Naldi Alessandra (2001), a cura di, *Cantando sotto la pioggia. Insicurezza e sicurezza urbana*, Franco Angeli, Milano.
- Morin Edgard (1988), *Il metodo*, Feltrinelli, Milano.
- Mosconi Giuseppe (2006), *La prevenzione della devianza. Ipotesi teoriche e questioni di metodo*, "Studi sulla Questione Criminale", I,1, pp. 33-55.
- Mosconi Giuseppe (2010), *La sicurezza dell'insicurezza. Retoriche e torsioni della legislazione italiana*, "Studi sulla Questione Criminale", V, 1, pp. 75-99.
- Mosconi Giuseppe (1999), *Devianza, sicurezza e opinione pubblica*, in "Quaderni di Cittàsicure", V, 18, pp.139-208.

- Mosconi Giuseppe (2000), *Criminalità, sicurezza e opinione pubblica in Veneto*, CLEUP, Padova.
- Mosconi Giuseppe (2002), a cura di, *Legalità, devianza e mondo giovanile*, Cierre Grafica, Verona.
- Mosconi Giuseppe (2002), *Ricerca scientifica e politiche di intervento in tema di sicurezza*, “Dei Delitti e delle Pene”, IX 1-2-3, pp. 277-294.
- Mosconi Giuseppe (2003), *Introduzione*, in Burton Rose D., *L’America in catene*, L’Harmattan Italia, Torino, pp. 5-14.
- Mosconi Giuseppe (2011), *La sicurezza e il bene comune*, in ANTIGONE, *Le prigionie malate*, Roma, Edizioni dell’Asino, pp. 194-199.
- Mosconi Giuseppe, Padovan Dario, Sbraccia Alvise (2002), *Capitale sociale, insicurezze e paura della criminalità a Padova*, “Dei Delitti e delle Pene”, VIII, 1-2-3, pp. 365-442.
- Mosconi Giuseppe, Toller Lia (1998), *Criminalità, pena e opinione pubblica. La ricerca in Europa*, “Dei Delitti e delle Pene”, V, 1, pp. 149-213.
- Napoleoni Loretta (2016), *ISIS. Lo stato del terrore*, Feltrinelli, Milano.
- OSSERVATORIO EUROPEO DELLA SICUREZZA (2015), *8° Rapporto sulla sicurezza e l’insicurezza sociale in Italia e in Europa*, www.Demos.it
- OSSERVATORIO EUROPEO DELLA SICUREZZA, Rapporti 2008, 2012, 2013, 2015: indagini condotte da Demos&Pi, Fondazione Unipolis e dall’Osservatorio di Pavia sulla rappresentazione sociale e mediatica della sicurezza in Europa a cura di Ilvo Diamanti.
- Padovan Dario, Vianello Francesca (1999), *Criminalità e paura. La costruzione sociale dell’insicurezza*, “Dei Delitti e delle Pene”, VI, 1-2, pp. 247-286.
- Paone Sonia (2008), *Città in frantumi*, Franco Angeli, Milano.
- Paone Sonia (2012), *Città nel disordine*, Edizioni ETS, Pisa.
- Pavarini Massimo (1992), *Progetto. Vivere una città sicura*, “Sicurezza e territorio”, I, 1, pp. 11-14.
- Pavarini Massimo (2002b), *Il “grottesco” della penologia contemporanea*, in Palombarini Giovanni, Curi Umberto, a cura di, *Il diritto penale minimo*, Donzelli, Roma, pp. 255 – 303.
- Pavarini Massimo (2004), *Alcune proposte per un governo della sicurezza*, in Selmini Rossella, A cura di, *La sicurezza urbana*, il Mulino, Bologna, pp. 295-304.
- Pavarini Massimo (2006), a cura di, *L’amministrazione locale della paura*, Carocci, Roma.
- Pitch Tamar (1982), *La devianza*, Nuova Italia, Firenze.
- Pitch Tamar (2001), *Sono possibili politiche democratiche per la sicurezza?*, “Rassegna italiana di Sociologia”, XLII, 1, pp.137-157.

- Pitch Tamar (2006), *La società della prevenzione*, Carocci, Roma.
- Pitch Tamar (2013), *Contro il decoro*, Laterza, Roma-Bari.
- Pitch Tamar, Ventimiglia Carmine (2001), *Che genere di sicurezza*, Franco Angeli, Milano.
- Prigogine Ilya (2014), *La fine delle certezze. Il tempo, il caos e le leggi della natura*, Bollati Boringhieri, Torino.
- Santinello Massimo, Gonzi Paolo, Scacchi Luca (1998), *Le paure della criminalità*, Giuffré, Milano.
- Selmini Rossella (2000 a), *Le attività di prevenzione. Una premessa teorica*, “Quaderni di Cittàsicure”, VI, 20b, pp. 37-52.
- Selmini Rossella (2000 b), *Le misure di prevenzione adottate nelle città italiane*, “Quaderni di Cittàsicure”, VI, 20b, pp. 53-78.
- Selmini Rossella (2004), a cura di, *La sicurezza urbana*, il Mulino, Bologna.
- Selmini Rossella, Martini Laura (2000), *Conclusioni*, “Quaderni di Cittàsicure”, VI, 20b, pp. 87-92.
- Selmini Rossella (2014), *Origine, sviluppo ed esiti delle politiche di governo locale della criminalità nell'Italia contemporanea*, in Franco Corradini, a cura di, *Dalle città all'Europa. Strategie di sicurezza urbana*, Reggio Emilia, Nuova Prhomos, pp. 23-40.
- Sozzo Massimo (1999), *Seguridad Urbana. Nuevos problemas, Nuevas perspectivas*, UNL, Santa Fé.
- Tartaglia Filiberto, Turolla Alberto (2012), *Che paura!?*, Aracne, Roma.
- Viale Guido (2011), *La conversione ecologica*, NdA Edizioni, Cerasolo di Coriano (RI).
- Wacquant Loïc (2006) *Punire i poveri*, Derive Approdi, Roma.
- Wacquant Loïc, (2000), *Parola d'ordine: Tolleranza Zero*, Feltrinelli, Milano.
- Wacquant Loïc, (2002), *Simbiosi mortale*, Ombre Corte, Verona.

La “terza via”: una rilettura del pensiero di Massimo Pavarini sulle politiche di sicurezza urbana in Italia

Rossella Selmini

Università del Minnesota

Abstract: *Il saggio ripercorre le diverse fasi evolutive delle politiche di sicurezza urbana in Italia a partire dalla teorizzazione di tali politiche elaborata da Massimo Pavarini. A parere dell'Autrice, tale evoluzione negli ultimi 25 anni si può sintetizzare in tre fasi: una fase di crescente sensibilizzazione del ruolo degli enti locali nelle politiche di sicurezza, una di consolidamento di tale sensibilizzazione ed un'ultima fase di ritorno alla punitività e alla centralità del governo nazionale. Pavarini è stato protagonista soprattutto delle due prime stagioni, in particolare come ispiratore del progetto Città sicure realizzato in Emilia Romagna a partire dal 1994. Ispirandosi al filone anglosassone del realismo criminologico di sinistra, Pavarini elabora in quegli anni una “terza via” delle politiche di sicurezza a livello locale, rifiutando le politiche populistiche di legge e ordine che stavano prendendo piede in quel periodo, ma al tempo stesso “prendendo sul serio” il disagio dei gruppi sociali più deboli di fronte a fenomeni non prettamente criminali, ma che cominciavano a produrre malessere ed inquietudine (si pensi all'incremento dei flussi migratori). Tuttavia, la speranza che le amministrazioni locali, in particolare quelle di sinistra, fossero in grado di praticare politiche di sicurezza urbana non meramente repressive e non prevalentemente simboliche si rivelerà ben presto del tutto illusoria.*

Keywords: *politiche sicurezza urbana, Massimo Pavarini, enti locali, realismo di sinistra, populismo penale, welfare state*

1. I dilemmi del Sindaco di Ventimiglia e il discorso del Questore di Bologna: venticinque anni dopo l'invenzione delle politiche di sicurezza urbana in Italia

Mentre sto concludendo questo breve contributo sul lavoro di Massimo Pavarini nell'ambito delle politiche di sicurezza urbana,

noto, scorrendo i quotidiani nazionali, due notizie, diverse tra di loro, ma entrambe di un certo interesse per chi si è occupato di tali questioni. La prima, riportata nella pagina nazionale, si riferisce alla protesta del Sindaco di Ventimiglia, costretto dalla Prefettura, nonostante la sua riluttanza, a firmare un'ordinanza per lo sgombero di circa 200 rifugiati accampati sulle sponde del fiume della città al confine francese (*La Repubblica*, 26 maggio 2016). La seconda, nella pagina locale di Bologna, riporta una breve intervista al Questore, rilasciata in occasione della festa della Polizia, nella quale si valuta la situazione della sicurezza in città (*La Repubblica*, 27 maggio 2016).

Se Massimo Pavarini fosse stato ancora con noi, queste due brevi notizie avrebbero, credo, attratto anche la sua attenzione e forse sarebbero state un oggetto di discussione nel residuo gruppo bolognese che per molti anni ha lavorato insieme sui temi della sicurezza urbana¹. O forse no: ne sarebbe stato annoiato, e vi avrebbe soltanto trovato conferma alle sue ipotesi più pessimistiche, visto che tutta la sua elaborazione su questo tema è un interessante susseguirsi e sovrapporsi di energia creativa, determinazione e disincanto.

Entrambe le notizie, per quanto marginali possano sembrare, sono in realtà emblematiche del profondo mutamento avvenuto nel corso di quasi venticinque anni nello sviluppo delle politiche di sicurezza urbana in Italia. Due brevi notizie di cronaca, insomma, ci raccontano l'esito finale di un percorso di impegno scientifico, politico e istituzionale di cui Pavarini è stato indubbiamente prima il promotore e poi uno dei protagonisti più significativi. Ritornerò su queste due notizie, e su come presumo che Massimo Pavarini le avrebbe commentate, se mai avesse avuto voglia di farlo, in chiusura di questo articolo.

¹ Mi riferisco qui in particolare a Cosimo Braccesi che, insieme a Massimo Pavarini, ha posto le basi per lo sviluppo delle politiche di sicurezza urbana in Italia, e ad alcuni componenti del Comitato scientifico di *Città sicure* – di cui si dirà meglio tra breve – che hanno continuato a lavorare su questi temi anche dopo lo scioglimento del comitato stesso, e in particolare, oltre all'autrice di questo contributo, a Gian Guido Nobili, attualmente responsabile delle politiche di sicurezza nella Regione Emilia-Romagna, e a Dario Melossi, che con il servizio regionale ha continuato a collaborare fino agli anni più recenti.

Prima vorrei ripercorre brevemente lo sviluppo delle politiche di sicurezza urbana in Italia seguendo alcuni dei concetti fondamentali che Massimo Pavarini ha posto all'attenzione della comunità scientifica e politica su questo tema. Lo farò analizzando alcuni suoi documenti selezionati – pubblicazioni scientifiche, ma anche discorsi, rapporti di ricerca e altro materiale “grigio” - che ci consentono di rileggere, nel corso di oltre un decennio, lo sviluppo delle ipotesi teoriche e dei modelli politici e istituzionali a cui Pavarini pensava quando ha iniziato a occuparsi di sicurezza urbana. Si tratta di una selezione che certo non rende giustizia alla ricchezza della sua elaborazione su questo tema, ma che ci consente, credo, di ripensare ad alcune idee chiave, al loro sviluppo e alle difficoltà che ne hanno segnato i tentativi di trasformazione in *politiche* di sicurezza democratiche (Recasens i Brunet, 2007). Nel rileggere il pensiero di Pavarini, ripercorrerò anche – per necessità in modo assai schematico - lo sviluppo delle politiche di sicurezza urbana in Italia a partire dai primi anni Novanta e fino ad oggi. Questo percorso si sviluppa, a mio avviso, in tre fasi: una fase ascendente di sensibilizzazione culturale e diffusione, una seconda fase di consolidamento dell'azione dei governi locali, ed infine una terza stagione, dominata da scelte di centralizzazione e da un accentuato ritorno alla punitività².

2. 1992 – 1998: avvio e sviluppo delle politiche di sicurezza urbana in Italia

La prima fase, che copre all'incirca l'ultima decade del secolo scorso, è quella alla quale Massimo Pavarini ha dato il contributo maggiore, in termini teorici e di attiva presenza nelle istituzioni e nelle iniziative che si andavano sviluppando a livello locale. Pavarini è tra i fondatori della rivista *Sicurezza e Territorio*, lanciata a Bologna nel 1992 con il sostegno dell'allora Partito Democratico della Sinistra, il cui obiettivo è diffondere una nuova cultura del governo della sicurezza urbana. La rivista ha carattere divulgativo e si rivolge a un pubblico ampio di

² Per una analisi dettagliata dell'evoluzione delle politiche di sicurezza e delle caratteristiche di queste fasi vedi in particolare R. Selmini (2014).

ricercatori, amministratori locali, operatori del sociale e della polizia, politici. Per la prima volta in Italia si parla di paura della criminalità, di disordine urbano, di nuove forme della prevenzione, e se ne parla dalle pagine di una rivista sostenuta da un partito di centro-sinistra. L'obiettivo, infatti, è quello di diffondere una nuova cultura della sicurezza in particolare tra gli amministratori locali di quell'area politica. Pochi anni dopo, tra il 1994 e il 1995, Massimo Pavarini diventerà coordinatore del Comitato scientifico di *Città sicure*, nell'ambito del progetto omonimo avviato dalla Regione Emilia – Romagna per volontà dell'allora Presidente, Pier Luigi Bersani. Si tratta di uno di quei rari e fortunati momenti della storia di un Paese in cui intuizioni e bisogni della politica incontrano lo sviluppo di idee nuove sul piano della ricerca e dell'analisi dei fenomeni sociali. Pier Luigi Bersani, infatti, con grande lungimiranza, riconobbe che il tema della criminalità e della insicurezza sarebbe diventato dominante nell'azione politica e che le forze della sinistra e i governi locali potevano e dovevano giocare un ruolo nuovo. Massimo Pavarini, con altrettanta lungimiranza sul piano scientifico, aveva iniziato a scrivere e a promuovere ricerche su questi temi, allora poco conosciuti nella realtà accademica italiana: la percezione di insicurezza, le tipologie di nuova prevenzione, le indagini di vittimizzazione, per citarne solo alcuni. I bisogni della politica si incontrano così con l'avanzare di un pensiero scientifico moderno, in linea con le più avanzate teorizzazioni ed esperienze europee in materia di sicurezza urbana.

I fondamenti teorici su cui Massimo si basa, riadattandoli alla realtà italiana e reinterpretandoli alla luce dei suoi interessi scientifici - sono quelli del realismo criminologico di sinistra, che già dagli anni Ottanta del secolo scorso, in particolare in Inghilterra, aveva proposto un nuovo approccio ai temi della criminalità capace di prendere la criminalità sul serio e al tempo stesso di offrire risposte non basate esclusivamente sulla repressione penale, con una forte enfasi sulla dimensione locale e sulla prevenzione (R. Matthews, J. Young, 1992). Nonostante alcuni anni dopo Pavarini, con il distacco con cui spesso valutava le sue imprese intellettuali, dichiarò che tutto ciò, e in particolare la creazione del progetto regionale *Città sicure*, "è avvenuto per la bizzarra regia del caso" (Id., 1998) è di fatto innegabile che senza il

suo lavoro di costante ricerca, soprattutto al di fuori dei confini nazionali, di nuove idee e di nuovi stimoli, nulla di quanto poi è avvenuto si sarebbe prodotto.

In quello che probabilmente è il suo più importante contributo teorico di quel periodo (M. Pavarini, 1994) le politiche di sicurezza urbana, governate da enti locali, Città e Regioni, vengono chiaramente indicate come i luoghi istituzionali privilegiati ove sperimentare un nuovo modello di ordine sociale. Intuendo fin da allora che importanti processi di ristrutturazione della risposta alla criminalità andavano affermandosi, a partire dai contesti anglo-americi, e che tali processi avrebbero implicato un aumento della risposta repressiva e/o una progressiva privatizzazione della gestione della sicurezza, Massimo Pavarini propone una *terza via*. In uno scenario nel quale non sembrano esservi alternative all'aumento della penalità in tutte le sue forme e/o alla crescente privatizzazione della sicurezza, la dimensione locale – che implica anche la ricerca di nuove forme di gestione dell'illegalità diffusa, come dirò meglio tra breve - sembra una strada percorribile, anche per le particolari condizioni di quel periodo. Questa terza via è infatti assai coerente con le caratteristiche istituzionali e amministrative del nostro Paese, con il nuovo ruolo attribuito ai Sindaci dalla legge n. 81 del 1993, che, nello stabilirne l'elezione diretta, li rende anche destinatari di nuove domande sociali, inclusa la domanda di sicurezza (C. Ruga Riva, 2008) e con il crescente protagonismo delle amministrazioni regionali. Il modello è infine coerente con un concetto che serpeggia in tutta Europa: la sussidiarietà, cioè il privilegiare le risposte locali, dal basso, al cambiamento sociale.

Non si tratta soltanto di ricollocare alcune pratiche di prevenzione (e controllo) in luoghi diversi dall'apparato penale statale, riconoscendo un protagonismo agli enti più vicini ai cittadini, ma anche di scommettere sulla capacità di questi enti di produrre un ordine sociale nella città non esclusivamente punitivo, finalizzato a controllare i sintomi ma senza trascurare le cause profonde della criminalità, caratterizzato da nuovi modelli preventivi, attento alla sicurezza dei cittadini ma anche ai diritti di tutti coloro che abitano lo spazio urbano. L'enfasi sulla dimensione locale si accompagna quindi alle speranze di un ordine sociale meno punitivo, e di una gestione dei fenomeni di criminali-

tà e disordine attraverso negoziazione, concertazione, mediazione e prevenzione, nella migliore tradizione, appunto, del realismo criminologico di sinistra inglese (G. Hughes, 2004). Le città rappresentano, nella elaborazione di Pavarini, il luogo dove sperimentare un modello democratico e alternativo di gestione dei fenomeni di criminalità e dove ripensare le forme della rassicurazione sociale in una chiave diversa da quella, già allora molto diffusa, del populismo punitivo. La convinzione di fondo, quindi, comune a quella espressa da altri criminologi e sociologi che nello stesso periodo lavoravano sugli stessi temi in altri contesti europei, è quella che il livello locale, sorretto da forme di federalismo accentuato, poteva garantire anche una riduzione delle risposte repressive e una gestione democratica dei fenomeni criminali.

Poiché nel frattempo anche le Regioni andavano acquisendo sempre maggiore rilevanza nel quadro istituzionale del nostro Paese, l'architettura di questo nuovo modello si basa su una regia regionale, in stretto contatto con le amministrazioni comunali, che sviluppano direttamente progetti di prevenzione e di sicurezza sul territorio. Questo modello viene ulteriormente raffinato, anche nelle sue implicazioni istituzionali e amministrative, quando Massimo Pavarini diventa coordinatore del Comitato scientifico del progetto regionale *Città sicure*.³

Nei principi che guidano questo progetto, la sicurezza viene indicata come un compito prioritario delle amministrazioni locali, che deve coerentemente integrarsi con le altre politiche del territorio. La dimensione privilegiata è quella della città, in quanto “ogni azione di governo si traduce anche – in una dimensione di ecologia sociale – in una ricaduta nella produzione di condizioni oggettive e nelle rappresentazioni collettive di sicurezza” (Comitato Scientifico di *Città sicure*, 1995). Garantire più sicurezza ai cittadini è quindi un obiettivo che si può perseguire non attraverso tradizionali politiche di ordine e sicurezza pubblica, ma grazie ad un diverso orientamento delle politiche locali stesse (dai trasporti all'assetto urbano, dai servizi sociali alla politica per l'ambiente, dalla regolamentazione delle attività produttive

³ Traendo indubbio vantaggio dalla composizione del Comitato stesso, che include gli esponenti della più avanzata ricerca criminologica e sociologica in Italia, oltre ad funzionari pubblici, esperti di polizia e giovani studiosi.

alla formazione professionale) e grazie a piani di prevenzione capaci di integrare misure diverse.

In quei primi anni lo Stato centrale rimane estraneo a questo processo. Mancano, alle burocrazie del Ministero dell'Interno, sia la cultura specialistica che quella istituzionale, entrambe necessarie per dialogare con le esperienze che si andavano sviluppando sul territorio. A quel tempo (e a mio avviso ancora oggi, in condizioni del tutto mutate), il Ministero dell'Interno non sembra in grado di affrontare il cambiamento sociale che si prefigura e che modifica i paesaggi e la vita urbana, anche delle città di dimensioni più ridotte, in maniera radicale, trasformandole spesso, come si è efficacemente detto, nelle discariche della globalizzazione (Z. Bauman, 2005)⁴.

Si tratta, quindi secondo Massimo Pavarini, di abbandonare gli obsoleti concetti di sicurezza e ordine pubblico e di ripensare la sicurezza come bene pubblico. Nelle parole dello stesso Pavarini, ciò significa: “operare per la tutela dei diritti di tutti. La sicurezza non è pertanto un ‘nuovo’ diritto, ma lo stato di benessere che consegue alla tutela dei diritti di tutti. Una sorte di rivoluzione copernicana: il tema della sicurezza si converte pertanto nella torsione dalle politiche volte a soddisfare ‘il diritto alla sicurezza’ a quelle orientate a garantire ‘la sicurezza dei diritti’” (M. Pavarini 2005, 10). E questa nuova forma di governo della sicurezza ha come contenuto essenziale “una ‘nuova’ - o forse originaria - concezione del *welfare*, ove il concetto di ‘benessere’ si ampli, dalla sua primitiva e riduttiva sfera di soddisfazione dei bisogni economici a quello di godimento pieno dei diritti” (M. Pavarini 1998, 5).

L'impianto teorico proposto da Pavarini in quegli anni attinge, come si diceva, ai principi del realismo criminologico di sinistra inglese, che sono ripresi, ridiscussi e riadattati al contesto italiano. In particolare, la già citata dimensione locale, l'importanza della fondatezza sociale delle risposte alla criminalità, e quindi la condivisione con

⁴ E' di grande interesse notare che invece, in altre realtà nazionali europee, è stato lo stesso Stato centrale a promuovere la responsabilizzazione delle autorità locali e di altri attori nella gestione locale della sicurezza (D. Garland, 1996).

ampi strati della cittadinanza delle scelte che si fanno a livello locale, il ruolo delle vittime, come nuovi portatori di disagio sociale, l'enfasi sulla nuova prevenzione e l'importanza degli osservatori locali (M. Pavarini, 1994). Su quest'ultimo aspetto, che viene richiamato sia nell'articolo del 1994 che nei suoi numerosi interventi di quel periodo, si è giocata un'altra importante scommessa, quella di costruire - in un Paese allora quasi completamente privo della cultura necessaria a farlo - dei centri di ricerca governativi (quantomeno nell'ambito dei governi locali) dove l'analisi e lo studio rigoroso della criminalità, del disordine urbano e della percezione di insicurezza rappresentassero la pre-condizione per la costruzione di politiche più efficaci, o quantomeno più meditate. Nella migliore tradizione della *policy-oriented research*, Massimo Pavarini si fa così promotore della costruzione degli osservatori locali (Id. 1994, 453), lanciando le basi di una delle più interessanti esperienze di ricerca sociale realizzate in Italia negli ultimi venti anni, nell'ambito del progetto regionale *Città sicure*. A partire dal 1995, queste attività di ricerca vengono realizzate e spesso pubblicate nella collana, diretta a quel tempo dallo stesso Pavarini, dei *Quaderni di Città sicure*, che raccolgono i lavori realizzati dai componenti del Comitato scientifico di *Città sicure*, cioè da criminologi e sociologi italiani, di diverse generazioni, che trovano in quel contesto spazi e autonomia di lavoro incomparabilmente più interessanti di quelli offerti dal mondo accademico, dove la ricerca sociale sulla criminalità è ancora assai poco sviluppata.

Alle influenze del realismo criminologico inglese si aggiungono gli echi delle ricerche sulla c.d. nuova prevenzione di area francofona e in particolare dei lavori di P. Robert (1991), che si muovono nel solco, pur senza mai assumerne la definizione, dello stesso realismo criminologico di sinistra in versione, potremmo dire, continentale.

3. La seconda fase (1998-2007): molti successi, alcuni limiti e le prime ombre

La seconda fase di questo percorso è caratterizzata sia dall'espansione e dal consolidamento di quella esperienza pionieristica, sia dall'emergere, però, delle prime difficoltà nella realizzazione piena e diffusa del modello.

Si ampliano e si diffondono, soprattutto nel Centro-Nord del Paese, le esperienze di sicurezza urbana e all'incirca in metà delle Regioni italiane si creano strutture dedicate alla promozione delle politiche di sicurezza locale. Vengono infatti approvate 11 leggi regionali (M. Braghero, L. Izzo, 2004) che regolano l'azione amministrativa delle città in materia di sicurezza urbana e che offrono un quadro di principi entro cui articularle, oltre a fornire le risorse necessarie. Nel frattempo, la riforma costituzionale del 2001 assegna alle Regioni, anche se con una formulazione ambigua, le competenze in materia di polizia amministrativa locale, dando impulso alla regolamentazione regionale delle polizie municipali e a svariati tentativi di riformare e riorganizzare questi corpi di polizia riconoscendo loro lo statuto di una autentica polizia di prossimità.

L'architettura istituzionale si rafforza, si creano reti di città (come il *Forum italiano per la sicurezza urbana*), si intensifica la cooperazione con le reti europee. La Regione Emilia-Romagna ancora una volta, gioca un ruolo determinante nella fase di consolidamento ed espansione, rafforzata anche dalla guida politica, tra il 2000 e il 2005, dell'assessore Luciano Vandelli, docente della Facoltà di Giurisprudenza di Bologna e pertanto collega di Massimo Pavarini. Da amministrativista ed esperto di diritto degli enti locali, Vandelli raccoglie l'eredità del Comitato scientifico di *Città sicure*, ne sostiene l'espansione e il consolidamento amministrativo e la visibilità nel panorama europeo.

Alcune ricerche a livello regionale (M. Giovannetti, L. Malucelli, 2001) o nazionali (L. Martin, R. Selmini, 2000) dimostrano che la nuova infrastruttura locale della sicurezza – che rimane comunque un'esperienza localizzata quasi esclusivamente nel Nord e nel Centro del Paese – si basa su programmi di azione che combinano diverse misure preventive, in particolare quelle che la ricerca internazionale definisce come prevenzione situazionale, prevenzione sociale e prevenzione comunitaria. L'integrazione tra queste tipologie preventive (che nel loro insieme delineano appunto la c.d. nuova prevenzione) sembra consentire, soprattutto in alcune città dove il modello viene perseguito con coerenza e sistematicità, di modulare il controllo dei comportamenti con il tentativo di ridurre le cause che provocano i fenomeni di criminalità e di disordine urbano. Qualcosa, insomma,

di abbastanza vicino a quel nuovo modello di governo locale del bene pubblico della sicurezza che Pavarini aveva prefigurato all'incirca dieci anni prima.

Alcuni segni della tendenza a privilegiare la prevenzione situazionale e le forme di dissuasione, più che la prevenzione sociale e comunitaria, sono però già evidenti in questa fase, in particolare con l'espansione straordinaria che i sistemi di videosorveglianza assumono già nei primi anni del nuovo secolo. L'espandersi delle varie attività rende inoltre sempre più necessaria la ricerca di forme di cooperazione con il governo centrale: si afferma la retorica della *partnership*, che si traduce nella pressione da parte del sistema delle autonomie locali verso il governo centrale per arrivare a intese e collaborazioni istituzionali.

Nelle riflessioni di Massimo Pavarini in questa seconda fase la consapevolezza dell'ambiguità che caratterizza la cooperazione istituzionale è espressa con chiarezza in una sua lunga introduzione ad un volume dedicato alla sicurezza urbana del 2006. Pur riconoscendo la necessità di questa integrazione con il governo centrale, Pavarini ne evidenzia infatti le grandi difficoltà: "Il grado di concertazione nelle politiche di sicurezza è (...) assai scarso, quando eccezionalmente concertazione si dia; altrimenti, il tutto si svilisce a semplice comunicazione burocratica tra uffici di distinte amministrazioni" (Id. 2006, 46). La pratica di concertazione a cui si fa riferimento sono soprattutto i c.d. protocolli d'intesa stipulati tra Comuni e Prefetture, o tra Regioni e Ministero dell'Interno, a partire dalla fine degli anni Novanta, e poi successivamente ridefiniti, nella seconda metà del 2000, come contratti di sicurezza.

La loro funzione, in questa prima fase, è spesso duplice: garantire la collaborazione tra enti locali e amministrazioni dello Stato, sollecitando le Prefetture a concordare alcune attività e a fornire conoscenze e informazioni da un lato; ridistribuire le responsabilità del controllo e della prevenzione, dall'altro. Nel perseguire quest'ultimo obiettivo, tuttavia, vengono alla luce con chiarezza tutte le ambiguità di questa complessa dinamica. Per un verso, infatti, i protocolli vengono utilizzati per affermare il ruolo delle autonomie locali nel campo della sicurezza, per l'altro, e contraddittoriamente, al fine di riaffermare il

quadro delle competenze esistenti. Di fatto – e questo processo diventerà assai più chiaro negli anni successivi – la cooperazione, più che ad un effettivo coordinamento delle responsabilità e ad una ridiscussione delle competenze stabilite, sembra orientarsi verso una riaffermazione dei ruoli tradizionali che autonomie locali e Stato centrale possono giocare, con le prime in una posizione di subordinazione alle istanze del secondo (R. Selmini, 2014).

Non vi è dubbio che, come Massimo Pavarini aveva ancora una volta intuito in anticipo, le contraddizioni e le difficoltà dello sviluppo delle politiche per la sicurezza e la complessità della redistribuzione delle responsabilità sul piano delle politiche criminali si manifestano a pieno nella dinamica seguita dai protocolli e poi da contratti di sicurezza. Nati come strumento dell'integrazione possibile, diventano gradualmente un modo per ricondurre gli enti locali ad un piano del tutto marginale, riaffermando la centralità dello Stato nel controllo dei problemi locali di sicurezza.

Sempre nel tentativo di costruire una cornice nazionale alle tante esperienze regionali e comunali in materia di sicurezza urbana, il *Forum italiano per la sicurezza urbana* si fa promotore⁵, nel 2003, di una proposta di legge nazionale che dovrebbe finalmente formalizzare e riconoscere la nuova infrastruttura delle politiche di sicurezza urbana, chiarendo compiti, ruoli e modalità di collaborazione degli attori coinvolti. Quel progetto di legge non verrà mai approvato e riemergerà, in versione completamente stravolta, soltanto alla fine della prima decade del Duemila (v. nota 7).

Altri dubbi ancora vengono espressi da Massimo Pavarini sulla linearità e praticabilità del modello che si era delineato a metà degli anni Novanta. Tra i tanti, la difficoltà di individuare un ruolo chiaro delle polizie municipale, strette tra attività puramente amministrative e rischi di supplenza a funzioni di puro ordine pubblico, la mancanza non solo di una vera riforma, ma semplicemente di una riflessione approfondita sulle polizie nazionali, ed infine i dubbi sulle possibilità di governare il bene pubblico della sicurezza “entro i confini di una

⁵ Insieme all'ANCI nazionale e ai sindacati della polizia locale.

legalità compatibile con il governo stesso della sicurezza” (M. Pavarini 2006, 50). Il riferimento qui è al principio di fondo su cui Pavarini ha costruito la sua idea alternativa di ordine sociale, cioè la possibilità di gestire i mercati dell’illegalità urbana con pratiche non punitive. Le politiche di sicurezza urbana si sono dimostrate, alla fine, incapaci di produrre reale innovazione politica (e forse risultati più efficaci) proprio per il rifiuto – dei governi locali di centro-sinistra - di ridefinire una nuova legalità di alcuni fenomeni, spaccio e prostituzione in particolare. Un governo locale della sicurezza che non prenda in considerazione la possibilità di “condurre –almeno in parte – questi mercati fuori dalla illegalità, stante che essi non possono comunque essere soppressi fino a quando esisterà una domanda sociale non altrimenti soddisfatta” (M. Pavarini 2006, 51), è un governo che rinuncia di fatto alla scommessa della terza via delineata da Pavarini stesso e che dimostra di orientarsi più verso un modello di diritto penale municipale (C. Ruga Riva, 2008) che verso un modello di ordine sociale democratico.

Queste pessimistiche considerazioni nascono non solo dall’osservazione delle dinamiche nazionali, sempre più orientate verso l’innalzamento della soglia di legalità sia per la gestione dei mercati della droga, che quelli del sesso a pagamento che per l’immigrazione irregolare (M. Pavarini 2006, 51), ma anche da una personale esperienza di ricerca-azione condotta da Pavarini stesso nella città di Rimini alcuni anni prima, sulla regolamentazione del mercato del sesso a pagamento. Lo studio, che si concludeva con la proposta di realizzare zone di esercizio della prostituzione regolamentate e protette (L. Malucelli, M. Pavarini, 1998) non venne accolto dalla stessa amministrazione comunale che l’aveva commissionato.

All’incirca nello stesso periodo, l’allora Sindaco di Bologna, Sergio Cofferati, incaricò Massimo Pavarini di realizzare un’approfondita analisi della questione della sicurezza, con particolare riferimento alla zona universitaria. Anche in questo caso, le proposte di una gestione non repressiva degli spazi urbani, in particolare della zona universitaria, un’area caratterizzata da forme di degrado sociale e fisico prodotte da diversi fattori, non venne alla fine mai raccolta dall’amministrazione. A conclusione di quel lavoro, Pavarini produsse un ampio e dettagliato rapporto sulla situazione della sicurezza in città (Id. 2005)

corredato di suggerimenti, anche organizzativi e amministrativi, oltre che di proposte di nuova prevenzione, che tentano di resistere, per esempio, alla già citata tendenza a intervenire ovunque e comunque con soluzioni a breve termine o inadeguate al problema, come la videosorveglianza. Analizzando per esempio lo spaccio di droga nella zona universitaria, Massimo Pavarini critica la decisione dell'amministrazione di utilizzare questa misura in quel contesto, stante i cambiamenti avvenuti nelle forme dello spaccio, in quegli anni praticato prevalentemente da minorenni immigrati, non passibili di sanzioni penale e pertanto del tutto indifferenti al rischio di essere osservati (ivi, 83). Tuttavia, con la tenacia che si nascondeva dietro (l'apparente?) distacco e che ha contraddistinto tutto il suo lavoro scientifico, Pavarini non rinuncia, anche in quel rapporto, a ribadire la validità del modello proposto, ritenendo ancora che soltanto le amministrazioni comunali possono promuovere politiche democratiche di sicurezza, guidate direttamente dai sindaci. In questa fase, però, la riproposizione della terza via sembra, più che un esperimento creativo, soltanto una strada obbligata, come questa affermazione di qualche anno precedente ci conferma: "non coltivo nessuna fede aprioristica nella capacità di governo democratico della sicurezza da parte delle amministrazioni locali, ma nel contempo non intendo neppure su quale altra risorsa si possa contare stante che il processo di assunzioni di responsabilità nel governo della sicurezza a livello locale non ci sembra obbiettivamente eludibile" (M. Pavarini 2002, 32). Pavarini coltivava quindi in quella fase forti dubbi sulla capacità delle amministrazioni locali di produrre nuove politiche di sicurezza non punitive, ma continuava a non averne sul fatto che esse fossero i soli attori istituzionali destinati a praticare quella terza via.

Nonostante questo pessimismo di fondo rispetto alle capacità della politica e dell'amministrazione di cogliere i suggerimenti della ricerca più avanzata, e i suoi dubbi sulle possibilità per i governi della sinistra italiana di impegnarsi con convinzione in nuovi progetti per politiche di sicurezza urbana non orientate alla punitività, Pavarini non ha tuttavia mai smesso, per oltre un decennio, di produrre idee e proposte coerenti con il suo progetto originario dei primi anni Novanta. Senza trovare mai, però, con la sola eccezione della Regione Emi-

lia-Romagna, nessun interlocutore politico tanto coraggioso da voler sperimentare idee e progetti che in altri contesti, peraltro, sono ormai parte ordinaria delle politiche locali di sicurezza.

4. La terza fase (2007-2016): l'aria della città non rende (più) liberi

Il lavoro sulla città di Bologna rappresenta la chiusura di una fase, non solo delle politiche di sicurezza in Italia, che dalla seconda metà del Duemila cambieranno infatti radicalmente, ma anche dell'impegno diretto di Pavarini nelle politiche locali di sicurezza. Nel lavoro già citato del 2006, come si è detto, il disincanto sugli esiti delle sperimentazioni avviate un decennio prima è ormai del tutto evidente, e ben riassunto nel titolo del contributo stesso, dove Pavarini si chiede se “l'aria della città renda (ancora) liberi”. In questa fase Massimo Pavarini svolge un ruolo pionieristico in questa materia in altri contesti (in particolare in America Latina).

Il suo pensiero più recente sulle politiche di sicurezza è ricostruibile quasi esclusivamente da alcune interviste realizzate da colleghi e ricercatori e da conversazioni personali. E' comunque evidente che la sua risposta alla domanda posta nel 2006 sarebbe senz'altro: “No, l'aria della città non rende (più) liberi”. E come potrebbe, d'altronde, visto che l'orizzonte delle politiche locali sulla sicurezza, nell'ultimo decennio, si è chiuso su un modello in cui il controllo del crimine a livello urbano è ormai affidato esclusivamente a strumenti di natura amministrativa, che si affiancano – e non sostituiscono – gli strumenti tradizionali del sistema di giustizia penale?

Patti per la sicurezza e ordinanze sindacali sono diventati infatti, a partire dal 2007, gli unici strumenti con i quali si interviene in materia di sicurezza urbana. Scelte e priorità sono ora dettate dal governo centrale, il quale, dopo anni di disinteresse verso le esperienze che si andavano diffondendo nel territorio, ha pesantemente invertito la tendenza e ricondotto nell'ambito del controllo centrale (e delle Prefetture a livello locale) tutta l'esperienza delle politiche di sicurezza urbana, privilegiando strategie di prevenzione situazionale e di controllo diffuso.

La prevenzione c.d. integrata, e in particolare gli interventi di tipo sociale, hanno teso sempre più spesso ad assumere essi stessi un carattere contingente, o sono scomparsi dal panorama delle politiche di sicurezza (R. Selmini, 2013). L'interesse ad intervenire sulle cause della criminalità e sui processi di esclusione sociale che la generano è andato scemando, mentre una varietà di ordinanze amministrative di tipo dissuasivo – ripetute da una città all'altra - hanno sostituito la creatività delle risposte dal basso degli anni Novanta.

Per quanto riguarda gli equilibri di potere tra il governo centrale e i governi locali⁶, la storia ormai ultraventennale delle politiche locali di sicurezza si chiude con la loro definitiva riconduzione nell'ambito delle materie su cui lo Stato nazionale detta priorità e modalità di intervento, pur continuando ad utilizzare retoricamente concetti quali *sicurezza partecipata* e integrazione e nonostante l'enfasi posta sul ruolo dei sindaci.

Ripercorrere gli scritti di Massimo Pavarini, come ho fatto in questo contributo, e analizzare la recente evoluzione delle politiche di sicurezza provoca senza dubbio una sensazione di fallimento, che riguarda diversi aspetti. In primo luogo, l'idea che potesse darsi sicurezza solo nel rispetto dei diritti e nel quadro del rafforzamento dei sistemi di welfare è del tutto scomparsa dall'orizzonte delle opzioni possibili. Le politiche di sicurezza urbana si esprimono oggi quasi esclusivamente attraverso le ordinanze sindacali: strumenti di controllo urbano profondamente antidemocratici, tendenzialmente inefficaci, antitetici ad un'idea della sicurezza come bene pubblico e decisamente poco "federalisti" (Aa. Vv., 2010; R. Selmini, 2013). Nonostante siano adottate dai sindaci, sono l'espressione di una volontà centralistica che ne definisce ambiti, obiettivi e priorità. Esse intervengono su una varietà di problemi urbani che il modello delineato da Massimo Pavarini avrebbe definito innanzitutto come problemi sociali e non criminali e ai quali quello stesso modello avrebbe cercato di offrire ben altre risposte.

Nel ricordare quel modello in un'intervista del 2013 (A. Bondi, 2016, 14-15), Pavarini afferma che la sua ricetta era infatti "una ricet-

⁶ Ho sostenuto in più occasioni che la storia recente delle politiche di sicurezza, in Italia, come altrove, è assai più storia delle relazioni tra governi nazionali e locali che storia del contrasto alla criminalità (R. Selmini, 2005).

ta da *welfare* sviluppato, una politica democratica, progressista, moderata, capace di riattivare la prospettiva inclusiva di fronte ai nuovi conflitti sociali (...). E infatti la proposta era sempre nella prospettiva di indicare nuove soluzioni nei rapporti sociali che includessero e non che escludessero". In quella stessa intervista, Pavarini riconosce con chiarezza che quel modello non è più praticabile, per una varietà di ragioni complesse ma anche e soprattutto, in Italia, per l'arretratezza e il cinismo delle classi politiche e la perdita di identità della sinistra, il cui modello di politiche di sicurezza non è oggi più distinguibile da quello della destra (A. Bondi, 2016, p. 3).

Sia nei contenuti, che nella configurazione istituzionale, le politiche di sicurezza oggi si muovono infatti su linee antitetiche a quel modello. I contratti per la sicurezza, provvedimenti dei quali Pavarini aveva più volte evidenziato l'ambiguità, sono, come si diceva, l'altro strumento, insieme alle ordinanze, con il quale si definiscono le regole del gioco in materia di sicurezza, in un quadro dove, ancora una volta, priorità e ambiti sono definiti a livello nazionale (Calaresu, 2013). La sicurezza urbana è ora parte della sicurezza pubblica, e come tale, è il governo centrale a determinarne le linee di azione fondamentale: altri attori possono, se mai, *partecipare*, come ci insegna la retorica della sicurezza, appunto, *partecipata*, ad una strategia le cui priorità, obiettivi e modalità per raggiungerli sono decisi a livello centrale. E si tratta di una strategia che si muove tutta nel solco della dissuasione, della repressione e del controllo, oltre che dell'aumento delle soluzioni di tipo tecnologico a tutto vantaggio del mercato privato della sicurezza.

La ricerca della terza via, con il suo tentativo di coniugare risposte non repressive alla criminalità e protagonismo dal basso, è stata così definitivamente abbandonata. Questa fase di ri-centralizzazione rappresenta quindi non solo una delegittimazione dei poteri locali, ma anche il rafforzamento di strategie e pratiche punitive e di esclusione sociale, che individuano i nuovi nemici dell'ordine urbano in alcuni gruppi di socialmente esclusi (immigrati, rifugiati e richiedenti asilo, Rom, persone senza casa, prostitute...)⁷. Come si è efficacemente det-

⁷ Si veda anche in proposito il recente disegno di legge promosso dall'ANCI

to, lo Stato centrale è ritornato, e sta mostrando la sua faccia meno benigna (S. Hallsworth, J. Lea, 2011).

5. Conclusioni

Le due notizie di cronaca che ho citato all'inizio di questo contributo offrono un chiaro esempio dei processi che ho appena descritto, in particolare la ri-centralizzazione e l'inasprimento della risposta ai problemi della sicurezza urbana. Il Sindaco di Ventimiglia viene costretto dal Prefetto ad assumere un'ordinanza di sgombero per i duecento rifugiati accampati sulle rive del fiume. Il Sindaco protesta: non vorrebbe adottare un provvedimento così contrario ai suoi valori, ma non ha alternative, o almeno così la notizia viene riportata. Nel modello delineato da Pavarini negli anni Novanta questa situazione sarebbe stata probabilmente affrontata con il concorso dell'amministrazione comunale nel suo insieme, del volontariato e magari, auspicabilmente, con il contributo della locale Prefettura e non con l'imposizione di un'ordinanza.

Nella seconda notizia che ho citato, il Prefetto di Bologna interviene a descrivere il quadro della criminalità in città, le emergenze e le priorità. Apprendiamo da questa intervista che a Bologna furti e rapine sono diminuiti nell'ultimo anno, ma che, nonostante questa diminuzione, la preoccupazione dei cittadini rimane alta perché: "esiste la sicurezza e la sicurezza percepita, e i problemi non si possono risolvere semplicemente dando due dati ai cittadini, che vogliono risposte concrete" (*La Repubblica*, Cronaca di Bologna, 27 maggio 2016).

Dieci e più anni fa probabilmente, sarebbe stato il Sindaco di Bologna a intervenire su questo tema. E probabilmente lo stesso Massimo Pavarini sarebbe stato consultato, e non v'è dubbio che la sua risposta

nazionale in materia di sicurezza urbana "Norme in materia di sicurezza integrata, nonché a tutela della sicurezza delle città e del decoro urbano", che ricalca il modello centralistico e punitivo basato su ordinanze amministrative e accordi tra Comuni e Prefetture, e dove i problemi della sicurezza urbana sono individuati esclusivamente nella presenza nello spazio urbano di marginalità sociale.

sarebbe stata scientificamente fondata, basata magari sui dati di quegli osservatori locali che, a parte l'esperienza della regione Emilia-Romagna e di poche altre realtà cittadine - non sono mai veramente diventati parte del contesto di lavoro sulla criminalità. Avrebbe spiegato le tendenze della criminalità in città in una chiave più ampia, fornendo non “due dati”, ma spiegazioni accurate delle tendenze e delle loro possibili motivazioni, e avrebbe chiarito che il “boom della droga” di cui si parla nell'articolo non ci dice nulla delle reali trasformazioni dei mercati della droga, ma ci descrive solo l'intensificarsi dell'intervento di polizia in quel settore dell'illegalità. Avrebbe offerto un ventaglio di proposte sulle soluzioni possibili e avrebbe spiegato perché la percezione di sicurezza può non corrispondere agli andamenti della criminalità. Insomma, gli attori che forniscono la notizia e il suo contenuto sarebbero stati, in passato, indubbiamente diversi.

Pavarini, se commentassimo oggi insieme queste notizie, non ne sarebbe comunque stupito: in tutti i suoi scritti si legge, al tempo stesso, l'entusiasmo per una sperimentazione che è stata capace, anche se solo per poco più di un decennio, di produrre innovazione scientifica e amministrativa, e il disincanto verso la reale possibilità di trasformare l'esperimento in una nuova sistematica e continuativa politica di prevenzione della criminalità e di sicurezza urbana più giusta, meno punitiva e probabilmente più efficace.

* Un particolare ringraziamento a Cosimo Braccesi – responsabile del progetto *Città sicure* e poi del Servizio Politiche per la sicurezza urbana e la polizia locale, dal 1994 al 2007 - per avermi messo a disposizione alcuni scritti e materiali di Massimo Pavarini e a Gian Guido Nobili per la segnalazione dell'intervista rilasciata dallo stesso Pavarini in Argentina nel 2013.

Riferimenti bibliografici

- Aa. Vv. (2010), Numero monografico della rivista *Le regioni*, XXXVIII (1-2).
- Bauman Zygmunt (2005), *Fiducia e rischio nella città*, Milano, Bruno Mondadori.
- Bondi Alessandro (2016), a cura di, *Massimo Pavarini e le Città sicure*, Patricia Vittoria Perellò intervista Massimo Pavarini, Universidad Nacional di Mar del Plata, giugno 2013, in *Cultura giuridica e diritto vivente*, 3, pp. 1-17.
- Braghero Manuele, Izzi Luigi (2004), *Le legislazioni regionali*, in R. Selmini, a cura di, *La sicurezza urbana*, Bologna, il Mulino, pp. 245-257.
- Calaresu Marco (2013), *La politica di sicurezza urbana. Il caso italiano (1994-2009)*, Milano, Franco Angeli.
- Comitato scientifico di Città sicure (1995), *Tesi di fondo per una politica della sicurezza in regione Emilia-Romagna*, in *Quaderni di Città sicure*, n. 1, pp. 9-21.
- Garland David (1996), *The Limits of the Sovereign State: Strategies of Crime Control in Contemporary Society*, in *British Journal of Criminology*, 36 (4), pp. 445-71.
- Giovannetti Monia, Malucelli Lorenza (2001), *Politiche di sicurezza e azioni di prevenzione nei comuni e nelle province della Regione Marche*, rapporto di ricerca, non pubblicato.
- Hallsworth Simon, Lea John (2011), *Reconstructing Leviathan: Emerging Contours of the Security State*, in *Theoretical Criminology*, 15 (2), pp. 141-157.
- Hughes Gordon (2004), *Il realismo criminologico di sinistra*, in R. Selmini, a cura di, *La sicurezza urbana*, Bologna, Il Mulino, pp. 49-61.
- Malucelli Lorenza, Pavarini Massimo (1998), *Rimini e la prostituzione. Ricerca-azione per una progressiva civilizzazione dei rapporti tra città e prostituzione di strada*, *Quaderni di Città sicure* n. 13.
- Martin Laura, Selmini Rossella (2000), *Le misure di prevenzione adottate nelle città italiane*, in *Quaderni di Città sicure*, n. 20b.
- Pavarini Massimo (1994), *Bisogni di sicurezza e questione criminale*, in *Rivista Italiana di Criminologia*, V (4), pp. 435- 462.
- Pavarini Massimo (1998), *Il governo della città e il bene pubblico della sicurezza*, relazione al convegno della Regione Marche, Ancona, 13 gennaio 1998, non pubblicato.
- Pavarini Massimo (2002), *La questione criminale nell'emergenza securitaria. Note teoriche sul caso italiano*, relazione presentata al Seminario di Città sicure, Bologna, Regione Emilia- Romagna, 30 ottobre 2002, non pubblicato.

- Pavarini Massimo (2005), *Il governo del bene pubblico della sicurezza a Bologna: analisi di fattibilità*, Bologna, Rapporto di sintesi, non pubblicato.
- Pavarini Massimo (2006), *Introduzione. L'aria della città rende (ancora) liberi? Dieci anni di politiche locali di sicurezza*, in M. Pavarini, a cura di, *L'amministrazione locale della paura. Ricerche tematiche sulle politiche di sicurezza urbana in Italia*, Roma, Carocci, pp. 11-64.
- Recasens i Brunet Amadeu (2007), *La seguridad i sus politicas*, Barcelona, Atelier.
- Matthews Roger, Young Jock (1992), a cura di, *Rethinking Criminology: The Realist Debate*, London, Sage.
- Robert Philippe (1991), *Les chercheurs face aux politiques de prévention*, in Aa.Vv, *Les politiques de prévention de la delinquance a l'aune de la recherche. Un bilan international*, Paris, L'Harmattan, pp. 13-27.
- Ruga Riva Carlo (2008), *Il lavavetri, la donna col burqa e il Sindaco. Prove atecniche di «diritto penale municipale»*, in *Rivista italiana di diritto e procedura penale*, pp.133-148.
- Selmini Rossella (2005), *Towards Citta sicure? Political action and institutional conflict in contemporary preventive and safety policies in Italy*, in *Theoretical Criminology*, 9 (3), pp. 307-323.
- Selmini Rossella (2012), *Social Crime Prevention in Italy: a Never Ending Story?*, in Patrick. Hebberecht e Evelyn Baillergeau, a cura di, *Social Crime Prevention in Late Modern Europe. A comparative analysis*, Bruxelles, VUB Press, pp. 209-233.
- Selmini Rossella (2013), *Le ordinanze sindacali in materia di sicurezza. Una storia lunga, e non solo italiana*, in Stefano Benvenuti, Paolo Di Fonzo, Nicola Gallo, Tommaso F. Giupponi, a cura di, *Sicurezza pubblica e sicurezza urbana. Il limite dei poteri di ordinanza dei sindaci stabilito dalla Corte Costituzionale*, Milano, Franco Angeli, pp. 152-165.
- Selmini, Rossella (2014), *Origine, sviluppo ed esiti delle politiche di governo locale della criminalità nell'Italia contemporanea*, in Franco Corradini, a cura di, *Dalle città all'Europa. Strategie di sicurezza urbana*, Reggio Emilia, Nuova Prhomos, pp. 23-40.

Uno storico “revisionista”: dal paradigma marxista allo scetticismo della patafisica

Claudio Sarzotti

Abstract: *Il saggio ricostruisce il contributo che Massimo Pavarini ha fornito alla storia della penalità e dell'istituzione carceraria in particolare. Da questo punto di vista, l'opera del penologo bolognese si colloca nel filone del revisionismo critico rispetto alla tradizione della cd. storiografia whig che enfatizzava del carcere gli aspetti progressisti rispetto ai sistemi penali delle società d'ancien régime. Nell'ambito revisionista, tuttavia, la posizione di Pavarini oscilla tra la teoria marxista di Rusche e Kirchheimer venata da un forte determinismo economicista e le teorie cd. della policy-choice che vedono nella svolta conservatrice del mondo occidentale degli anni '80 la causa del ritorno al centro dei sistemi penali della sanzione detentiva. La tesi che qui si propone è che in realtà Pavarini, avendo sempre come sfondo della sua riflessione un certo scetticismo nei confronti della capacità della penologia di proporre soluzioni concrete ai problemi che scopre nella sua ricerca, abbia infine privilegiato un modello complesso dell'evoluzione storica nella quale elementi strutturali ed aspetti di scelta politica si intrecciano senza soluzione di continuità e che in particolare tale modello sia l'unico in grado di dar conto delle ultime trasformazioni storiche che hanno progressivamente condotto la forma dello Stato tardo-capitalistico dal wel-fare al prison-fare.*

Keywords: *Massimo Pavarini, storia della penalità, teoria marxista della penalità, teorie della policy-choice, wel-fare vs prison-fare*

1. Uno storico del carcere revisionista

Nella ricostruzione della storia dell'istituzione carceraria moderna si è assistito ad una contrapposizione di paradigmi narrativi da tempo ben individuata e su cui pressoché tutti gli studiosi concordano. Si tratta del confronto tra la cd. storiografia *whig*¹, a lungo egemone so-

¹ Tale nome deriva dalla corrente progressista del tradizionale schieramento po-

prattutto negli ambienti accademici, e il più recente filone "revisionista" che ha posto in discussione molteplici assunti di tale paradigma. Egemonia che si è nutrita di una visione progressista del senso della storia che, applicata alle vicende delle istituzioni penali, si è concretizzata nell'affermazione secondo la quale "l'evoluzione delle modalità punitive si è realizzata lungo i binari fissati dall'umanitarismo religioso e dalla critica illuministica dell'assolutismo" (E. Santoro, 2004, p. 3). In tale prospettiva, il carcere è stato celebrato come una innovazione punitiva fondamentale per garantire sia un maggior rispetto dell'umanità del condannato, sia una maggior efficacia preventiva della pena, in tal modo superando in via definitiva le barbarie costituite dalla pene corporali tipiche dei sistemi penali d'*ancien régime*. Questa duplice natura, laica e religiosa, dell'evoluzione penale, tra l'altro, ha ben rappresentato quegli attori sociali che, nel corso del Settecento e nei primi decenni dell'Ottocento, auspicarono l'avvento e gestirono i primi modelli di istituti carcerari: da un lato, il corpo di quei funzionari statali più aperti allo spirito riformatore di matrice illuministica, dall'altro, il gruppo di filantropi "progressisti" la cui azione spesso è stata sostenuta da profondi ideali religiosi².

A questo approccio tradizionale della storiografia carceraria, a partire dagli anni Settanta del secolo scorso, sono state mosse molte critiche legate da quell'*ermeneutica del sospetto* che ha influenzato non solo questo settore di studi, ma più in generale l'approccio critico alle promesse della modernità³. Con tale approccio, per un verso, si è

litico inglese a cui fecero riferimento sia l'antesignano di tale indirizzo storiografico, ovvero Thomas Babington Macaulay, considerato il più autorevole storico inglese della prima metà dell'Ottocento, di orientamento protestante, liberale e progressista, e altri storici ottocenteschi come S. R. Gardiner (F. Benigno, 2001, p. 302 ss.), nonché, più recentemente, il padre della storiografia *whig*, Herbert Butterfield, che ne codificò i tratti e l'approccio metodologico con il celebre libro *The Whig Interpretation of History* pubblicato nel 1931.

² Per rimanere alla storia ottocentesca del carcere in Italia possiamo fare riferimento per il primo filone ad un personaggio, la cui matrice illuministica è attenuata dal pragmatismo della cultura di governo sabauda, come Carlo Petitti di Roreto (cfr. A. Capelli, 1988, p. 143 ss.) e, per il secondo, alla figura di Giulia Falletti Colbert Marchesa di Barolo (cfr. S. Trombetta, 2004, p. 63 ss.).

³ Nell'ambito più strettamente filosofico, come noto, un autore come Paul Ricoeur

inscritto il tema carcere in un orizzonte più ampio concernente i vari strumenti di controllo sociale che vengono attivati nelle diverse epoche storiche e, dall'altro, si è cercato di dimostrare "come, al di sotto delle filosofie penali, degli ideali riformisti e dei valori etici, ci sono fattori quali gli interessi economici e la volontà di potere" (E. Santoro, 2004, p. 7). Questa operazione ermeneutica ha consentito, in tal modo, di costruire una nuova narrativa della storia del carcere: quella dello smascheramento delle retoriche ufficiali con le quali esso era stato legittimato nei sistemi penali della modernità. Solo per fare qualche esempio, un "revisionista" come Thomas Mathiesen, dopo aver svelato una ad una l'inconsistenza delle argomentazioni manifeste a favore dell'istituzione carceraria, descrive le funzioni reali (Id., 1996, pp. 180 ss.), potremmo dire latenti, del carcere e come esse possano essere a loro volta superate con appropriate strategie politiche e culturali. Un altro revisionista come Michel Foucault presenta l'avvento del carcere come un capitolo particolare dell'insediarsi nella modernità di una nuova forma di potere, quella disciplinare, e scorge nella funzione di differenziare gli illegalismi prodotti dai diversi gruppi sociali e di segnare la definizione di cosa intendiamo per crimine e per criminale, la soluzione all'enigma narrativo prodotto dalla cd. *efficacia inversa* della prigione, ovvero la sua irriducibile capacità di essere luogo di diffusione del "contagio criminale", contrariamente a quanto enuncia il suo mandato istituzionale.

Uno dei primi lavori che inaugurano la stagione revisionista è, come noto, *Carcere e fabbrica* che Massimo Pavarini scrive con Dario Melossi nel 1977. Uscito a ridosso del *Sorvegliare e punire* foucaultiano, tale testo rappresenta un significativo esempio di come l'approccio revisionista abbia in primo luogo allargato il campo d'osservazione della storia dell'istituzione penitenziaria al tema più ampio delle modalità di controllo sociale all'interno di un determinato contesto stori-

ha identificato in Marx, Nietzsche e Freud i tre grandi *maestri del sospetto* dell'epoca postmoderna, proprio perché hanno "sospettato" che nella storia dell'uomo dietro i fenomeni culturali, gli ideali etici e le retoriche del diritto si siano sempre nascosti interessi economici, volontà di potenza e pulsioni istintive. Cfr. per tutti, M. Ferraris, 2008, p. (capit. III)

co. Viene in altri termini superata quella separatezza che l'istituzione carceraria ha sempre voluto rivendicare anche rispetto al racconto della sua storia. Separatezza, come scrive Guido Neppi Modona nella presentazione del volume, "più apparente che reale, perché il carcere non fa che proporre o esasperare modelli di organizzazione sociale o economici che si vogliono imporre o che sono già presenti nella società" (*ivi*, p. 8).

Dopo quel primo lavoro, che rappresenta certamente la sua opera più strutturata sul tema della storia del carcere, Pavarini, nella sua amplissima e variegata produzione scientifica, ha avuto occasione di tornare più volte su tale tema. L'intento del presente saggio è quello di procedere ad una prima verifica testuale di un'ipotesi interpretativa che vorrebbe misurare nel *corpus* delle pubblicazioni di storia del carcere dello studioso bolognese la persistenza e, al tempo stesso, il parziale superamento della radice marxista, radice che si evince chiaramente dal continuo riferirsi in *Carcere e fabbrica* a quella che può essere considerata la Bibbia del pensiero marxista sul tema, ovvero il classico lavoro "francofortese" di Georg Rusche e Otto Kirchheimer (1939, ed. it. 1978). Vedremo quindi come, nell'evolversi della sua riflessione storiografica, Pavarini giunga all'elaborazione di un modello più complesso e meno rigidamente deterministico della storia della penalità moderna.

2. L'eredità francofortese e la dicotomia teorie deterministiche vs *policy choice*

Un semplice dato quantitativo può rendere l'idea della centralità del lavoro storico ricostruttivo dei due autori francofortesi: in *Carcere e fabbrica* sono presenti ben 27 citazioni di tale lavoro⁴. Una centralità che verrà da lì a poco confermata con la traduzione italiana, curata l'anno successivo appunto da Melossi e Pavarini, che scriveranno rispettivamente l'introduzione e un'appendice che risulta illuminante

⁴ Di gran lunga il testo più citato seguito a buona distanza dal *Sorvegliare e punire* foucaultiano e dalle opere del filantropo settecentesco John Howard con 21 citazioni.

per comprendere l'interpretazione che quest'ultimo ha dato del pensiero dei due autori tedeschi, nonché di Foucault. Come noto, l'assunto di partenza dei due esponenti della Scuola di Francoforte, che Pavarini recepisce non senza qualche precauzione, è che esista un nesso molto stretto tra la struttura economica e il mercato del lavoro di una determinata società e le modalità con cui vengono eseguite le pene. Il carcere assumerebbe, in tale prospettiva, una funzione di "socializzazione primaria", in quanto "nasce con il sistema stesso di produzione capitalistica e, in particolare nel momento di accumulazione c.d. originaria, adempie ad una funzione oggettiva precisa: educare le masse di ex contadini in proletariato, attraverso l'apprendimento coattivo della disciplina del salario" (M. Pavarini, 1978, p. 342). Non solamente la pena detentiva si incaricherebbe di questo compito di addestramento, ma lo stesso funzionamento dell'istituzione penitenziaria deriverebbe la propria organizzazione interna dalle "forme e i modi di sfruttamento della forza lavoro detenuta" (*ibidem*). Di qui il nesso inscindibile tra carcere e fabbrica richiamato nel titolo stesso del volume già citato.

Questa rigorosa lettura economicistica della storia del carcere, tuttavia, come ogni lettura eccessivamente ideologica e che tende a inquadrare in una troppo rigida intelaiatura teorica agli eventi storici, ha dovuto scontrarsi con quelle che Hegel avrebbe chiamato "le dure repliche della storia". E di questo Pavarini è divenuto pienamente consapevole man mano che la sua lettura della storia si è allontanata dall'eredità francofortese⁵. Peraltro, tracce di questa presa di distanza le troviamo già nell'appendice a *Pena e struttura sociale*⁶ quando Pavarini prende in esame quella parte dell'opera che accenna all'obsolescenza del carcere come strumento di controllo sociale sino a partire,

⁵ Nella stessa introduzione dell'edizione italiana di *Pena e struttura sociale*, Dario Melossi prende in esame tale accusa di riduzionismo economicista, sottolineando come, in particolare Rusche, si sia limitato a prendere in considerazione l'evoluzione storica del mercato del lavoro, trascurando la complessità "del rapporto tra ideologia punitiva e concezioni generali del pensiero [n.d.r. dominante]" (G. Rusche, O. Kirchheimer, 1978, p. 18).

⁶ Vorrei sottolineare che si è trattato di una scelta interpretativa non banale, perché i commentatori per lo più hanno privilegiato una lettura più tradizionalmente marxista dell'opera dei due francofortesi.

per lo meno nei Paesi a capitalismo più avanzato, dagli inizi del XX secolo⁷, in quanto "l'egemonia del capitale sul lavoro, si esercita ormai attraverso altri strumenti che non siano quello coercitivo dell'inter-namento" (M. Pavarini, 1978, p. 342). Il carcere appare, in tale prospettiva, uno strumento di controllo sociale o destinato all'estinzione perché sostituito da apparati di controllo più *soft*, o trasformato in un apparato "terroristico" per quei soggetti che appaiono refrattari ad accettare l'egemonia culturale del regime capitalistico. Pavarini cerca di leggere la politica criminale italiana degli anni Settanta, ovvero quando sta scrivendo l'appendice al testo francofortese, alla luce di questa alternativa e trova molti riscontri empirici che ne confermano la validità euristica. La sua lettura della riforma penitenziaria del 1975 è impietosa: "una riforma che nasce morta" (*ivi*, p. 362) e che mostra la irrimediabilità del carcere in quanto strumento di reinserimento e riabilitazione sociale. L'apparente schizofrenia della politica criminale dell'epoca, ovvero forze politiche che, da un lato, danno mandato al Generale Dalla Chiesa di "creare" le carceri speciali di massima sicurezza, e, dall'altro, si pronunciano per misure clemenziali e provvedimenti di depenalizzazione, si spiega proprio con questa obsolescenza-rivalutazione dell'istituzione carceraria. Con le misure alternative alla detenzione e altre forme di "un diverso reticolato di discipline del sociale" come la libertà controllata e le pene pecuniarie, con il dilatarsi del ruolo della indulgenza e discrezionalità giudiziaria si assiste alla "fuga dalla sanzione detentiva". Al tempo stesso, tuttavia, il carcere viene rivalutato come strumento di repressione politica attraverso il modello degli istituti di massima sicurezza, rispetto al quale Pavarini ne rintraccia le radici sin dalla riforma statunitense degli anni Trenta. Egli sottolinea come il progetto del carcere di massima sicurezza americano si riveli in primo luogo come un progetto architettonico⁸ che si

⁷ Tale consapevolezza, peraltro, sembra essersi diffusa anche prima e anche in Paesi non certo avanzati dal punto di vista dello sviluppo capitalistico come l'Italia se si considerano, ad esempio, le conclusioni a cui approda Cesare Lombroso dopo la sua ricerca sugli effetti della carcerazione nella popolazione detenuta che emerge dall'analisi dei graffiti carcerari (cfr. *Id.*, 1888).

⁸ Vedremo anche *infra* come Pavarini sia stato sempre molto attento alla storia

concretizza con gli istituti cd. “a palo telefonico” nei quali l’esigenza più pressante, se non unica, è quella della sicurezza e della protezione dalle rivolte dei reclusi. Trasferito in Italia tale modello diventa funzionale a rispondere all’allarme sociale sollevato da una nuova figura di nemico pubblico: il terrorista politico. Il carcere, in tale prospettiva, si trasforma in mero strumento di annientamento rispetto a soggetti concepiti come irriducibili a qualunque tentativo di rieducazione e di reinserimento sociale⁹. “Un progetto di difesa sociale che vede le «forze democratiche, antifasciste, nate dalla resistenza» contro gli eversori, i terroristi” (*ivi*, p. 364). Alla fine degli Anni Settanta, Pavarini vede il futuro prossimo del carcere italiano come un apparato puramente repressivo nei confronti di un numero relativamente ristretto di eversori politici. Le strutture detentive di massima sicurezza rispondono, in tal modo, sia alla funzione *ideologica* delle forze che si riconoscono nel patto costituzionale nato dalla Resistenza di escludere dal novero dei cittadini a pieno titolo chi disconosce quel patto, sia alla funzione *politica*, nel senso bellico del termine, di neutralizzare fisicamente¹⁰ gruppi armati che stanno insidiando uno dei capisaldi della sovranità dello Stato moderno, il monopolio dell’uso della forza sul territorio della nazione. Col senno del poi sappiamo che le cose sono andate molto diversamente, ma ciò che qui importa sottolineare è che entrambe queste funzioni mettono in discussione l’esistenza di una correlazione troppo rigida tra struttura socio-economica ed evoluzione delle modalità punitive. Si potrebbe affermare, riprendendo una nota distinzione teorica di Warren Young (1986)¹¹, che esse fanno riferi-

dell’architettura carceraria ritenendola un elemento essenziale delle politiche criminali.

⁹ Sono evidenti qui le assonanze con quel fenomeno del diritto penale del nemico che diventerà uno dei temi più trattati da Pavarini negli ultimi anni della sua riflessione scientifica. Cfr. per tutti, M. Pavarini (2015, p. 137 ss.).

¹⁰ Al proposito Pavarini commenta con un certo sarcasmo: “sia chiaro, dal super carcere, non si deve uscire se non suicidi o folli” (1978, p. 365).

¹¹ Tale distinzione riguarda in particolare la questione di come trovare una spiegazione all’incremento della popolazione detenuta registratasi pressoché in tutto il globo a partire dagli anni Ottanta del secolo scorso, ma facilmente può essere estesa al tema più generale alla storia della penalità e dell’istituzione carceraria. Tra l’altro, anche Young colloca la teoria di Rusche e Kirchheimer tra quelle deterministiche (cfr. L. Re, 2006, p. 51).

mento ad un modello esplicativo dell'evoluzione storica del carcere definibile nell'ambito delle teorie cd. di *policy-choice* piuttosto che ai modelli cd. deterministici. Ciò significa in altri termini privilegiare, nella ricostruzione dei fattori che influenzano tale evoluzione, quegli elementi di tattica e strategia politica che sono specifici al contesto analizzato, mettendo in secondo piano (sebbene non ignorando) nessi deterministici con gli aspetti che riguardano mutamenti strutturali della sfera socio-economica che comprendono ambiti che si estendono molto oltre il mondo della penitentià (ad esempio l'andamento del mercato del lavoro).

Se quindi per certi aspetti Pavarini tende a privilegiare alla base delle trasformazioni della storia del carcere elementi di consapevole scelta politica, nello stesso testo presenta una lettura della teoria foucaultiana piuttosto riduttiva, imputando a Foucault una visione troppo "machiavellica" del potere che "avrebbe impiegato le sue migliori intelligenze (si pensi, ad esempio, alla fantasia creativa di un Bentham) e le sue più sane energie economiche (si veda l'esperienza penitenziaria negli Stati Uniti d'America nella prima metà del XIX secolo) per un arco di tempo di almeno un secolo solo ed unicamente per preparare quella «sconfitta-vittoria» che noi abbiamo sotto gli occhi a partire dai primi decenni del XX secolo" (M. Pavarini, 1978, p. 344). La "sconfitta-vittoria" sarebbe quella di aver ingannato qualcuno (chi? l'opinione pubblica? la comunità scientifica?) sulla funzione rieducativa del carcere per perseguire la sua reale funzione di apparato istituzionale che differenzia gli illegalismi dei vari gruppi sociali e costruisce enunciati di verità su ciò che viene definito criminale. Pavarini imputa a Foucault di avere una concezione troppo cospirativa e personalistica del potere¹² e, quindi, implicitamente, di sottovalutare proprio que-

¹² Considero questa una lettura riduttiva della teoria foucaultiana in quanto fa dire a Foucault cose che non ha mai detto, ovvero che esista un Soggetto che possa governare i diagrammi di potere che si susseguono nel corso della storia. Secondo Foucault, invece, le tattiche e le strategie di potere sono sempre riconducibili a specifici attori sociali e a determinati obiettivi contingenti, gli effetti generali di tali tattiche e strategie sono invece largamente ingovernabili e ricostruibili solamente ex post da parte del genealogista (su questa lettura del pensiero foucaultiano mi permetto di rinviare a C. Sarzotti, 1991).

gli elementi strutturali che egli stesso sembra porre in secondo piano nella lettura che fornisce dell'opera di Rusche e Kirchheimer. Appare evidente che ci troviamo di fronte ad un nodo concettuale della sua riflessione che si presenta ancora in termini non del tutto chiari. Vedremo come Pavarini più che sciogliere questo nodo lo taglierà con una scelta interpretativa che gli consentirà di sottrarsi alla dicotomia teorie deterministiche vs teorie *policy choice*.

3. La ricostruzione di alcune vicende della storia del carcere

Consideriamo altri luoghi testuali dove Pavarini riprende temi di storia del carcere. Alcuni di questi sono testi che non ritornano in modo specifico sulle teorie revisioniste, ma nascono da riflessioni suscitate da stimoli intellettuali diversi dall'ambito disciplinare della ricerca penologica in senso stretto. Il primo di questi è il libro fotografico che Pavarini pubblica con Alberto Di Lazzaro nel 1994 utilizzando un archivio fotografico di circa 5.000 reperti forniti del Ministero di Grazia e Giustizia attualmente conservati presso il *Museo Criminologico* di Roma¹³. Nel breve saggio introduttivo Pavarini mostra quell'interesse verso l'architettura e l'iconologia penitenziaria che emerge più volte nella sua produzione scientifica. Attraverso l'analisi di come l'amministrazione penitenziaria rappresenta sé stessa all'esterno¹⁴, Pavarini esprime un radicale scetticismo nei confronti del paradigma del carcere come strumento pedagogico di disciplinamento delle classi subalterne. I riferimenti alla funzione della prigione come strumento di costruzione dell'individuo-massa per il sistema industriale capitalistico che caratterizzano *Carcere e fabbrica* lasciano

¹³ Si tratta di un volume di straordinario interesse storico pressoché introvabile, ricavato da un archivio che ho ampiamente utilizzato per l'allestimento del *Museo della memoria carceraria* di Saluzzo (cfr. C. Sarzotti, 2013, p. 179, n. 4).

¹⁴ L'archivio infatti è composto esclusivamente da immagini ufficiali del carcere, per lo più prodotte in epoca fascista su mandato del Guardasigilli Dino Grandi per la pubblicazione dei due volumi *La bonifica umana* pubblicati nel 1941 per il decennale della riforma penitenziaria e, nell'immediato dopoguerra, in occasione del Convegno Internazionale sulla delinquenza organizzato dall'ONU a Roma nel 1950.

il posto ad un atteggiamento assai critico nei confronti delle pratiche trattamentali inframurarie, ironicamente definite "riti pedagogici". La stessa storia dell'edilizia carceraria gli appare come un percorso senza soluzione di continuità, in cui "la circostanza che l'esecuzione delle pene detentive nel nostro Paese si è data sovente nei medesimi spazi, originariamente edificati per altre funzioni" (M. Pavarini, A. Di Lazzaro, 1994, p. 11) dimostra la perdurante monofunzionalità della prigione, ovvero il "solo criterio della esclusione di alcuni dalla società civile" (*ibidem*). Le fortezze o i conventi medioevali riadattati a carceri dimostrerebbero, in altri termini, una linea di continuità tra la pena detentiva moderna e la relegazione delle società d'*ancien régime*. L'analisi delle immagini della vita intramuraria documentano il fallimento del sogno correzionalista, "un successo mai raggiunto se non irraggiungibile" (*ivi*, p. 14). Il carcere "ama offrirsi come fabbrica" (*ibidem*), ma le immagini di detenuti che fanno la maglia da soli in cella o dipingono fiori di cartapesta rimandano piuttosto ad attività di mero impiego del tempo per limitare la sofferenza della reclusione; o ancora, la presenza di telai obsoleti testimonia l'assoluta improduttività del lavoro carcerario. Non sfuggono a questa critica corrosiva gli altri due pilastri del trattamento carcerario: l'istruzione e la pratica religiosa. "La pretesa poi, di mostrare anche i luoghi della cultura, come le biblioteche (...) produce su di noi un effetto tragicomico" (*ivi*, p. 15). Detenuti immersi nella lettura di volumi che appaiono intonsi, scaffali di libri precipitosamente raccolti e collocati in scenografie che sembrano vere e proprie *mise-en-scène*, ma che non riescono a nascondere il loro carattere di "ingenua caricatura". Altrettanto incongrue appaiono le immagini delle "partecipazioni di massa ai riti religiosi", talora ubicate in "chiese e cappelle solenni, architettonicamente magniloquenti, eccessive come cattedrali" (*ivi*, p. 16), nelle quali la fede in Dio si trasforma in un obbligo disciplinare o in un modo per mostrare una buona immagine davanti ai sorveglianti. "Vigilando redimere" come recita un motto riprodotto a caratteri cubitali all'interno di un arco a volta del carcere di Noto (*ivi*, p. 152).

Qualche anno più tardi Pavarini tornerà su questi temi, riprendendo tali considerazioni, talvolta quasi testualmente, in occasione di

un volume curato insieme a Renzo Canestrari ed Umberto Eco che ricostruisce la storia del carcere bolognese di San Giovanni in Monte. In questo scritto, Pavarini si concentra maggiormente sul tema dell'architettura penitenziaria riprendendo le tesi abolizioniste di Giovanni Michelucci, il grande architetto fiorentino giunto, anche dopo l'esperienza progettuale del *Giardino degli incontri* all'interno del carcere di Sollicciano, alla conclusione che non occorre "costruire un carcere migliore, ma progettare uno spazio urbano che possa fare a meno del carcere; pensare ad una città che aiuti a vivere senza galere" (R. Canestrari, M. Pavarini, U. Eco, 2002, p. 28). Pavarini ripercorre duecento anni di storia dell'edilizia carceraria nei suoi rapporti con lo sviluppo della metropoli moderna. Il progetto panottico benthamiano, come ci ha insegnato Foucault, è stato anche un progetto architettonico e Pavarini estende tale lettura anche al modello filadelfiano del *Solitary Confinement*. Anche in questo caso "la scienza architettonica si trasforma in etica" (*ivi*, p. 37); il modello della cella chiusa monacale, sepolcro provvisorio in cui porre la propria anima davanti alla nuda realtà del peccato, sostituisce il mito della sorveglianza continua. "È il ricorrente sogno benthamita che tenta di materializzarsi (...) generando ancora e solo mostruosità" (*ibidem*). Ed è ancora una volta lo scacco della prigione come strumento di disciplina su cui Pavarini vuole porre l'accento. Uno scacco consapevole che, sin dalla seconda metà del XIX secolo¹⁵, si trasforma in cattiva coscienza dovuta al paradosso di non riuscire a concepire una società senza carcere. Ed allora non resta che la pena carceraria come deterrente terroristico. Di qui il ferreo rispetto del principio della *less eligibility*, ovvero che le condizioni di reclusione siano sempre al di sotto degli standard presenti nelle classi subalterne che vivono in stato di libertà. Oppure, in epoca più recente, l'avvento degli istituti di massima sicurezza progettati per incapacitare soggetti considerati pericolosi e abbandonati dalle reti assistenziali di un *Welfare* sempre meno generoso. Qui Pavarini riprende l'analisi del progetto architettonico statunitense degli istituti

¹⁵ È significativo che in questo testo Pavarini anticipi di qualche decennio l'emergere di tale consapevolezza che, come abbiamo visto, ai tempi del commento a *Pena e struttura sociale* aveva collocato nei primi anni del XX secolo.

di massima sicurezza che abbiamo già visto nel suo commento a *Pena e struttura sociale*, ma questa volta, a distanza di più di vent'anni, la figura del detenuto pericoloso non è più quella dell'eversore politico, ma quella del marginale, dell'abitante di quelle periferie urbane in cui, non a caso, vengono collocati i nuovi istituti penitenziari. Ancora una volta si mostra lo stretto rapporto tra storia urbana e storia del carcere. "Carcere e città moderna sono realtà storiche nate e vissute in un rapporto indissolubile, sia pure di segno tra loro opposto come se entrambe avessero fatto parte di una entità che «non ha spessore, (perché) consiste solo in un diritto e in un rovescio, come un foglio di carta, con una figura di qua e una di là, che non possono staccarsi, né guardarsi»" (*ivi*, p. 47). Con questa metafora del foglio di carta, tratta dal Calvino de *Le città invisibili*, si conclude il saggio sulla storia del carcere bolognese; metafora che esprime meglio di ogni argomentazione razionale l'*impasse* in cui si trova, secondo Pavarini, la penologia contemporanea quando è chiamata a riflettere sulle reali funzioni del carcere.

Quando Pavarini si occupa della storia più recente del carcere, con particolare attenzione al contesto del nostro Paese, il suo approccio non è meno scettico. Chiamato a riflettere sulla cultura della pena dei nostri Padri costituenti in occasione della ristampa anastatica, da parte della rivista *Rassegna Penitenziaria e Criminologica*, del numero monografico de *Il Ponte* in cui nel 1949 "il meglio dell'intelligenza antifascista"¹⁶ si esprime sul tema, egli giunge a conclusioni molto critiche nei confronti, in generale, sulla riformabilità dell'istituzione penitenziaria e, in particolare, sulla capacità delle classi dirigenti italiane di pensare un sistema penale che possa fare a meno della pena detentiva. Gli appare, infatti, evidente che "queste elevate coscienze morali dei Padri dell'Italia democratica che sono in grado di dire tutto il male possibile del carcere (...) di fronte al tema politico della riforma, o meglio del «che fare», improvvisamente appaiono confuse

¹⁶ Tra coloro che scrissero su quel numero monografico dedicato al carcere si possono ricordare personaggi del calibro di Piero Calamandrei, Carlo Levi, Altiero Spinelli, Leone Ginzburg, Gaetano Salvemini, Ernesto Rossi, Giancarlo Pajetta, Vittorio Foa, Emilio Lussu.

e alla fine assai povere di suggerimenti” (M. Pavarini, 2004, p. 78). Le posizioni che emergono sembrano oscillare “tra suggestioni di reintegrazione sociale attraverso i lavori forzati sul modello sovietico e astoriche riproposizioni di teorie canoniste dell’emenda e retorici compromessi tra tendenze scientifiche riconducibili (e siamo alla metà del XX secolo!) alla Scuola Classica e alla Scuola Positiva di diritto penale” (*ivi*, pp. 78-79). Non si tratta solamente del provincialismo di quelle classi dirigenti che li porta a disprezzare le scienze sociali e ad ignorare quello che in altri Paesi si era fatto da tempo nell’ambito delle sanzioni penali alternative, ma anche della consapevolezza che l’orrore della prigione non è certo imputabile solo al fascismo e che essa sia in qualche misura strutturalmente incompatibile con il sistema democratico, proprio perché riproduce un contesto di vita che riprende molte delle dinamiche relazionali ed istituzionali tipiche dei regimi dittatoriali. Peraltro, coloro che sembrano accedere a posizioni abolizioniste, non possiedono alcuna proposta sanzionatoria “realistica e/o democraticamente accettabile” che sia in grado di sostituire il vuoto che verrebbe a crearsi nel sistema penale. E questa mancanza di proposte operative sarà una delle cause per cui la questione carceraria rimarrà nel “ripostiglio delle cose dimenticate dalla politica” sino agli anni Settanta quando si porranno le premesse per la Grande Riforma del 1975. Ma anche in questo frangente della storia affiora la questione della dialettica tra scelte contingenti di politica penale e mutamenti socio-economici di carattere strutturale. Pavarini registra la presenza, a tal proposito, di un “discrasia storica” che si è venuta a creare tra un legislatore italiano che “sia pure timidamente e contraddittoriamente immagina una possibile per quanto progressiva riduzione della centralità del carcere in una prospettiva politica di realizzato e maturo *welfare*, cioè nella diffusione di politiche di ulteriore inclusione sociale, esattamente nel momento in cui si registra la crisi di questo modello di sviluppo” (*ivi*, p. 83). Ecco la ragione principale del fallimento del progetto riformatore¹⁷: quando scelte politiche vanno contro il corso

¹⁷ L'altra ragione legata alla particolarità della storia politica italiana è stata, come noto, il diffondersi in quegli anni della lotta armata da parte di alcune formazioni politiche eversive e il conseguente costituirsi del sistema delle carceri di massima sicurezza

della storia il risultato prevedibile è quello di produrre delle riforme inattuabili ed inattuate. E questo non vale solamente per la riforma del 1975, ma anche per i decenni successivi, quando il carcere nella *mass imprisonment society* perderà progressivamente i suoi connotati di strumento residuale di politiche di inclusione sociale per diventare un mezzo di neutralizzazione selettiva per quei gruppi sociali che non riescono ad integrarsi nel mercato del lavoro globalizzato. "Oggi il carcere è irrimediabile, perché sono venute a cessare le condizioni economiche, sociali e politiche di un suo estinguersi. Di più: le nuove condizioni economiche, sociali e politiche colgono nel carcerario e nel suo proliferare la funzione supplente alla crisi delle politiche di inclusione sociale" (*ivi*, p. 86). Ma questa constatazione ci deve forse spingere verso una posizione di mera attesa dei mutamenti storici di lunga durata? Dobbiamo limitarci a cercare di intervenire sulle condizioni strutturali della società storica in cui siamo chiamati ad operare? È nella risposta a queste domande, a cui si accenna nella stessa chiusura del saggio che stiamo esaminando, che torna il dilemma che potremmo definire il filo conduttore che tiene insieme l'intera produzione penologica di Pavarini. Egli, in un sintetico paragrafo conclusivo, confessa l'impotenza, la stessa dei nostri Padri costituenti, che proviamo davanti allo "scandalo" del carcere e all'impossibilità di "indicare una soluzione politicamente praticabile" (*ivi*, p. 87) che ne renda possibile l'abolizione. E vi è un ulteriore elemento che rende più difficile realizzare tale possibilità rispetto al tempo in cui venne scritta la Costituzione: non possiamo più illuderci che riformatori illuminati possano abolire la prigione contro l'opinione della maggioranza dei cittadini o in assenza di un dibattito pubblico. Occorre in altri termini superare quella "vecchia astuzia giacobina" per la quale le élites democratiche possono fare a meno "a fin di bene" del consenso effettivo delle masse, astuzia che si è rivelata illusoria nella sua incapacità di trasformare la cultura popolare della pena¹⁸. "Oggi il tema della penalità deve essere

con l'emergenza terrorismo. Cfr. per tutti, C. De Vito (2009, p. 85 ss.).

¹⁸ Interessante notare, a tal proposito, come Pavarini rievoca una sua conversazione con Pietro Ingrao nella quale il vecchio leader comunista gli avrebbe confessato la sua convinzione del prevalere nella stragrande maggioranza della base del Partito e

socialmente costruito” e per far ciò occorre “una rinnovata fondazione pattizia, democraticamente condivisa” (*ibidem*) su che cosa e con quali modalità il Principe può punire con la sanzione legale. Ritorna qui il tema della scelta politica e, implicitamente, di come le scienze sociali che si occupano della penalità possano ricostruire i processi storici che danno forma ad essa nel corso del tempo tra scelte di politica criminale e mutamenti strutturali di natura socio-economica.

4. Dalla “tentazione” patafisica alla visione complessa della storia della penalità

Se cerchiamo di trovare nella produzione scientifica di Pavarini una soluzione al dilemma che ho precedentemente individuato credo si possano individuare due tipi di possibili percorsi di riflessione. La prima, più propriamente definibile non come una strada effettivamente percorribile ma piuttosto come una via di fuga, è quella che troviamo in un saggio pubblicato ancora una volta sulla rivista ufficiale dell’amministrazione penitenziaria¹⁹. In questo saggio Pavarini si interroga su come sia possibile spiegare con gli strumenti della scienza penologica l’incremento dei tassi di carcerazione registratisi in tutto il mondo a partire dagli anni Novanta del secolo scorso e sull’estrema varietà di tali tassi se prendiamo in esame l’intero contesto mondiale. L’analisi e la descrizione delle varie risposte che la penologia ha fornito a tali questioni è preceduta, tuttavia, da una premessa in cui gli enunciati seri di tipo scientifico si contaminano sia con la cultura visuale che con una citazione foucaultiana che richiama la vacuità della scienza psichiatrica quando viene esercitata nel processo penale. “Il discorso degli psichiatri nel processo penale è pertanto ‘grottesco’:

dei quadri intermedi di “un’idea vendicativa del castigo legale”, testimonianza di una sudditanza culturale dei ceti popolari alle classi dominanti, ma anche e soprattutto della incapacità dei vertici politici di influenzare il sentire comune degli attivisti e dei semplici simpatizzanti.

¹⁹ Si tratta, come noto, della *Rassegna penitenziaria e criminologica*, rivista a cui Pavarini collaborò per molti anni facendo parte attiva del comitato scientifico.

presume di essere un discorso di verità, ma la sua qualità ne è miseramente priva; è un discorso di potere, perché può decidere della vita e della morte di un altro, ma in quanto privo di autorevolezza, finisce per ostentare solo un autoritarismo arrogante; ma soprattutto è ridicolo. (...) Mi domando se questo impietoso giudizio non debba valere oggi anche per la penologia” (M. Pavarini, 2002, p. 106). Per quanto riguarda la cultura visuale, Pavarini richiama alla memoria del lettore la celebre tela di Van Gogh *La ronda dei carcerati*²⁰ per descrivere iconograficamente il *mass imprisonment* e la sua insensatezza in termini di riduzione della criminalità. La ronda gli serve, infatti, sia per far materializzare alla percezione del lettore la dimensione sterminata dei reclusi presenti sulla Terra (se i 20 milioni di detenuti si dessero la mano creerebbero una fila tanto lunga da abbracciare, sulla linea dell’Equatore, l’intero globo terracqueo), sia per sottolineare “il dolore insopportabile” comunicato da quei volti inebetiti dei reclusi, “goffi nei loro abiti quasi claueschi”, “infantilizzati nel gioco della ronda”, che Van Gogh sembra aver dipinto proprio per mostrare l’insensatezza dell’istituzione penitenziaria.

Se chiediamo alla penologia di fornirci una teoria esplicativa del fenomeno mondiale della prigionizzazione di massa non troviamo risposte univoche. Tre grandi ipotesi interpretative sono state avanzate dagli studiosi: un incremento dei tassi di criminalità, scelte di politiche criminali più repressive, diffusione di un sentimento di insicurezza nella società e conseguente aumento della domanda di pena da parte dell’opinione pubblica. Si tratta di ipotesi che hanno tutte un certo grado di plausibilità per specifiche realtà nazionali, ma che non hanno una validità euristica universale, in quanto in molte di tali

²⁰ Come noto, il soggetto del dipinto è stato ripreso da un’incisione di Gustav Doré che raffigura un gruppo di detenuti durante il passeggio nel corso della cd. ora d’aria nel carcere londinese di Newgate. Personalmente sono compiaciuto dell’affermazione di Pavarini secondo la quale esso rappresenterebbe uno dei “*topoi* iconografici” dell’immaginario collettivo intorno al carcere (paragonabile addirittura alla *Gioconda* di Leonardo), in quanto, in quel momento senza conoscere il saggio di Pavarini, mi sono ispirato a tale *topos* per allestire una delle sale principali del *Museo della memoria carceraria* di Saluzzo (cfr. C. Sarzotti, 2013, pp. 180-181).

realtà non sembrano esistere nessi causali che si presentano invece in altre²¹. A tal proposito, Pavarini ritorna sulla teoria revisionista di Rusche e Kirchheimer affermando esplicitamente che anche la loro ipotesi esplicativa non si è mostrata “in grado di superare questo deficit teorico” (*ivi*, p. 116). Ed allora qual è la sconcertante conclusione a cui Pavarini giunge al termine di questa rapsodica rassegna tra le principali teorie penologiche contemporanee? Gli studiosi della penologia dovrebbero iscriversi al *Collège de Pataphysique*, ovvero di quella “scienza dell’immaginario” che venne fondata intorno alla metà del XX secolo da alcuni ammiratori dell’opera letteraria del drammaturgo francese Alfred Jarry *Gesta e opinioni del dottor Faustroll, patafisico*, pubblicata postuma nel 1911²². “Se il merito da premiare per essere accolti nel cenacolo [n.d.r. dei patafisici] è quello di essere capaci di fornire soluzioni immaginarie ai problemi, chi professionalmente pratica la scienza penale non mi sembra possa temere rivali. Non sappiamo ancora spiegarci perché e quanto si punisce, e nel contempo ci affanniamo a riempire intere biblioteche per dare soluzioni alla questione criminale. Soluzioni che non possono che essere, alla fin fine, immaginarie” (*ivi*, p. 124).

Questa conclusione nichilista, pienamente in linea con l’atteggiamento tra l’ironico e l’assurdo del movimento artistico patafisico, non è però che la *pars destruens* della riflessione di Pavarini²³ a cui, tuttavia, va affiancata quella *costruens* che, a mio parere, troviamo delineata in un saggio di qualche anno precedente scritto in occasione della pubblicazione di uno degli Annali della monumentale e prestigiosa

²¹ Per citare un solo esempio: l’ipotesi culturale, avanzata da Dario Melossi, che mette in relazione la maggior severità penale degli Stati Uniti con la pervasività della rigorosa fede protestante, non riesce a spiegare perché il Canada abbia mantenuto tassi di carcerazione di livello europeo continentale e la cattolicissima Polonia invece li abbia abbondantemente superati.

²² Tra i prestigiosi aderenti al *Collège*, Pavarini ricorda artisti come Duchamp, Ray, Queneau, Prévert e torna anche qui, probabilmente non a caso, il nome di Italo Calvino.

²³ *Pars destruens* che, peraltro, non va considerata come un mero gioco intellettuale fine a se stesso, ma come una vera e propria componente del suo approccio all’esistenza che chiunque abbia conosciuto anche solo superficialmente Massimo Pavarini potrà ritrovare in molte sue battute fulminanti, commenti corrosivi, sorrisi allusivi.

Storia d'Italia einaudiana dedicato al tema della criminalità e curato da Luciano Violante e nel secondo capitolo dell'ultimo lavoro del criminologo bolognese pubblicato poco prima della sua scomparsa (M. Pavarini, 2015, p. 39 ss.) nel quale viene ripreso e ampliato il saggio enaudiano. Nel primo testo Pavarini prende ancora una volta le mosse da un tema di storia del carcere per giungere a considerazioni più strettamente penologiche. In questo caso studia, con l'ausilio dei soli dati statistici forniti dall'amministrazione penitenziaria²⁴, ciò che chiama "la penalità nei fatti", ovvero quella dimensione della realtà della pena carceraria molto trascurata dalla storiografia italiana. "Una storiografia materiale vera e propria della penalità nel Novecento italiano non c'è – e molto si potrebbe dire di questa assenza – mentre numerose sono, sia pure di disomogenea qualità, le storie del pensiero giuridico penale, delle teorie della pena, della riforma penitenziaria di questo secolo" (M. Pavarini, 1997, p. 984). Qui ritorna quella colpevole ignoranza del metodo e dei risultati empirici delle scienze sociali (*in primis* la sociologia) che, come abbiamo visto, Pavarini imputava alla classe politica uscita dalla seconda guerra mondiale, ma che evidentemente, a suo parere, ha coinvolto anche il pensiero della scienza giuridica penalistica, nonché i cultori della filosofia del diritto penale. Al di là delle considerazioni quantitative sui tassi di carcerazione in Italia relative a quasi l'intero "secolo breve", è interessante andare a vedere quale sia il modello esplicativo a cui egli si riferisce e quali considerazioni proponga sulla sua capacità euristica misurata sul caso italiano. Si tratta di un modello elaborato da alcune criminologhe olandesi (cfr. S. Snacken, K. Beyens, H. Tubex, 1995) che potremmo definire un modello complesso in quanto prende in esame una pluralità di fattori sociali, economici, politici e culturali che interagiscono tra loro contribuendo a determinare la penalità nei fatti. Che tale modello sfugga alla dicotomia teorie deterministiche vs teorie *policy choice*, e che proprio per tale motivo sia stato scelto come quello di riferimento, lo afferma esplicitamente Pavarini stesso: "da un lato, esso si contrap-

²⁴ Per questo motivo, Pavarini definisce prevalentemente "descrittivo" il suo saggio, anche se, come vedremo, una tale definizione è molto riduttiva.

pone alla lettura «fatalista», secondo la quale la variazione nei tassi di carcerizzazione sarebbe conseguenza diretta del variare di quelli della criminalità reale, e pertanto il fenomeno della penalità sfuggirebbe al governo della politica criminale; dall'altro lato, contesta l'ipotesi «volontaristica», per la quale l'andamento della criminalità punita dipenderebbe unicamente o prevalentemente dall'azione prodotta dalle politiche di criminalizzazione primaria e secondaria" (M. Pavarini, 1997, p. 986). Il modello teorico non viene descritto nel dettaglio, ma viene lasciato alla comprensione "di senso comune" del lettore, inserendo in nota una figura esplicativa che mostra il funzionamento delle principali variabili che incidono sui processi di effettiva carcerizzazione. Si tratta di variabili che potremmo definire, con termini marxisti, sia strutturali (il sistema demografico e quello economico), sia sovrastrutturali (il sistema della politica e l'orientamento dell'opinione pubblica). E in quest'ultima categoria possono rientrare anche quelle variabili, più strettamente legate al sistema della giustizia penale, che influenzano la criminalizzazione, sia primaria che secondaria, rappresentate dal sotto-sistema delle pene alternative al carcere, dalla discrezionalità del sistema penale nella fase esecutiva e dalla capacità materiale del sistema carcerario di gestire i flussi di reclusi provenienti dalle fasi precedenti dei processi di criminalizzazione.

È interessante verificare come tale modello si presti a leggere l'andamento generale della penalità dei fatti nell'Italia novecentesca. In particolare, a spiegare la propensione del sistema italiano, per lo meno a partire dall'immediato secondo dopoguerra, ad utilizzare con parsimonia la pena detentiva, "consentendo all'Italia di raggiungere intorno alla metà degli anni settanta un tasso di incarcerazione tra i più contenuti in assoluto di tutto il mondo occidentale" (*ivi*, p. 1027). In tale prospettiva esplicativa, secondo Pavarini, è stato decisivo un fattore tipicamente sovrastrutturale come la "domanda sociale di maggiore o minore penalità". Tale domanda, infatti, è rimasta a lungo, almeno sino a buona parte degli anni Ottanta, sostanzialmente limitata e refrattaria ad essere incrementata dalle campagne di *law and order* che in altri contesti occidentali stavano preannunciando l'avvento dello

Stato penale²⁵. Ciò si può spiegare, secondo Pavarini, per la persistenza di una "cultura del sospetto, della diffidenza e quindi della resistenza nei confronti delle agenzie repressive ben più che nei confronti dei pericoli della criminalità. (...) per lungo tempo e diversamente da quanto è dato registrare in altre realtà nazionali, i sentimenti collettivi di insicurezza hanno avuto modo di esprimersi come domanda politica di cambiamento e di più intensa partecipazione democratica" (*ivi*, p. 1030). Una cultura del sospetto che è stata alimentata dalla diffusa percezione sociale che dietro l'apparentemente neutra questione criminale in realtà si nascondano rilevanti questioni politiche. In primo luogo, la questione del diritto penale come strumento di conservazione di una società diseguale rafforzata dalla selettività dei processi di criminalizzazione, questione che il terrorismo politico, seppur coi suoi esiti aberranti sfociati nella lotta armata, ha contribuito a diffondere per lungo tempo nel dibattito pubblico. In secondo luogo, la stretta dipendenza in Italia tra questione criminale e questione meridionale, con un carcere in cui, sino a tutti gli anni Settanta, quasi il 60% della popolazione reclusa proveniva da sole cinque regioni del Sud della penisola (Sicilia, Campania, Puglia, Sardegna e Calabria).

Pavarini è ben consapevole, che nel momento in cui scrive, questa stagione si è chiusa da tempo e si è inaugurato, con l'emergenza mafia e Tangentopoli, un nuovo periodo storico in cui si diffonde "un atteggiamento di indignazione morale portato a delegare alla sola «spada della giustizia» la soluzione di ogni problema" (*ibidem*), ma ciò che qui preme sottolineare è che tali mutamenti possono essere compresi solamente attraverso un modello complesso di lettura della storia della penalità. Mi pare che sia questo l'approdo a cui giunge la riflessione di Pavarini in tema di storia della penalità, ovvero un modello che, nell'analizzare la complessità dell'evoluzione delle modalità attraverso le quali le società umane hanno dato risposta a quelle azioni che, avrebbe detto Durkheim, hanno violato la loro coscienza collettiva, presenta molte analogie con quello, per così dire "culturalista", ela-

²⁵ Come noto, di solito si fa risalire questo mutamento politico-culturale dalle scelte politiche di stampo conservatore dei governi di Ronald Reagan negli Stati Uniti e di Margareth Thatcher in Gran Bretagna. Cfr. per tutti D. Garland, 2004, p. 157 ss.

borato da David Garland. In particolare, tale modello parte dall'acquisizione che attraverso l'esercizio della penalità non ci si limita a punire dei reati o a colpire gruppi sociali marginali, ma la penalità "si struttura, da un lato, sulla base di modelli culturali generali che si originano altrove, dall'altro produce senso, valori e sensibilità proprie che contribuiscono a comporre una piccola ma significativa parte del quadro culturale dominante. Pertanto, le istituzioni penali sono sia 'causa' che 'effetto' della cultura" (D. Garland, 1999, p. 292).

Considerazioni non dissimili sono contenute nel già citato ultimo lavoro di Pavarini. Anche qui le premesse sulla capacità euristica della penologia di elaborare teorie esplicative della penalità nei fatti sono piuttosto scettiche: "non ritengo che lo stato attuale della scienza penologica sia pervenuto a quel grado di conoscenza ed elaborazione sufficienti ad avanzare questo modello esplicativo" (Id., 2015, p. 39). Tuttavia, non si può rinunciare a guardare a quelle teorie che "in giro per il mondo" sono in grado di farci per lo meno "capire qualcosa" delle ragioni che determinano la penalità in concreto. In tale prospettiva, dobbiamo guardare a due tipi di variabili che in ultima analisi sembrano possedere una certa influenza sui tassi di carcerazione: "a) all'interazione complessiva di specifiche variabili socio-politiche-economiche o altrimenti detto di come si realizza il ciclo socio-politico ed economico di un determinato paese in un determinato momento storico; e b) a come l'interazione delle variabili strutturali di cui sopra favorisca l'emersione di *un discorso pubblico sulla questione criminale e sulla penalità sempre più egemonico*, al punto di orientare i processi decisionali delle agenzie tanto della criminalizzazione primaria che secondaria in favore di un determinato orientamento repressivo" (*ivi*, p. 40, il corsivo è mio). È proprio rispetto a questo discorso pubblico che si svolge una complessa dialettica tra decisore politico, apparati di repressione penale e opinione pubblica²⁶ per la produzione, l'organiz-

²⁶ In realtà in questo testo Pavarini riprende molti altri temi interessanti per la ricostruzione dei processi di criminalizzazione (ad esempio le relazioni che intercorrono tra assetti politico istituzionali e le dinamiche tra i tre ambiti appena citati) la cui analisi richiederebbe molto più spazio di quello qui disponibile. Mi limito quindi a sottolineare quegli aspetti che mi sembrano in linea con la proposta interpretativa da me avanzata.

zazione e la diffusione di una conoscenza sulla penalità che va intesa come "qualsiasi idea o credenza normativa che una collettività assume, in un determinato momento, come vera o giusta o utile. Per quanto riguarda la questione criminale, le conoscenze possono concernere la natura del delitto, il carattere dei criminali, la loro pericolosità, ovvero gli scopi della pena e del processo, ecc." (*ivi*, p. 41). Ecco quindi che anche qui riemerge come variabile estremamente significativa il "quadro culturale dominante" di cui parlava Garland.

La dialettica quindi tra le teorie deterministiche di stampo marxista e quelle di *policy choice* che abbiamo visto essere i due poli entro i quali ha preso forma la riflessione di Pavarini come storico della penalità si scioglie dunque in un modello complesso in cui gioca un ruolo rilevante la domanda sociale di penalità. Tale nozione assume una posizione centrale proprio perché essa è la risultante "determinata" da molteplici variabili strutturali e sovrastrutturali e, al tempo stesso, su di essa è possibile intervenire attraverso strategie politiche e culturali mirate al suo ridimensionamento o, viceversa, al suo incremento. Il campo di azione politico-culturale che si apre in tale prospettiva è molto ampio e altrettanto vasta è l'area di studio di una storia della penalità che voglia essere "storia del presente" nel senso foucaultiano del termine²⁷. Gli storici della penalità non possono limitarsi a ricostruire le dinamiche dell'amministrazione della giustizia e dell'esecuzione penale, ma devono ampliare il loro sguardo a molte altre dimensioni (ad esempio alla storia sociale, delle idee, dei mezzi di comunicazione etc.). Se questo assunto è pienamente in linea con l'approccio revisionista alla storia del carcere, meno scontato è che si guardi a tale storia con modelli esplicativi complessi, non deterministici, che devono esplicitare i loro obiettivi euristici per giustificare percorsi di ricerca che hanno necessariamente alla loro base un elemento di scelta, in qualche misura arbitrario, da parte del ricercatore. Non si tratta quindi di abbandonarsi senza riserve alla patafisica, come parrebbe sugge-

²⁷ Riprendo qui l'espressione coniata da Paul Rabinow e Hubert L. Dreyfus (1989) posta al centro della loro ricostruzione dell'opera foucaultiana, che fa riferimento ad un approccio storico non fine a se stesso, ma di ricerca delle radici dei dispositivi di potere che producono gli attuali regimi di verità e le nostre forme di soggettività.

rirci la componente scettica del pensiero di Pavarini, ma piuttosto di cogliere il significato profondo della *pars destruens* di un movimento culturale che non è stato solamente una provocazione intellettuale. Per citare Enrico Baj, “per il patafisico l’idea di verità è la più immaginaria di tutte le soluzioni” (Id., 1982, p. 34) e, si potrebbe aggiungere, essa prende forma solamente in specifici contesti spazio-temporali che lo storico ha il compito di ricostruire. È questa la *pars costruens* della disciplina che si occupa della storia della penalità a cui Massimo Pavarini ha fornito un contributo non certo trascurabile.

Riferimenti Bibliografici

- Baj Enrico (1982), *Patafisica la scienza delle soluzioni immaginarie*, Bompiani, Milano.
- Benigno Francesco (2001), *Rivoluzione e civiltà mercantile*, in AA. VV., *La storia moderna*, Roma, Donzelli, pp. 273-314.
- Butterfield Herbert (1931), *The Whig Interpretation of History*, London, G. Bell & sons.
- Canestrari Renzo, Pavarini Massimo, Eco Umberto (2002), a cura di, *San Giovanni in Monte. Convento e carcere: tracce e testimonianze*, Bononia University Press, Bologna.
- Capelli Anna (1988), *La Buona Compagnia. Utopia e realtà carceraria nell’Italia del Risorgimento*, Milano, F. Angeli.
- De Vito Christian (2009), *Camosci e girachiavi. Storia del carcere in Italia (1943-2007)*, con prefazione di G. Neppi Modona, Laterza, Bari-Roma.
- Dreyfus Hubert L., Rabinow Paul (1989), *La ricerca di Michel Foucault. Analisi della verità e storia del presente*, Ponte alle Grazie, Firenze.
- Ferraris Maurizio (2008), *La storia dell’ermeneutica*, Bompiani, Milano.
- Foucault Michel (1976), *Sorvegliare e punire. Nascita della prigione*, Torino, Einaudi.
- Garland David (2004), *La cultura del controllo. Crimine e ordine sociale nel mondo contemporaneo*, il Saggiatore, Milano.
- Garland David (1999), *Pena e società moderna. Uno studio di teoria sociale*, il Saggiatore, Milano.
- Lombroso Cesare (1888), *Palimsesti del carcere*, Torino, F.lli Bocca.
- Mathiesen Thomas (1996), *Perché il carcere?*, con introduzione di V. Ruggiero e prefazione di A. Cottino, Torino, Edizioni Gruppo Abele.
- Melossi Dario, Pavarini Massimo (1977), *Carcere e fabbrica. Alle origini del sistema penitenziario [XVI-XIX secolo]*, Bologna, il Mulino.

- Pavarini Massimo (1978), "Concentrazione" e "diffusione" del penitenziario. *La tesi di Rusche e Kirchheimer e la nuova strategia di controllo sociale in Italia*, in appendice a G. Rusche, O. Kirchheimer, *op. cit.*, pp. 341-365.
- Pavarini Massimo (1997), *La criminalità punita*, in L. Violante (a cura di), *La criminalità*, Storia d'Italia, Annali XII, Einaudi, Torino, pp. 980-1031.
- Pavarini Massimo (2002), *Uno sguardo ai processi di carcerizzazione nel mondo: dalla «ronda dei carcerati» al «giromondo penitenziario»*, "Rassegna Penitenziaria Criminologica", n.s. V, 1-2, pp. 105-136.
- Pavarini Massimo (2004), *Carcere riformabile? Uno sguardo da Il Ponte sulla riformabilità democratica del carcere*, "Rassegna Penitenziaria Criminologica", n.s. VII, 1, pp. 77-87.
- Pavarini Massimo (2015), *Governare la penalità. Struttura sociale, processi decisionali e discorsi pubblici sulla pena*, Bononia University Press, Bologna.
- Pavarini Massimo, Di Lazzaro Alberto (1994), *Immagini dal carcere. L'archivio fotografico delle prigioni italiane*, Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato, Roma.
- Re Lucia (2006), *Carcere e globalizzazione. Il boom penitenziario negli Stati Uniti e in Europa*, Laterza, Roma-Bari.
- Rusche Georg, Kirchheimer Otto (1939, ed. it. 1978), *Pena e struttura sociale*, con introduzione di D. Melossi, Bologna, il Mulino.
- Santoro Emilio (2004), *Carcere e società liberale*, Torino, Giappichelli.
- Sarzotti Claudio (1991), *Sapere giuridico tra diritto di sovranità e pratiche disciplinari nel pensiero di Michel Foucault*, "Sociologia del Diritto", XVIII, 2, pp. 43-80.
- Sarzotti Claudio (2013), *Il museo della memoria carceraria della Castiglia di Saluzzo*, "Antigone. Quadrimestrale di critica al sistema penale e penitenziario", VIII, 3, pp. 177-188.
- Snacken Sonja, Beyens Kristel, Tubex Hilde (1995), *Changing Prison Populations in Western Countries: fate or policy?*, "European Journal of Crime, Criminal Law and Criminal Justice", III, 1, pp. 18-53.
- Trombetta Simona (2004), *Punizione e carità. Carceri femminili nell'Italia dell'Ottocento*, Bologna, il Mulino.
- Young Warren (1986), *Influences upon the Use of Imprisonment: a Review of the Literature*, "The Howard Journal of Criminal Justice", XXV, 2, pp. 125-136.

Il contributo di Massimo Pavarini ad Antigone. Un percorso di lettura

Stefano Anastasià

Abstract: *Il saggio ripercorre il contributo di Massimo Pavarini alla ricerca e alle iniziative di Antigone attraverso i suoi contributi in questa rivista e nelle pubblicazioni promosse dall'associazione. Tali contributi vengono suddivisi secondo tre diversi filoni di ricerca: la critica del riformismo penitenziario, la critica del garantismo penale e le ambivalenze del dispositivo di sicurezza. Ne emerge un rapporto costante, durato più di un ventennio, critico e propositivo, che ha fortemente influenzato il modo di agire e interpretare la penalità da parte dell'associazione.*

Keywords: *Carcere; Diritti dei detenuti; Garantismo penale; Massimo Pavarini; Sicurezza*

Premessa

Massimo Pavarini è stato uno dei principali studiosi italiani della penalità, e perciò tradotto e letto in tutto il mondo. Il debito nei suoi confronti è quindi enorme da parte di chi, dopo di lui, si è affacciato sull'abisso della sofferenza penale, delle sue giustificazioni e delle sue funzioni. Al debito scientifico, per noi italiani si aggiunge il debito politico e civile: Massimo Pavarini, infatti, è stata persona impegnata anche civilmente contro gli abusi e la degradazione delle persone private della libertà per motivi di giustizia. Inevitabile, quindi, l'incontro e il percorso comune con Antigone, di cui resta traccia documentale negli scritti per la rivista e nelle pubblicazioni promosse dall'associazione. In questo contributo, si cercherà di darne conto seguendo tre tracce della ricerca di Pavarini: la critica del riformismo penitenziario, la critica del garantismo penale e le ambivalenze del dispositivo di sicurezza. In conclusione, si riprenderà un filo di riflessione sul che fare, tra abolizionismo, riduzionismo penale e diritti dei detenuti.

1. La critica del riformismo penitenziario

La critica del riformismo penitenziario muove sin dai primi studi di Pavarini, e segnatamente da *Carcere e fabbrica*, l'opera seminale scritta con Dario Melossi alla metà degli anni Settanta del secolo scorso (Id., 1977). Già nel suo contributo a quel volume, infatti, Pavarini si dedica alle promesse riformistiche del penitenziario negli Stati Uniti d'America nella prima metà dell'Ottocento. La lettura materialistica del penitenziario cui gli autori aderiscono scava un solco profondo tra la realtà della privazione della libertà per motivi di giustizia e la sua motivazione ideologica, sia essa quella liberale della mera punizione del fatto di reato, sia quella correzionalistica della rieducazione del reo. Tra gli anni Ottanta e gli anni Novanta, Pavarini applica quella prospettiva critica al contesto italiano, sia teoricamente, al cospetto delle principali innovazioni legislative di orientamento riformistico, sia empiricamente, a partire da due studi fondamentali, del 1993 e del 1998, sul *sentencing* penitenziario e sulla criminalità punita.

Nel 1993 viene pubblicata la sintesi dei risultati della ricerca diretta da Massimo Pavarini e Giuseppe Mosconi (Id., 1993) per conto del Ministero della giustizia presso il Centro per la riforma dello Stato sul *sentencing* penitenziario in applicazione della riforma penitenziaria e della sua novella del 1986, la cd. legge Gozzini. Si tratta della prima analisi di tipo sociologico-giuridico del giudizio di sorveglianza applicato alle cd. "alternative al carcere"¹ attraverso una indagine di ampia scala, che coinvolge dieci tribunali di sorveglianza lungo il quadriennio 1986-1990, gli anni della piena vigenza di tale legge, prima delle nuove restrizioni emergenziali alle sue previsioni. Che fosse condivisibile o meno, nell'analisi del gruppo di ricerca la flessibilità della pena in fase esecutiva, fondata sul giudizio personologico sul condannato

¹ Nel 1994, Pavarini tornerà sull'argomento attraverso la redazione di una seconda parte del suo corso di diritto penitenziario dedicato alle "condizioni latenti nella flessibilità della pena", individuate – appunto – attraverso il *sentencing* penitenziario. Quasi due decenni dopo, i risultati di un'analogha ricerca, seppure limitata alle alternative per tossicodipendenti, svolta da un gruppo di ricerca interuniversitario, verranno pubblicati sulla rivista di Antigone introdotti da una nota metodologica di Pavarini (2010).

oggetto di osservazione scientifica da parte dell'equipe penitenziaria e – attraverso di essa – dal giudice di sorveglianza, mostra i suoi limiti e i suoi criteri di selettività, a tutto svantaggio dei detenuti privi di risorse economiche, sociali e culturali significative, e perciò stesso “a prognosi infausta” di pericolosità sociale. Questo percorso, teorico ed empirico, di critica del riformismo penitenziario italiano culmina nella relazione che Pavarini presenta al convegno organizzato da Antigone presso l'Istituto della Enciclopedia italiana nel 1996². “Il riformismo penitenziario di questi ultimi dieci anni – scrive Pavarini (1997, 138-139) - partecipa da primo attore ... alla ‘grande trasformazione’ del sistema della giustizia penale, qualificandolo come fortemente segnato da queste tendenze di fondo:

- a) l'aumento del potere discrezionale (...), in ciò direttamente contraddicendo il paradigma fondante il diritto penale moderno come diritto penale uguale;
- b) l'accentuata compartimentizzazione del sistema penale in sottosistemi di diritto penale speciale; e in ciò entrando in linea di collisione con la possibilità di una nuova codificazione penale;
- c) l'irresistibile attrazione del sistema di giustizia penale a strumento suscitatore di comportamenti desiderati e conformi in una logica premialità; e con ciò delegittimando i criteri intrasistemici ‘classici’ di autolimitazione (garantismo penale)”.

Insomma, conclude Pavarini, “il riformismo penitenziario di questi ultimi dieci anni è quindi corresponsabile nel processo di trasfigurazione del volto del diritto penale in un sistema di giustizia diseguale e speciale”.

Di questa attenzione all'analisi empirica della *law in action* è documento fondamentale la ricostruzione storica della criminalità punita in Italia nel corso del Novecento scritta per la *Storia d'Italia* einaudiana (Pavarini 1998). Attraverso l'analisi quantitativa delle statistiche nazionali del sistema penitenziario a decorrere dal 1896 fino al 1994, Pavarini illustra i processi reali di carcerizzazione e quelli solo apparenti

² Alla relazione di Pavarini replicherà, già in sede di convegno, il migliore interprete della flessibilità della pena in fase esecutiva e ispiratore della legge Gozzini, Alessandro Margara, allora Presidente del Tribunale di sorveglianza di Firenze.

di decarcerizzazione, la rifunzionalizzazione delle modalità punitive e i criteri di selettività del sistema penal-penitenziario. In quel periodo Antigone avviava la sua più nota e duratura impresa, la realizzazione di un *Osservatorio sulle condizioni di detenzione in Italia*³, e il lavoro di Pavarini appariva fondamentale per impostare la raccolta e l'analisi dei dati quantitativi. Così a Pavarini (2000b) fu chiesto di commentare il primo rapporto nazionale sulle condizioni di detenzione. In quella postfazione, Pavarini legge i dati presentati nel Rapporto alla luce della sua storia della criminalità punita. Ancora lontani dal precipitare della crisi da sovraffollamento del penitenziario registrato prima con l'indulto del 2006, poi con la sentenza pilota della Corte europea dei diritti umani nel caso Torregiani, Pavarini (2000b, 320) ci avverte che "i cicli medi di decarcerizzazione e di ri-carcerizzazione ... si sviluppano pienamente in un arco di tempo difficilmente inferiore al ventennio. Pertanto, se la regola dovesse essere ancora confermata, non siamo neppure a metà del processo di ricarcerizzazione". Ed effettivamente così è stato: il ciclo di ricarcerizzazione iniziato nel 1990 ha raggiunto il suo apice nel 2010. La fine della divisione dell'Europa in sfere d'influenza non poteva che portare a una "omogeneizzazione dei tassi di repressione", scrive Pavarini (*ivi*, 321), attraverso la riduzione di quelli dell'Est Europa e la crescita di quelli dell'Ovest.

2. I limiti del garantismo penale

Una simile, disincantata, analisi delle tendenze in atto, avrebbe potuto essere scettica nei confronti di qualsiasi soluzione politica all'espandersi del penitenziario e delle forme del controllo sociale istituzionale. Ma il realismo criminologico di Pavarini tende solo a spostare il fuoco dell'azione politica, dal piano normativo a quello sociale e comunicativo. Come già aveva avuto modo di accennare in premessa e in conclusione dello studio sulla criminalità punita, decisiva nell'anda-

³ Cfr. il documento *Carcere, diamogli un occhio! Progetto per la realizzazione di un Osservatorio nazionale sulle condizioni di detenzione*, pubblicato in questa rivista, anno VI (2011), n. 1.

mento della demografia penitenziaria è l'azione di interventi extra-sistemici (esterni, cioè, al campo giuridico penal-penitenziario); interventi che si formano nel circuito politico-comunicativo alla luce di dinamiche economiche e sociali più complesse. "Se in un determinato contesto sociale e in un determinato momento storico i processi di integrazione e rassicurazione sociale vengono declinati prevalentemente attraverso il vocabolario punitivo, cioè della censura sociale attraverso l'esercizio della penalità, di conseguenza il sistema della repressione finirà per elevare la propria produttività" (*ivi*, 322-3), indipendentemente dalle astratte previsioni penali, così come dall'andamento della criminalità in concreto. "E' certo possibile che all'interno di questo processo, anche la leva della criminalizzazione primaria si faccia più severa, ma ciò avviene 'conseguentemente' e 'all'interno' del processo sociale sopra descritto. Così come è possibile che l'imporsi di un vocabolario punitivo nella comunicazione sociale renda più 'sensibile' l'opinione pubblica e le agenzie di controllo sociale nella registrazione dei fatti criminali, ma anche in questo caso non è l'aumento della criminalità a determinare l'aumento della repressione, ma piuttosto l'aumento di questa accompagna coerentemente il prodursi della domanda sociale di penalità" (*ibidem*).

Inevitabilmente, simili posizioni dovevano scontrarsi con le migliori intenzioni che, anche all'interno di Antigone, affidavano non poche (e forse troppe) aspettative nella prospettiva di una riforma del codice penale sostanziale. Così, a un percorso di ricerca sulle prospettive di riforma della giustizia penale, condotto dall'associazione con il *Centro per la riforma dello Stato* e sfociato in un fascicolo della rivista *Democrazia e diritto*, Pavarini (2000a) contribuirà con un saggio di dialogo critico con la proposta neo-codicistica del diritto penale minimo avanzata da Luigi Ferrajoli. Il diritto penale minimo, scrive Pavarini, esiste già nei fatti: "più dell'80% dei reati effettivamente puniti concerne delitti predatori; la stragrande maggioranza dei condannati è reo di attentati contro la proprietà" (*ivi*, 106). E' la famosa teoria dei "dieci comandamenti": è inutile discutere delle decine di migliaia di previsioni penali presenti nel diritto penale codicistico e complementare, ripeteva Pavarini, tanto in carcere ci si sta per una decina di

reati, i “dieci comandamenti” del diritto penale della prigione. E quindi “quanto si pensa di poter ridurre e contenere ulteriormente il diritto già minimo dei fatti, cioè il diritto penale della prigione? ... si pensa effettivamente di poter depenalizzare anche il furto, lo scippo e la rapina?” (*ivi*, 107). “La determinazione del criterio capace di selezionare ciò che merita di essere penalmente punito da quanto può essere altrimenti risolto (...) deve essere socialmente fondata. (...) Questo significa che la questione per l’affermazione storica di una contrazione della risorsa penale non possa unicamente essere perseguita attraverso un diritto penale minimo nei codici (...), ma soprattutto nella determinazione delle condizioni per una giustizia penale minima nei fatti” (*ivi*, 109-110). Quindi, conclude Pavarini, “i confini della penalità materiale possono essere diversamente tracciati in una logica riduzionista (...) solo e in quanto si riescano a tutelare diversamente le necessità di difesa sociale che oggi si esprimono attraverso la domanda di penalità (...) solo se le necessità di censura e difesa sociale possano essere diversamente soddisfatte. Ove diversamente soddisfatte non indica uno spazio del ‘dover essere’ normativo, ma propriamente quello dell’azione sociale” (*ibidem*).

3. L’ambivalenza del dispositivo di sicurezza

Proprio l’attenzione alla domanda sociale di controllo e repressione penale ha consentito a Massimo Pavarini di comprendere prima di altri in Italia la rilevanza della partita politica che si sarebbe aperta sulla questione della “sicurezza”, fino a farla diventare una delle più rilevanti poste in gioco in molte competizioni elettorali e, particolarmente, in quelle metropolitane. Nel 1992, a Bologna, inizia le sue pubblicazioni la rivista *Sicurezza e territorio*, di cui Pavarini è il direttore. Nel 1994 nasce il progetto *Città sicure* della Regione Emilia-Romagna⁴. In tema di politiche locali di sicurezza, “prima di allora, di politicamente significativo, nulla; dopo, molto, anche se contraddittorio

⁴ Sul contributo di Pavarini a questo progetto si possono leggere i contributi di Giuseppe Mosconi e di Rossella Selmini nel presente numero della rivista.

e confuso” (Pavarini 2006b, 11). In questo molto di contraddittorio e confuso ci sono tutti i tentativi del realismo criminologico di orientare l’azione delle comunità locali e dei loro responsabili politici verso politiche di “nuova prevenzione”, che rispondessero alla domanda di sicurezza inevasa da uno Stato sociale in ritirata al di fuori del paradigma penalistico della colpa, della responsabilità e della pena. Un primo momento di bilancio dell’azione politica e scientifica intrapresa, Pavarini prova a farlo con l’introduzione a quelle ricerche sulle politiche della sicurezza urbana condotte proprio a dieci anni dall’esordio di *Città sicure* (2006b). La nuova svolta securitaria immediatamente successiva (Id., 2008), gli consente di tornarci sopra, per questa rivista (Pavarini, 2009), anche alla luce dei primi provvedimenti normativi adottati dal terzo Governo Berlusconi (Id., 2008 e 2011).

Quando Pavarini comincia ad arare il campo della sicurezza, il tema è ancora politicamente marginale in Italia, ma le sue condizioni di affermazione sono già in campo: la crisi finanziaria del 1992 segna la fine delle politiche del *deficit spending* che avevano alimentato il *welfare state* all’italiana e il modello di coesione sociale fondato sull’universalismo dei diritti, mentre il sistema politico si va strutturando secondo i canoni della democrazia d’investitura, il cui primo banco di prova è dato proprio dalla elezione diretta dei sindaci, che debutta nell’autunno del 1993. Cresce, dunque, la domanda di sicurezza e si rivolge – in prima istanza – al potere politico locale, rinnovato attraverso la legittimazione popolare diretta. Ma, per lungo tempo, “i sindaci sono rimasti soli di fronte alle domande sociali crescenti di sicurezza loro rivolte dalle comunità cittadine, senza essere investiti dei poteri e delle competenze necessarie per poter dare una risposta adeguata a quelle domande” (*ivi*, p. 80). Naturale conseguenza del fatto che “in Italia, anche per mancanza di esperienze diverse, per politiche di sicurezza si finisce per intendere le sole politiche di prevenzione e repressione della criminalità” (*ibidem*), su cui lo Stato non ha mai pensato di cedere di un millimetro il monopolio legislativo e amministrativo, anche quando – nel 2001 – ha varato una revisione costituzionale in senso federalistico.

Il progetto di politiche di sicurezza locale ispirate ai principî della “nuova prevenzione” resta quindi in gran parte inespresso, lasciando il

campo alla dimensione politico-simbolica della risposta repressiva alle (vecchie) nuove forme della cosiddetta micro-criminalità, in cui viene risolto il problema delle città insicure sia dai governi di centro-sinistra che da quelli di centro-destra. Dopo il primo “pacchetto-sicurezza” proposto dal centro-sinistra, che aveva il suo fulcro nell’aggravamento delle pene per i furti in appartamento, qualificati come delitti contro la persona (attraverso le sue pertinenze domestiche), arriverà il giro di vite del centro-destra su immigrazione, droghe e recidiva, secondo i dettami del modello statunitense allora imperante della *zero tolerance*. A questo punto, ai sindaci non resta che partecipare al gran ballo della minaccia repressiva, misurando il proprio consenso sulla promessa di politiche di legge e ordine che non potranno mai attuare, se non – paradossalmente – nella minima parte che gli spetterà in quanto ufficiali di governo, sotto il vigile controllo del Prefetto. Sarà questo, infatti, il punto di equilibrio maturato nel terzo Governo Berlusconi tra istanze federalistiche e tradizione centralistica di governo dell’ordine e della sicurezza pubblica. Comunque, mai nulla che potesse non ascrivere alla rinnovata dimensione amministrativa della politica criminale, piuttosto che a una politica integrata di sicurezza. Riprendendo la lezione di Alessandro Baratta (2000), Pavarini conclude sulla dimensione pubblica o privata, esclusiva o inclusiva, della sicurezza: “la sicurezza, se è ‘bene privato’, lo sappiamo, è bene scarso e concorrenziale. Bisogna che progressivamente le forze politiche declinino la sicurezza come ‘bene pubblico’, senza ovviamente cadere nel facile errore di ridurre il tema della sicurezza cittadina a questione di ordine pubblico. E la sicurezza può essere intesa e governata come bene pubblico solo nella produzione di maggiore ‘sicurezza dei diritti per tutti’, *in primis* di coloro – i più deboli – che soffrono di minore tutela dei propri” (Id., 2009, p. 97).

4. Perché punire? E come?

L’ultimo contributo di Pavarini a questa rivista è del 2012, quando apre gli atti del convegno promosso dal Gruppo Abele sulle alternative al carcere e alla giustizia penale con una relazione su “perché punire?”, domanda che – come scrive egli stesso in premessa (p. 15) - apre la strada a due possibili percorsi argomentativi, in tema di filosofia del diritto, alla ricerca dei criteri di giustificazione della pena, ovvero in tema di so-

ciologia e antropologia del diritto, alla ricerca delle funzioni della pena nelle vicende dei gruppi e dei consorzi umani. Ma, sostiene Pavarini (*ivi*, p. 16), “con buona pace del grande Hume, la questione [delle interferenze tra realtà e normatività, *ndr*] rimane aperta (...) in forza di una ragione pratica: l'impossibilità politica di tenere distinto l'essere dal dover essere in tema di penalità”. E, nella ricostruzione che Pavarini fa della penalità e delle sue contingenti giustificazioni, questo intreccio sembra effettivamente inestricabile: “da ‘gli uomini furono ritenuti liberi per essere puniti’ a ‘gli uomini furono ritenuti integrabili nel sociale per essere puniti’ e infine a ‘gli uomini sono ritenuti eliminabili dal sociale per essere puniti’, ove (...) in primo luogo è la necessità della pena a dominare. Il resto – la libertà del volere, l'addomesticamento alla virtù, il diritto di escludere il nemico – sono solo forme di una medesima retorica che è quella della prevaricazione che fonda alla radice il fatto di punire” (*ivi*, p. 25). Tra mere giustificazioni del fatto e inefficaci statuizioni del dover essere garantista, il realismo di Pavarini alla fine si acconcia a perseguire “un radicale modello bifasico, in cui a fronte di una giustizia finalmente criminale possa autonomamente determinarsi una giustizia della pena, cioè penale in senso proprio. L'accertamento del fatto e della colpa non può infatti che seguire la dogmatica garantista del diritto penale classico. (...) Ma censurare un fatto socialmente riprovevole non significa necessariamente o solo punire, nel senso proprio e originale di infliggere volontariamente ed espressivamente dolore all'autore responsabile del fatto. Se in qualche idea guida si deve alla fine confidare – conclude Pavarini (*ivi*, p. 34) – io confido che nel tempo si allenterà sempre di più il nodo tra accertamento della responsabilità penale e determinazione/ esecuzione della pena; e che in futuro questo nodo finirà per sciogliersi definitivamente”. Ma Pavarini non era tipo da stare ad aspettare l'avverarsi delle sue predizioni scientifiche e quindi, a partire da quel convegno alla Certosa di Avigliana, cercherà con Livio Ferrari di promuovere un nuovo movimento di critica radicale della cultura e delle pratiche punitive, raccolto intorno al manifesto *No prison*⁵.

⁵ Cfr. <http://www.noprison.eu/homepage.html>, e poi –in seguito – Ferrari 2015, con prefazione dello stesso Pavarini.

Questa riflessione sulla pena, sull'intreccio tra le sue giustificazioni e la sua effettività, consentirà a Pavarini di tornare anche sui limiti della sofferenza penale somministrabile legalmente (e legittimamente). Da questo punto di vista appare assai interessante uno degli ultimi suoi contributi (Pavarini, 2014), pubblicato negli atti del convegno sul carcere al tempo della crisi, promosso dalla Fondazione Michelucci e dal Garante delle persone sottoposte a misure restrittive della libertà in Toscana, in cui torna per l'ultima volta sui limiti del potere di punire e sullo spazio dei diritti fondamentali della persona nell'esecuzione penale.

Nel 2006, in occasione della pubblicazione del primo fascicolo di questa rivista, Pavarini ci fece omaggio di uno scritto come sempre corrosivo, il cui oggetto – quella volta – erano proprio “i diritti dei detenuti”, cui noi di *Antigone* abbiamo sempre tenuto molto, dalla nostra originaria impostazione garantista fino al quotidiano impegno civico di critica della realtà detentiva.

“La pena del carcere – scrive Pavarini (2006, p. 83) – è e rimane, (...) non diversamente da ogni altra penalità, una sofferenza data intenzionalmente per finalità di degradazione. E l'effetto degradante della pena si determina nella ‘cosalizzazione’ del condannato-detenuto”, naturalmente privo di diritti in un contesto e in una pratica sociale finalizzata a levarne o ad amputarne ampie parti, almeno tutte quelle strumentalmente necessarie alle finalità punitive⁶. Questa condizione originaria del penitenziario, razionalizzata dalla dottrina giurispubblicistica della “supremazia speciale” dello Stato su spazi e soggetti subordinati alle preminenti necessità del potere pubblico (dalle carceri alle caserme), attraversa l'epopea correzionalistica grazie alla subordinazione del detenuto al progetto pedagogico e all'autorità del sapere-potere rieducativo. Né il nuovo penitenziario della esclusione e della neutralizzazione riesce a garantire i diritti dei nemici ‘catturati’” (*ivi*, p. 92), come si converrebbe nello *ius in bello*: “la storia ci insegna che la tentazione ricorrente del campo di concentramento sia

⁶ “Anche quando il riconoscimento formale di un diritto è pieno, di fatto è subordinato: non tanto al potere discrezionale dell'autorità, quanto dalla natura della penalità stessa. Si pensi al diritto alla vita e all'incolumità fisica del condannato a fronte della inconfutabile e insopprimibile nocività del carcere” (*ivi*, 94).

quella di trasformarsi in un campo di sterminio” (*ivi*, p. 93). “Io non vedo un solo diritto – dei numerosi ‘astrattamente’ riconosciuti anche al condannato privato o limitato legalmente della libertà personale (...) - che non sia quello che contingentemente ‘può sopravvivere’ (...) alle necessità materiali e funzionali che sostanziano l’esecuzione della pena stessa» (*ivi*, p. 94). “Pertanto – conclude Pavarini (*ivi*, p. 95) – fino a quando non ci saremo liberati dal bisogno di punire, dobbiamo essere coscienti che la libertà ‘del’ diritto sulla libertà ‘dal’ diritto non potrà mai imporsi definitivamente. Potrà certo avanzare, ma mai oltre quella soglia che ci potrebbe consentire di affermare che finalmente anche i condannati hanno dei diritti”.

Di lì a qualche anno, però, il carcere della esclusione e della neutralizzazione di massa entra in crisi⁷ e “qualcosa di nuovo è in vista, non solo in Italia” (Pavarini 2014, p. 109): “la cosa nuova sono i diritti: questi diritti ‘presi sul serio’” (*ibidem*). Il cambio di prospettiva appare significativo, proprio di chi sa cogliere “con intelligenza” (*ibidem*) la novità che si prospetta. “La storia del carcere è sempre stata una storia che ha negato i diritti ai detenuti, a partire dai manuali di diritto. Prima le teorie della ‘supremazia speciale’ dello Stato (...). Poi questo lungo cinquantennio di egemonia fumosa della rieducazione (...). Oggi però – scrive Pavarini (*ibidem*) – questa stagione sembra morta (...): in un modello politico e sociale (...) che non si ispira a una filosofia inclusiva, è ovvio che la rieducazione diventa sempre più un incomodo oggetto del passato (...). Nasce così l’idea della meritevolezza o meno dell’inclusione, che implica la meritevolezza o meno dell’esclusione, ed è in questa condizione che il problema dei diritti si pone”. Attraverso l’intervento delle corti supreme e internazionali⁸, “si inizia a porre il problema di come ricostruire i profili della legittimità del castigo” (*ibidem*): “nello stato di diritto (...) lo *ius puniendi* è ovviamente limitato dal sistema delle garanzie. Un diritto di punire al

⁷ Sulla relazione della crisi del modello dell’incarcerazione di massa con quella economico-finanziaria del 2008, si rinvia ad Anastasia 2012, pp. 124-126.

⁸ Cfr., in termini generali, ancora Anastasia 2012, pp. 115-124 e la bibliografia *ivi* citata, Simon 2014 sulla *Brown vs. Plata*, e la torrenziale bibliografia italiana sulla sentenza CEDU *Torreggiani vs. Italia*.

di fuori delle garanzie non può esistere, sarebbe un diritto di polizia, un diritto disciplinare puro. Qualsiasi *ius puniendi* è ius in quanto sia autodisciplina” (*ibidem*). “La scommessa oggi dunque è questa: è possibile pensare a una privazione della libertà che si autolimiti fino al punto di non violare o minacciare altri diritti del condannato?”, si chiede Pavarini (*ivi*, p. 110), e la risposta è ancora “no, temo che questo non sia possibile” (*ibidem*), ma “questa constatazione”, che “può portare ad un radicalismo abolizionista, (...) può portare anche a un’attenzione politica riduzionista di questa violenza [del carcere sovraffollato, *ndr*], e questa seconda strada è oggi un percorso possibile e utile. Esperienze che fanno sorridere molti, come il numero chiuso in carcere o la lista d’attesa per scontare la propria pena, sono risposte sempre più diffuse. Se è accettabile entrare in una lista d’attesa per farsi operare per una malattia gravissima, per cui rischiamo la vita, mettendo dunque a repentaglio un bene giuridico primario come il diritto alla vita, come possiamo non accettare che lo Stato possa rinunciare al potere punitivo perché non è in grado di esercitarlo nel rispetto dei diritti fondamentali?” (*ivi*, pp. 110-111).

Ecco dunque puntualmente individuato lo spazio dei diritti nella critica della penalità materiale: i diritti fondamentali dei detenuti costituiscono i limiti posti al potere punitivo dai suoi presupposti di autolegittimazione; il conflitto intorno al loro effettivo riconoscimento costituisce l’unico strumento per la limitazione della sofferenza penale inflitta in nome della legge e l’unica possibilità per una critica radicale dell’istituzione penitenziaria che ne possa mettere in discussione la stessa legittimità fino a prospettare nuove tappe nel processo di civilizzazione delle pene.

Riferimenti bibliografici

- Anastasia Stefano (2012), *Metamorfosi penitenziarie. Carcere, pena e mutamento sociale*, Roma, Ediesse.
- Baratta Alessandro (2000), *Diritto alla sicurezza o sicurezza dei diritti?*, in S. Anastasia e M. Palma (a cura di), *La bilancia e la misura. Giustizia, Sicurezza, Riforme*, Milano, FrancoAngeli, pp. 19-36.
- Ferrari Livio (2015), *No Prison. Ovvero il fallimento del carcere*, Soverra Mannelli, Rubettino.
- Melossi Dario e Pavarini Massimo (1977), *Carcere e fabbrica. Alle origini del sistema penitenziario*, Bologna, il Mulino.
- Mosconi Giuseppe e Pavarini Massimo (1993), *Discrezionalità e Sentencing giudiziario in Italia. La flessibilità della pena in fase esecutiva nell'attività dei Tribunali di Sorveglianza*, in *Dei delitti e delle pene*, n. 3, pp. 149-191.
- Pavarini Massimo (1994), *Lo scambio penitenziario. Manifesto e latente nella flessibilità della pena in fase esecutiva*, Bologna, Martina.
- Pavarini Massimo (1997), *L'esperienza italiana di riformismo penitenziario*, in Palma Mauro (a cura di), *Il vaso di Pandora. Carcere e pena dopo le riforme*, Roma, Istituto della Enciclopedia italiana, pp. 137-153.
- Pavarini Massimo (1998), *La criminalità punita. Processi di carcerizzazione nell'Italia del XX secolo*, in *Storia d'Italia. Annali 12. La criminalità*, a cura di L. Violante, Torino, Einaudi, pp. 981-1031.
- Pavarini Massimo (2000a), *La penalistica civile e la criminologia, ovvero: discutendo di diritto penale minimo*, in S. Anastasia e M. Palma (a cura di), *La bilancia e la misura. Giustizia, Sicurezza, Riforme*, Milano, FrancoAngeli, pp. 80-113.
- Pavarini Massimo (2000b), *Dove stiamo andando? Scenari penitenziari*, in Associazione Antigone, *Il carcere trasparente. Primo rapporto nazionale sulle condizioni di detenzione*, Roma, Castelvecchi, pp. 315-324.
- Pavarini Massimo (2006a), *La "lotta per i diritti dei detenuti" tra riduzionismo e abolizionismo carcerari*, in *Antigone. Quadrimestrale di critica del sistema penale e penitenziario*, anno I, n. 1, pp. 82-96.

- Pavarini Massimo (2006b), *“L’aria della città rende (ancora) liberi?” Dieci anni di politiche locali di sicurezza*, in Id. (a cura di), *L’amministrazione locale della paura*, Roma, Carocci, pp. 11-64.
- Pavarini Massimo (2009), *Governare attraverso il dispositivo disciplinare dell’insicurezza e nuovi criteri di selettività del processo di criminalizzazione*, in *Antigone. Quadrimestrale di critica del sistema penale e penitenziario*, anno IV, n. 2-3, pp. 62-99.
- Pavarini Massimo (2010), *Presentazione dell’impianto metodologico della ricerca*, in *Antigone. Quadrimestrale di critica del sistema penale e penitenziario*, anno V, n. 2-3, pp. 11-24.
- Pavarini Massimo (2012), *Perché punire?*, in *Antigone. Quadrimestrale di critica del sistema penale e penitenziario*, anno VII, n. 2, pp. 13-34.
- Pavarini Massimo (2014), *Dalla Repubblica della decarcerizzazione alla distribuzione selettiva della sicurezza*, in AA.VV., *Il carcere al tempo della crisi*, Firenze, Consiglio regionale della Toscana, pp. 103-111.
- Simon Jonathan (2014), *Mass Incarceration on Trial. A Remarkable Court Decision and the Future of Prisons in America*, New York, The New Press.

Rubriche

Migrazioni, criminalizzazione e nuova divisione del lavoro. Per un'economia politica del controllo dell'immigrazione in Europa*

Alessandro De Giorgi

Abstract: *L'apparente erosione dei confini geopolitici del mondo occidentale sotto l'impulso della globalizzazione economica e finanziaria è stato accompagnato da un simultaneo processo di militarizzazione delle frontiere delle società tardocapitalistiche nei confronti delle migrazioni globali. Questa riconfigurazione dei confini è parte di una più ampia svolta punitiva nella regolazione delle migrazioni che è emersa, in particolare nel contesto europeo, a far corso dalla metà degli anni Settanta. Da una parte, le migrazioni da lavoro sono oggetto di politiche proibizioniste che contribuiscono alla riproduzione dello status di illegalità tra i migranti; dall'altra, il ricorso sistematico all'incarcerazione, alla detenzione amministrativa e alla deportazione quali fondamentali strategie della guerra all'immigrazione irregolare determina un processo di iper-criminalizzazione che intensifica la condizione di marginalità economica, sociale e politica dei migranti in Europa. Il presente contributo suggerisce che queste strategie punitive devono essere analizzate nel quadro di un'economia neoliberale sempre più flessibile e deregolata: in tale contesto, l'iper-criminalizzazione dei migranti contribuisce alla riproduzione di una forza lavoro ontologicamente insicura e precaria – proprio per questo adatta al mercato del lavoro segmentato e gerarchico delle economie postfordiste.*

Keywords: *migrazioni, processi di criminalizzazione, less eligibility, penalità*

1. Migrazioni, confini, economia politica della pena

In queste pagine propongo alcuni elementi per una critica materialistica delle politiche punitive emerse a far corso dagli anni Settanta in gran parte delle democrazie occidentali nei confronti delle migra-

* Il presente contributo è stato originariamente pubblicato con il titolo 'Immigration control, post-Fordism, and less eligibility' sulla rivista *Punishment & Society* 12 (2), 2010, pp. 147-167.

zioni globali.¹ Per far questo, utilizzerò alcune ipotesi teoriche elaborate all'interno della prospettiva criminologica marxista nota come 'economia politica della pena' (si vedano Garland 1999; Howe 1994; De Giorgi 2006). Sebbene originariamente formulato in riferimento al funzionamento dei sistemi penali nazionali e al loro ruolo nella regolazione della forza lavoro, questo paradigma critico offre importanti strumenti teorici per decostruire le strategie punitive che hanno informato le politiche di controllo dell'immigrazione tra Europa e Stati Uniti nell'ultimo quarto del Ventesimo secolo: legislazioni sempre più restrittive, militarizzazione dei confini, crescente utilizzo della detenzione amministrativa, ricorso sistematico all'espulsione e, specificamente nel contesto europeo, una drammatica sovrarappresentazione carceraria dei migranti. Nelle pagine iniziali del loro classico *Pena e struttura sociale* (1939/1978:46), Georg Rusche e Otto Kirchheimer gettavano le fondamenta dell'economia politica della pena:

Ogni modo di produzione tende a scoprire delle forme punitive che corrispondono ai propri rapporti di produzione. È quindi necessario analizzare l'origine e il destino dei sistemi penali, l'uso o l'abbandono di certe pene, l'intensità delle pratiche punitive, così come questi fenomeni sono stati determinati dalle forze sociali, *in primis* da quelle economiche e fiscali².

Spianando la strada verso una critica neomarxista della pena che avrebbe raggiunto la propria maturità teorica tra la fine degli anni Settanta e i primi anni Ottanta (si vedano per esempio, Melossi e Pavarini 1977; Quinney 1977; Greenberg 1981; Platt e Takagi 1981), Rusche e Kirchheimer suggerivano che una comprensione sociologica delle traiettorie storiche e contemporanee dei sistemi penali e delle

¹ La mia analisi si concentrerà qui in particolare sul caso europeo. Tuttavia l'ipotesi di una tendenza globale verso un regime di controllo dell'immigrazione sempre più restrittivo è stata avanzata da diversi autori (per esempio Meyers 2002; Weber, Bowling 2004).

² In effetti Georg Rusche aveva già elaborato queste idee alcuni anni prima, in un fondamentale articolo del 1933 intitolato 'Il mercato del lavoro e l'esecuzione della pena: riflessioni per una sociologia della giustizia penale' (Rusche 1933/1976). Questo articolo delineava le principali ipotesi che Rusche e Kirchheimer avrebbero successivamente sviluppato in *Pena e struttura sociale*. Sulla complessa storia di questo libro, e sul controverso ruolo giocato da Otto Kirchheimer nella sua pubblicazione, si veda Melossi (2003a).

strategie punitive in generale dovesse basarsi su un'analisi strutturale delle connessioni esistenti tra tecnologie penali e trasformazioni economiche – specificamente, il passaggio da un modo di produzione precapitalistico al capitalismo industriale.

In questa prospettiva, l'emergere di pratiche e istituzioni che Michel Foucault avrebbe definito 'disciplinari', destinate a prendere il posto dei brutali 'spettacoli della sofferenza' messi in scena nelle principali piazze delle città europee fino al tardo Diciottesimo secolo (Spierenburg 1984), dev'essere reinterpretata alla luce del nascente sistema di produzione capitalistico, la cui nuova 'economia politica' concepiva il corpo umano come una risorsa economica da sfruttare all'interno del processo di produzione, anziché distruggerla nei rituali simbolici della pena corporale:

In effetti i due processi, accumulazione degli uomini e accumulazione del capitale, non possono venir separati; non sarebbe stato possibile risolvere il problema della accumulazione degli uomini senza la crescita di un apparato di produzione capace allo stesso tempo di mantenerli e di utilizzarli; inversamente le tecniche che rendono utile la molteplicità cumulativa degli uomini accelerano il movimento di accumulazione del capitale (Foucault, 1975/1993: 240).

In tal senso, le istituzioni penali moderne avrebbero esercitato un ruolo decisivo nel consolidamento di un modo di produzione fondato sulla fabbrica e radicato nell'organizzazione scientifica dello sfruttamento del lavoro salariato (Taylor 1911/2004). Agli albori della rivoluzione borghese, il 'grande internamento' di mendicanti, prostitute, criminali, e 'poveri oziosi' in case di lavoro, ospizi per poveri e case di correzione in tutta Europa (Foucault 1961/1976) fornì un contributo essenziale alla trasformazione del 'proletariato eslege' (Marx 1867/1989: 777-826) emerso dalla crisi dell'economia feudale in una docile forza lavoro che "per attitudini morali, sanità fisica, capacità intellettuali, conformità alle regole, abitudine alla disciplina e all'obbedienza, possa facilmente adattarsi al complessivo regime di vita della fabbrica e produrre quindi la quota massima di plusvalore estraibile in determinate circostanze" (Melossi e Pavarini 1977: 70).

Più in generale, l'economia politica della pena suggerisce che le trasformazioni delle pratiche penali moderne rispondono alla necessi-

tà, emersa parallelamente alla nascita del capitalismo, di ricavare una forza lavoro docile e laboriosa dalle indisciplinate e recalcitranti ‘classi pericolose’ generate dal capitale quale sottoprodotto del proprio continuo movimento di ‘distruzione creativa’ (Schumpeter 1942/2001). Sviluppandosi lungo le coordinate di una relazione storicamente determinata con le strutture dell’accumulazione capitalistica, le ideologie, le pratiche e le istituzioni del controllo penale contribuirebbero dunque alla riproduzione di una forza lavoro disciplinata.

All’interno di questo astratto modello materialistico, la concreta configurazione del rapporto tra tecnologie penali e struttura economica della società è data dal principio di *less eligibility*. Questo principio era stato formulato per la prima volta nell’Inghilterra del Diciannovesimo secolo, nel contesto del dibattito sulla prima legislazione organica in materia di assistenza ai poveri – le *Poor Laws* del 1834. Nella sua concezione originaria, il principio affermava che l’assistenza pubblica non dovesse mai elevare la condizione dei poveri assistiti al di sopra degli standard di vita accessibili ai settori più marginali della forza lavoro salariata, a meno di non voler indurre i poveri a preferire i sussidi pubblici al lavoro salariato.³ In seguito, Georg Rusche traspose il principio di *less eligibility* all’interno della sfera penale: dal momento che l’obbiettivo di qualsiasi sistema penale è di dissuadere le classi più marginali dal commettere ‘crimini di sopravvivenza’, sottraendosi così all’ingiunzione capitalistica di (soprav)vivere esclusivamente del proprio lavoro, ne consegue che le condizioni di vita prevalenti nelle zone più marginali della struttura di classe della società influenzano direttamente la severità delle pratiche punitive rivolte a coloro che incorrono nella sanzione penale. Nelle parole di Rusche:

Insegna l’esperienza che la maggior parte dei reati vengono commessi dagli appartenenti a quelle classi sulle quali pesa una più forte oppressione sociale [...] La pena, quindi, se non vuole contravvenire

³ Quella che segue è una delle originarie formulazioni di questo principio: “La prima e fondamentale condizione, un principio che vediamo universalmente accettato anche da coloro la cui prassi è in contraddizione con esso, è che la condizione di chi percepisce assistenza pubblica non debba essere – o anche solo apparire – altrettanto desiderabile di quella del lavoratore appartenente alla classe sociale più bassa” (citato in Piven e Cloward 1993: 35).

alla propria funzione, deve essere siffatta che i ceti potenzialmente criminali preferiscano senz'altro, attraverso una considerazione razionale, non commettere le azioni proibite, piuttosto che cadere vittime della punizione (Rusche 1933/1976: 523).

Tuttavia, nell'ipotesi di Rusche la razionalità delle pratiche penali non si limita alla logica negativa e di deterrenza appena descritta. In realtà l'obiettivo della *less eligibility* non è solo quello di tenere le classi marginali lontane dalla criminalità (o dall'assistenza pubblica), ma anche – e soprattutto – di costringere i poveri a 'preferire' qualsiasi condizione di lavoro legale piuttosto che incorrere nelle pene che sanzionano i reati di sopravvivenza e la sottrazione al lavoro salariato. In altri termini, imponendo a coloro che sono puniti standard di vita in ogni caso più infimi di quelli dello "strato proletario, socialmente significativo, più basso, che la società vuole trattenere dal commettere azioni criminali" (Rusche 1933/1976: 524), la vigenza del principio di *less eligibility* dovrebbe indurre le frazioni più marginali del proletariato ad accettare qualsiasi livello di sfruttamento nel mercato del lavoro capitalistico, poiché questo sarà comunque preferibile al destino di coloro che vengono puniti per essersi sottratti all'ingiunzione al lavoro salariato.

Sviluppando queste coordinate teoriche, alla fine degli anni Settanta le emergenti storiografie critiche della pena (Melossi e Pavarini 1977; Ignatieff 1978) avrebbero illustrato come lungo l'intero, sanguinoso processo di formazione della forza lavoro industriale, uno dei sintomi più ricorrenti della presunta 'inclinazione criminale' del proletariato sia stato individuato nella sua propensione alla mobilità incontrollata. Storicamente, l'immobilizzazione (come anche la mobilitazione) forzata dei poveri, dei disoccupati, dei mendicanti, degli stagionali ha costituito un elemento cruciale nel disciplinamento del marxiano 'proletariato eslege', contribuendo alla riproduzione di una costante riserva di forza lavoro (Chambliss 1964; Weber e Bowling 2008). In tale contesto, legislazione penale, statuti civili, politiche di difesa dei confini, ordinanze locali, e tutto l'apparato disciplinare descritto da Foucault hanno teso a convergere verso l'obiettivo di regolare dall'alto la mobilità del lavoro. Dario Melossi sintetizza efficacemente questi processi storici:

Il particolare ruolo esercitato dal 'vagabondaggio', e dalle leggi sul vagabondaggio, nella vera e propria costituzione del diritto penale

moderno diventa allora più chiaro. Il vagabondaggio – ‘crisalide di ogni specie di criminale’, come lo si definiva alla fine del Diciottesimo secolo – costituiva, assieme al ‘reato’ di rifiutare il lavoro alle condizioni date, il crimine originario per il quale doveva essere inflitta l’incarcerazione, moderna forma del punire (Melossi 2003b: 372-373).

La genealogia del capitalismo occidentale è dunque inscritta in una lotta costante tra capitale e lavoro per il controllo della mobilità. Attraverso ciascuna fase dello sviluppo capitalistico – dalla violenza dell’accumulazione primitiva, caratterizzata dalla conquista e recinzione delle terre comuni e dalla trasformazione delle popolazioni contadine in un proletariato senza terra (Harvey 2006), fino al consolidamento di un’economia globale basata su flussi de-territorializzati di produzione e consumo – la mobilità del lavoro è stata di volta in volta forzata e impedita, promossa e criminalizzata (Moulier-Boutang 2002).

È ben noto, per esempio, che le coordinate fondamentali dell’attuale modello di governo proibizionista dei movimenti migratori ha iniziato a emergere (soprattutto in Europa) verso la metà degli anni Settanta, quando i paesi europei più industrializzati come la Germania, il Regno Unito, la Francia e il Belgio – i quali sin dagli anni Cinquanta avevano importato masse di lavoratori dequalificati da inserire nei settori produttivi più pesanti e pericolosi delle loro economie fordiste in espansione – imposero un sostanziale blocco dell’immigrazione da lavoro, a causa dei crescenti tassi di disoccupazione, della stagnazione economica e dell’emergere di una crisi strutturale del modello capitalistico industriale (Castles e Kosack 1973; Castles 2006). Dall’altra parte, a meno di vent’anni di distanza, paesi dell’Europa meridionale quali la Spagna, il Portogallo, l’Italia e la Grecia – i quali erano stati tradizionalmente tra i principali esportatori di manodopera dequalificata verso il Nord Europa e gli Stati Uniti, per diventare ora a loro volta destinazione di ampi flussi di immigrazione da lavoro – avrebbero a loro volta adottato un approccio proibizionista contro i nuovi migranti che ora attraversavano i confini dell’Europa provenendo dal Sud globale (Calavita 1998). In ciascun caso, la posta in gioco è stata l’estensione, l’intensità, la direzione e naturalmente il *controllo* della mobilità internazionale del lavoro (Sassen 1988; Castles e Miller 1998).

Nell'economia globale del nostro tempo, questi conflitti riemergono in quello che è stato descritto come 'nuovo regime della frontiera' (Anderson 2000): un insieme di discorsi, pratiche e strategie che sembrano complessivamente ridefinire il significato politico, economico e culturale dei confini. Durante l'ultimo quarto del Ventesimo secolo – proprio nel momento in cui il capitale finanziario e i flussi della produzione globale divenivano sempre più immuni alla dimensione territoriale della sovranità statale, e gli stati nazione vedevano progressivamente assottigliarsi i propri poteri di regolazione in nome della *deregulation* economica e della flessibilità del lavoro – le economie tardocapitalistiche assistevano a un drammatico riacutizzarsi della lotta per il controllo della mobilità del lavoro; di conseguenza, la parziale scomparsa delle frontiere all'interno del mondo occidentale sotto l'impulso della globalizzazione economica e finanziaria è stata accompagnata da un simultaneo processo di militarizzazione dei confini delle democrazie occidentali contro le migrazioni globali (Pickering e Weber 2006).

Sebbene ormai virtualmente inesistenti per il capitale finanziario e per una ristretta élite di 'turisti' globali (Bauman 2001: 87), i confini hanno dunque riesumato tutta la loro violenza materiale e simbolica nei confronti di specifiche categorie di persone – migranti sottopri-vilegiati, non occidentali, 'terzomondiali' – le quali, in virtù della posizione subordinata che occupano all'interno dei circuiti transnazionali della produzione, rimangono confinate nelle zone più insicure di quella che Bauman (2001: 78-86) ha definito come 'gerarchia globale della mobilità'. I movimenti non autorizzati di questo proletariato ormai globale, i suoi attraversamenti attuali o potenziali delle molte 'mura intorno all'occidente' (Andreas e Snyder 2000) sono ancora una volta oggetto di strategie punitive di criminalizzazione e messa al bando. Non diversamente da quanto è avvenuto in fasi precedenti della storia del capitalismo, "queste forze, queste energie, queste persone che il movimento del capitalismo ha così pericolosamente messo in moto, devono ora essere limitate, disciplinate, governate, controllate, detenute, immobilizzate" (Melossi 2003b: 372).

Nelle moderne società neoliberali l'accesso alla libertà di movimento e circolazione costituisce una risorsa fondamentale di progresso individuale e di emancipazione sociale; ma il diritto umano alla mo-

bilità non è universalmente riconosciuto, mentre il continuo processo di ricostituzione dei confini contribuisce ad aggravare quelle stesse disuguaglianze globali che costituiscono il principale motore delle migrazioni da lavoro contemporanee.⁴ Al contempo, i nuovi confini proiettano tali disuguaglianze all'interno delle città globali dell'occidente (Sassen 2010), dove la forza lavoro migrante è destinata ancora una volta a ingrossare le fila dello "strato proletario, socialmente significativo, più basso" di cui parlava Rusche (1933/1976: 524).

Tuttavia, all'interno di circuiti capitalistici di produzione e consumo sempre più globalizzati, i confini non possono più funzionare semplicemente come rigide barriere frapposte alla libera circolazione di corpi 'estranei'. Piuttosto, essi operano in modo più simile ai cancelli che proteggono le *gated community* delle città postindustriali contro le minacce portate da altri indesiderabili – gli *homeless*, i poveri, i tossicodipendenti, i 'dannati della metropoli', per parafrasare Fanon (1961/2007). Come queste barriere urbane vengono periodicamente rimosse per lasciar entrare un utile esercito di "lavoratori dei servizi, giardinieri, carpentieri, domestici, tate, badanti, dog-sitter e donne delle pulizie", che "spesso includono un largo numero di lavoratori migranti non bianchi, e cioè esattamente il tipo di persone che le barriere sono supposte tenere a distanza" (Hill-Maher 2003: 751-752), allo stesso modo i confini transnazionali sembrano operare come porte scorrevoli che differenziano e direzionano flussi di persone desiderabili o indesiderabili (Weber, Bowling 2008: 359).

Dunque, all'interno delle attuali gerarchie globali del lavoro il funzionamento dei confini ha meno a che fare con la delimitazione geopolitica di prerogative sovrane (il potere di escludere i non-cittadini dall'accesso al territorio di uno stato) che non con l'obiettivo di controllare, selezionare e governare a distanza specifiche popolazioni. In

⁴ Come hanno evidenziato alcuni giuristi (per esempio Kleven 2002), il diritto internazionale riconosce il diritto umano a *emigrare* ma (salvo in presenza di circostanze che giustifichino il riconoscimento dell'asilo) non riconosce alcun diritto a *immigrare* in un altro territorio: 'Ogni individuo ha diritto di lasciare qualsiasi paese, incluso il proprio, e di ritornare nel proprio paese' (Dichiarazione Universale dei Diritti Umani, 1948, art. 13, comma 2).

questo modo i confini divengono essi stessi mobili e flessibili come lo sono gli attraversamenti non autorizzati che intendono prevenire; essi proiettano inoltre i propri effetti di potere all'interno delle frontiere dello stato nazione, dove contribuiscono ad amplificare la vulnerabilità legale dei migranti e la loro posizione subordinata all'interno dell'economia flessibile.

In Europa come negli Stati Uniti, i lavoratori migranti si concentrano nelle regioni più insicure e meno tutelate del mercato del lavoro. Qui essi forniscono quei servizi dequalificati dei quali il modello di accumulazione postfordista non può fare a meno, ma che non possono essere delocalizzati (cioè esportati verso regioni del mondo dove il costo del lavoro è più basso e le tutele inesistenti) nonostante il fatto che la forza lavoro locale sia sempre meno disposta a svolgerli: lavoro domestico o stagionale, edilizia, altre occupazioni a bassa qualificazione e ad elevata intensità di lavoro. La pervasività dello sfruttamento è stata documentata in tutti questi settori, come lo è la determinazione di gran parte dei migranti a tollerare queste condizioni in nome di un progetto migratorio la cui posta in gioco è spesso molto alta, soprattutto in periodi contrassegnati da un'intensificazione dei controlli sull'immigrazione e dalla militarizzazione dei confini.

È importante sottolineare che questa 'recinzione' delle democrazie capitalistiche contro le migrazioni globali non rappresenta affatto "la più significativa eccezione al liberalismo nel funzionamento dell'economia mondiale" (Bhagwati 1984: 680). Al contrario, una critica materialistica del controllo dell'immigrazione suggerisce che i nuovi confini rappresentano un complemento funzionale alla *deregulation* economica e alla costruzione di un sistema di accumulazione capitalistica flessibile. Come è storicamente già avvenuto, la mobilità del capitale si traduce in valorizzazione capitalistica solo se si associa a una limitata e controllata mobilità del lavoro. Qui inizia a svelarsi l'apparente paradosso per il quale le società tardocapitaliste, i cui cittadini sono governati attraverso gli imperativi neoliberali della flessibilità, della scelta individuale, dell'iniziativa economica, della mobilità sociale e così via, dispiegano un arsenale di tecnologie di controllo, sorveglianza e detenzione quando a far propri tali principi e ad esercitare il diritto umano alla mobilità sono i migranti. Il fatto è, come scrivevano

Marx ed Engels a proposito del ruolo dell'ideologia nella riproduzione di specifiche strutture del potere di classe, che "le idee dominanti non sono altro che l'espressione ideale dei rapporti materiali dominanti, sono i rapporti materiali dominanti presi come idee: sono dunque l'espressione dei rapporti che appunto fanno di una classe la classe dominante, e dunque sono le idee del suo dominio" (Marx, Engels 1845/1971: 44-45). Questo sembra essere quanto mai vero per l'ideologia neoliberale della libertà e della mobilità, nell'era del controllo globale dell'immigrazione.

2. L'iper-criminalizzazione dei migranti: verso uno stato penale europeo?

La recente letteratura sociologica sulla pena si è concentrata sulla 'svolta punitiva' che ha caratterizzato gli Stati Uniti durante l'ultimo quarto del Ventesimo secolo, portando con sé politiche penali draconiane, tassi di incarcerazione vertiginosi, un' enfasi quasi esclusiva sull'incapacitazione dei criminali, e l'abbandono della riabilitazione quale principio guida del trattamento carcerario (Garland 2007; Simon 2008). Alcuni autori vicini alla prospettiva criminologica materialista evidenziano l'esistenza di un rapporto tra questo 'nuovo punitivismo' (Pratt et al. 2005) e la transizione delle società tardocapitalistiche da un modello di produzione fordista-industriale basato su mercati del lavoro relativamente stabili, sistemi di welfare potenzialmente inclusivi e un'ampia struttura di regolazione economica, verso un paradigma postfordista di accumulazione caratterizzato da mercati del lavoro estremamente segmentati, insicurezza sociale diffusa, sistemi di welfare minimali e crescente precarizzazione del lavoro (Piore, Sabel 1986; Amin 1995; Harvey 2007).

In questo senso, in uno dei suoi ultimi lavori Loic Wacquant enfatizza l'esistenza di una connessione strutturale tra tali trasformazioni socioeconomiche e l'avvento di un egemonico 'stato penale', al cui interno il consolidamento di un paradigma neoliberale di *governance* economica si salderebbe alla regimentazione punitiva delle regioni più marginali della società:

È in questo modo che la 'mano invisibile' del mercato del lavoro dequalificato trova il suo prolungamento ideologico e il suo comple-

mento istituzionale nel ‘pugno di ferro’ dello Stato penale [...]. Al controllo sulle classi popolari esercitato da quello che Pierre Bourdieu chiama ‘la mano sinistra’ dello Stato, quella che tutela e migliora le opportunità di vita e che si incarna nel diritto del lavoro, nell’istruzione, nella sanità, nell’assistenza sociale, nella politica degli alloggi, *si sostituisce* – negli Stati Uniti – o *si sovrappone* – in Europa – il controllo della ‘mano destra’, polizia, giustizia e amministrazione penitenziaria, sempre più attivo e invasivo nelle zone più povere dello spazio sociale e urbano. (Wacquant 2006: 21-22).

Coerentemente con le prospettive teoriche sviluppate fino a questo punto, nelle prossime pagine vorrei offrire un’illustrazione di come la ‘mano destra’ dello Stato sia effettivamente diventata egemonica in Europa nell’ambito del controllo dell’immigrazione. In particolare, suggerisco che questa deriva punitiva è parte di un emergente modello di regolazione penale ed extra-penale delle migrazioni nel quale la produzione di illegalità e l’iper-criminalizzazione dei migranti agiscono in modo simbiotico per riprodurre una forza lavoro socialmente vulnerabile e destinata ai settori a massimo sfruttamento dell’economia postfordista⁵.

⁵ Al di là dell’ampia letteratura etnografica che ha documentato lo sfruttamento del lavoro immigrato in diversi settori dell’economia (si vedano Calavita 2005; De Genova 2005; Orner 2008; Holmes 2013), forse uno degli indicatori statistici più significativi della posizione subordinata occupata dai lavoratori migranti nei mercati del lavoro delle società di arrivo è fornito dai dati relativi al ‘declassamento professionale’ del lavoro (cioè la frequenza con cui gli individui svolgono lavori per i quali sono iper-qualificati rispetto all’impiego precedente o al livello di istruzione conseguito). Questo indicatore è significativo perché documenta in quale misura i lavoratori ‘accettino’ determinati livelli di declassamento o per assenza di alternative (aggravata, nel caso dei migranti, da uno status di costante vulnerabilità legale), oppure perché alcune alternative – come il coinvolgimento nell’economia informale o illegale – appaiono troppo rischiose (per esempio, in quanto possono condurre all’espulsione). I dati OCSE evidenziano che in tutta Europa il declassamento professionale è tra 1,5 e 3 volte più frequente tra i migranti che tra i cittadini dell’Unione, con percentuali di lavoratori immigrati soggetti a tale declassamento che vanno dal 15% in Irlanda al 33% in Grecia (OECD 2008: 139). Ciò che vorrei sostenere qui è che, in coerenza con il principio di *less eligibility*, le pratiche di illegalizzazione e criminalizzazione dei migranti contribuiscono a rendere tali forme di degradamento del lavoro più ‘accettabili’, alla luce delle conseguenze punitive

A prima vista sembra difficile argomentare che i sistemi penali europei stiano sperimentando qualcosa di *quantitativamente* anche solo paragonabile all'esperienza penale che a partire dalla metà degli anni Settanta ha dato avvio all'incarcerazione di massa negli Stati Uniti (Garland 2001). Com'è noto gli Stati Uniti esibiscono oggi la più vasta popolazione carceraria del mondo, con circa 2,3 milioni di detenuti e un tasso di incarcerazione di 730/100.000 – tra quattro e dieci volte più alto di quello di qualsiasi paese europeo (si veda la Tabella 1). In questo senso i dati statistici parrebbero confermare l'ipotesi secondo la quale la svolta punitiva statunitense sarebbe un fenomeno peculiare della società americana, poiché ne rifletterebbe le eccezionali disuguaglianze sociali, economiche e razziali, nonché la particolare struttura giuridica e politica (Whitman 2003; Tonry 2007). In questa direzione, nella sua acuta critica delle recenti 'grandi narrazioni' sociologiche sulla pena e della loro tendenza a privilegiare distopiche descrizioni globali a spese di un'analisi comparativa delle politiche penali, Nicola Lacey (2008: 137) afferma che

È troppo presto per concludere che il modello statunitense rappresenti il futuro di tutte le democrazie affluenti. Le visioni apocalittiche che affollano le pagine dei libri e delle riviste criminologiche progressiste dell'ultimo decennio sono, a mio avviso, ampiamente fuori luogo. Non dobbiamo dimenticare la scala delle differenze esistenti tra le pratiche penali statunitensi e quelle di tutti gli stati europei, con tassi di incarcerazione che anche nei paesi più punitivi sono più simili l'uno all'altro che non agli Stati Uniti.

Come illustrano i dati della Tabella 1, il tasso di incarcerazione statunitense è in effetti circa otto volte più alto della media europea (escludendo qui i paesi di recente ammissione).

TABELLA 1. TASSI DI INCARCERAZIONE: UE (15) / USA

PAESE	TASSO DI INCARCERAZIONE
Austria	102.6
Belgio	105
Danimarca	71.3
Finlandia	62
Francia	103.5
Germania	87.6
Grecia	105.6
Irlanda	97.4
Italia	113.3
Lussemburgo	137.4
Paesi Bassi	70.8
Portogallo	109.2
Spagna	164.8
Svezia	74.1
Regno Unito	153.9
Media UE (15)	103.9
USA	730

(Fonti: Council of Europe SPACE I 2012; Glaze 2011)

Tuttavia, un'importante questione che si potrebbe sollevare da una prospettiva di critica materialistica della pena, è se – al di là dell'estensione complessiva di un sistema carcerario – non sia opportuno prendere in considerazione anche la *selettività* delle pratiche penali quale indicatore della severità penale e soprattutto delle connessioni tra pena e struttura sociale. In questo senso, sebbene la complessiva *estensione* del braccio penale dello Stato rimanga relativamente limitata, evidenziando un clima generale di moderazione penale in Europa, quando l'attenzione si concentra sulla criminalizzazione dei migranti ciò che emerge è una singolare *intensità* delle pratiche penali.

Diversamente dagli Stati Uniti, dove (con la parziale eccezione delle zone di frontiera, attraversate periodicamente da ondate di panico morale legate al traffico internazionale di droga, al terrorismo globale

o al traffico di esseri umani) la retorica anti-immigrazione è ruotata soprattutto su questioni quali l'abuso del welfare (Calavita 1996), la competizione salariale nel mercato del lavoro nazionale (Borjas 1999), la sovrappopolazione e le presunte minacce a un'inesistente omogeneità culturale (Brimelow 1995), in Europa nel corso degli ultimi due decenni la retorica populista della guerra all'immigrazione è stata egemonizzata dal mito della criminalità straniera e dei migranti come classe pericolosa (Marshall 1997; McDonald 2009). Spesso formulata in un linguaggio razzializzato che postula connessioni tra determinate nazionalità e specifiche tipologie di attività criminale – europei dell'est e crimine violento, nordafricani e traffico di droga, donne sub-sahariane e prostituzione, rom e reati contro la proprietà – la paura della criminalità immigrata è stata costantemente amplificata da partiti politici e media dominanti, ansiosi di capitalizzare l'insicurezza diffusa verso la costruzione di un consenso populista-punitivo⁶.

A loro volta, tali discorsi pubblici sono diventati formidabili catalizzatori del consolidamento di una *governance* punitiva delle migrazioni incentrata su un modello di 'criminalizzazione categoriale' dei migranti (De Giorgi 2006) che si traduce in una drammatica sovrarappresentazione dei migranti extraeuropei nelle prigioni d'Europa (si veda la Tabella 2). Il tasso medio europeo di incarcerazione dei migranti (357/100.000) indica che in Europa gli stranieri sono incarcerati in media 6,2 volte più spesso dei cittadini europei, mentre in alcuni paesi (per esempio l'Italia, i Paesi Bassi, il Portogallo e la Grecia) il rapporto è di dieci a uno: un tasso di sovrarappresentazione carceraria superiore persino a quello degli afroamericani nel sistema penale americano.

⁶ Con i significativi successi elettorali di formazioni nazionaliste e xenofobe in paesi come l'Italia (Lega Nord), i Paesi Bassi (PVV), la Finlandia (PS-KD), il Regno Unito (BNP) e l'Ungheria (Jobbik), le elezioni Europee del 2009 forniscono ulteriore prova della diffusione di sentimenti anti-immigrazione in tutta l'UE.

TABELLA 2. IPER-CRIMINALIZZAZIONE DEGLI STRANIERI: UE (15)

PAESE	TASSO DI INCARCERAZIONE NAZIONALI	TASSO INCARCERAZIONE STRANIERI	TASSO DI SOVRARAPPRESENTAZIONE CARCERARIA
Austria	61	438	7.1
Belgio	69	398.5	5.7
Danimarca	59.3	247.2	4.1
Finlandia	55.6	254.8	4.5
Francia	90.2	312	3.4
Germania	70.3	265.4	3.7
Grecia	49.4	713.3	14.4
Irlanda	93.5	163.7	1.7
Italia	77.7	546.6	7.0
Lussemburgo	74	217	2.9
Paesi Bassi	58.2	374	6.4
Portogallo	90.5	533.4	5.8
Spagna	106	395	3.7
Svezia	61	244.3	4.0
Regno Unito	128.1	248.2	1.9
Media UE (15)	76.2	356.7	4.6

(Fonte: elaborazione dell'autore su Council of Europe SPACE I 2012)

Si deve anche notare che questi dati non includono la forma di incarcerazione *extra penale* cui solo i migranti sono soggetti: la detenzione amministrativa. Nel 2007 esistevano 218 centri di detenzione in Europa, e secondo stime recenti (poiché non sono disponibili dati affidabili su questo fenomeno) circa 100.000 migranti sono detenuti ogni anno (si veda Jesuit Refugee Service Europe 2004). Nel giugno 2008 il Parlamento Europeo ha approvato una controversa risoluzione legislativa sul 'rimpatrio' degli immigrati illegali (COM(2005)0391), che conferisce il marchio di legittimità ufficiale alla detenzione amministrativa in Europa. Tra altre misure, la direttiva stabilisce un periodo massimo di detenzione di diciotto mesi e autorizza gli stati membri a

detenere anche i minori non accompagnati, qualora questo sia indispensabile all'identificazione e al rimpatrio.⁷

Ma forse ancora più indicativi di una normalizzazione della detenzione quale strumento ordinario di regolazione punitiva dei migranti sono i dati sulla carcerazione preventiva in Europa. Come illustra la Tabella 3, gli stranieri in attesa di giudizio sono detenuti molto più spesso dei nazionali, mentre in paesi come l'Italia quasi tre stranieri in carcere su quattro sono in custodia cautelare, e in altri ancora (Danimarca, Finlandia, Germania, Lussemburgo, Spagna) le percentuali di detenzione dei non-cittadini sono doppie rispetto a quelle dei nazionali. Questo dato è conseguenza di diverse circostanze, non tutte riconducibili alla discriminazione intenzionale da parte delle polizie o dei sistemi giudiziari, ma tutte invariabilmente associate alla condizione di vulnerabilità legale, economica e sociale dei migranti. Le precarie condizioni lavorative, abitative e familiari cui spesso i migranti (soprattutto irregolari) sono consegnati nei paesi di destinazione, fanno sì che essi non siano in grado di offrire quelle garanzie cui l'accesso a misure alternative alla detenzione (arresti domiciliari, sospensione della sentenza, libertà sulla parola) è condizionato in diversi sistemi penali europei. Inoltre, le tipologie di attività criminale in cui gli stranieri sono più spesso coinvolti – come lo spaccio di stupefacenti e i reati contro la proprietà – tipicamente espongono gli autori ad arresti frequenti, che a loro volta influiscono negativamente sulla loro possibilità di accedere a misure alternative alla detenzione. Infine, non si possono trascurare le profonde disuguaglianze che caratterizzano, in tutta Europa, l'accesso all'assistenza legale (van Kalmthout et al. 2007: 78-88).

⁷ Negli ultimi anni, secondo una tendenza che riporta alla mente la memoria della storia coloniale europea, campi di detenzione sono stati istituiti anche all'esterno dei confini geopolitici dell'Unione Europea (per esempio in Libia e Marocco), con l'obiettivo di intercettare potenziali migranti irregolari prima ancora che possano fare ingresso nel territorio europeo. Recentemente diversi scandali sono emersi in merito al trattamento disumano cui i migranti (specialmente le donne) sono soggetti in questi campi (si veda www.fortresseurope.blogspot.com). Com'è noto, la Libia non è firmataria della Convenzione di Ginevra sui Rifugiati del 1951.

TABELLA 3. PERCENTUALE DI DETENUTI IN ATTESA DI GIUDIZIO: NAZIONALI/STRANIERI

PAESE	% DEI DETENUTI NAZIONALI IN ATTESA DI GIUDIZIO	% DEI DETENUTI STRANIERI IN ATTESA DI GIUDIZIO
Austria	18.6	32
Belgio	30.6	40.4
Danimarca	24.6	49.2
Finlandia	11.5	32.7
Francia	NA	NA
Germania	14.2	30.5
Grecia	39.2	24
Irlanda	15.2	34.2
Italia	48.6	73.4
Lussemburgo	16.6	51.1
Paesi Bassi	53.3	25
Portogallo	18.3	42
Regno Unito	17.6	14.1
Spagna	16.7	38.9
Svezia	NA	NA
Media UE (15)	25	37.5

(Fonti: Council of Europe SPACE I 2009;
International Centre for Prison Studies 2009)

Dunque, se osservata dalla prospettiva di coloro che non possono rivendicare piena appartenenza all'Unione Europea, ma solo qualche forma di inclusione subordinata nei suoi mercati del lavoro flessibile, l'immagine delle società europee come avamposti di moderazione penale contro il populismo punitivo statunitense appare quantomeno sbiadita, e lascia il posto a una realtà di criminalizzazione selettiva. In questo senso, vale la pena di osservare la recente evoluzione di quell'immagine. Se da una parte negli ultimi anni (2000-2010) le popolazioni carcerarie sono state in aumento in diversi paesi europei, con incrementi del 30,4% in Austria, del 32,3% in Finlandia, del 25,6% nei Paesi Bassi e del 24,7% in Francia, dall'altra questi incrementi

sembrano quasi irrilevanti se confrontati con l'aumento dell'incarcerazione tra gli stranieri, con incrementi del 79,1% in Finlandia, 88% in Austria, 118% in Spagna e 313% nei Paesi Bassi. Tutto questo, è utile ricordarlo, in un periodo di relativa stabilità se non di diminuzione dei tassi di criminalità (di strada) in molti paesi europei.⁸

Ma come si spiega l'iper-incarcerazione dei migranti in Europa? Si tratta del fatto che commettono più reati dei nazionali? O reati più gravi? Sebbene il rapporto tra stranieri e criminalità abbia costituito un elemento ricorrente nelle cicliche eruzioni di panico morale sull'immigrazione e il suo controllo – si pensi ai dibattiti sugli immigrati italiani e irlandesi negli Stati Uniti a cavallo tra Diciannovesimo e Ventesimo secolo, o a quelli riguardanti gli immigrati dal Sud Europa in Germania, Francia e Belgio negli anni Sessanta e Settanta – la migliore letteratura sociologica sulla questione ha confutato l'esistenza di tale nesso (si veda per esempio Marshall 1997; Tonry 1997; Hagan, Palloni 1999; Martinez, Rosenfeld 2001). Uno dei capitoli più promettenti di questa lunga tradizione sociologica è anzi costituito dai recenti studi di Robert Sampson sugli Stati Uniti (Sampson 2008; Sampson, Morenoff, Raudenbush 2005), dai quali si evince che non solo gli immigrati non sembrano commettere più reati dei nazionali, ma che la loro presenza potrebbe addirittura esercitare un effetto stabilizzante su quartieri urbani cronicamente affetti da marginalizzazione economica e disorganizzazione sociale, contribuendo così a *ridurre la criminalità* in tali zone.

Qualsiasi generalizzazione sul coinvolgimento criminale dei migranti nei vari paesi europei sarebbe in ogni caso problematica, poiché questi ultimi sono caratterizzati da differenti sistemi dell'economia illegale, da diverse strutture di opportunità lecite e illecite e da diverse tipologie di immigrazione, né è mia intenzione proporre qui un'analisi comparativa su immigrazione e criminalità (ma si vedano Lynch e Simon 2003: 227-239). È possibile tuttavia avanzare qualche riflessione su alcune condizioni strutturali, in buona parte prodotte dall'attuale

⁸ Per dati aggiornati su criminalità e giustizia penale in Europa, si veda il sito EUROSTAT (<http://epp.eurostat.ec.europa.eu>).

regime proibizionista di regolazione delle migrazioni, che espongono i migranti ai processi di iper-incarcerazione fin qui descritti, rafforzando la simbiosi tra illegalizzazione e criminalizzazione citata prima.

Una prima osservazione riguarda la posizione generalmente occupata dagli immigrati (soprattutto se recenti) nelle economie illegali delle società di destinazione. In modo non dissimile da quanto accade nell'economia legale, la forza lavoro immigrata si concentra nei settori più precari delle economie illecite, dove tende a svolgere attività ad alto rischio come lo spaccio o la prostituzione di strada. Anche in questi contesti, insomma, i migranti sembrano svolgere il lavoro che la forza lavoro illegale locale non è più disposta a fare.⁹ Queste attività sono in genere non solo meno redditizie per chi le svolge, specialmente quando inserite in vaste imprese criminali gerarchicamente organizzate, ma anche molto rischiose a causa della loro elevata visibilità. Questa circostanza conduce ad arresti ripetuti e frequenti (i quali contribuiscono anche a gonfiare le statistiche ufficiali sulla criminalità immigrata), nonché a reazioni di intolleranza da parte di cittadini allarmati dal 'degrado'. Quando poi la retorica della 'qualità della vita' prende piede, assimilando la semplice visibilità dei migranti all'insorgere del degrado urbano e della criminalità di strada, aumenta la propensione dei residenti ad aderire alle campagne di legge e ordine propugate da amministrazioni locali e forze dell'ordine, con la conseguenza di esporre i migranti a controlli di polizia arbitrari e discriminatori condotti sotto l'egida della tolleranza zero o di altre retoriche securitarie (sul caso italiano si vedano Angel-Ajani 2003; Palidda 2009).¹⁰

⁹ Per un'interessante analisi della transizione delle imprese criminali da un paradigma fordista verso un modello organizzativo postfordista, e dell'impatto di queste trasformazioni sulla divisione del lavoro all'interno dell'economia illegale, si veda Ruggiero (2000).

¹⁰ Un chiaro esempio è rappresentato dalla prostituzione di strada. Mobilitazioni di tipo vigilante contro la prostituzione immigrata sono state all'ordine del giorno in un paese come l'Italia (soprattutto durante gli anni Novanta), e il senso comune diffuso in materia era che a differenza di quanto accadeva per le innocue e spesso romanticizzate 'passeggiatrici' (italiane) del passato, l'immagine di prostitute straniere (e spesso non bianche) che 'inondavano' le strade cittadine fosse allarmante e pericolosa.

Un ulteriore elemento da considerare sono i cosiddetti ‘reati d’immigrazione’. Al di là dell’ingresso o del soggiorno illegale nel territorio dello stato, questi includono tutte quelle infrazioni che tendono a essere commesse esclusivamente da stranieri – ulteriori violazioni della normativa sull’immigrazione, il reingresso in uno stato dal quale lo straniero era stato precedentemente espulso, la falsificazione di visti e documenti di soggiorno, il fornire assistenza o alloggio a parenti o amici privi di documenti, etc.¹¹

In conclusione, senza voler indulgere a un approccio ‘deterministico’ all’eziologia criminale, è tuttavia possibile dire che nella misura in cui i migranti sono coinvolti in attività criminali nei paesi europei, tale coinvolgimento si orienta principalmente verso quei ‘crimini di sopravvivenza’ di cui scriveva Georg Rusche nel suo articolo del 1933: forme di devianza che o derivano direttamente dallo status di ‘illegalità’ (attuale o potenziale) del migrante, o sono amplificate dalle condizioni di marginalità strutturale che derivano da tale status. Nella reazione punitiva delle società europee a questi crimini di sopravvivenza vediamo allora dispiegarsi la ‘doppia pena’ così vividamente descritta dal sociologo algerino Abdelmalek Sayad (2002: 372):

Ogni processo a un immigrato delinquente è un processo all’immigrazione, concepita essenzialmente come delinquenza in sé e secondariamente come fonte di delinquenza. Così, prima ancora che si possa parlare di razzismo o di xenofobia, la nozione di doppia pena è contenuta in tutti i giudizi emessi sull’immigrato (e non solo i giudizi emessi dai tribunali) [...]. Essa esiste nella nostra mente di ‘nazionali’ perché il fatto stesso dell’immigrazione è macchiato dall’idea di *colpa*, di anomalia o anomia.

¹¹ Si veda per esempio la legislazione approvata dal parlamento italiano nel 2009 (ddl 733/2009, cosiddetto ‘pacchetto sicurezza’). Tra altre misure, la legge in questione (1) rende l’immigrazione irregolare un reato (al momento, tale fattispecie è considerata un’infrazione amministrativa in gran parte d’Europa); (2) stabilisce una pena da sei mesi a tre anni di reclusione per chiunque dia alloggio (anche a titolo gratuito) a uno straniero privo di titolo di soggiorno; (3) incoraggia la formazione di ‘associazioni’ di cittadini al fine di segnalare situazioni di disordine urbano alle forze dell’ordine; (4) autorizza i medici di strutture pubbliche a segnalare alle autorità stranieri privi di documenti che si siano rivolti a strutture pubbliche o private per ricevere servizi sanitari.

Infine è qui, come suggerisce il principio di *less eligibility*, che i processi di criminalizzazione e illegalizzazione descritti fino a questo punto convergono verso un emergente modello europeo di regolazione punitiva dell'immigrazione. Un modello nel quale politiche penali selettive e legislazioni restrittive sull'immigrazione, prigioni e centri di detenzione amministrativa, arresti e deportazioni operano simbioticamente come meccanismi di riproduzione della vulnerabilità e dello sfruttamento degli immigrati (Calavita 2003).

3. Conclusione: verso una *less eligibility* globale?

L'emergente modello di regolazione punitiva delle migrazioni da lavoro si articola dunque su due livelli fondamentali.

Il primo livello prende forma al confine, e consiste nel dispiegamento di strategie proibizionistiche orientate a restringere i canali di accesso legale alle società di destinazione, con il risultato di creare una popolazione di soggetti vulnerabili la cui illegalità è in effetti prodotta dal funzionamento selettivo dei confini. In questo senso, è necessario da una parte ricordare che ovviamente 'legalità' e 'illegalità' dei migranti sono condizioni istituzionalmente prodotte, e dall'altra che tali situazioni non sono affatto chiaramente distinguibili e mutualmente esclusive quanto la retorica anti-immigrazione – con la sua distinzione essenzializzante tra immigrati legali 'buoni' e immigrati clandestini 'cattivi' – vorrebbe suggerire. La minaccia costante di precipitare nell'illegalità – in alcuni casi a causa di una condanna penale, molto più spesso come conseguenza di eventi perfettamente ordinari e 'legali' come perdere il lavoro in una fase di recessione – opera come un efficace monito agli immigrati circa la loro posizione subordinata e precaria nella società di arrivo¹².

¹² I dati evidenziano come in Europa un gran numero di immigrati attualmente 'regolari' abbia temporaneamente sperimentato almeno per un periodo lo status di 'clandestinità' durante la propria esperienza migratoria – con percentuali che sfiorano il 75% in Italia, il 50% in Spagna e il 30% in Portogallo. Come suggerisce Kitty Calavita, 'questo status non designa popolazioni diverse, quanto piuttosto diversi momenti nel tempo' (Id. 2005: 101).

Il secondo livello prende forma una volta varcato il confine, e contribuisce all'inclusione subordinata di migranti la cui condizione di illegalità attuale o potenziale sollecita ulteriori misure di controllo e criminalizzazione selettiva. Qui un accesso limitato ai diritti civili e sociali, l'iper-incarcerazione e la minaccia costante dell'illegalità e dell'espulsione contribuiscono all'istituzione di una zona grigia di vulnerabilità legale – o di 'eterna messa in prova', come Daniel Kastroom (2000: 1907) l'ha efficacemente definita – che a sua volta comprime le opportunità socioeconomiche dei lavoratori migranti e li sospinge nei settori più precari e insicuri dell'economia post-fordista, nonché nelle regioni più infime delle economie illegali.

L'Unione Europea offre un esempio paradigmatico del processo di complessiva ridefinizione dei confini descritto nella prima sezione di questo capitolo, nonché del legame strutturale esistente tra queste dinamiche geopolitiche e la regolazione punitiva delle migrazioni da lavoro. Mentre all'interno dell'UE i confini nazionali sono stati aboliti a favore della costruzione di un'area di libera circolazione e scambio economico-finanziario, le frontiere esterne dell'unione (con intensità ancora maggiore dopo l'11 settembre 2001 e gli attacchi terroristici a Madrid nel 2004 e Londra nel 2005) agiscono sempre più come barriere militarizzate alla libera circolazione di specifiche categorie di cittadini non occidentali. Questa ambivalenza dei confini europei si riflette chiaramente nel frammentario status legale dei residenti d'Europa, i cui diritti, le cui opportunità economiche, le cui chance di vita e i cui livelli di criminalizzazione sono determinati dalla posizione che occupano in relazione a tali confini. Anche solo uno sguardo sommario agli sviluppi recenti nella costruzione delle politiche di sicurezza europee rivela fino a che punto tali misure siano rivolte quasi esclusivamente agli 'outsider' d'Europa. Lo stesso concetto di 'sicurezza' – divenuto ormai un elemento costitutivo della definizione ufficiale della cittadinanza europea (Huysmans 2000) – si traduce essenzialmente nella protezione dei cittadini europei contro 'ondate' di immigrati poveri pronti a invadere il continente, sospinti dalla disperazione economica o da disegni terroristici di matrice islamica.

Nel suo importante lavoro sulle politiche di controllo dell'immigrazione in Europa meridionale, Kitty Calavita (2005) offre una lucida

analisi delle conseguenze della crescente simbiosi tra la riproduzione giuridica e discorsiva dei migranti come ‘altri immeritevoli’ la cui pericolosità minaccerebbe la qualità della vita nelle società di arrivo, e l’iper-sfruttamento di questi ‘altri’ nei mercati del lavoro postfordisti di Spagna e Italia:

Gli immigrati sono utili come ‘altri’ che sono disposti – o costretti – a lavorare in condizioni e per salari che i locali in gran parte rifiutano. Il vantaggio portato dagli immigrati per queste economie risiede esattamente nella loro alterità. Al contempo, tale alterità è il perno sul quale ruotano gli attacchi all’immigrazione. Poiché se è vero che i lavoratori immigrati marginalizzati sono utili in parte *proprio perché* marchiati dall’illegalità, dalla povertà e dall’esclusione, dall’altra parte proprio questo marchio, questa visibilità della loro diversità contribuisce alla loro designazione come popolazione sospetta (Calavita 2005: 11-12).

Come abbiamo visto, un vasto arsenale di discorsi e pratiche punitive è stato dispiegato negli ultimi due decenni contro questi ‘utili invasori’ (Calavita 2005: 48-74), il cui sfruttamento capitalistico è alimentato dalla loro costruzione sociale e istituzionale come nemici pubblici: dalla militarizzazione dei confini esterni dell’Unione all’iper-incarcerazione, dalla detenzione amministrativa alle deportazioni collettive, dalle norme restrittive sull’asilo agli accordi di riammissione con paesi extraeuropei i cui regimi perpetrano violazioni sistematiche dei diritti umani.¹³ Ancora una volta, tuttavia, è possibile individuare un filo conduttore tra questi molteplici livelli di controllo dell’immigrazione: nonostante la retorica del contrasto all’immigrazione clandestina, dominante in Europa quanto negli Stati Uniti, le pratiche di

¹³ Si vedano per esempio i diversi accordi tra l’Italia e paesi come Tunisia, Libia, Marocco, Algeria e Albania, i cui deficit di democrazia sono ben noti all’interno della comunità internazionale. Inoltre, in diverse circostanze il governo italiano ha attirato l’attenzione degli osservatori internazionali per la sua decisione di autorizzare ‘manovre di dissuasione’ nel mar Mediterraneo contro imbarcazioni cariche di migranti provenienti dall’Africa, con lo scopo di sospingerle verso le coste libiche – in palese violazione del principio di non respingimento (*non refoulement*) stabilito dall’art. 33 della Convenzione di Ginevra sullo status dei rifugiati (1951).

criminalizzazione e illegalizzazione dei migranti sono in realtà riconducibili a una più ampia strategia di regolazione il cui obiettivo non è quello di tener fuori tutti gli immigrati 'irregolari', quanto invece di *lasciarne entrare alcuni* da mantenere in uno status di perenne subordinazione giuridica, economica e sociale istituzionalmente sanzionata (Calavita 2003; Schuster 2005). Come Nicholas De Genova ha recentemente sostenuto a proposito dell'illegalizzazione dei migranti messicani negli Stati Uniti, la questione fondamentale è dunque la condizione permanente di *detenibilità* e *deportabilità* cui i migranti sono soggetti, più che la loro concreta detenzione e deportazione:

La deportabilità è decisiva per la produzione giuridica dell'illegalità dell'immigrazione messicana e per il controllo militare del confine Stati Uniti-Messico, nella misura in cui alcuni immigrati vengono deportati mentre i più restano – come lavoratori la cui condizione migratoria è stata resa 'illegale' (De Genova 2005: 215).

Questo processo di inclusione economica attraverso l'esclusione giuridica si è ulteriormente intensificato in seguito agli eventi dell'11 settembre 2001, dal momento che l'immigrazione illegale è divenuta oggetto di processi di amplificazione della devianza che associano gli immigrati 'irregolari' e i richiedenti asilo non solo alla criminalità comune, ma anche a potenziali minacce terroristiche. Tuttavia, come suggerisce l'economia politica della pena, le rappresentazioni dominanti della pericolosità sociale – così come le pratiche punitive che esse legittimano – non si materializzano in un vuoto: al contrario, queste sono sempre radicate in geografie storicamente determinate del potere e della subordinazione sociale, che esse contribuiscono a loro volta a preservare e consolidare.¹⁴

¹⁴ Nicholas De Genova (2009) illustra questo fenomeno in riferimento alla retorica della 'guerra al terrorismo' e alla connessione tra i processi di stigmatizzazione degli stranieri generati da tale retorica e la posizione subordinata occupata dalla forza lavoro immigrata nel mercato del lavoro statunitense: "Il lavoro migrante è chiaramente lo spettro ineliminabile nella macchina della sicurezza nazionale (*Homeland Security*) [...]. Quanto più profittevole è lo sfruttamento del lavoro irregolare, tanto più bellicosa e fanatica dev'essere la bigotta denigrazione politica degli 'immigrati illegali'. Dunque, l'immigrazione irregolare dev'essere costantemente *prodotta* come 'problema': come una minaccia invasiva e immancabilmente 'aliena' alla sovranità nazionale, un contagio

Se infine osserviamo queste dinamiche dalla prospettiva di un'economia globale i cui processi di valorizzazione e accumulazione dipendono dalla possibilità di controllare e governare la mobilità di una forza lavoro sempre più globalizzata, possiamo trarre alcune conclusioni che ci riportano all'economia politica della pena e al principio di *less eligibility*. Da una parte la vasta regolazione punitiva delle migrazioni 'terzomondiali' da lavoro, in Europa come in altre aree dell'occidente tardocapitalistico, contribuisce alla riproduzione di un 'esercito industriale di riserva' globale la cui immobilizzazione forzata è funzionale al suo inserimento nei settori produttivi a elevata intensità di lavoro e sfruttamento, situati nelle regioni più marginali dell'economia globale (zone di *emigrazione*)¹⁵. Dall'altra parte, la simbiosi tra illegalizzazione e iper-criminalizzazione di quanti riescono a oltrepassare le recinzioni dell'occidente, contribuisce alla riproduzione di una forza lavoro vulnerabile, costretta dalla propria ontologica insicurezza ad accettare qualsiasi livello di sfruttamento nei mercati del lavoro delle economie postfordiste (zone di *immigrazione*), poiché questo risulterà in molti casi comunque preferibile alla minaccia di incorrere nella criminalizzazione, detenzione e deportazione verso i paesi d'origine. È qui necessario tenere a mente che la portata di questa minaccia si estende al di là della paura di essere deportati verso un'area del mondo povera, insicura o martoriata dalla guerra; piuttosto, si tratta della minaccia del fallimento di progetti migratori nei quali i migranti investono, spesso letteralmente, la propria vita. Paradossalmente, nell'era della massima mobilità umana e della "compressione spazio tempo-

razzializzato che mette a repentaglio un'ipotetica 'cultura' nazionale, un pervicace attacco 'criminale' alla sicurezza nazionale."

¹⁵ Secondo recenti statistiche ILO (Organizzazione Internazionale del Lavoro), nel 2006 il 44,1% della forza lavoro mondiale – una popolazione di 1,3 miliardi di individui – ha lavorato per meno di due dollari al giorno, con percentuali dell'86,2% della forza lavoro nell'Africa subsahariana e all'80% in Asia meridionale. Si veda ancora una volta Marx (1867/1970: 692): "Essa costituisce un esercito industriale di riserva disponibile che appartiene al capitale in maniera così completa come se quest'ultimo l'avesse allevato a sue proprie spese, e crea per i mutevoli bisogni di valorizzazione di esso il materiale umano sfruttabile sempre pronto, indipendentemente dai limiti del reale aumento della popolazione."

rale” (Harvey 1993), i migranti sono costretti ad affrontare rischi inconcepibili e a pagare enormi costi economici e umani per lasciare il sud globale e intraprendere lunghi viaggi attraverso mari e deserti per raggiungere i confini militarizzati del nord globale.¹⁶ In definitiva ciò a cui potremmo star assistendo, al crocevia di questi molteplici processi di regolazione punitiva della forza lavoro migrante, è l’emergere di un regime di *less eligibility globale*, nel quale il braccio punitivo dello stato allunga la propria presa sullo “strato proletario, socialmente significativo, più basso”, ben al di là dei porosi confini dello stato-nazione contemporaneo.

Riferimenti bibliografici

- Amin A. (1995), a cura di, *Post-Fordism: A reader*, Oxford, Blackwell.
- Anderson M. (2000), ‘The transformation of border controls: A European precedent?’, in P. Andreas, Snyder T., a cura di, *The wall around the West: State borders and immigration controls in North America and Europe*, Lanham MD, Rowman & Littlefield, pp. 15–29.
- Andreas P., Snyder T. (2000), a cura di, *The wall around the West: State borders and immigration controls in North America and Europe*, Lanham MD, Rowman & Littlefield.
- Angel-Ajani A. (2003), ‘A question of dangerous races?’, *Punishment & Society*, 5(4), pp. 433–448.

¹⁶ A causa di ostacoli naturali – come nel caso dei territori subsahariani, separati dalla costa mediterranea da un deserto – o di circostanze politiche, com’è il caso per i regimi totalitari che proibiscono e puniscono l’emigrazione, spesso in applicazione di precedenti accordi stipulati con i democratici governi occidentali. Nonostante l’ambigua retorica umanitaria che spesso avvolge le migrazioni globali, questi rischi non sono creati da ‘trafficcanti di esseri umani’ senza scrupoli – essi stessi prodotto di un regime proibizionista di regolazione delle migrazioni – quanto piuttosto dalla crescente militarizzazione dei confini, nel contesto di una guerra permanente contro l’immigrazione irregolare. I dati disponibili rivelano che almeno 13.500 migranti hanno perso la vita ai confini d’Europa tra il 1988 e il 2008 (www.fortresseurope.blogspot.com). In assenza di una radicale revisione dell’approccio militaristico e proibizionista privilegiato dall’Unione Europea in materia di mobilità globale, questi numeri sono destinati a salire ulteriormente – come attestato dall’ecatombe di migranti (in gran parte donne e bambini) consumatasi sulle coste dell’Italia meridionale nell’ottobre del 2013.

- Bauman Z. (2001), *Dentro la globalizzazione. Le conseguenze sulle persone*, Bari-Roma, Laterza.
- Bhagwati J. (1984), 'Incentives and disincentives: International migration', *Review of World Economics*, 120(4), pp. 678–701.
- Borjas G. L. (1999), *Heaven's door: Immigration policy and the American economy*, Princeton NJ, Princeton University Press.
- Brimelow P. (1995), *Alien nation: Commonsense about America's immigration disaster*, New York, Random House.
- Calavita K. (1996), 'The new politics of immigration: "Balanced-budget conservatism" and the symbolism of Proposition 187', *Social Problems*, 43(3), pp. 284–305.
- Calavita K. (1998), 'Immigration, law, and marginalization in a global economy: Notes from Spain', *Law & Society Review*, 32(3), pp. 529–566.
- Calavita K. (2003), 'A "reserve army of delinquents": The criminalization and economic punishment of immigrants in Spain', *Punishment & Society*, 5(4), pp. 399–413.
- Calavita K. (2005), *Immigrants at the margins: Law, race, and exclusion in Southern Europe*, Cambridge, Cambridge University Press.
- Castles S. (2006), 'Back to the future: Can Europe meet its labor needs through temporary migration?', contributo presentato al 'Fortress Europe Congress', Fondazione Heinrich Böll, Berlino, 16–17 Febbraio.
- Castles S., G. Kosack (1973), *Immigrant workers and class structure in Western Europe*, London, Oxford University Press.
- Castles S., M. Miller (1998), *The age of migration*, New York, The Guilford Press.
- Chambliss W. (1964), 'A sociological analysis of the law of vagrancy', *Social Problems*, 12(1), pp. 45–69.
- Council of Europe (2009), *SPACE I annual penal statistics: Survey 2007*, Strasbourg, Council of Europe.
- Council of Europe (2012), *SPACE I annual penal statistics: Survey 2010*, Strasbourg, Council of Europe.
- De Genova N. (2005), *Working the boundaries: Race, space, and 'illegality' in Mexican Chicago*, Durham NC, Duke University Press.
- De Genova N. (2009), 'Conflicts of mobility and the mobility of conflict: Rightslessness, presence, subjectivity, freedom', contributo presentato all'Institute for the Study of Social Change, Berkeley CA, 21 Febbraio.
- De Giorgi A. (2006), *Re-thinking the political economy of punishment*, Aldershot, Ashgate.

- Fanon, F. (1961/2007), *I dannati della terra*, Torino, Einaudi.
- Foucault M. (1961/1976), *Storia della follia nell'età classica*, Milano, Rizzoli.
- Foucault M. (1975/1993), *Sorvegliare e punire. Nascita della prigione*, Torino, Einaudi.
- Fox Piven F., Cloward R.A. (1993), *Regulating the poor*, New York, Vintage Books.
- Garland D. (1999), *Pena e società moderna*, Milano, il Saggiatore.
- Garland D. (2007), *La cultura del controllo*, Milano, il Saggiatore.
- Glaze L.E. (2011), *Correctional population in the United States, 2010*, Washington DC, Department of Justice.
- Greenberg D. (1981), a cura di, *Crime and capitalism*, Palo Alto CA, Mayfield & Co.
- Hagan J., Palloni A. (1999), 'Sociological criminology and the mythology of Hispanic immigration and crime', *Social Problems*, 46, pp. 617–632.
- Harvey D. (1993), *La crisi della modernità*, Milano, il Saggiatore.
- Harvey D. (2006), *La guerra perpetua. Analisi del nuovo imperialismo*, Milano, il Saggiatore.
- Harvey D. (2007), *Breve storia del neoliberalismo*, Milano, il Saggiatore.
- Hill-Maher K. (2003), 'Workers and strangers: The household service economy and the landscape of suburban fear', *Urban Affairs Review*, 38(6), pp. 751–786.
- Holmes S. (2013), *Fresh fruit broken bodies. Migrant farmworkers in the United States*, Berkeley, University of California Press.
- Howe A. (1994), *Punish and critique*, London, Routledge.
- Huysmans J. (2000), 'The European Union and the securization of migration', *Journal of Common Market Studies*, 38(5), pp. 751–777.
- Ignatieff M. (1978), *A just measure of pain*, Harmondsworth, Penguin.
- International Centre for Prison Studies (2009), *World prison brief: Europe*. <http://www.kcl.ac.uk/depsta/law/research/icps/worldbrief/?search=europe&x=Europe>
- International Labor Organization (2007), *Key indicators of the labour market*, <http://www.ilo.org/public/english/employment/strat/kilm/download.htm>
- Jesuit Refugee Service Europe (2004), *Detention in Europe*, www.migreurop.org/IMG/pdf/jrs-detention2004.pdf
- Kanstroom D. (2000), 'Deportation, social control, and punishment: Some thoughts on why hard laws make bad cases', *Harvard Law Review*, 113(8), pp. 1890–1935.
- Kleven T. (2002), 'Why international law favors emigration over immigration', *University of Miami Inter-American Law Review*, 33(1), pp. 69–100.
- Lacey N. (2008), *The prisoners' dilemma*, Cambridge, Cambridge University Press.
- Lynch J. P., Simon R. (2003), *Immigration the world over: Statutes, policies, and practices*, Lanham MD, Rowman & Littlefield.
- McDonald F. (2009), a cura di, *Immigration, crime and justice*, Bingley, Emerald Publishing.

- Marshall I. H. (1997), a cura di, *Minorities, migrants, and crime*, London, SAGE.
- Martinez R., Rosenfeld R. (2001), 'Does immigration increase homicide? Negative evidence from three border cities', *Sociological Quarterly*, 42, pp. 559–580.
- Marx K. (1867/1970), *Il capitale*, Libro I, Roma, Editori Riuniti.
- Marx K., F. Engels (1845/1971), *L'ideologia tedesca*, Roma, Editori Riuniti.
- Melossi D. (2003a), 'Introduction to the Transaction edition. The simple "heuristic maxim" of an "unusual human being"', in G. Rusche, O. Kirchheimer, *Punishment and Social Structure*, pp. ix–xlv, New Brunswick NJ, Transaction Publishers.
- Melossi D. (2003b), "'In a peaceful life": Migration and the crime of modernity in Europe/Italy', *Punishment & Society*, 5(4), pp. 371–397.
- Melossi D., Pavarini M. (1977), *Carcere e fabbrica. Alle origini del sistema penitenziario*, Bologna, il Mulino.
- Meyers E. (2002), 'The causes of convergence in western immigration control', *Review of International Studies*, 28(1), pp. 123–141.
- Moulier-Boutang Y. (2002), *Dalla schiavitù al lavoro salariato*, Roma, manifestolibri.
- OECD (2008), *A profile of immigrant populations in the XXI century*, Paris, OECD Social Indicators.
- Orner P. (2008), a cura di, *Underground America: Narratives of undocumented lives*, San Francisco CA, McSweeney's Books.
- Palidda S. (2009), a cura di, *Razzismo democratico. La persecuzione degli stranieri in Europa*, Milano, Agenzia X.
- Pickering S., Weber L. (2006), a cura di, *Borders, mobility, and technologies of control*, Dordrecht, Springer.
- Piore M., Sabel C. (1986), *The second industrial divide*, New York, Basic Books.
- Platt A., P. Takagi (1981), a cura di, *Crime and social justice*, London, Macmillan.
- Pratt J., Brown D., Hallsworth S., Brown M., Morrison W. (2005), a cura di, *The new punitiveness: Trends, theories, perspectives*, Devon, Willan Publishing.
- Quinney R. (1977), *Class, state and crime*, New York, Longman.
- Reyneri E. (2003), 'Illegal immigration and the underground economy', paper presented at the conference 'The challenges of immigration and integration in the EU and Australia', University of Sidney, 18–20 February.
- Ruggiero V. (1999), *Delitti dei deboli e dei potenti. Esercizi di anticriminologia*, Torino, Bollati Boringhieri.
- Rusche G. (1933/1976), 'Il mercato del lavoro e l'esecuzione della pena: riflessioni per una sociologia della giustizia penale', *La questione criminale*, 2, pp. 519-535.
- Rusche G., Kirchheimer O. (1939/1978), *Pena e struttura sociale*, Bologna, il Mulino.

- Sampson, R. (2008), 'Rethinking crime and immigration', *Contexts*, 7(1), pp. 28–33.
- Sampson R.J., J.D. Morenoff, S. Raudenbush (2005), 'Social anatomy of racial and ethnic disparities in violence', *American Journal of Public Health*, 95, pp. 224–232.
- Sassen S. (1988), *The mobility of labor and capital*, Cambridge, Cambridge University Press.
- Sassen S. (2010), *Le città nell'economia globale*, Bologna, il Mulino.
- Sayad A. (2002), *La doppia assenza*. Milano, Raffaello Cortina.
- Schumpeter, J. (1942/2001), *Capitalismo, socialismo e democrazia*, Milano, Etas Libri.
- Schuster L. (2005), 'The continuing mobility of migrants in Italy: Shifting between places and statuses', *Journal of Ethnic and Migration Studies*, 31(4), pp. 757–774.
- Simon J. (2008), *Il governo della paura*, Milano, Raffaello Cortina.
- Spierenburg P. (1984), *The spectacle of suffering*, New York, Cambridge University Press.
- Taylor F.W. (1911/2004), *L'organizzazione scientifica del lavoro*, Milano, Etas Libri.
- Tonry M. (1997), a cura di, *Ethnicity, crime, and immigration*, (Crime and justice, vol. 21), Chicago IL, University of Chicago Press.
- Tonry M. (2007), a cura di, *Crime, punishment, and politics in comparative perspective*, (Crime and justice, vol. 36), Chicago, IL, University of Chicago Press.
- US Bureau of Justice Statistics (2008), *Prison inmates at midyear 2008: Statistical tables*, Washington DC, Department of Justice.
- Van Kalmthout A., van der Meulen F.B., Dünkel F. (2007), a cura di, *Foreigners in European prisons*, Nijmegen, Wolf Legal Publishers.
- Wacquant L. (2006), *Punire i poveri. Il nuovo governo dell'insicurezza sociale*, Roma, DeriveApprodi.
- Waever O. (1995), 'Identity, integration, and security: Solving the sovereignty puzzle', *Journal of International Affairs*, 48(2), pp. 389–431.
- Weber L., Bowling B. (2004), 'Policing migration: A framework for investigating the regulation of global mobility', *Policing & Society*, 14(3), pp. 195–212.
- Weber L., Bowling B. (2008), 'Valiant beggars and global vagabonds: Select, eject, immobilize', *Theoretical Criminology*, 12(3), pp. 355–375.
- Whitman J.Q. (2003), *Harsh justice: Criminal punishment and the widening divide between America and Europe*, New York, Oxford University Press.

Sulla scena del crimine **nell'epoca della sua riproducibilità tecnica**

Claudio Sarzotti

“Voire, c'est croire” scrive Diane Dufour nel catalogo della mostra *Sulla scena del crimine* prodotta e ospitata dal Centro Italiano per la Fotografia (CAMERA) di Torino dal 17 gennaio al 1 maggio 2016. Un'affermazione che abbiamo tante volte condiviso quando abbiamo pensato di costruire e in seguito fondato un Osservatorio sul sistema carcerario italiano proprio per far vedere ciò che di solito viene occultato dalle alte mura della prigione che la separano, anche visivamente, dal resto della società. E proprio in tale prospettiva lo abbiamo arricchito, in collaborazione con Next New Media, negli ultimi anni con il progetto *Inside carceri* che ha mostrato gli interni penitenziari e le persone recluse. Un'affermazione che, tuttavia, nella società dell'immagine e della realtà virtuale va presa con beneficio d'inventario.

La mostra ripercorre l'avvento della fotografia come strumento di convalidazione e di documentazione della verità nei vari ambiti in cui essa viene costruita. L'invenzione della fotografia, infatti, ha da sempre portato con sé l'illusione di poter essere uno strumento di fedele riproduzione del reale, della verità dei fatti. E questa sua pretesa l'ha resa uno strumento potente di persuasione, in particolare in quei contesti sociali in cui si forma, per citare il titolo dell'ormai classico saggio di sociologia della conoscenza di Peter L. Berger e Thomas Luckmann, la costruzione sociale della realtà. Tale invenzione non ha potuto che influire anche sulle modalità con le quali i processi di criminalizzazione definiscono il crimine e i criminali. Su questo fenomeno si comincia a riflettere anche nell'ambito della cultura giuridica. In particolare nel contesto anglosassone si è costituito un nuovo filone del legal realism, denominato appunto visual (si veda il saggio di uno degli autori più rilevanti di tale filone, R. K. Sherwin, *Visualizing Law in the Age of the Digital Baroque: Arabesque and Entanglements*, Rout-

ledge, London, 2011), che ha sviluppato la cd. *visual jurisprudence*, ovvero lo studio di come la riproduzione attraverso le immagini dei fatti oggetto dei processi penali abbia trasformato le tradizionali dinamiche processuali ed extraprocessuali dell'amministrazione della giustizia.

La mostra prende in esame undici casi che riguardano un ampio spettro di contesti di costruzione della realtà. Non si tratta, infatti, solo di quello più strettamente legato alla giustizia penale sul quale tornerò tra breve, ma anche di ambiti meno istituzionalmente definiti. Che cosa aggiunsero all'immaginario collettivo le fotografie della Sacra Sindone scattate nel 1898 da un fotografo amatoriale, tale Secondo Pia, durante la prima ostensione pubblica del sacro lenzuolo? Dopo il processo di sviluppo della foto, il corpo e il volto dell'uomo crocifisso apparvero "in positivo" e con una chiarezza mai vista in precedenza, come se il tessuto del lenzuolo rappresentasse il negativo della "prima foto criminale della storia". Il dibattito pubblico relativo all'identità dell'Uomo della Sindone rimase profondamente segnato da quell'immagine ben al di là dalla sua rilevanza scientifica (assai limitata secondo gli esperti).

Sul piano della ricostruzione storica e mediatica di eventi che hanno interessato l'opinione pubblica internazionale si collocano altri due casi illustrati nella mostra: i ritratti delle vittime delle purghe staliniane e le distruzioni di edifici prodotti dall'esercito israeliano a Gaza nel corso del periodo dicembre 2008-gennaio 2009. Nel primo si tratta di 79 diapositive recuperate dall'Archivio Centrale del Servizio Federale di Sicurezza della Federazione Russa (FSB), l'erede del tragicamente noto KGB, in cui si vedono i volti, di fronte e di profilo, dei condannati a morte qualche ora prima dell'esecuzione. Volti di contadini bruciati dal sole, di modesti commercianti nei loro abiti dimessi, condannati a volte per la semplice calunnia di un vicino di casa, esistenze che il regime voleva far scomparire senza lasciare tracce, ma che l'ottusità burocratica del sistema di sterminio ha consegnato alla commiserazione e alla indignazione dei posteri. Nel secondo caso si tratta del Libro delle distruzioni che venne preparato dall'amministrazione di Hamas per documentare i danni prodotti agli edifici di Gaza distinguendo per ognuno di essi le modalità di danneggiamento a se-

conda se abbattuti da bulldozer, bombardati dal cielo o fatti esplodere da terra. Un vero e proprio archivio degli orrori in cui l'apparente asetticità della documentazione visiva, priva di qualunque riferimento diretto alle vittime umane (che furono circa 1.400), non fa che evocare con maggior efficacia il progetto di sradicamento dalla sua terra di un intero popolo.

Ma veniamo ai capitoli della mostra più strettamente attinenti ai processi di criminalizzazione nell'epoca che, parafrasando il celebre saggio di Walter Benjamin, potremmo chiamare quella della riproducibilità tecnica dell'orrore del crimine. Infatti, così come la riproducibilità dell'opera d'arte ne ha fatto perdere l'unicità e l'aura che ne rendeva la fruizione qualcosa di irripetibile, si può sostenere che anche l'evento criminale e la reazione che esso suscita nella società sono stati sottoposti con la fotografia (e con le altre tecniche di riproduzione che si svilupperanno in seguito, in particolare il cinema e la televisione sino all'avvento dell'era digitale) ad un processo di infinita moltiplicazione e rifrazione nelle società di massa.

La mostra torinese illustra due episodi storici che testimoniano tale mutamento epocale nella percezione e nella costruzione del crimine. Il primo riguarda l'elaborazione dei dispositivi fotografici attraverso i quali la scienza forense, a cavallo tra XIX e XX secolo, introdusse criteri oggettivi nell'investigazione dei delitti e nella individuazione dei criminali. Vengono rievocate, a tal proposito, le figure del capostipite della fotografia criminologica il francese Alphonse Bertillon (1853-1914) e del suo allievo svizzero-tedesco Rodolphe A. Reiss (1875-1929) che per primi elaborarono e perfezionarono un protocollo scientifico per ricostruire la scena del crimine. In stretta collaborazione con le forze di polizia, essi predisposero un sofisticato sistema di rappresentazione del luogo in cui l'evento criminale si è manifestato basato, oltre che su accurate misurazioni, calcoli e planimetrie, sull'uso di un apparecchio fotografico "zenitale" dotato di grandangolo e montato su di un treppiede alto più di due metri. In tal modo, si creavano le condizioni per un frame narrativo del discorso pubblico che in seguito verrà chiamato appunto "scena del crimine", ovvero quello spazio ben delimitato (oggi abbiamo imparato a conoscerlo attraverso l'uso del nastro segnaletico con cui la polizia ne im-

pedisce l'accesso ai non addetti ai lavori) in cui ogni corpo, oggetto, traccia materiale assumono significati decisivi per l'investigazione del delitto. Ma di molto altro si tratta, quando si pensi all'uso mediatico e alla narrazione mediatica che di questa scena viene fatta tutte le volte in cui i casi criminali diventano oggetto dell'attenzione dei media. Chi può dimenticare il plastico della casa di Cogne nel caso Franzoni mostrato da Bruno Vespa nella trasmissione televisiva *Porta a porta*? Il telespettatore rivive il crimine attraverso la ricostruzione dei luoghi in cui esso si è compiuto, si immedesima nel ruolo della vittima colpita molto spesso nel contesto più intimo, apparentemente sicuro. In tal modo, l'evento criminale (in fisica si definisce evento un punto irripetibile nell'arco spazio-temporale) può ripetersi e dilatarsi all'infinito attraverso le immagini del delitto. La capacità di queste di riportare in vita il passato consente di riattivare l'orrore suscitato dal crimine che può essere rievocato, esasperato e riutilizzato, molto spesso per campagne di panico morale. Le indagini scientifiche rientrano in questo frame narrativo con il ruolo che ebbe un tempo il *deus ex machina* nella tragedia greca. Il campo delle indagini criminali sembra essere rimasto uno dei pochi in cui la scienza può ancora garantire certezze e sentenze inappellabili. Gli effetti prodotti da una narrazione del crimine di questo tipo sono molteplici e coinvolgono una pluralità di attori sociali (dal sistema dei media alle forze dell'ordine, dalle vittime del reato agli operatori del diritto, in primis giudici e avvocati, dal decisore politico al semplice cittadino), creando i presupposti per il costituirsi di quella che è stata chiamata l'emozione pubblica che proprio sul tema della giustizia penale ha trovato il terreno sul quale conquistare l'egemonia rispetto alla tradizionale opinione pubblica.

Ma gli effetti dell'avvento della fotografia sui processi di criminalizzazione non si esauriscono nell'ambito della costruzione del topos scena del crimine. Proprio la figura di Bertillon richiama un altro fenomeno che si sviluppò sul finire dell'Ottocento che viene richiamato solo di sfuggita nella mostra torinese: l'uso della foto segnaletica come strumento di identificazione del criminale. Come noto, uno dei problemi pratici che i sistemi penali delle società di massa dovettero affrontare fu quello della individuazione e classificazione dei soggetti criminali. Oggi ognuno di noi è accompagnato sin dalla nascita da

documenti di riconoscimento con relativa foto tessera; si può dire che questa ormai consolidata schedatura di massa abbia preso avvio dalle pratiche del cd. bertillonage, ovvero quel sistema attraverso il quale fu possibile individuare con maggiore certezza rispetto ai metodi empirici precedenti (bozzetti disegnati, la memoria visiva dei carcerieri!) i singoli soggetti invischiati nel circuito penitenziario. Ben presto lo strumento fotografico venne abbandonato come sistema di riconoscimento dei rei in favore di dispositivi più efficaci, come gli esami biometrici e le impronte digitali, ma l'immagine del volto del criminale rimase centrale nella costruzione della realtà sociale relativa al crimine. A qualche centinaio di metri di distanza dalla mostra Sulla scena del crimine, la collezione di fotografie di criminali del Museo di Antropologia Criminale Cesare Lombroso (sulla quale si veda il bel saggio di Nicoletta Leonardi, *Il metodo lombrosiano e le fotografie come oggetti sociali nel nuovo catalogo del Museo curato da Silvano Montaldo e pubblicato da Silvana Editoriale*) testimonia di come il paradigma positivista sia stato a lungo ossessionato dal rintracciare nel volto del criminale le stigmate della sua innata pericolosità sociale. La creazione di vere e proprie identità criminali dal punto di vista del sapere criminologico con il suo apparato di classificazioni e di registrazioni, l'enfatizzazione della diversità dell'uomo delinquente rispetto alla normalità del soggetto borghese, "la costituzione dell'individuo come oggetto descrivibile, analizzabile" (M. Foucault, *Sorvegliare e punire*, Einaudi, Torino, 1976, p. 208) e quindi oggetto di disciplina; operazioni che hanno ricorso ampiamente allo strumento fotografico come un dispositivo molto potente di comunicazione e di acquisizione del consenso. Non a caso Lombroso fu tra i primi a sdoganare la fotografia come strumento di comunicazione scientifica aggiungendo nell'edizione del 1897 de *L'uomo delinquente* un volume iconografico intitolato *Atlante* dove i ritratti criminali ponevano le premesse non solo della scienza fisiognomica, ma per la sua legittimazione nella cultura popolare. Una legittimazione che ancora oggi, quando le teorie lombrosiane sono state abbandonate da tempo nel campo scientifico, lascia le sue tracce in quella cultura. Una recente mostra dal titolo *Face to face* allestita dal fotografo Davide Dutto, in collaborazione proprio col Museo Lombroso, ha mostrato come i codici

visivi che regolano le nostre percezioni del criminale siano ancora oggi profondamente influenzati dal paradigma lombrosiano ritraendo, con la grammatica visuale delle foto segnaletiche, sia reclusi che illustri cittadini. L'effetto complessivo è straniante e quasi comico se non fosse per la tragicità del fatto che quei segni esteriori sui volti delle persone recluse non sono certo indizi di un atavico istinto delinquenziale, ma semmai, ben più prosaicamente, il marchio lasciato dalla sofferenza della vita detentiva.

Un'altra sezione della mostra estremamente significativa rispetto al tema qui affrontato è quella che ricostruisce un episodio storico decisivo della storia della cultura visuale nell'ambito della giustizia penale: il processo di Norimberga. Si tratta, infatti, del primo processo nella storia giudiziaria ripreso dalle telecamere e per tale motivo lo possiamo identificare come la data di inizio dell'era della giustizia-spettacolo. Il fatto che sia stato più un processo "politico" che penale in senso stretto (cfr. D. Zolo, *La giustizia dei vincitori. Da Norimberga a Baghdad*, Laterza, Roma-Bari, 2006) non diminuisce la sua rilevanza per la storia della penalità. Per la prima volta nella storia dell'uomo, infatti, quello spazio sacro in cui le società hanno da sempre delimitato l'amministrazione della giustizia è stato riprodotto e in certa misura violato dallo schermo. E ciò avvenne nel senso materiale del termine, in quanto la scenografia giudiziaria venne intenzionalmente modificata dai prosecutors statunitensi per insediare al centro dell'aula dibattimentale, nella posizione dove di solito siede il giudice, uno schermo su cui vennero proiettati i filmati relativi ai crimini nazisti. La mostra torinese espone la planimetria modificata della sala d'udienza dell'antico palazzo di giustizia di Norimberga e un documentario di Christian Delage che mostra come furono preparati i filmati da proiettare in udienza da parte delle varie voci dell'accusa, rappresentative delle potenze vincitrici della seconda guerra mondiale. Per dare un'idea dell'investimento mediatico che esse profusero per il processo è sufficiente ricordare che l'équipe americana era coordinata dal regista e produttore hollywoodiano John Ford, lo scopritore del genere western, quella inglese si avvaleva della consulenza di Alfred Hitchcock e i documentari russi, nonché un vero e proprio film sul processo significativamente intitolato *Il giudizio dei popoli*, vennero realizzati

da Roman Karmen, uno dei più celebri e socialmente impegnati cineasti sovietici dell'epoca. Delage ha descritto, in un volume molto acuto e documentato (cfr. Id., *La Vérité par l'image. De Nuremberg au procès Milosevic*, Denoël, Paris, 2006), le diverse strategie comunicative che si incrociarono nel corso del processo, dove la posta in palio andava molto al di là della sentenza di condanna degli imputati, del resto già ampiamente preordinata. Ciò che si contendeva in realtà era il tipo di narrazione che sarebbe prevalsa negli anni successivi sulla natura dei crimini nazisti e sulla identità delle loro vittime. In estrema sintesi, la strategia americana, fortemente condizionata dalla lobby ebraica e che risultò sostanzialmente vincente, fu orientata a raccontare i crimini nazisti come un unicum nella storia dell'umanità e ad identificare le vittime quasi esclusivamente nel popolo d'Israele. Attraverso il sapiente racconto filmato della "scoperta" dei campi di sterminio nazisti da parte degli eserciti vincitori e degli orrori lì contenuti venne creata la sensazione di essere stati "les tèmoin s d'un instant unique dans le durées des hommes" come scrisse il giornalista di France Soir Joseph Kessel commentando l'udienza nella quale venne proiettato il documentario americano sui campi. Udienda nella quale John Ford decise di illuminare e riprendere in primo piano i volti degli imputati nel momento in cui osservavano il documentario per registrarne la reazione; esempio illustre delle capacità delle immagini di riattualizzare emotivamente l'orrore suscitato dal crimine. Unicità e, conseguentemente, incomprendibilità di crimini così gravi da sembrare al di fuori della stessa possibilità di attribuirli al genere umano che andarono a costituirsi come narrazione egemone in parallelo all'unicità delle vittime di quell'evento che, non a caso, alcuni settori del movimento sionista avrebbero rivendicato di chiamare Shoa. Un racconto per immagini quindi che contribuiva a selezionare le vittime, a metterne in luce alcune per lasciarne altre nell'ombra. In linea, del resto, con gran parte dei processi di criminalizzazione che non si limitano a "costruire" i criminali, ma anche il quadro entro il quale essi operano, comprese le loro vittime. È sufficiente confrontare il documentario americano col film russo già citato di Roman Karmen per notare come immagini identiche del processo possano essere iscritte in strategie di comunicazione aventi finalità assai diverse, smentendo

il detto popolare secondo il quale “le immagini parlano da sole”. E tuttavia proprio su questa errata convinzione le immagini fondano la loro efficacia persuasiva.

Che questa narrazione dei crimini nazisti sia tutt'altro che oggettiva ce lo mostrano altri tipi di narrazioni su quegli eventi storici che hanno dato una lettura molto diversa, seppure con ogni probabilità meno influente sulla costruzione sociale della realtà. Si tratta anche qui di narrazioni supportate dalle immagini costruite peraltro non con lo strumento, solo apparentemente più oggettivo, del documentario da produrre nel processo a scopo di prova, ma con un'opera di fiction cinematografica di qualità artistica molto elevata. Mi riferisco in particolare al film del 1961 *Judgement at Nuremberg* (conosciuto in Italia con il titolo *Vincitori e vinti*) di Stanley Kramer con il quale il regista americano fa proprio la lettura ben più inquietante dell'orrore nazista che è conosciuta con l'espressione “la banalità del male”, dal titolo del celebre saggio sul processo Eichmann di Hannah Arendt. Qui l'immagine del criminale nazista è ben più inquietante proprio perché incarnata nella tragica figura di un magistrato e giurista tedesco (Ernst Janning, interpretato da un tormentato Burt Lancaster) non solamente di grande fama e autorevolezza professionale, ma di indubbia moralità che lo porterà ad assumersi le proprie responsabilità nel processo. Sono significative, in tale prospettiva, le parole con cui il giudice Dan Haywood (Spencer Tracy) commenta la sua sentenza: “Il passato di Janning e il suo destino illustrano la verità più devastante che sia emersa da questo processo. Se egli, e tutti gli altri imputati, fossero stati pervertiti, se tutti i capi del Terzo Reich fossero stati dei sadici, dei maniaci, allora i loro misfatti non avrebbero più significato morale di un terremoto o di qualsiasi catastrofe naturale. Ma questo processo ha dimostrato che in tempi di crisi nazionale le persone normali, e perfino quelle capaci ed eccezionali, possono indurre sé stessi a commettere dei crimini così grandi ed odiosi da sfidare qualsiasi immaginazione” (testo riportato da G. Ziccardi, *Il diritto al cinema. Cent'anni di courtroom drama e melodrammi giudiziari*, Giuffrè, Milano, 2010, p. 148). In tale prospettiva, i crimini nazisti perdono la loro unicità (e irripetibilità?) e aprono la possibilità di riflettere sulle condizioni storiche e politiche che li hanno reso com-

prensibili, anche se certo non giustificabili. Così come aprono la possibilità di commensurarli ad altri orrori della storia e ad ampliare la sfera delle responsabilità collettive come avviene nella stessa pellicola con la requisitoria dell'avvocato di Janning, Hans Rolfe (Maximilian Schell), il quale ricorda i bombardamenti delle forze alleate di Dresda o l'atomica su Hiroshima e Nagasaki, nonché le connivenze che i vincitori della guerra ebbero con Hitler fino a poco tempo prima dello scoppio dell'evento bellico: "è cosa facile condannare un uomo alla sbarra, è facile condannare il popolo tedesco, parlare del difetto insito che permise a Hitler di salire al potere e, allo stesso tempo, ignorare il difetto insito che indusse la Russia a firmare patti con lui, Winston Churchill a elogiarlo, gli industriali americani ad arricchirsi per mezzo suo. Ernst Janning si è detto colpevole. Se lo è, la colpa di Ernst Janning è la colpa del mondo. Né più, né meno" (ivi, p. 147).

Come si può notare, quindi, il film di Kramer propone una ricostruzione per immagini dei crimini nazisti molto più complessa, articolata e profonda nel cogliere l'ambivalenza dei processi storici. A dimostrazione di come le immagini non siano state solo al servizio dei processi di criminalizzazione dei gruppi che hanno maggior potere sulla loro produzione e diffusione, ma possano essere anche utilizzate per relativizzare e problematizzare tali processi.

Rubrica giuridica*

* **Rubrica giuridica:** Il diritto rappresenta tradizionalmente il quadro formale entro il quale si muovono tutti gli operatori del sistema penale e penitenziario. Questa accezione formalistica, tuttavia, rischia di far passare in secondo piano quegli elementi sociali, economici, culturali e politici che fanno del fenomeno giuridico un aspetto essenziale per comprendere la società stessa e le sue trasformazioni nel corso del tempo. In tale prospettiva, questa rubrica vuole dare spazio a letture giuridiche delle questioni trattate che tengano ben presente quello che i sociologi del diritto hanno chiamato diritto vivente, al preciso scopo di interessare una cerchia di lettori che vada al di là del ristretto pubblico dei giuristi.

Le istanze dei detenuti e la loro tracciabilità

Lorenzo Tardella

1. Le istanze alla Pubblica Amministrazione

Nell'ambito dell'attività dello *Sportello per i diritti*, istituito dal Difensore Civico dell'associazione Antigone presso la casa circondariale di Roma-Rebibbia N.C., è più volte emersa la problematica inerente la c.d. *tracciabilità* delle istanze formulate dai detenuti nei confronti dell'Amministrazione penitenziaria. Con questo termine s'intende l'opportunità per il detenuto - così come per il cittadino libero che si relaziona con una pubblica amministrazione - di avere una documentazione atta a provare, con certezza e valore legale, l'avvenuto deposito di una istanza inoltrata all'amministrazione penitenziaria. Si tratta, insomma, dell'esigenza di avere contezza, secondo i principi costituzionali previsti dall'art. 97, dell'operato dell'amministrazione.

Preme però fare una premessa in merito al tema trattato che, a prima vista, può sembrare avere una importanza residuale. Il lettore non deve dimenticare, infatti, come in una condizione di privazione della libertà personale, ogni piccolo gesto possa essere motivo di gioia e ogni piccola difficoltà trasformarsi, invece, in un dramma. Accade infatti che le istanze si perdano e che i detenuti le rinnovino per poi, a distanza di tempo, venire a sapere che si sono perse di nuovo o, più semplicemente, che non se ne ha più alcuna notizia.

2. Le istanze delle persone recluse

Venendo al punto: il detenuto conosce due differenti tipologie di richieste, quella avanzata tramite modello 1P1 (il cosiddetto "modello 13") e quella presentabile tramite modello 393 (la cosiddetta "domandina"). Ma, in entrambi i casi, non viene rilasciato alcun documento

attestante l'avvenuto deposito (se si assume rilevante il momento in entrata dell'istanza) e/o la ricevuta con la data dell'effettiva spedizione all'ufficio amministrativo o giudiziario in indirizzo (se si assume rilevante il momento in uscita della medesima). Queste due modalità di presentazione di istanze rispondono a finalità differenti ed afferiscono a normative e principi differenti.

2.1. La richiesta con modello 13 è utilizzata dai detenuti per trasmettere all'autorità giudiziaria impugnazioni, richieste, istanze, reclami. Essi vengono dapprima raccolti in reparto, poi iscritti dall'assistente della matricola nell'apposito registro e, infine, comunicati all'autorità giudiziaria. A fronte di un rigoroso iter da seguire, l'apposizione della data dell'avvenuto deposito risulterebbe comunque utile poiché, oltre a costituire prova del rispetto dei termini richiesti dalla legge per presentare ricorsi o reclami, si avrebbe conoscenza della loro effettiva trasmissione al di fuori dell'istituto. Può capitare infatti che, per diversi motivi, le istanze vengano perse e che i detenuti siano costretti a riformularle con altra data, ricevendone un danno, soprattutto nel caso di atti giudiziari¹.

La normativa applicabile, in via generale, è quella prevista dall'art. 123 c.p.p. laddove prescrive che «L'imputato detenuto o internato in un istituto per l'esecuzione di misure di sicurezza ha facoltà di presentare impugnazioni, dichiarazioni e richieste con atto ricevuto dal direttore. Esse sono iscritte in apposito registro, sono immediatamente comunicate all'autorità competente e hanno efficacia come se fossero ricevute direttamente dall'autorità giudiziaria». Invece, di maggior dettaglio, è l'art. 44 del D. Lgs 271 del 1989 (Disp. Att. Cod. Proc. Pen.), che fissa il termine entro il quale devono essere trasmesse all'autorità giudiziaria tutte le comunicazioni rilevanti avanzate dal detenuto (sia esso indagato, imputato o condannato in via definitiva)

¹ Alcuni detenuti hanno riferito allo *Sportello per i diritti* di un avvocato costretto a recarsi in matricola per fotografare il registro su cui era stata apposta la firma del detenuto che aveva depositato un atto di impugnazione. Questo, infatti, non veniva più ritrovato e il difensore non sapeva più come provare il rispetto dei termini del deposito.

e cioè «nel giorno stesso o, al più tardi, nel giorno successivo». Così come l'art. 24 del D.P.R. 230 del 2000 (il nuovo regolamento di esecuzione dell'ordinamento penitenziario) appone invece un'ulteriore specificazione, riferendosi alle istanze «relative ai provvedimenti di cui al capo VI del titolo I della legge», vale a dire alle misure alternative alla detenzione e alla remissione del debito che riguardano specificamente i detenuti con posizione giuridica definitiva: in queste ipotesi, la norma prevede che la trasmissione avvenga entro «tre giorni dalla loro presentazione».

Infine, è l'art. 124 c.p.p. che prevede l'obbligo di osservanza delle norme processuali da parte degli ufficiali e agenti di polizia giudiziaria estendibile, in via interpretativa, agli agenti penitenziari «anche quando l'inosservanza non importa nullità o altra sanzione processuale». Inoltre, lo stesso articolo, al comma due, prevede che «i dirigenti degli uffici vigilano sull'osservanza delle norme anche ai fini della responsabilità disciplinare». Ricade pertanto sugli agenti - quanto meno sotto il profilo disciplinare - la responsabilità per l'omesso o il tardivo invio delle istanze entro il termine, ancorché detta violazione non venga sanzionata con alcuna forma di invalidità in sede processuale. Si capisce come il legislatore sia estremamente attento ai tempi di trasmissione di queste istanze, tenuto conto dell'incidenza che essi possono avere sull'effettività del diritto di difesa o, in senso ampio, sui diritti dei soggetti sottoposti ad una condizione *in vinculis*.

Non è un caso, allora, che le istanze presentate dinanzi la direzione dell'istituto abbiano «efficacia come se fossero [state] ricevute direttamente dall'autorità giudiziaria» (art. 123 comma 1 c.p.p.). La *fictio* utilizzata dal legislatore serve a tutelare chi, come il detenuto, non può assicurarsi direttamente, o tramite difensore di fiducia, l'effettivo deposito in cancelleria. Il detenuto si trova infatti in una condizione di dipendenza (ancorché non voluta) da un soggetto a lui estraneo sebbene determinante per il buon fine del deposito. L'opportunità di *tracciare* l'istanza risulta dunque una forma di bilanciamento nei rapporti tra detenuto e amministrazione, fornendo al primo una prova circa l'avvenuto deposito entro i termini previsti o la possibilità di conoscere dopo quanto tempo essa sia stata effettivamente trasmessa fuori dall'istituto.

2.2. Altra ipotesi è quella della “domandina”, cioè l’istanza inoltrata dal detenuto all’amministrazione tramite il preposto di turno, che la recapita all’ufficio competente, ed ha ad oggetto la richiesta di autorizzazione allo svolgimento di qualsiasi attività e/o al conseguimento di qualsiasi interesse (dall’acquisto dei prodotti del sopravvittuto al colloquio con i volontari). Anche in questo caso, tenuto conto del termine entro cui è fatto obbligo di evadere le pratiche, è utile conoscere la data effettiva in cui essa è inoltrata alla Direzione attraverso l’aggiunta di un protocollo. Premesso infatti che anche la “domandina” debba sussumersi sotto la fattispecie legale dell’istanza amministrativa (*strictu sensu* intesa) e, come tale, capace di attivare un procedimento amministrativo, ciò implica che si possano applicare anche nel caso di specie i principi ad esso riferiti.

In tal senso vanno quindi trovate soluzioni rispettose dei principi discendenti dalla legge 241/1990 sul procedimento amministrativo e del principio costituzionale del buon andamento dell’amministrazione, ai sensi dell’art. 97 Cost. All’uopo si possono richiamare alcune sentenze della Corte Costituzionale le quali hanno tracciato, sin dalle prime pronunce, l’ambito di applicazione di detto principio. Con le sentenze n. 51 del 1980 e n. 22 del 1966, viene affermato perentoriamente che la finalità del buon andamento «non si riferisce esclusivamente alla fase organizzativa iniziale della pubblica amministrazione, ma ne investe il complesso funzionamento». Pertanto «la sua operatività si estende oltre l’amministrazione in senso stretto» (sentt. 44/1977 e 86/1982) e «attiene non solo alla organizzazione degli apparati e all’articolazione delle competenze, ma anche alla disciplina dei poteri amministrativi e dei relativi procedimenti tanto più che ineludibile è il collegamento tra organizzazione e diritti» (sent. 383/1998).

Quest’ultima sentenza pone l’accento proprio su un aspetto fondamentale, specificando che «organizzazione e diritti sono aspetti speculari della stessa materia, l’una e gli altri implicandosi e condizionandosi reciprocamente. Non c’è organizzazione che, direttamente o almeno indirettamente, non sia finalizzata a diritti, così come non c’è diritto a prestazione che non condizioni l’organizzazione”. Da ciò discende che «il principio di buon andamento è stato, di volta in volta, identificato con la predisposizione di strutture e moduli di organiz-

zazione volti ad assicurare un'ottimale funzionalità» (sent. 234/1985) o viene altresì rappresentato «come obiettivo di tempestività ed efficienza o come esigenza generale di efficienza dell'azione amministrativa» (sent. 404/1987 e 40/1998) o, come definito di recente, un vero e proprio principio di efficienza (sent. 104/2007) tanto che «vi è un nesso indissolubile tra gli artt. 28 e 97, commi primo e secondo della Costituzione, in quanto la tempestività e la responsabilità sono elementi essenziali per l'efficienza e quindi per il buon andamento della pubblica amministrazione» (sent. 404/1997).

Accostare principi così altisonanti al concetto di “domandina” potrebbe essere considerato fuori luogo. Già l'uso del diminutivo riduce d'importanza la richiesta del detenuto; volerla poi assimilare ad una istanza amministrativa vera e propria, capace di attivare un procedimento della stessa natura, potrebbe apparire una forzatura. In realtà, è sufficiente un esempio per comprenderne l'importanza di una operazione interpretativa di questo tipo: basti pensare ad un detenuto sofferente che richieda – senza esito - un colloquio con uno psicologo, prima di risolversi a un atto suicidario. Ebbene, di tale richiesta oggi non si avrebbe prova alcuna. Non si avrebbe la capacità di rilevare l'inadempimento compiuto dall'amministrazione in relazione agli obblighi positivi di intervento nei confronti della persona sottoposta alla sua custodia. Non sarebbe possibile individuare (e neppure escludere) nessuna responsabilità. Diversamente, una procedura di tracciabilità renderebbe più limpido il percorso seguito, più scandite le tappe ed i tempi, ben delineate le singole responsabilità.

3. La soluzione della “certificazione semplificata”

Alla luce di quanto emerso fino ad ora, appare chiara la necessità di non subordinare al caso o alla discrezionalità di qualcuno né l'iter, né l'esito di una istanza. Motivo per cui può essere fatta valere, in questa sede, quel principio enucleato dalla giurisprudenza costituzionale (Corte Cost. n. 104 del 2006) e amministrativa (Consiglio di Stato, sez IV, sentenza 24 maggio 2013 n. 2827), riconducibile al c.d. “diritto al *dies a quo*”. Rifacendosi al diritto ora enunciato, si auspica l'individuazione

zione di una *data certa* tramite la quale sia possibile attestare il momento di presentazione della richiesta ed individuare, di conseguenza, il termine per l'esercizio di poteri o l'adempimento di obbligazioni da parte dell'amministrazione.

A riguardo, in termini pratici, le soluzioni da prendersi in considerazione sono relativamente semplici con costi certamente contenuti. Proponiamo una *certificazione semplificata*, consistente nell'apposizione di un timbro su un foglio apposito, con data/numero progressivo, da consegnare al detenuto. Ovvero, un cedolino/ricevuta che attesti la data della richiesta ed il relativo numero di protocollo da inserirsi nel foglio dell'istanza, in basso, ed al momento opportuno essere staccato direttamente dalla matrice.

Queste soluzioni di facile preparazione, lungi dall'appesantire l'iter di trasmissione dell'istanza o il carico di lavoro degli addetti, costituirebbero, invece, un potentissimo segnale che l'amministrazione rivolgerrebbe ai detenuti in termini di trasparenza e responsabilità, aumentando la fiducia verso di essa e scrollandosi di dosso gli ultimi (e forse più duri) residui della supremazia speciale dello Stato nei confronti dei cittadini-detenuti.

RECENSIONI*

A. Cottino, *C'è chi dice no. Cittadini comuni che hanno rifiutato la violenza del potere*, Zambon, Jesolo 2015, Euro 12.

“Dire no è un'affermazione”. Questo verso dell'etnologa francese Germain Dillon, sopravvissuta al campo di sterminio di Ravensbrück, è alla base dell'urgenza etica che ha spinto l'autore del libro in epigrafe ad offrire al lettore quello che tutti i libri che vale la pena di scrivere – e quindi di leggere – dovrebbero essere: una sosta di riflessione su un tema ineludibile, in questo caso l'orrore che ha attraversato il '900 e il primo quindicennio del 2000.

A fare quell'affermazione sono stati uomini e donne, persone sconosciute e persone note, persone reali e personaggi letterari, singoli e comunità, tutti interpreti paradigmatici di un processo di maturazione che, in un tempo di “compassion fatigue” (p. 16), li ha portati ad alzare, di fronte all'onnipotenza e alla normalità del male, la soglia di compassione e a riconoscere il dolore dell'Altro, in quanto vittima di un'indicibile sofferenza. Di esse si parlerà nella seconda parte della recensione, in coerenza con l'ipotesi interpretativa che la sorregge: quella – come si spiegherà – della preponderanza e della *priorità* del male a fronte della fragilità e della marginalità del bene.

Essendo uno scienziato sociale da sempre abituato a guardare negli occhi il male, ad analizzarlo con gli strumenti della ricerca sociologica e a restituircelo nella sua oscena nudità, Cottino in questo libro – che vuole essere un libro scientifico, come attesta la vastità della documentazione, testimoniata da ben 420 note a piè di pagina, non poche delle quali dedicate a uno strenuo corpo a corpo con il problema decisivo della traduzione – non getta in pasto al lettore l'orrore del mondo come un insensato e inintelligibile affastellarsi di fatti, non si limita ad esternare o a provocare raccapriccio, ma riconduce il tutto all'analisi razionale, inquadrandolo in una serie di categorie concettuali che costituiscono le tessere, ben ordinate verrebbe da dire, di un mosaico chiarificatore sia delle imponenti ragioni del male, sia delle vie attraverso cui si fa strada l'esile rivolo del bene.

Davanti al lettore si snodano così, per intendere le prime, solide categorie interpretative: innanzitutto quella della “scena della violenza” (a evidenza la scena madre

* **Recensioni:** La rubrica recensisce lavori teorici e ricerche empiriche che affrontano il tema del carcere, della giustizia penale e, più in generale, del controllo sociale. In conformità con i principi che ispirano l'associazione Antigone, particolare attenzione verrà riservata a testi in grado di promuovere un dibattito sui modelli di legalità penale e sulla loro evoluzione; sull'evoluzione delle realtà carcerarie e giudiziarie nel nostro e negli altri Paesi; sulle trasformazioni dei modelli del controllo sociale nella società contemporanea. A fronte dell'estesa produzione su questi temi, verranno privilegiate opere che, di qualsiasi ispirazione e provenienza, collettive o monografiche, si dimostrino aperte al confronto e ispirate da una visione critica della realtà.

del libro), di una violenza talvolta perpetrata da qualcuno, ma più spesso acefala, in quanto inserita in una struttura di per se stessa violenta e che si avvale della più subdola forma di violenza: quella culturale (p. 66). Più subdola, perché capace di azionare con successo strategie di occultamento e di distrazione, che cambiano la definizione stessa della realtà, facendo ad esempio passare gli esecutori per “mele marce” (p. 63) che non intaccano l’integrità del sistema, o usandoli come “capro espiatorio” (*ivi*).

Nella corrente rappresentazione della violenza, della cui esattezza Cottino dubita, sono quattro i tipi umani che tengono la scena: il Mandante (spesso defilato, ma che l’autore non ha dubbi nell’individuare nei componenti le strutture di comando delle varie agenzie di potere, fino ad arrivare ai capi di Stato o di governo (p. 188), l’Esecutore, la Vittima (con la mostruosa possibilità della loro identificazione, come nel caso di Shlomo Venezia: p. 131 ss.) e il Terzo.

È quest’ultimo che viene vivisezionato con maggiore acribia nel libro; a parte il Consapevole (che la logica del discorso porta a trattare in seguito), se ne individuano cinque specie: il Cieco, il Servo, il Pavidò, l’Indifferente e l’Ignaro (p. 81).

Il Cieco viene individuato nella delegazione svedese, guidata dallo scrittore Jan Myrdal, che visitò per due settimane dal 12 agosto 1978 la Repubblica Democratica della Cambogia, su invito del suo governo. Le sette pagine che Cottino dedica a questo episodio descrivono una tale incapacità di leggere l’orrore della realtà in cui la delegazione è superficialmente immersa, da potersi chiedere se la categoria del Cieco non possa utilmente essere sostituita in questo caso da quella dell’Ottuso, pur ricordando con molte perplessità la non esaltante esperienza della visita in Cina di una delegazione di intellettuali italiani (Bobbio, Calamandrei, Cassola, Fortini...) nell’ottobre-novembre del 1955: Primo Levi li avrebbe inclusi forse nel gruppo dei monocoli (p. 77).

La categoria del Servo, di colui cioè che è “incline a sottomettersi agli altri, spesso per interesse” (p. 88), è utilizzata da Cottino in chiave strettamente italiana, per denunciare ancora una volta la collusione con il regime fascista della nostra ingellighenzia: ricordato lo squallido episodio del giuramento imposto ai professori universitari del regime fascista nel 1931 (p. 97), elenca come campioni di trasformismo Piovene, Montanelli, Gorresio, Barzini (“grandi” giornalisti durante il ventennio che continuano a essere “grandi” in periodo repubblicano), ai quali aggiunge Guttuso, per l’entusiastica adesione all’invito di Bottai di collaborare alla rivista “Primato”; il chirurgo Luigi Bobbio (padre di Norberto), per la glaciale presa d’atto dell’espulsione dei soci ebrei dell’Accademia di Medicina da lui presieduta (p. 99); Luigi Einaudi, per la bieca rivendicazione di cattolicità in risposta ad una circolare del Ministero che intendeva censire, per espellerli, gli ebrei soci delle accademie (una “cattolicità” che prevalse sul liberalismo in occasione del voto sull’art. 7 in Assemblea Costituente: il premio è noto). Ma forse il servo opportunista-trasformista per eccellenza va individuato in un altissimo magistrato non citato da Cottino (che invece a ragione inserisce in questa categoria l’illustre professore di diritto commerciale – come suo fratello – Alberto Asquini): Gaetano Azzariti, presidente del Tribunale della Razza nel 1938, presidente della Corte Costituzionale nel 1957. Nell’ottica radicale di chi scrive, la sua colpa più grave è quella di non aver saputo dire “no” alla seconda nomina.

Alla figura del Pavidò, cioè dell’“uomo piccolo piccolo”, che “non parla, o non vede, o non sente” (p. 90), Cottino ascrive uno dei più grandi teorici della politica e

del diritto del '900, l'anti-Kelsen per antonomasia: Carl Schmitt. Anche se Schmitt si rese interprete di ruoli anche più gravi di quello del Pavido, ci si può allineare a questa collocazione anche pensando al titolo della voluminosa monografia che Alberto Predieri – insigne costituzionalista, avvocato di levatura internazionale – gli dedicò: *Carl Schmitt, un nazista senza coraggio* (La Nuova Italia, 1999).

L'icona dell'Indifferente è considerato invece Franz Stangl, comandante del lager di Treblinka, che nell'intervista riportata nel libro pronuncia le frasi a mio giudizio più terrificanti presenti nel testo, apice insuperato del processo di disconoscimento dell'Altro (p. 27), di come cioè sia stato possibile negare alla vittima la sua umanità, trasformandola in qualcosa di sub-umano: "Erano merce, colli" (p. 94); "Erano una massa di carne marciscende" (p. 95); "immondizie" (*ivi*), nel linguaggio di Christian Wirth, altro colpevole di primo piano della Shoah.

È presumibile – continua Cottino – che fra gli indifferenti (mai chiamati a rispondere dei loro crimini) siano da collocare i due direttori della fabbrica che produceva lo Ziklon-B; avvicinandosi ai nostri giorni – e qui si fatica a procedere nella lettura – vengono chiamati in causa i partecipanti alla riunione della Confindustria tenuta a Bergamo il 7 maggio 2011, che applaudirono l'amministratore delegato della Tyssen; il responsabile del Comitato per la sicurezza di Confindustria, della cui atonia morale sono testimonianza alcune sue risposte nel corso di un'intervista (p. 96); e poi i medici in servizio presso la Caserma di Bolzaneto; e poi... ma si scriviamolo quel nome impronunciabile, prima protetto dall'omertà di sistema, poi aureolato di una luminosa carriera: il dott. Giovanni De Gennaro, il capo della "macelleria messicana" (pp. 178-179).

Infine l'autore schizza rapidamente il profilo dell'Ignaro, dell'"incolpevolmente colpevole", cioè: non addita in questo caso emblematici "personaggi" (non dimentichiamo che siamo a teatro e che assistiamo alla "scena di violenza") anche se, forse con un po' di forzatura, accenna a Claude R. Eatherly (p. 123), ma imbocca un percorso ancor più inquietante; perché chiama in causa molti di noi, vittime della "tecnicizzazione della violenza" (Anders, p. 101) e – si deve aggiungere – privati del corrispettivo cognitivo dell'antico diritto all'*habeas corpus*. *Habeas mentem* si è proposto di chiamare questo diritto che il sistema dell'informazione – il quarto potere che da cane da guardia tende a trasformarsi in cagnolino da grembo – in molti casi *non vuole, non può* assicurare (per motivi inerenti alla sua stessa struttura, ingabbiata com'è dalla forza del denaro e dalla subordinazione ai poteri forti) all'opinione che con sempre maggiore ipocrisia si continua a definire "pubblica", e alle stesse vittime della criminale organizzazione del lavoro: non hanno bisogno di commenti, per un verso, i casi esemplari del sistematico oscuramento dell'informazione da parte della stampa e del governo italiani sull'"Operazione Piombo Fuso" (nota 25); per un altro, del lunghissimo coprifuoco informativo sulla nocività tanatogena di sostanze come l'amianto, che ha annichilito nell'ignoranza le vittime, inducendole a vivere "la violenza subita come una condizione naturale" (p. 54).

Nulla di quanto scritto finora (dedicato com'è alla burocrazia del male) giustificerebbe il titolo del libro, che è un omaggio – come recita il sottotitolo – ai "cittadini comuni che hanno rifiutato la violenza del potere": è ora di occuparsene.

La maggioranza è costituita da coloro che, pur immersi anch'essi nella "scena della violenza", a un certo punto della loro vita la rifiutano, fanno il "salto" – come

Lord Jim – dal mondo della menzogna a quello della verità, trasformando il fantasma della *dama velata* che attraversa inattingibile le volute del racconto, nella realtà concreta e non più rinunciabile della nuova vita cui sono approdati.

Sono, per usare la terminologia di Cottino, i Consapevoli: talvolta, per così dire, consapevoli nativi – come Primo Levi; i coniugi Baietto e Bernardini che hanno aiutato, rischiando molto, il partigiano Gastone Cottino a sfuggire alla polizia fascista; la popolazione danese e quella del villaggio francese di Le Chambon, protagonisti di una “azione nonviolenta di massa” (p. 153) che ha salvato dalla deportazione nazista migliaia di loro concittadini ebrei (cap. VI, dedicato appunto ai Salvatori).

Più spesso per entrare nella schiera dei Consapevoli è stato necessario ai protagonisti del libro (stavo per scrivere “del racconto”) intraprendere un lungo e accidentato percorso di emancipazione che culmina in un passaggio di ruolo, di cui Cottino codifica le tappe attraverso chiavi di lettura che, ancorché ritenute non esaustive (pp.50-51), forniscono al lettore una significativa mappa di orientamento: centrale, anzi prodromico, è il ruolo della *preparazione*, intesa come “retroterra di valori – quelli che i Consapevoli “nativi” custodiscono *ab initio* (n.d.r.) – e di pratiche condivise che danno coesione e coerenza all’azione” (p. 26) – che permette all’individuo di cogliere l’*occasione* (*passim*) che potrà farlo approdare al riconoscimento (p. 49) dell’Altro (simmetrico e agli antipodi del disconoscimento di cui ho parlato prima) e, nel contempo, scoprire la dama velata e diventare “padrone del proprio destino”.

Gli interpreti paradigmatici di questo percorso sono, nell’ordine seguito dal libro, Lord Jim; l’ortolano di Havel, che toglie dalla sua bancarella il cartello “proletari di tutto il mondo unitevi”; Traudl Jung, segretaria di Hitler; Hans Fallada (costretto a scrivere, su pressione di Goebbels, un romanzo antisemita); Joseph Schultz (il soldato che abbandona il plotone di esecuzione di cui fa parte per prendere posto fra i partigiani condannati a morte); Claude Eatherly (il pilota che indirizza sul luogo della strage l’aereo che deve sganciare il carico atomico su Hiroshima); Shlomo Venezia (l’internato ebreo costretto a partecipare allo sterminio svolgendo le funzioni di “corvo del crematorio”): sono tutti “uno di noi”, che hanno fatto il salto – come Jim – nello spazio di riconoscimento dell’altro, del disvelamento della *dama velata*, dopo essere stati attivamente partecipi del male.

C’è un’intuizione spiazzante e carica di senso in questo elenco: l’avervi inserito un personaggio non reale, ma *solo* letterario (Lord Jim) – un colpo d’ala smagliante che illumina l’intera narrazione – testimonia la consapevolezza dell’autore (e anche del lettore colto cui è indirizzato il volume) che la rappresentazione artistica fa parte del nostro vissuto allo stesso titolo della realtà, quella storica e quella che quotidianamente viviamo. Lord Jim, Otello, Antigone, il feto atterrito e demente del “Grido” di Munch... dobbiamo pensare di poterli incontrare per strada, magari coltivando la visionaria utopia che alla miliardesima rappresentazione il Moro di Venezia diventi Consapevole della malvagità di Jago e della innocenza di Desdemona. Sono tutti “uno di noi”, e in particolare lo è Jim, anche se caricato di una paradiigmaticità mitizzante che solo la trasfigurazione artistica può imprimergli: solo per fare un esempio, l’*occasione*, nelle parole di Conrad, “gli sedeva a fianco, velata come una sposa orientale che attende di essere scoperta dal suo signore e padrone” (p. 46).

Trattandolo come “uno di noi” o, se si vuole, come uno dallo status non diverso dalle persone prima citate, va notato che egli, nella parabola romanzesca che Conrad

gli costruisce addosso (con uno stile romanticamente acceso che Cottino riesce, nella sua sintesi, ad ammirevolmente ricalcare, così raggiungendo l'apice d'intensità delle sue pagine), si macchia – a differenza degli altri – di una colpa strettamente individuale, che non coinvolge alcuna complicità sociale; come strettamente individuale è il suo riscatto-suicidio (sia pure mascherato da omicidio commesso da un amico).

Ma i due *salts* di Jim, quello della codardia criminale e quello che lo fa diventare “padrone del proprio destino”, pur nella loro apparenza individualistica, si dilatano ben al di là della sua persona: perché il lettore quei salti li ha visti fare e magari li ha fatti lui stesso nel più o meno lungo tragitto percorso dal primo vagito; perché il lettore è messo nella condizione di valutare l'asimmetria fra i tanti che hanno fatto solo il primo salto e i pochi che sono saltati due volte; perché Conrad, costruendo il suo personaggio come un Consapevole che ha compiuto il doppio salto, gli affida “un compito universale”; quello... di sconfiggere le ombre che nascondono la verità” (p. 32).

Se non si vuole ridurre la parte del libro che parla dei Consapevoli a pagine di edificazione laica bisogna saperle leggere però prescindendo dal lieto fine rappresentato dal riscatto individuale di singole persone, ma come una diversa testimonianza (sia pure in filigrana, schermata com'è dalla prospettiva individualistica che anima la narrazione) della monotonia sopraffattrice del male sui plurali, ma sempre esili, percorsi in cui si accende il lumicino del bene.

E dunque l'accurata empatia, il fraterno rispetto morale che Cottino (e noi con lui) prova per i Consapevoli; la constatazione inconfutabile che carnefici e Consapevoli appartengono allo stesso immenso bacino dell'*ordinary people* (Cottino rifiuta categoricamente il paradigma del *demone del male*: v. pp. 18-19) che condivide paradossalmente “normalità del bene” e “normalità del male”, non ci esime dal proporre una ipotesi di lettura che radicalizza lo sguardo sul mondo: quello che porta al riconoscimento della priorità – morale e cronologica – del male sul bene e della devastante disparità di effetti fra il primo e il secondo.

Sono le stesse storie raccontate nel libro a confermare l'ipotesi prospettata: il riscatto dei vari Venezia, Schultz, Eatherly... ha certamente un'altissima valenza di esempio morale, ma non sposta di uno iota l'orrore della Shoa, della guerra, di Hiroshima, al quale va riconosciuto il ruolo di vero agente della storia, mentre al bene tocca la parte – struggente ma fragile – di re-agente: i Consapevoli non possono neppure essere annoverati fra i “Titolati del sangue risparmiato” (A. Bravo, p. 19) o, come Gino Bartali, fra i “giusti dell'umanità”, in quanto il percorso del loro affrancamento è per intero sigillato nell'abisso delle loro coscienze, ferma restando l'inemendabilità storica delle loro colpe. Esprime bene questa condizione Traudl Junge, una segretaria di Hitler (dunque, testimone attiva della Scena della Violenza) che, a partire dalla metà degli anni '60, matura un doloroso processo di consapevolezza e scrive un diario, pubblicato – coincidenza significativa: v. nota 218 – un mese prima della sua morte, nel quale, fra l'altro, annota: “Questo libro non è una tardiva giustificazione. Non un'auto-accusa. E non voglio neppure che venga inteso come una confessione. Piuttosto, è il tentativo di una riconciliazione, ma non con il mondo, bensì con me stessa”.

Posto che la Storia ci presenta un bilancio fra Male e Bene paragonabile a quello fra l'“inutile strage” denunciata da Benedetto XV e l'opera delle crocerossine (una metafora che spero chiarisca che cosa intendo per *priorità* del male e sua incommen-

surabile asimmetria rispetto al Bene), questo non toglie che ai Salvatori – anch’essi *ordinary people*, che condividono dunque con i carnefici la comune *umanità* (un concetto, questo, di cui bisogna riconoscere, senza moralistici tentennamenti, il carattere inclusivo e non selettivo (Veca), come intuito dal detto di Terenzio “*Humani nihil...*”) - , va riconosciuto, in sintonia con l’autore, il ruolo di pietra di paragone eticamente indispensabile, che sola ci permette di rimanere uomini (Revelli, nella prefazione) in un senso più alto di quello di meri appartenenti a una “razza”.

È quanto fa Cottino nel cap. VI, quello, se si vuole, più pertinente al campo di riflessione e di ricerca di un sociologo. In esso non campeggia l’individuo singolo, ma una individualità collettiva (la popolazione danese durante l’occupazione nazista e quella di un villaggio francese durante il regime collaborazionista di Vichy) che si pone, forte della sua *preparazione* culturale, come vero e proprio muro di interposizione fra la minaccia della deportazione dei concittadini ebrei e la sua effettiva messa in opera, mettendo in scacco la preponderante forza del nemico: sono loro, insieme con i salvatori del partigiano Gastone, i veri “titolati del sangue risparmiato”.

Il che non ci può far dimenticare che al salvataggio di qualche migliaio di ebrei la storia ha contrapposto lo sterminio di sei milioni; che il coraggio degli abitanti di Le Chambon riporta alla memoria lo spregevole *maresciallismo* della Chiesa cattolica francese; che l’azione coraggiosa delle due famiglie torinesi rimanda implicitamente all’infinità di delazioni, di tradimenti che hanno facilitato l’operato dei nazifascisti, la loro azione di torturatori, di assassini, di stupratori (per fare un esempio fra tutti ricordo Teresa Mattei, diventata poi la più giovane deputata della Costituente, immortalata per sempre nella foto-ricordo della avvenuta firma della Costituzione): non è nichilismo, ma solo consapevole disperazione, riconoscere la verità atroce, confitta nel cuore di tenebra della storia umana, che individua nel campo gravitazionale del male, nonostante ogni sforzo per contrastarlo, il vero protagonista di questo mondo (non a caso definito *ab immemorabili* “valle di lacrime”).

Proprio l’esempio danese, di un Paese cioè che, come altri del Nordeuropa, è ora in preda a forti pulsioni razziste, da cui si era mostrato immune in un periodo ben più buio della sua storia, dischiude alle riflessioni sull’oggi: “La violenza oggi” è intitolato il cap. VII.

Ciò che colpisce di esso è la mancanza di Consapevoli e di Salvatori, tutta la scena essendo occupata dai carnefici, fra i quali sono citati Bush jr, Rumsfeld (per il loro atteggiamento su Abu Ghraib: pp. 172-173) e Dershowitz, il teorizzatore del principio “terrorizzare i terroristi”: come ideali titoli di testa campeggiano, fra gli altri, “normalizzazione della violenza”, “legittimazione della tortura”, “caccia all’uomo” attraverso l’uso di droni, la costruzione di un “diritto penale del nemico”, che si aggiungono alle espressioni prima usate (p. 69) quali “operazione chirurgica”, “effetti collaterali”, “guerra umanitaria”. In un delirio di onnipotenza che fa dire “quello che facciamo diventa legge”.

La tentazione di affermare che i rapporti di forza tra male e bene sono rimasti fermi all’immemorabile, se non addirittura peggiorati a causa del sopraggiungere di nuove devastanti manifestazioni del primo (fondamentalismi religiosi, terrorismo su scala planetaria...) è forte, ma sento il dovere di dedicare un’ultima riflessione al libro, muovendo dalla figura di Primo Levi, la cui presenza nelle pagine di Cottino è un basso continuo.

Riconoscerne l'eccezionale statura, il ruolo di icona della Vittima Consapevole, anche in forza del fatto che egli non ha bisogno per raggiungere quello status di partire – come gli altri protagonisti del libro, con l'eccezione dei “titolati del sangue risparmiato” – dagli abissi del male (che lui conosce solo in qualità di vittima), implica un costo piuttosto alto rispetto al modello esplicativo di fondo che sorregge il libro: l'ammissione che non è “uno di noi”.

L'unica cosa che gli è mancata, a causa della terribile esperienza subita, nei 68 anni di permanenza nel mondo, è quella di essere “padrone del proprio destino”: l'ha conquistata, nel modo più radicale ed eversivo a disposizione dell'uomo, l'11 aprile 1987, buttandosi nel vuoto (una forma di suicidio *povera* per un chimico che aveva la competenza per scegliere una modalità meno traumatica, ma forse ha voluto, per una volta, essere “uno di noi”).

Fermo restando che il suicidio di un uomo che come pochissimi (anche per questo non è “uno di noi”) ha saputo saldare vita e arte, accreditando l'ipotesi secondo cui la radicalità di certe esperienze appartiene sicuramente alla vita, ma può assurgere all'universalità solo attraverso la trasfigurazione artistica, assume naturalmente una valenza unica: quella di un “no” non soltanto all'insopportabilità della memoria, ma alla storia del Novecento.

Alfonso Di Giovine

Pietro Buffa, *Umanizzare il carcere. Diritti, resistenze, contraddizioni ed opportunità di un percorso finalizzato alla restituzione della dignità ai detenuti*, Laurus Robuffo, Roma, 2015, pp. 243, Euro 22,00

Un libro, quello di Buffa, che nasce con l'ambizioso progetto di rispondere all'ostico quesito: “come si può rendere compatibile la dignità con l'assenza di libertà”? Al momento della pubblicazione del libro Provveditore regionale dell'Amministrazione penitenziaria della Regione Emilia Romagna, oggi neo Direttore Generale del Personale e delle Risorse presso il DAP, l'Autore sceglie la formula del manuale d'uso e raccoglie in ventuno capitoli una guida tecnica volta alla restituzione della dignità alle persone detenute.

In un periodo in cui il carcere viene utilizzato dalla politica come strumento di rassicurazione sociale e che vede il panico morale diventare il fondamento del consenso politico occorre ricordare, concordando con Stefano Anastasia, che il *prison fare* ha raggiunto il limite di sostenibilità non solo economica, ma anche umana, entrando in conflitto con i principi di umanità che legittimano l'esistenza ed il funzionamento dei sistemi penitenziari, nati sull'onda dell'Illuminismo e sulle ceneri dei supplizi pubblici (p. 48). Un primo rilevante pregio del volume consiste nello sviluppare una riflessione approfondita sulla dignità della persona reclusa in ambito penitenziario muovendo dal presupposto che i suoi diritti non possono essere limitati in alcun modo dalle esigenze di sicurezza. Buffa riprende il catalogo costituzionale teorizzato da Marco Ruotolo per rendere più umana la carcerazione

ed afferma che i principi del tanto conclamato articolo 27 della Costituzione si inseriscono all'interno di un quadro di principi costituzionali che unitamente al diritto internazionale formano una sorta di *gestalt* dell'umanizzazione e della conseguente dignità della pena detentiva (p. 75).

L'Autore parte dall'elencazione di quelli che sono gli elementi essenziali di umanità che integrano il succitato catalogo dei diritti per giungere ad una sistematizzazione delle azioni possibili tripartendole in diversi ambiti: uno, più strettamente strutturale, che si riferisce alle condizioni materiali, allo spazio vitale ed alla salute, la cui violazione risulta più evidente dalle prassi carcerarie. Un altro riferibile allo sviluppo umano, un richiamo al valore del perseguimento del libero "sviluppo della propria personalità" (p. 95) che si concretizza nel diritto al trattamento in capo ad ogni detenuto; l'ultimo connesso alla sfera delle relazioni umane che intercorrono tra i detenuti e gli operatori, tra custodi e custoditi.

Buffa elenca tutte le modifiche normative intervenute a fronte delle sentenze della CEDU, le direttive dell'Amministrazione penitenziaria e tutte le soluzioni deflative proposte che si inseriscono all'interno di un dibattito che divide profondamente giuristi accademici, tecnici e politici. Da quest'analisi è evidente come la via dell'umanizzazione presupponga in primo luogo la deflazione del sistema penitenziario. Ma se, da un lato, questa attenzione ai principi generali, che hanno lo scopo di definire lo spirito con cui i servizi penitenziari andrebbero amministrati, può apparire troppo teorica, dall'altro, l'Autore ci accompagna all'interno della sua esperienza di umanizzazione nel distretto dell'Emilia Romagna, nel periodo che va dal 2012 al 2014, analizzando le consultazioni, i sopralluoghi e i monitoraggi effettuati che hanno evidenziato le criticità che ostacolano il processo di creazione e di gestione del circuito penitenziario.

Attraverso lo studio delle caratteristiche della popolazione detenuta ed alla luce delle difficoltà gestionali, Buffa ha attuato alcuni interventi ritenuti funzionali per la creazione di un "circuito penitenziario regionale" che hanno prodotto alcuni primi risultati tra cui una diminuzione del contenimento del recluso in cella, l'impiego delle sezioni di semilibertà per accogliere i dimittendi, il completamento, per gran parte degli istituti analizzati, della suddivisione tra condannati e detenuti in attesa di giudizio ed ancora, in sei delle dieci sedi esaminate, la riunione dei consigli di disciplina in funzione propositiva di misure alternative.

L'approccio tecnico-organizzativo adottato da Buffa consente di superare i limiti dell'astrattezza teorica attraverso l'immersione nelle pratiche della giustizia del quotidiano, offrendo chiavi di lettura stimolanti rispetto al modello gestionale dei sistemi penitenziari. Si tratta tra l'altro di un approccio che l'Autore ha praticato, sia nei suoi lavori di riflessione scientifica che nella sua attività dirigenziale, ben prima della rinnovata attenzione nei confronti della dignità della carcerazione emersa dopo la sentenza Torreggiani. È solo da quel momento, infatti, che l'amministrazione ha posto particolare enfasi e attenzione all'umanizzazione della pena e questa strategia quindi non è parsa il frutto di una scelta di politica penitenziaria, ma piuttosto una strada obbligata per evitare pesanti sanzioni economiche. Il carattere contingente di tale strategia è emerso in particolare in alcune decisioni che sono risultate essere di tipo emergenziale e/o di *maquillage* istituzionale (si pensi ad esempio all'adozione e alla definizione del sistema della cd. sorveglianza dinamica).

Ci si chiede allora se sia sufficiente elencare i diritti sanciti in tutte le norme costituzionali ed internazionali per rendere il carcere più umano. Appare lapalissiano come esse, seppur in vigore da molti anni, non abbiano impedito che le condizioni della vita detentiva raggiungessero un livello di degradazione tale da far sanzionare più volte il nostro Stato dagli organismi internazionali. Indubbiamente il lavoro dell'Autore può offrire chiavi di lettura illuminanti, con il pregio di non farlo solo da un punto di vista meramente teorico, ma anche da quello empirico, frutto dell'esperienza concreta nei vari ruoli di dirigenza penitenziaria. Tuttavia, l'approccio di stampo burocratico-organizzativo che Buffa adotta presenta indubbe difficoltà nel rispondere alla richiesta di restituzione della dignità alle persone detenute. Come può una gestione imprenditoriale di un'istituzione totale renderla diversa da quello che ontologicamente è? Riprendendo Habermas: se la carcerazione è annichilente e degradante per definizione, come può un approccio gestionale ed iperorganizzativo essere il metodo più funzionale per la restituzione della dignità e per l'umanizzazione della privazione di libertà? È questo un nodo teorico che il volume qui recensito non poteva certo sciogliere (né, tra l'altro, l'Autore si sarebbe potuto dare un obiettivo di così ampia portata senza scrivere un altro saggio), ma che costituisce una "spada di Damocle" incombente al di sopra di qualunque analisi organizzativa del sistema carcerario.

Perla Allegri

L. Eusebi (a cura di), *Una giustizia diversa. Il modello riparativo e la questione penale*, Vita e pensiero, 2015, Milano

Il testo curato da Luciano Eusebi si prefigge fin dal suo *incipit* uno scopo complesso "far emergere un concetto della giustizia diverso rispetto a quello operante da millenni nella nostra cultura, secondo cui la giustizia consisterebbe nella reciprocità dei comportamenti, come espressa, plasticamente dall'immagine della bilancia: rispondere con il bene al bene, ma affrontare ciò che giudichiamo negativo agendo, del pari, contro chi di quel negativo sia ritenuto artefice o anche solo espressione, affinché subisca a sua volta un danno, fino all'estremo della sua distruzione" (p. 1). L'idea fondante di questa prospettiva è che il concepimento della pena come sofferenza, di fatto, ne riduca l'efficacia preventiva alla sola dimensione intimidativa, sottovalutando il ruolo del consenso alle norme come strumento preventivo primario.

Il libro consta di contributi redatti da professionisti di discipline diverse che provano a confrontarsi e a sottolineare la ragione per cui, secondo la loro prospettiva, la giustizia riparativa sarebbe auspicabile sempre. Rispetto alla dimensione psicologica del soggetto autore di reato, Giancarlo Tamanza, docente di Psicologia clinica, evidenzia che la trasgressione comporta l'insorgere del senso di colpa. Tale sentimento, per poter essere elaborato e portare ad un processo di riparazione, deve essere vissuto "con modalità non eccessivamente angoscianti e distruttive" (p. 130). Con attenzione ad alcuni aspetti di carattere filosofico, Francesco Botturi, filosofo

morale, sottolinea nel suo intervento, riprendendo Ricoeur, la necessità di ricostituire la capacità di stabilire e sostenere un legame sociale, pensando al rendere giustizia “non in termini di rimedio volto al passato, bensì di riprogettazione volta al futuro”.

Lizzola, propone, in una prospettiva pedagogica, di ragionare sul “disprezzo” e di concentrare l’attenzione sull’opportunità di far incontrare le narrazioni delle vittime e dei colpevoli nella consapevolezza dell’opportunità di un processo educativo che veda coinvolti in un’ottica trasformativa sia una parte che l’altra. Con uno sguardo letterario, Monica Bisi, studiosa di letteratura moderna, declina la tematica della giustizia riparativa prendendo come spunto *I promessi sposi* e in particolare la vicenda che riguarda Fra Cristoforo. Questi, dopo avere ucciso in duello un altro uomo si pente, prende i voti e all’incontro con il fratello della sua vittima, assume un atteggiamento che denota un cambiamento. L’altro, colpito dal gesto, rinuncia alla vendetta. La rievocazione di questo celebre episodio della storia della letteratura, consente di valorizzare un tema ripreso da tutti gli Autori del volume: il cambiamento dell’autore del reato comporta inevitabilmente un processo di cambiamento anche nella vittima.

Il riferimento al punto di vista teologico è esplicito, inoltre, in tre contributi, di Virgilio Balducchi (responsabile dei cappellani delle carceri italiane), di Antonio Iaccarino (studioso di teorie della giustizia) e di Luciano Monari (vescovo di Brescia) che fanno riferimento alla giustizia divina come primo esempio di giustizia riparativa. Con uno sguardo attento, da testimone privilegiata, in qualità di magistrato di sorveglianza, Maria Rosaria Parruti precisa che “la giustizia riparativa non è in grado di sostituirsi alla giustizia penale, soprattutto in relazione all’accertamento del fatto e delle responsabilità, e neppure in relazione al ricorso alla pena ma il raccordo tra entrambe [...] appare necessario e indispensabile” (p. 100)

E’ interessante provare a legare la lettura di questo testo con i lavori del Tavolo 13 degli Stati generali sull’Esecuzione penale, intitolato “Giustizia riparativa, mediazione e tutela delle vittime”. Sono due gli aspetti che sono affrontati nel Tavolo e che possono essere letti come presupposti del testo di Eusebi. *In primis* la necessità di una definizione concordata di giustizia riparativa. Il tavolo 13 riprende i *Basic principles on the use of restorative justice programmes in criminal matters*, ECOSOC Res. 2000/14, U.N. Doc. E/2000/INF/2/Add.2 at 35 (2000) che definiscono come giustizia riparativa “qualunque procedimento in cui la vittima e il reo e, laddove appropriato, ogni altro soggetto o comunità lesi da un reato, partecipano attivamente insieme alla risoluzione delle questioni emerse dall’illecito, generalmente con l’aiuto di un facilitatore. I procedimenti di giustizia riparativa possono includere la mediazione, la conciliazione, il dialogo esteso ai gruppi parentali [*conferencing*] e i consigli commisurativi [*sentencing circles*]” e suggerisce “al legislatore di affrontare il profilo definitorio della giustizia riparativa e di indicare espressamente le caratteristiche qualitative indefettibili dei relativi programmi”.

Inoltre, ciò che emerge nel lavoro degli Stati Generali è l’esigenza di seguire quanto previsto dalla Direttiva 29/2012/UE che invita a lavorare sulla complementarità tra sistema penale e giustizia riparativa, in vista di una migliore tutela e protezione delle vittime, anche dalla vittimizzazione secondaria. Ciò ha significato, in termini operativi, la proposta che “la giustizia riparativa venga implementata non

solo nella fase esecutiva della pena ma anche nella fase delle indagini, quale tecnica di *diversion*, e in quella di cognizione”.

Questa proposta sembra essere in linea con il testo curato da Eusebi, dove sembrerebbe essere suggerito che la giustizia riparativa non si possa limitare ad essere un'alternativa alla giustizia retributiva o rieducativa. La giustizia riparativa, infatti, rappresenterebbe una modalità di regolazione sociale che vede nella gestione costruttiva del conflitto, una modalità alternativa alla risoluzione del conflitto inteso come patologia sociale. In questo approccio il conflitto assume una valenza positiva di ricomposizione delle relazioni sociali - e delle proprie identità *in primis* - attraverso il confronto delle parti, sia vittime che colpevoli, coinvolte in modo attivo nell'elaborazione di soluzioni condivise. Ciò comporta la necessità di un pieno coinvolgimento delle parti nel processo, chiamate a rileggere le proprie posizioni con la finalità di poter assumere un atteggiamento costruttivo tipico del modello *win-win*.

Silvia Mondino

Giuseppe Ferrari (a cura di), *Pena ConDivisa. Rischi psicosociali e valorizzazione della professionalità degli operatori dell'amministrazione penitenziaria*, Edizioni FerrariniSinibaldi, Assago, 2016, pp. 145, 16 euro

Il volume è il risultato di una ricerca-intervento dedicata al tema del disagio psico-sociale degli operatori penitenziari che lavorano presso gli istituti di pena del Triveneto. Trattasi di un tema molto importante che in Italia, a differenza di quanto avvenuto all'estero (specialmente in Francia, Regno Unito e Stati Uniti), è stato affrontato molto raramente. Il testo si apre con una generale e opportuna descrizione dell'Amministrazione Penitenziaria ponendo particolare attenzione a coloro che al suo interno vi lavorano. L'Autore si concentra sui principali cambiamenti avvenuti all'interno del mondo penitenziario nel corso dell'ultimo secolo e mezzo, vengono descritti i compiti e le qualifiche del personale di Polizia Penitenziaria, le diverse modalità d'accesso al Corpo, i percorsi di formazione lavorativa ed il modo attraverso il quale queste figure professionali si rappresentano attraverso articoli, riviste e pubblicazioni.

Il secondo capitolo è dedicato alla descrizione della ricerca-intervento da un punto di vista metodologico. In una prima fase lo studio si è concentrato sulla raccolta di informazioni generali riguardanti il contesto all'interno del quale si è svolta la ricerca allo scopo di definire in maniera chiara le ipotesi di partenza ed evidenziare quali fossero gli aspetti più critici del lavoro degli operatori. Questa fase ha compreso l'osservazione diretta degli ambienti di lavoro, la raccolta di diversi dati di contesto (assenteismo, contestazioni, provvedimenti disciplinari, infortuni etc.) e circa 200 colloqui con diverse figure chiave del personale. La descrizione di questa importante fase appare, tuttavia, essere un po' vaga. Non viene indicato quali istituti sono stati oggetto di osservazione diretta (l'Autore dice solamente che i sopralluoghi hanno avuto luogo in *quasi* tutti gli istituti senza spiegare perché alcuni di questi non

siano stati oggetto delle visite) e non viene spiegato il tipo di visita effettuata (visite ripetute nel tempo? Se sì, quante volte? Chi le ha svolte? Etc.). Un appunto simile vale anche per la fase dei colloqui al personale: non sappiamo nulla su coloro che li hanno svolti (si dice solamente che sono stati effettuati da psicologi esperti), non viene esplicitato il tipo di colloquio che è stato effettuato, non vengono illustrati i temi trattati etc. La mancanza di queste importate informazioni non ci permette di comprendere a pieno come questa fase abbia permesso all'Autore di evincere i diversi aspetti dell'organizzazione in questione quali "il clima, le preoccupazioni, i ruoli e molto altro" (p. 59). Successivamente a questa fase "esplorativa" è stato ideato un questionario dedicato alla misurazione del rischio stress lavoro-correlato (uno per il personale di polizia penitenziaria – PSRQ-p che si è concentrato su cinque macro dimensioni: isolamento, immagine sociale, porto d'armi, varietà lavoro e ruolo - e uno per il personale amministrativo che opera in carcere- WSRQ) ed allo studio di un protocollo medico e psicologico per eseguire la sorveglianza sanitaria su tutti i lavoratori. La terza ed ultima fase della ricerca corrisponde, invece, alla somministrazione dei questionari al personale ed alla realizzazione della sorveglianza sanitaria. La somministrazione dei questionari agli operatori è stata delegata ad alcune figure dell'amministrazione penitenziaria appositamente formate. Tale scelta è stata giustificata, comprensibilmente, dal vantaggio temporale di poter eseguire contemporaneamente la somministrazione in più posti, ma anche dal desiderio di "interferire il meno possibile con le dinamiche interne dell'istituzione" e "garantire un maggior tasso d'adesione e sincerità" (p. 61). Non viene, però, problematizzato il fatto che la somministrazione effettuata da alcuni appartenenti dell'amministrazione penitenziaria possa aver alimentato il timore da parte dei rispondenti di non godere delle necessarie garanzie d'anonimato con la conseguenza di spingerli, probabilmente, a non esporsi eccessivamente nel sottolineare gli eventuali aspetti maggiormente negativi e problematici che possono caratterizzare il proprio lavoro.

Con il terzo capitolo del volume, intitolato "i rischi psicosociali del carcere", vengono messi in luce i principali risultati emersi dalla ricerca in oggetto. L'Autore sottolinea come le specificità proprie dell'ambiente carcerario (per esempio la carenza di personale, il sovraffollamento, le cattive condizioni degli ambienti lavorativi, i conflitti di ruolo, la scarsa formazione etc.) possano contribuire ad alimentare forme di disagio ed insoddisfazione del personale che possono sfociare nell'assenteismo e nella disaffezione alla propria professione. Altri fattori da prendere in particolare considerazione sono, sempre secondo l'Autore, l'immagine sociale dell'operatore di polizia penitenziaria, che viene percepita come distorta, ed il senso di isolamento ed abbandono del personale a cui si affiancano sensazioni di impotenza e confusione nei confronti della propria attività. Le dimensioni problematiche che vengono evidenziate sono sicuramente di grande importanza ma, purtroppo, non vengono approfondite come ci si aspetterebbe. Mancano, infatti, i riferimenti alla fase empirica a supporto di quanto affermato dall'Autore. Non vengono riportate le note relative ai sopralluoghi effettuati, non sono presenti citazioni relative ai numerosi colloqui (circa duecento) effettuati con gli operatori, non vengono commentate le tabelle di frequenza relative ai risultati dei questionari somministrati. L'assenza di questi dati depotenzia inevitabilmente la portata di quanto affermato dall'Autore e ci consegna una rappresentazione delle problematiche degli operatori di polizia penitenziaria

decisamente superficiale che rischia di dipingere il personale in maniera fortemente monolitica e quindi riduttiva. Manca, per esempio, un confronto fra i vari istituti di pena del Triveneto. Diversi studi, infatti, hanno evidenziato come le specificità di ogni singola struttura penitenziaria (le sue caratteristiche strutturali, lo stile di leadership della direzione e del comando, la cultura organizzativa diffusa fra gli operatori etc.), ma anche la tipologia dell'istituto (Casa di reclusione, Casa Circondariale) possano influenzare profondamente la qualità dell'esperienza lavorativa di queste figure professionali. Nel discutere il senso di isolamento del personale non viene preso in considerazione il ruolo dei numerosi sindacati di polizia penitenziaria che nel corso degli ultimi anni hanno criticato profondamente "l'assenza" dei vertici del DAP, accusandoli di non comprendere le problematiche e le difficoltà della polizia penitenziaria. Infine, i risultati dello studio non vengono discussi considerando i recenti cambiamenti organizzativi riconducibili alla cosiddetta *sorveglianza dinamica* che ha contribuito a modificare le pratiche lavorative di molti operatori penitenziari.

Il quarto capitolo si concentra sulla fase di "intervento" attraverso la formulazione di alcune misure in grado di rispondere ai bisogni più o meno evidenti del personale. In primo luogo l'introduzione di due figure, il medico e lo psicologo, in grado di promuovere il benessere e tutelare la salute e la sicurezza dei lavoratori in relazione ai rischi ai quali sono inevitabilmente esposti. In secondo luogo una serie di interventi organizzativi che vadano a formare gli operatori nella gestione dello stress e dei conflitti, ad informarli sui fenomeni di disagio psicosociale a cui sono esposti e che li supportino a fronte degli eventi critici che devono fronteggiare quotidianamente.

Nel suo complesso il volume rappresenta il risultato di uno studio sicuramente molto importante dedicato a figure professionali che, quantomeno in Italia, sono spesso dimenticate in particolar modo dalla ricerca scientifica. Riteniamo un'occasione persa, tuttavia, il non aver potuto conoscere in maniera più approfondita i risultati di un lavoro che avrebbe avuto le potenzialità per offrire un importante contributo ad una maggiore comprensione di figure professionali che svolgono un ruolo tanto complesso quanto centrale nel funzionamento degli istituti penitenziari italiani.

Alessandro Maculan

NOTE SUGLI AUTORI

Perla Allegri, dottoranda di Sociologia del diritto presso l'Università di Torino

Stefano Anastasia, ricercatore di Sociologia del diritto presso l'Università di Perugia, Garante delle persone sottoposte a misure restrittive della libertà personale, Regione Lazio

Amedeo Cottino, già professore ordinario di Sociologia del diritto presso l'Università di Torino

Alfonso Di Giovine, già professore ordinario di Diritto costituzionale presso l'Università di Torino

Alessandro De Giorgi, associate professor of Justice Studies, San José State University

Luciano Eusebi, professore ordinario di Diritto penale presso l'Università Cattolica del Sacro Cuore di Milano

Patrizio Gonnella, presidente associazione Antigone

Elisabetta Grande, professore ordinario di Sistemi giuridici comparati presso l'Università Piemonte Orientale

Alessandro Maculan, dottore di ricerca in Scienze sociali presso l'Università di Padova

Thomas Mathiesen, professor emeritus at the University of Oslo; member of Political Committee of KROM.

Silvia Mondino, dottore di ricerca in Sociologia del diritto presso l'Università di Torino

Jørgen Ystehede, Senior Executive Consultant, Department of Criminology and Sociology of Law, University of Oslo

Giuseppe Mosconi, professore ordinario di Sociologia del diritto presso l'Università di Padova

Claudio Sarzotti, professore ordinario di Sociologia del diritto presso l'Università di Torino

Rossella Selmini, associate professor of Sociology, University of Minnesota

Lorenzo Tardella, avvocato, coordinatore dello Sportello per i diritti del Difensore civico dei detenuti di Antigone presso la Casa circondariale di Roma Rebibbia Nuovo Complesso

Regole redazionali rivista Antigone – Edizioni Gruppo Abele 2013

Le proposte di contributo devono essere inviate alla redazione di *Antigone. Quadrimestrale di critica del sistema penale e penitenziario* in formato elettronico (usando le estensioni .doc o .rtf) tramite il seguente indirizzo di posta elettronica: *rivista@associazioneantigone.it*.

La redazione valuterà in prima istanza i contributi pervenuti, verificandone la qualità scientifica e l'originalità del testo, nonché il grado di presumibile interesse per i lettori della *Rivista*.

Ogni contributo sarà valutato anonimamente da due studiosi competenti per materia tratti da una lista di nomi predeterminata dalla redazione della *Rivista*. A tale scopo, gli autori devono predisporre due pagine iniziali: la prima contenente nome, cognome, affiliazione accademica o di altro tipo, indirizzo di posta, telefono, e-mail e ruolo professionale; la seconda contenente il solo titolo del contributo.

Gli autori riceveranno un parere scritto sul loro contributo entro tre mesi dalla sua ricezione da parte della redazione. Qualora il contributo fosse accolto per la pubblicazione, gli autori riceveranno una copia omaggio del fascicolo contenente il loro contributo.

Ciascun articolo non dovrà eccedere le 70.000 battute (spazi inclusi), note e riferimenti bibliografici inclusi. L'autore dovrà altresì preparare un *abstract* di circa 1000 battute, comprensivo delle parole chiave (da tre a cinque) ritenute significative, che verrà pubblicato nella *Rivista* all'inizio dell'articolo e nel riassunto finale del numero della *Rivista*.

STRUTTURA

- I titoli dei paragrafi devono essere numerati, ordinati secondo un criterio di progressione numerica e senza eccedere le tre sotto-sezioni (es. 3.1; 3.2; 3.3).
- Eventuali tabelle o grafici devono essere numerati progressivamente con l'indicazione del titolo e della fonte. Essi vanno inviati alla redazione con files separati rispetto al testo e devono essere in bianco e nero.

REGOLE GRAFICHE

Grassetto

- Il titolo dell'articolo e quelli dei paragrafi vanno in grassetto e senza il punto di chiusura.
- Non sono ammessi nel testo il grassetto e il sottolineato.

Corsivo

- Il corsivo va utilizzato per le parole o le espressioni in lingua straniera (compreso il latino): es. *prima facie*, *screening* etc., e quando si vuole enfatizzare un termine.

Virgolette

- Le virgolette servono esclusivamente per le citazioni e non per enfatizzare determinate parole o passaggi espositivi (in questo caso si usi il corsivo).
- La gerarchia tra caporali e virgolette è: « " ' ' " ».

Citazioni

- Le citazioni quindi vanno sempre racchiuse tra virgolette caporali « » (che si digitano con alt+174 e alt+175).
- Nelle citazioni i passaggi omessi vanno segnalati con tre puntini tra parentesi tonde: «nel caso in cui (...) la questione».
- Le citazioni degli autori vanno collocate prima del segno di interpunzione, es.: «... nella collaborazione con il sistema penitenziario» (E. Santoro, 2000).

Acronimi

- Gli acronimi vanno indicati con l'iniziale maiuscola e le altre lettere in maiuscolo, senza spazi né punti tra le lettere, es.: ONU (e non O.N.U.); CSM (e non C.S.M.).

Organi

- Per designare organi in linea generale si deve indicare maiuscola solo la prima iniziale (es. Corte costituzionale, Cassazione penale, Unione europea, Comunità europea, Centro identificazione ed espulsione, Ministero dell'interno etc.).
- Lo stesso vale anche per gli organi che vanno riportati in altre lingue (es. Centres des rétention administrative, Immigration removal centres etc.).

Anni

- Inserire gli anni completi e mai apostrofati. Scrivere "negli anni Novanta del Novecento/del XX secolo", "oppure negli anni Novanta" (mai '90; mai '900 o 1900 oppure Ventesimo secolo)

Leggi

- Curare l'omogeneità nei criteri di citazioni di leggi o sentenze, tanto nel testo che nelle note.
- Se si cita una legge con il nome con cui è conosciuta è sufficiente nominarla senza virgolette e senza corsivo (es. la legge Turco-Napolitano).
- Scrivere "la legge n. 129 del 2011", con la "l" minuscola, e la "n" puntata, oppure "la legge n. 129 dell'8 ottobre 2011 (mai "la legge n. 170 promulgata nell'ottobre del 2010", mai "la l. n.170/2011").
- L'indicazione specifica di articoli di norme deve essere abbreviata nella forma: art. 10, c. 5, l. n. 368/2001.
- Quando necessario si possono utilizzare le seguenti abbreviazioni:

circ. = circolare

cc = codice civile

Cost. = Costituzione

cp = codice penale

cpc = codice di procedura civile

cpp = codice di procedura penale

dl = decreto legge

ddl = disegno di legge

disp. att. = disposizioni di attuazione

dir. = Direttiva (es. dir. 99/70/Ce)

d.lgs = decreto legislativo

d.lgt = decreto luogotenenziale

dm = decreto ministeriale

dPCm = decreto del presidente del Consiglio dei ministri

dPR = decreto del Presidente della Repubblica

l. = legge

l. fall. = legge fallimentare

ord. = ordinanza

racc. = raccomandazione

r.d. = regio decreto

reg. = Regolamento

ris. = risoluzione

Tratt. = Trattato

t.u. = Testo unico

- Le sentenze vanno citate in modo da garantirne l'individuazione:
es.: Cass., sez. I, 29 ottobre 1993, n. 10748.
- Ove si voglia indicare la rivista su cui è stata pubblicata o commentata, far seguire gli estremi della rivista (preceduta da "in" e seguita dal numero di pagina o di colonna):
es.: Cass., sez. un., 29 ottobre 1993, n. 10748, in *Foro it.*, 1327.

Maiuscole

- In generale si usa l'iniziale maiuscola per tutte le parole che hanno valore di nome proprio, inclusi soprannomi e pseudonimi (il Re Sole), denominazioni antonomastiche (la Grande Guerra), nomi di secoli, età, periodi storici (il Novecento, il Secolo dei Lumi, l'Età dell'Oro, gli anni Venti, la Controriforma, il Medioevo), la prima parola dei nomi ufficiali di partiti (Partito comunista italiano, Partito laburista), nomi di edifici e monumenti (la Casa Bianca, Palazzo Chigi).
- I seguenti nomi per distinguerli dai loro omografi: Paese, Stato (ma: colpo di stato); Legge, Scienze (intese come facoltà universitarie, ma anche Facoltà di Legge, ma non legge come atto legislativo), Chiesa, Camera dei deputati, Camera dei Comuni, Gabinetto.
- I nomi delle associazioni vanno indicati con l'iniziale maiuscola (no caporali, no corsivo).

Minuscole

- I nomi indicanti cariche, titoli etc. (il presidente della Repubblica, il ministro del Tesoro, don Bosco, il marchese di Carabas, il professor Rossi), i nomi di religioni, correnti, ideologie, movimenti etc. (cristianesimo, buddhismo, marxismo), nei nomi geografici, gli aggettivi che indicano l'appartenenza geografica, culturale o politica di un territorio e che non fanno parte del nome ufficiale (America latina, Asia sovietica), indicazioni topografiche cittadine: via Mazzini, piazza San Giovanni, rue des Rosiers (ma Jermyn Street, Soho Square).

Alcuni esempi tipici o dubbi	
Maiuscola iniziale	minuscola iniziale
Stato/Paese	nazione
Stato sociale	ente locale/enti locali/ente pubblico
il Comune di Torino	i comuni della provincia
il Ministero degli Affari sociali	il ministro Tizio
Prefettura/e	servizi sociali

Parole composte

- normalmente i prefissi si uniscono alla parola che precedono senza tratto breve, tranne quando il suffisso finisce con la stessa vocale con cui inizia la parola (es.: anti-imperialista, semi-illetterato);
- il prefisso "auto" generalmente viene unito alla parola che precede senza tratto breve, tranne che nel caso di "auto-aiuto" o davanti alle parole che iniziano con "o" (es.: auto-organizzazione).

Alcuni esempi tipici o dubbi		
tratto breve	parole unite	parole separate
auto-aiuto	autoformazione	parola chiave
ricerca-azione	multietnico	gruppo classe
bottom-up	psicofisico	problem solving
top-down	socioeconomico	
anti-islam	socioculturale	
	postraumatico	
	antinfiammatorio	
	neoliberale	
Emilia-Romagna		
Trentino-Alto Adige		Friuli Venezia Giulia

Espressioni redazionali

nda (tutto minuscolo, in corsivo)
 cfr. (iniziale minuscola, tondo, puntato)
 Id. (iniziale maiuscola, tondo, puntato)
Ivi (iniziale maiuscola, corsivo)
Ibidem (iniziale maiuscola, corsivo)

Note a piè pagina

- I riferimenti alle note a piè di pagina, così come le citazioni degli autori, vanno collocate prima del segno di interpunzione, es.:
 - ... nella collaborazione con il sistema penitenziario¹.
 - oppure: ... nella collaborazione con il sistema penitenziario (E. Santoro, 2000).
- Le note vanno ridotte al minimo, quindi occorre lasciare in nota solo le spiegazioni, mentre ad esempio i riferimenti a sentenze, articoli di normative italiane o europee etc., vanno spostati tra parentesi nel testo.

RIFERIMENTI BIBLIOGRAFICI

Nel testo

- I riferimenti alle opere dovranno essere effettuati tra parentesi tonde secondo il sistema "autore/data", con l'iniziale del nome che precede il cognome, es.: (L. Ferrajoli, 1990) oppure (L. Ferrajoli, 1990 e 1998)
- Le lettere a, b, c, andranno utilizzate per distinguere le citazioni di lavori differenti di un medesimo autore pubblicati nel corso dello stesso anno, es.: (L. Ferrajoli, 1990a; 1990b).
- Nel caso sia effettuata una citazione tra virgolette del testo si aggiungerà il numero della pagina citata (es. L. Ferrajoli, 1990, p. 234).
- Si precisa che il sistema di citazione autore/data consente comunque di utilizzare le note a piè di pagina quando la nota contenga un testo in cui si sviluppa un tema collaterale all'esposizione principale.

Nella bibliografia

- Tutti i riferimenti effettuati nel testo dovranno essere elencati alfabeticamente (con indicazione del cognome e nome dell'autore), e in dettaglio, nella bibliografia alla fine dell'articolo, utilizzando lo stile seguente:
- **Opere:** Ferrajoli Luigi (1990), *Diritto e ragione. Teoria del garantismo penale*, Laterza, Roma-Bari.
 Nel caso di più libri dello stesso autore nello stesso anno:
 Ferrajoli Luigi (1990a), ...
 Ferrajoli Luigi (1990b), ...
 Per libri antichi citati su riedizioni più recenti citare l'anno dell'edizione originale:
 Beccaria Cesare (1764), *Dei delitti e delle pene*, ed. 2003, Feltrinelli, Milano.
- **Curatele:** Ceretti Adolfo e Giasanti Alberto (1996), a cura di, *Governo dei giudici*, Feltrinelli, Milano.
- **Articoli contenuti in opere collettive:** Salento Angelo (2009), *Pierre Bourdieu. La socioanalisi del campo giuridico*, in Giuseppe Campesi - Ivan Populizio - Nicola Riva (a cura di), *Diritto e teoria sociale. Introduzione al pensiero socio-giuridico contemporaneo*, Carocci, Roma, pp. 131-164.
- **Articoli contenuti in riviste:** De Leonardis Ota (2009), *Verso un diritto dei legami sociali? Sguardi obliqui sulle metamorfosi della penalità*, in *Studi sulla questione criminale*, IV, 1, pp. 15-40.
- **Siti internet o quotidiani:** occorre precisare l'indirizzo o la testata con relativa data, es.: in *La Stampa*, 12 dicembre 2003, oppure: in *www.ristretti.it*.
 È necessario verificare l'esattezza dei siti riportati e in fase di scrittura del testo rimuovere il collegamento ipertestuale, affinché non rimangano in azzurro e sottolineati.